

Gazzetta ufficiale C 251 E

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56° anno
31 agosto 2013

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
I <i>Risoluzioni, raccomandazioni e pareri</i>		
RISOLUZIONI		
Parlamento europeo		
SESSIONE 2012-2013		
Sedute dal 13 al 15 marzo 2012		
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 152 E del 30.5.2012.		
TESTI APPROVATI		
Martedì 13 marzo 2012		
2013/C 251 E/01	Parità tra donne e uomini nell'Unione europea - 2011 Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2012 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea - 2011 (2011/2244(INI))	1
2013/C 251 E/02	Le donne nel processo decisionale politico - qualità e parità Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2012 sulla partecipazione delle donne al processo decisionale politico - qualità e parità (2011/2295(INI))	11
2013/C 251 E/03	Statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2012 sullo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (2011/2116(INI))	18
2013/C 251 E/04	Processo di Bologna Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2012 sul contributo delle istituzioni europee al consolidamento e all'avanzamento del Processo di Bologna (2011/2180(INI))	24
2013/C 251 E/05	Statistiche europee Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2012 sulla gestione della qualità delle statistiche europee (2011/2289(INI))	33

IT

Mercoledì 14 marzo 2012

2013/C 251 E/06	Orientamenti generali per il bilancio 2013, sezione III - Commissione Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2012 sugli orientamenti generali per la preparazione del bilancio 2013, sezione III – Commissione (2012/2000(BUD))	37
2013/C 251 E/07	Formazione giudiziaria Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2012 sulla formazione giudiziaria (2012/2575(RSP))	42
2013/C 251 E/08	Lavoro minorile nel settore del cacao Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2012 sul lavoro minorile nel settore del cacao (2011/2957(RSP))	45
2013/C 251 E/09	Combattere l'epidemia di diabete nell'UE Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2012 sulla lotta al dilagare del diabete nell'UE (2011/2911(RSP))	47
2013/C 251 E/10	Relazione sull'allargamento all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2012 sulla relazione 2011 concernente i progressi compiuti dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (2011/2887(RSP))	52
2013/C 251 E/11	Relazione sull'allargamento all'Islanda Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2012 sulla relazione concernente i progressi compiuti dall'Islanda nel 2011 (2011/2884(RSP))	61
2013/C 251 E/12	Relazione sull'allargamento alla Bosnia-Erzegovina Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2012 sulla relazione 2011 sui progressi compiuti dalla Bosnia-Erzegovina (2011/2888(RSP))	66
Giovedì 15 marzo 2012		
2013/C 251 E/13	Economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050 Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2012 su una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050 (2011/2095(INI))	75
2013/C 251 E/14	Siti internet discriminatori e reazioni delle autorità Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2012 sui siti internet discriminatori e le reazioni dei governi (2012/2554(RSP))	88
2013/C 251 E/15	Esito delle elezioni presidenziali in Russia Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2012 sull'esito delle elezioni presidenziali in Russia (2012/2573(RSP))	91
2013/C 251 E/16	Kazakistan Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2012 sul Kazakistan (2012/2553(RSP))	93
2013/C 251 E/17	Situazione in Nigeria Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2012 sulla situazione in Nigeria (2012/2550(RSP))	97



Martedì 13 marzo 2012

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RISOLUZIONI

PARLAMENTO EUROPEO

Parità tra donne e uomini nell'Unione europea - 2011

P7_TA(2012)0069

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2012 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea - 2011 (2011/2244(INI))

(2013/C 251 E/01)

Il Parlamento europeo,

- visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, comma due, del trattato sull'Unione europea (TUE) nonché l'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

- visto l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

- vista la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) del 18 dicembre 1979,

- vista la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI ⁽¹⁾,

- vista la convenzione delle Nazioni Unite del 1949 per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione,

- visti la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate dalla quarta Conferenza mondiale sulle donne il 15 settembre 1995 e i successivi documenti finali adottati in occasione delle sessioni speciali delle Nazioni Unite di Pechino+5 (2000), Pechino+10 (2005) e Pechino+15 (2010),

⁽¹⁾ GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1.

Martedì 13 marzo 2012

- visto il patto europeo per la parità di genere (2011-2020) adottato dal Consiglio europeo nel marzo 2011 ⁽¹⁾,
- vista la comunicazione della Commissione del 5 marzo 2010 dal titolo "Maggiore impegno verso la parità tra donne e uomini – Carta per le donne" (COM(2010)0078),
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione dell'11 febbraio 2011 dal titolo "Progressi nella parità tra donne e uomini - Relazione annuale 2010" (SEC(2011)0193),
- vista la comunicazione della Commissione del 21 settembre 2010 dal titolo "Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015" (COM(2010)0491),
- vista la relazione dell'Agenzia per i diritti fondamentali su omofobia, transfobia e discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere (2010),
- visto il pacchetto dell'UE sui diritti delle vittime comprensivo delle comunicazioni della Commissione del 18 maggio 2011 dal titolo "Rafforzare i diritti delle vittime nell'Unione europea" (COM (2011)0274), "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato" (COM(2011)0275) e "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile" (COM(2011)0276),
- vista la comunicazione della Commissione "Europa 2020: una strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),
- vista la relazione della Commissione, del 3 ottobre 2008, dal titolo "Realizzazione degli obiettivi di Barcellona riguardanti le strutture di custodia per i bambini in età prescolastica" (COM(2008)0638),
- vista la direttiva 2004/113/CE del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e la sentenza pronunciata in materia dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 1^o marzo 2011 nella causa Test-Achats (C-236/09) ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 13 ottobre 2005 su donne e povertà nell'Unione europea ⁽³⁾,
- vista la sua risoluzione del 3 febbraio 2009 sulla non discriminazione in base al sesso e la solidarietà tra le generazioni ⁽⁴⁾,
- viste le sue risoluzioni del 10 febbraio 2010 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea – 2009 ⁽⁵⁾ e dell'8 marzo 2011 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea – 2010 ⁽⁶⁾,
- vista la sua risoluzione del 6 luglio 2011 sulle donne e la direzione delle imprese ⁽⁷⁾,
- vista la sua risoluzione del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne ⁽⁸⁾,
- vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2011 sugli aspetti della povertà femminile nell'Unione europea ⁽⁹⁾,

⁽¹⁾ Allegato alle conclusioni del Consiglio del 7 marzo 2011.

⁽²⁾ GU C 130 del 30.4.2011, pag. 4.

⁽³⁾ GU C 233 E del 28.9.2006, pag. 130.

⁽⁴⁾ GU C 67 E del 18.3.2010, pag. 31.

⁽⁵⁾ GU C 341 E del 16.12.2010, pag. 35.

⁽⁶⁾ Testi approvati, P7_TA(2011)0085.

⁽⁷⁾ Testi approvati, P7_TA(2011)0330.

⁽⁸⁾ Testi approvati, P7_TA(2011)0127.

⁽⁹⁾ Testi approvati, P7_TA(2011)0086.

Martedì 13 marzo 2012

- vista la sua risoluzione del 17 giugno 2010 sugli aspetti di genere della recessione economica e della crisi finanziaria ⁽¹⁾,
 - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0041/2012),
- A. considerando che la parità tra uomini e donne è un principio fondamentale dell'Unione europea, sancito nel trattato sull'Unione europea, e che l'Unione si è data il compito specifico di integrare il principio di uguaglianza di genere in tutte le sue attività; che, nonostante i gradual progressi in questo campo, persistono ancora molte disuguaglianze tra donne e uomini;
- B. considerando che in tempi di crisi economica il rafforzamento della posizione delle donne sul mercato del lavoro e della loro indipendenza economica rappresenta non solo un imperativo morale ma anche una necessità economica; che la strategia Europa 2020 comprende l'obiettivo principale di mirare ad incrementare al 75 % il tasso di occupazione delle donne e degli uomini di età compresa tra i 20 e i 64 anni;
- C. considerando che la futura prosperità e competitività economica dell'Europa dipende in modo cruciale dalla sua capacità di utilizzare pienamente le sue risorse di forza lavoro, includendo anche una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro; che una delle priorità di Europa 2020 è di introdurre più donne nel mondo del lavoro in modo da raggiungere un tasso di occupazione femminile del 75% entro il 2020; che in proporzione più donne che uomini lavorano a tempo parziale o con contratti a tempo determinato e pertanto sono maggiormente esposte al pericolo di essere licenziate in periodi di crisi; che c'è il rischio che l'attuale recessione ritardi o addirittura inverta il progresso verso l'eguaglianza di genere; che, tuttavia, le opportunità di lavoro a tempo parziale, in alcuni casi e per un certo periodo, possono avere effetti positivi per le donne e gli uomini al fine di conciliare il lavoro, la famiglia e la vita privata;
- D. considerando che l'obiettivo dell'uguaglianza di genere richiede una migliore rappresentanza politica delle donne; che negli ultimi anni la rappresentanza delle donne nei processi decisionali politici non ha registrato alcun miglioramento lineare; che l'equilibrio di genere in seno ai parlamenti nazionali dell'Unione europea è rimasto immutato, con una proporzione del 24% di donne e del 76% di uomini (in alcuni Stati membri la percentuale di donne in parlamento non supera il 15%), e che solo il 23% dei ministri sono donne; che il numero di donne vicepresidente del Parlamento europeo è diminuito nella seconda metà della legislatura 2009-2014;
- E. considerando che la crisi economica colpisce prevalentemente l'occupazione maschile ma che, secondo le previsioni, i tagli alla spesa pubblica incideranno in modo sproporzionato su quella femminile e sulle differenze di retribuzione, dal momento che molte più donne che uomini lavorano nel settore pubblico; che i settori particolarmente critici dominati dalle donne sono il settore sanitario, dell'istruzione e dell'assistenza sociale; che è importante prestare attenzione non solo ai tassi di occupazione, ma anche alla parità delle condizioni e della qualità del lavoro, comprese le opportunità di carriera e la retribuzione;
- F. considerando che la violenza nei confronti delle donne, compresa la violenza psicologica, costituisce un ostacolo di prim'ordine alla parità tra donne e uomini, è una violazione dei diritti fondamentali delle donne e rappresenta la più diffusa violazione dei diritti umani all'interno dell'UE, nonostante le misure adottate dai dirigenti politici per combatterla; che la recessione economica crea condizioni associate a un incremento della violenza nelle relazioni intime e che le misure di austerità aventi ripercussioni sui servizi di sostegno lasciano le donne vittime di violenza ancora più vulnerabili del consueto;
- G. considerando che economisti e demografi (Banca mondiale, OCSE, FMI) utilizzano modelli economici e matematici volti a evidenziare il valore economico della produzione domestica, eseguita principalmente dalle donne, e che il contributo delle donne al PIL sarebbe ancora maggiore se si tenesse conto del loro lavoro non retribuito, il che rappresenta una prova della discriminazione esistente nei confronti del lavoro femminile;
- H. considerando che i tagli ai servizi sociali, quali la custodia dei bambini, costituiscono un ulteriore ostacolo alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro;
- I. considerando che l'accesso a servizi di custodia dei bambini e di assistenza agli anziani e alle altre persone non autonome è essenziale per ottenere una partecipazione paritetica degli uomini e delle donne al mercato del lavoro, all'istruzione e alla formazione; che i prestatori di cure e assistenza a domicilio rimangono discriminati per via del mancato conteggio dei loro anni di lavoro ai fini pensionistici e di altri diritti;

(1) GU C 236 del 12.8.2011, pag. 79.

Martedì 13 marzo 2012

- J. considerando che il 2012 è l'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni e che è importante sottolineare che le donne in età avanzata che vivono da sole sono più numerose degli uomini a causa della più lunga aspettativa di vita;
- K. considerando che il Parlamento europeo ha adottato nell'ottobre 2011 la propria posizione sulla proposta per una nuova direttiva sul congedo di maternità, che estende tale congedo a 20 settimane con piena retribuzione e stabilisce inoltre un congedo di paternità retribuito di almeno 2 settimane;
- L. considerando che l'accesso al capitale è fortemente limitato dalla crisi bancaria e che questo problema potrebbe ripercuotersi in maniera particolarmente grave sulle donne imprenditrici, dato che sempre più donne esercitano attività autonome per poter conciliare meglio la vita professionale e quella familiare;
- M. considerando che la raccolta e l'analisi di dati disaggregati per genere sono fondamentali nell'attuazione dell'eguaglianza tra donne e uomini nell'Unione europea;
- N. considerando che i progressi per il raggiungimento dell'uguaglianza di genere sono stati incredibilmente lenti, soprattutto per quanto concerne l'uguaglianza economica; che i leader politici devono andare oltre il semplice sostegno formale, rendendola una priorità nel quadro delle loro strategie economiche;
- O. considerando che la disparità nella retribuzione ricevuta dalle donne e dagli uomini è ancora molto elevata (in alcuni casi si supera il 25%) e che, nonostante gli sforzi e i progressi compiuti, il divario di retribuzione non diminuisce ma tende piuttosto a stagnare;
- P. considerando che i tassi di occupazione sono più bassi nelle zone rurali e che, inoltre, un numero elevato di donne non figurano nel mercato del lavoro ufficiale, e quindi non sono registrate come disoccupate né sono incluse nelle statistiche sulla disoccupazione, il che causa problemi finanziari e giuridici specifici concernenti il diritto alla maternità e il congedo per malattia, l'acquisizione dei diritti pensionistici e l'accesso alla sicurezza sociale, come pure problemi in caso di divorzio; che le zone rurali sono danneggiate dalla mancanza di opportunità di lavoro di qualità;
- Q. considerando che, in media, nell'Unione europea 3 nuclei familiari su 10 sono composti da un'unica persona, per la maggior parte da donne che vivono da sole, in particolare anziane, e la percentuale sta aumentando; che questi nuclei familiari sono più vulnerabili e maggiormente esposti al rischio di povertà, soprattutto in tempi di crisi economica; che i nuclei familiari composti da un'unica persona, o monoreddito, sono svantaggiati nella maggior parte degli Stati membri, in termini sia assoluti che relativi, per quanto concerne l'imposizione fiscale, la sicurezza sociale, la situazione abitativa, l'assistenza sanitaria, l'assicurazione e le pensioni; che le politiche pubbliche non devono penalizzare gli individui per il fatto di vivere, volontariamente o involontariamente, da soli;
- R. considerando che la salute e i diritti sessuali e riproduttivi delle donne sono diritti umani e devono essere garantiti a tutte le donne, indipendentemente dal loro status sociale, dall'età, dall'orientamento sessuale o dalle loro origini etniche;
- S. considerando che molte donne quali le donne disabili, le donne che si prendono cura dei bambini, le donne anziane e disabili, le donne appartenenti a minoranze etniche e soprattutto le donne di etnia rom e le immigrate subiscono discriminazioni multiple e settoriali e sono più vulnerabili all'esclusione sociale, alla povertà e alle gravi violazioni dei diritti umani;
- T. considerando che le famiglie nell'UE sono diverse e comprendono genitori coniugati, non coniugati e in coppia stabile, genitori di sesso diverso e dello stesso sesso, genitori singoli e genitori adottivi che meritano eguale protezione nell'ambito della legislazione nazionale e dell'Unione europea;
- U. considerando che la sentenza della Corte di giustizia europea nella causa Test-Achats dimostra la necessità di disposizioni precise, chiare e inequivocabili nella legislazione in materia di uguaglianza di genere;
- V. considerando che il divario di genere è minore prima della formazione della famiglia e aumenta quando gli individui formano una coppia; che il tasso di occupazione delle donne diminuisce alla nascita del primo figlio e che gli svantaggi sul mercato del lavoro si accumulano nelle prime fasi del loro ciclo di vita, in relazione alla cura dei figli che, in una fase successiva, diventa assistenza agli anziani, sfociando spesso in povertà lavorativa;

Martedì 13 marzo 2012

- W. considerando che le misure positive a favore delle donne si sono rivelate fondamentali per il loro pieno inserimento nel mercato del lavoro e nella società in generale;
- X. considerando che le donne nelle zone rurali sono vittime di discriminazioni e stereotipi di genere ancora più marcati rispetto alle donne nelle zone urbane e che il tasso di occupazione di tali donne è molto più basso rispetto a quello delle donne che vivono nelle città;
- Y. considerando che le vittime della tratta di esseri umani sono perlopiù donne e ragazze;

Pari indipendenza economica

1. invita gli Stati membri a garantire che le loro leggi in materia di matrimonio, divorzio e regime patrimoniale tra coniugi non costituiscano, direttamente o indirettamente, una "trappola" finanziaria per i coniugi, in particolare le donne, e a far sì che le coppie intenzionate a sposarsi siano pienamente informate, in un periodo di tempo idoneo, circa le implicazioni giuridiche e finanziarie del matrimonio e del divorzio;
2. chiede agli Stati membri di investire in strutture per la custodia dei bambini e l'assistenza ai malati, ai disabili e alle altre persone non autonome che siano economicamente convenienti e di qualità, garantendone la flessibilità degli orari e l'accessibilità, per consentire al maggior numero di persone possibile di combinare vita professionale e vita privata; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire il riconoscimento degli uomini e delle donne che si occupano dei bambini e degli anziani, attribuendo loro diritti individuali relativi alla sicurezza sociale e alla pensione; invita le parti sociali a presentare iniziative specifiche per convalidare le competenze acquisite nel corso di un periodo di congedo per motivi di assistenza;
3. invita gli Stati membri a puntare a sistemi di sicurezza sociale individualizzati, al fine di rafforzare l'autonomia delle donne e la loro posizione nella società;
4. sottolinea l'importanza di sviluppare l'istituto giuridico della proprietà condivisa al fine di assicurare che i diritti delle donne nel settore agricolo siano pienamente riconosciuti, che esse dispongano di un'adeguata protezione previdenziale e che il loro lavoro sia riconosciuto, nonché la necessità di modificare il regolamento relativo al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) onde consentire, come per il Fondo sociale europeo (FSE), la realizzazione di misure positive a favore delle donne nel prossimo periodo di programmazione 2014-2020, tenendo presente che questo era possibile in periodi precedenti ma non in quello attuale e che tali misure avranno un impatto decisamente positivo sull'occupazione femminile nel mondo rurale;
5. invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare proposte per il riconoscimento reciproco delle unioni civili e delle famiglie omosessuali a livello europeo tra i paesi in cui già vige una legislazione in materia, al fine di garantire un trattamento equo per quanto concerne il lavoro, la libera circolazione, l'imposizione fiscale e la previdenza sociale, la protezione dei redditi dei nuclei familiari e la tutela dei bambini;
6. si compiace dell'adozione della direttiva 2010/41/UE sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e invita gli Stati membri ad assicurare la sua piena e puntuale attuazione;
7. si rammarica dell'adozione da parte di alcuni Stati membri di definizioni restrittive di "famiglia" con lo scopo di negare la tutela giuridica alle coppie dello stesso sesso e ai loro figli; ricorda che il diritto dell'UE viene applicato senza discriminazione sulla base di sesso o orientamento sessuale, in conformità della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
8. sottolinea che il consolidamento finanziario senza considerazione della parità di genere rischia di portare a una maggiore segregazione di genere nel mercato del lavoro, a un incremento del lavoro precario tra le donne, a un più ampio divario retributivo tra i sessi, a un incremento della povertà femminile e a maggiori difficoltà nel combinare assistenza e lavoro;
9. invita il Consiglio a portare avanti la posizione del Parlamento europeo in merito alla modifica della direttiva sul congedo di maternità, in particolare per quanto concerne la retribuzione per le donne che hanno partorito di recente, al fine di assicurare la continuità dell'indipendenza economica delle donne in tale periodo;
10. invita gli Stati membri a promuovere attivamente e a monitorare da vicino l'attuazione dell'accordo quadro delle parti sociali sul congedo parentale, in particolare in relazione al periodo non trasferibile, e a garantire la rimozione di tutte le barriere al fine di incrementare il tasso di utilizzo del congedo da parte degli uomini;

Martedì 13 marzo 2012

11. sottolinea che, per le donne, disporre di un reddito proprio e di un'occupazione retribuita e di qualità costituisce un fattore chiave ai fini della loro autonomia economica e di una maggiore parità tra donne e uomini nella società nel suo complesso;
12. invita gli Stati membri e le parti sociali ad includere specialmente le lavoratrici nella formazione e nella formazione professionale relative ai "posti di lavoro verdi", che vengono considerati dalla Commissione europea come "settori chiave per la crescita" del mercato del lavoro europeo;
13. invita la Commissione e gli Stati membri ad analizzare ed eliminare le barriere al (re)inserimento nel mercato del lavoro e al lavoro autonomo delle donne rom, nonché a porre adeguatamente l'accento sul ruolo delle donne in relazione all'emancipazione economica dei rom emarginati e alla creazione di imprese;
14. chiede che siano avviate azioni a livello nazionale ed europeo volte a stimolare lo spirito imprenditoriale delle donne, istituendo servizi di formazione e di consulenza professionale e giuridica, nonché facilitando l'accesso al finanziamento pubblico e privato;
15. invita la Commissione e gli Stati membri a valutare l'impatto di genere della crisi economica e finanziaria attraverso una valutazione dell'impatto di genere e le susseguenti misure volte a integrare la dimensione di genere nel bilancio;
16. invita gli Stati membri ad investire la spesa degli attuali Fondi strutturali per il periodo 2007-2013 nello sviluppo di servizi di assistenza al fine di permettere sia alle donne che agli uomini di combinare la vita professionale e quella privata;

Pari retribuzione per lo stesso lavoro e lavoro di pari valore

17. osserva che, nonostante le innumerevoli campagne, gli obiettivi e le misure degli ultimi anni, il divario salariale di genere resta elevato: nell'UE le donne guadagnano in media il 17,5% in meno rispetto agli uomini e in tempi recenti questo divario si è ridotto solo marginalmente; invita gli Stati membri a raddoppiare gli sforzi nell'attuazione delle disposizioni europee al fine di colmare tale divario;
18. chiede una strategia multiforme da parte delle istituzioni europee, degli Stati membri e delle parti sociali al fine di affrontare l'insieme delle cause del persistente divario retributivo tra i sessi, che includa un obiettivo di retribuzione paritaria europeo atto a ridurre del 10% il divario di retribuzione in tutti gli Stati membri allo scopo di garantire la parità retributiva tra donne e uomini per lo stesso lavoro e la stessa qualificazione, e accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di promuovere una giornata europea della parità retributiva; si rammarica che la Commissione non abbia presentato alcuna proposta legislativa dopo l'adozione della risoluzione del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 e delle sue raccomandazioni;
19. invita gli Stati membri e la Commissione ad adottare misure adeguate volte a ridurre il divario di pensione tra i generi quale conseguenza diretta del divario retributivo tra i generi, nonché a valutare l'impatto dei nuovi sistemi pensionistici sulle varie categorie di donne, con particolare attenzione ai contratti part-time e atipici;
20. invita gli Stati membri ad adottare misure specifiche per garantire un miglioramento economico e una valutazione finanziaria più equa delle attività sociali. è del parere che le attività nel campo dell'educazione e dell'assistenza debbano essere equiparate, dal punto di vista finanziario, alle altre attività lavorative e che non debba esserci alcun danno finanziario per un uomo o una donna che scelgono di svolgere un'attività sociale;
21. esprime preoccupazione per la possibilità che la crisi economica e i tagli di bilancio aggravino il problema, poiché saranno soprattutto le donne a essere colpite, e invita i governi degli Stati membri e le parti sociali a elaborare un piano d'azione nonché obiettivi concreti e ambiziosi;
22. invita gli Stati membri a utilizzare meglio le capacità delle donne immigrate altamente qualificate e a offrire loro l'accesso all'istruzione e alla formazione, compresi i corsi di lingua, al fine di evitare la dequalificazione, garantire pari opportunità di lavoro e promuovere l'integrazione degli immigrati; chiede agli Stati membri di riservare attenzione all'adozione di misure a favore delle donne migranti e incoraggia la consultazione delle ONG e delle organizzazioni di donne migranti sulle politiche e le misure finalizzate a rafforzare la loro integrazione sociale;
23. è preoccupato per le normative presenti in alcuni Stati membri che non vietano espressamente la pratica di dare ai datori di lavoro lettere di dimissioni prefirmate da parte delle donne al momento dell'assunzione, con l'effetto di aggirare la legislazione in materia di tutela della maternità;

Martedì 13 marzo 2012

Parità nei processi decisionali

24. ritiene che la partecipazione attiva e la piena inclusione delle donne nel mercato del lavoro europeo abbia non solo effetti positivi sulle imprese, ma anche sull'economia e sulla società nel suo insieme e sia una questione che riguarda i diritti fondamentali e democrazia: le donne costituiscono il 60% dei nuovi laureati ma continuano a essere sottorappresentate negli organi decisionali del settore economico;
25. deplora che i piani di ripresa economica si concentrino principalmente sui posti di lavoro in cui prevalgono gli uomini; invita gli Stati membri e la Commissione, durante l'attuazione della strategia Europa 2020 e dei programmi nazionali di riforma, ad affrontare in modo coerente la parità di genere e a riservare elevata priorità alle barriere relative alla partecipazione femminile al mercato del lavoro, con particolare riguardo per le donne con disabilità, le migranti e le donne appartenenti a minoranze etniche, le donne di età compresa fra i 54 e i 65 anni e le donne rom; richiama l'attenzione sul fatto che, al fine di trovare un buon equilibrio tra lavoro e vita familiare e diventare finanziariamente indipendenti, le donne e gli uomini devono avere accesso a forme di impiego flessibili, compreso il telelavoro; rileva che le donne sono sottorappresentate nei settori che possono espandersi come il settore delle energie rinnovabili, i lavori scientifici e ad alta intensità tecnologica, e invita quindi il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a formulare politiche di creazione di posti di lavoro che tengano conto della rappresentanza equilibrata di uomini e le donne in questi nuovi settori;
26. invita a sostenere iniziative e campagne tese all'abbattimento degli stereotipi relativi alla scarsa efficienza delle lavoratrici e alla mancanza di capacità gestionali; invita inoltre a sostenere le donne nello sviluppo delle proprie carriere e negli sforzi tesi al raggiungimento di posizioni manageriali;
27. si rammarica dell'assenza di progressi verso un aumento della presenza delle donne nei consigli di amministrazione delle società, come emerge dalla relazione della Commissione sulle donne nel processo decisionale economico relativa al 2012; constata che all'interno dell'UE la rappresentanza femminile negli organi direttivi delle principali aziende quotate in borsa è pari soltanto al 13%, e solo il 3% degli incarichi di presidenza è ricoperto da donne;
28. invita la Commissione a presentare quanto prima dati aggiornati e completi sulla rappresentanza femminile in seno a tutti i tipi di imprese nell'UE nonché sulle misure obbligatorie e facoltative adottate dalle imprese e su quelle recentemente introdotte dagli Stati membri con l'obiettivo di aumentare detta presenza; osserva che, secondo la relazione della Commissione sulle donne nel processo decisionale economico, le azioni intraprese dalle aziende e dagli Stati membri sono insufficienti; si compiace dell'annunciata consultazione sulle misure volte a rafforzare l'equilibrio di genere nel processo decisionale economico; si rammarica tuttavia che la Commissione non stia adottando misure legislative immediate, come si era impegnata a fare in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati; ritiene che, visti gli scarsi progressi compiuti nel 2011, sia necessario adottare misure più concrete di una semplice consultazione; rinnova pertanto la sua richiesta formulata nel 2011 che siano presentate entro il 2012 proposte legislative comprendenti quote per portare la rappresentanza femminile negli organi direttivi delle imprese al 30% entro il 2015 e al 40% entro il 2020, tenendo comunque conto delle responsabilità degli Stati membri e delle loro specificità economiche, strutturali (ad esempio le dimensioni delle imprese interessate), giuridiche e regionali;
29. insiste sulla necessità che gli Stati membri adottino misure, in particolare per via legislativa, che stabiliscano obiettivi vincolanti per garantire la presenza paritaria di donne e uomini nei posti di responsabilità delle imprese, dell'amministrazione pubblica e degli organi politici; fa riferimento agli esempi positivi di Norvegia, Spagna, Germania, Italia e Francia;
30. ricorda che le elezioni europee del 2014, seguite dalla nomina della prossima Commissione europea e le candidature per incarichi amministrativi di alto livello all'interno delle istituzioni europee, costituiscono una possibilità di orientarsi verso la democrazia paritaria a livello UE;
31. invita gli Stati membri a sostenere la parità proponendo una donna e un uomo come candidati al posto di Commissario europeo; invita il presidente designato della Commissione a perseguire l'obiettivo della parità nella composizione della Commissione; invita la Commissione in carica a sostenere pubblicamente tale procedura;
32. sottolinea che l'utilizzo delle quote elettorali ha effetti positivi sulla rappresentanza delle donne e accoglie con favore i sistemi di parità stabiliti per legge e le quote di genere introdotte in Francia, Spagna, Belgio, Slovenia, Portogallo e Polonia; chiede agli Stati membri, con rappresentanza particolarmente bassa delle donne nelle assemblee politiche, di prendere in considerazione l'introduzione di misure equivalenti;

Martedì 13 marzo 2012

33. accoglie con favore l'aumento significativo del numero di presidenti di commissione parlamentare e il numero di deputate nella legislatura 2009-2014, ma deplora la diminuzione delle vicepresidenti del Parlamento europeo nella seconda metà della legislatura; propone quindi misure per un equilibrio di genere assoluto per quanto riguarda la carica di vicepresidente;

34. invita gli Stati membri a promuovere l'imprenditorialità femminile e fornire sostegno finanziario, orientamento e formazione professionale per incoraggiare le donne alla creazione di proprie aziende;

Dignità, integrità e fine della violenza di genere

35. sollecita la Commissione a includere la violenza e le molestie a carattere omofobico e transfobico nei suoi programmi d'azione contro la violenza di genere;

36. si compiace degli sforzi, compiuti a livello comunitario e nazionale, per combattere la violenza nei confronti delle donne, degli uomini e dei bambini, come la creazione dell'Ordine di protezione europeo, la direttiva in materia di prevenzione e lotta contro la tratta di esseri umani e il pacchetto legislativo destinato a rafforzare i diritti delle vittime nell'UE, ma sottolinea che tale fenomeno rimane un grande problema irrisolto; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare e attuare politiche volte a combattere tutte le forme di violenza contro le donne, compresi tutti gli abusi sessuali, fisici e psicologici, la violenza domestica, le molestie e la necessità di includere la lotta contro la violenza di genere nelle politiche esterne e nelle politiche di cooperazione allo sviluppo dell'UE; sottolinea la necessità di accertare la dimensione effettiva del problema della violenza di genere nell'Unione europea; rileva l'importante lavoro da effettuare in tale settore da parte dell'Osservatorio europeo sulla violenza di genere e chiede pertanto che l'Osservatorio sia attivato al più presto;

37. ribadisce la necessità che la Commissione presenti una strategia a livello UE per porre fine alla violenza contro le donne tra cui uno strumento legislativo penale per combattere la violenza di genere come sollecitato dal Parlamento in varie risoluzioni; chiede alla Commissione di dichiarare il 2015 "Anno europeo per la cessazione della violenza contro le donne";

38. incoraggia gli Stati membri ad attuare programmi di informazione in materia di molestie e mobbing sul luogo di lavoro, per far sì che le donne che subiscono tali trattamenti siano in grado di adottare contromisure efficaci;

39. intende per violenza domestica qualsiasi abuso sessuale, fisico e psicologico; rileva che la violenza di genere miete ogni anno numerose vittime all'interno dell'UE; chiede quindi l'adozione di adeguate misure affinché la violenza contro le donne sia considerata una questione di sicurezza pubblica, anziché una questione privata e domestica, e una violazione dei diritti fondamentali, garantendo fra l'altro l'accesso a forme di prevenzione, tutela giuridica e assistenza, anche con riferimento ai comportamenti persecutori;

40. esprime soddisfazione per la recente adozione della direttiva sull'Ordine di protezione europeo, che mira a proteggere tra l'altro le vittime della violenza di genere, e invita gli Stati membri a procedere quanto prima al suo recepimento nel diritto nazionale affinché l'Ordine di protezione europeo possa funzionare efficacemente;

41. ricorda, a tal proposito, il pacchetto dell'UE sui diritti delle vittime; invita gli Stati membri a includere nel pacchetto azioni e risorse specifiche contro ogni forma di violenza contro le donne, compresa la violenza domestica, la violenza sessuale, le molestie, i cosiddetti delitti d'onore, la mutilazione genitale femminile, i matrimoni forzati e altre forme di violenza e violazione dei diritti individuali;

42. invita gli Stati membri a introdurre programmi di riabilitazione e psicologici per chi commette abusi fisici al fine di ridurre l'incidenza di tali fatti; richiama inoltre l'attenzione sull'aumento di comportamenti aggressivi tra le giovani donne;

43. invita la Commissione ad attuare il suo impegno per la parità di genere tradizionale nel sistema europeo comune di asilo.

44. sottolinea quanto sia importante che gli Stati membri e le autorità regionali e locali adottino misure destinate a favorire il reinserimento nel mercato del lavoro delle donne vittime della violenza di genere, attraverso strumenti quali l'FSE o il programma PROGRESS;

Martedì 13 marzo 2012

45. segnala che il rafforzamento dell'indipendenza sociale ed economica come pure dell'autonomia in materia di salute sessuale e riproduttiva e la libertà di scelta del partner costituiscono un presupposto importante ai fini della lotta contro la violenza;

46. invita la Commissione e gli Stati membri a riconoscere la dimensione di genere nel settore della sanità come parte essenziale delle politiche dell'Unione europea in materia e a intensificare i loro sforzi per adottare una duplice strategia mirata a integrare nelle politiche sanitarie a livello nazionale ed europeo la dimensione di genere e la questione dell'età e ad adottare azioni specifiche nel settore dell'uguaglianza di genere;

47. ribadisce la sua posizione in merito ai diritti alla salute sessuale e riproduttiva affermata nelle risoluzioni del 10 febbraio 2010 e dell'8 marzo 2011 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea – 2009 e 2010; esprime preoccupazione, a tale proposito, per i recenti tagli alla pianificazione familiare e all'educazione sessuale così come per le restrizioni all'accesso ai servizi di salute sessuale e riproduttiva in alcuni Stati membri, con particolare riferimento alla tutela della gravidanza e della maternità nonché all'aborto sicuro e legale; sottolinea che ogni donna deve avere il controllo sui propri diritti sessuali e riproduttivi anche beneficiando dell'accesso a metodi contraccettivi di alta qualità e a prezzi accessibili;

48. è preoccupato per la crescente incidenza dell'HIV/AIDS e di altre malattie sessualmente trasmissibili, soprattutto tra le donne; fa notare che il 45% dei nuovi malati di HIV sono giovani donne e ragazze di età compresa tra i 15 e i 24 anni; esorta pertanto la Commissione a dare particolare rilievo alla prevenzione nella sua strategia di lotta all'HIV/AIDS, nonché a sensibilizzare maggiormente la popolazione ai rischi connessi alle malattie sessualmente trasmissibili e a ridurre il numero delle nuove infezioni da HIV, attraverso l'inserimento dell'educazione sessuale e il libero accesso ai preservativi e ai test HIV;

49. chiede che venga avviato un dibattito su scala europea e nazionale sulle modalità per combattere gli stereotipi legati ai rispettivi ruoli delle donne e degli uomini; sottolinea a questo proposito, l'importanza di promuovere la rappresentazione dell'immagine femminile in un modo che rispetti la dignità delle donne e di lottare contro i persistenti stereotipi di genere, in particolare la prevalenza di immagini degradanti, nel pieno rispetto della libertà di espressione e della libertà di stampa;

50. invita l'Unione europea e i suoi Stati membri ad integrare in tutte le loro politiche, sulla base dell'esigenza di integrare la dimensione di genere, una particolare attenzione alle donne con esigenze specifiche;

51. invita gli Stati membri e la Commissione a prestare particolare attenzione alle categorie di donne vulnerabili, vale a dire le donne disabili, le donne anziane, le donne immigrate, le donne con un basso livello di formazione o senza alcuna formazione, le donne con persone a carico, le donne immigrate e le donne appartenenti a minoranze, trattandosi tutte di categorie specifiche per le quali è necessario adottare misure adeguate alle loro condizioni;

52. invita gli organismi nazionali, regionali e locali competenti in materia di parità a introdurre approcci integrati per migliorare la risposta ai casi di discriminazione multipla e la loro gestione; sottolinea inoltre che gli organismi menzionati dovrebbero offrire a giudici, avvocati e al personale in generale una formazione che consenta loro di individuare, prevenire e gestire le situazioni di discriminazione multipla;

Parità tra donne e uomini nell'azione esterna dell'Unione

53. chiede che nel quadro delle politiche esterne dell'UE venga data la massima priorità ai diritti umani delle donne e alla capacità di utilizzarli in modo efficace; nonché all'applicazione della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime;

54. esprime preoccupazione - pur compiacendosi dei passi che promuovono più democrazia e libertà nei paesi del Mediterraneo meridionale, che i diritti delle donne possano risultare indeboliti in seguito alla Primavera araba; invita la Commissione ad elaborare misure di sostegno specifiche a favore dell'uguaglianza di genere in questi paesi;

55. si rammarica che lo stupro sia ancora utilizzato in alcune regioni del mondo come un'arma; invita l'Unione europea, per il tramite del Servizio europeo per l'azione esterna, a inserire questo fenomeno tra le priorità della sua agenda politica;

56. nota che quest'anno la popolazione mondiale ha raggiunto i 7 miliardi; è convinto che la pianificazione familiare debba avere una posizione prioritaria nell'agenda politica;

Martedì 13 marzo 2012

57. esprime preoccupazione per il lento progresso nel conseguimento degli Obiettivi di sviluppo del millennio, soprattutto in relazione all'OSM 5: migliorare la salute materna, e per i forti ritardi che si registrano in ordine alla riduzione di tre quarti del tasso di mortalità materna nonché per il fatto che l'obiettivo dell'accesso universale alla salute riproduttiva entro il 2015 è ancora lungi dall'essere raggiunto; rileva che circa 1 000 donne muoiono ancora ogni giorno a causa di complicanze, del tutto evitabili, legate alla gravidanza o al parto;

58. esorta i leader politici e religiosi ad appoggiare pubblicamente e pienamente l'OSM 5 e a promuovere servizi moderni di salute sessuale e riproduttiva;

59. invita gli Stati membri a confermare il loro sostegno politico e finanziario agli Obiettivi di sviluppo del millennio e se non ad aumentare i loro sforzi volti a perseguire l'OSM 5 nonostante il periodo di recessione economica;

60. accoglie con favore la recente decisione delle Nazioni Unite di creare una giornata internazionale della bambina in data 11 ottobre, come potente mezzo per evidenziare le particolari esigenze e i diritti delle bambine e di sostenere più ampi interventi e maggiori investimenti al fine di permettere alle bambine di raggiungere il loro pieno potenziale, in linea con gli standard e gli obblighi internazionali in materia di diritti umani, fra cui gli Obiettivi di sviluppo del millennio;

61. ricorda alla Commissione e agli Stati membri il loro impegno ad attuare la risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza, ed esorta a rendere la fornitura di aiuti umanitari dell'UE effettivamente indipendente dalle restrizioni sugli aiuti umanitari imposte dagli Stati Uniti, in particolare assicurando l'accesso all'aborto alle donne e alle ragazze vittime di stupro nei conflitti armati;

Governance

62. chiede alla futura presidenza del Consiglio di sbloccare la direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente da religione o convinzioni personali, disabilità, età o l'orientamento sessuale, con l'intento di approvarla durante la Presidenza danese;

63. chiede alla Commissione di rispondere alle aspettative della risoluzione del Parlamento europeo sul Piano d'azione che attua il programma di Stoccolma;

64. invita la Commissione a tener conto delle implicazioni della causa Test-Achats nella futura legislazione, al fine di migliorare la certezza giuridica, in particolare e via d'a in relazione alla direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura;

65. invita il Consiglio, nell'ambito dei negoziati in corso sul quadro finanziario pluriennale dell'UE 2014-2020, a introdurre una prospettiva di genere nella procedura di bilancio dell'UE e a garantire che i finanziamenti dell'UE destinati alle attività sui diritti delle donne e la parità di genere, compresa la lotta alla violenza contro le donne, siano mantenuti a livelli prevedibili e non siano ridotti, in relazione alle politiche sia interne che esterne;

66. deplora la mancanza di progressi da parte degli Stati membri per quanto concerne i programmi di modernizzazione della legislazione in materia di congedo di maternità e di paternità e chiede un compromesso equilibrato con la futura Presidenza danese dell'UE per ottenerne l'approvazione nel primo semestre del 2012, così da rispondere ai bisogni delle famiglie europee e dell'economia europea; invita la Commissione a presentare proposte relative ai regimi di congedo per l'assistenza di familiari anziani o malati;

67. invita la Commissione a presentare una comunicazione esaustiva sulla situazione dei nuclei familiari composti da un'unica persona nell'UE, proponendo politiche volte a ottenere un trattamento equo in settori quali l'imposizione fiscale, la sicurezza sociale, la situazione abitativa, l'assistenza sanitaria, l'assicurazione e le pensioni, sulla base del principio di neutralità politica in relazione alla composizione del nucleo familiare;

68. invita la Commissione e gli Stati membri a raccogliere, analizzare e pubblicare dati statistici ed indicatori qualitativi di genere affidabili, disaggregati per sesso, per poter valutare ed aggiornare correttamente la strategia della Commissione in materia di parità tra donne e uomini (2010-2015) e a monitorare l'applicazione trasversale della parità di genere in tutte le politiche;

Martedì 13 marzo 2012

69. ribadisce il suo invito alla Commissione di mettere a punto una tabella di marcia per la parità delle persone LGBTI analoga alla tabella di marcia per la parità di genere;
70. esprime viva preoccupazione per quanto riportato dai media, secondo cui le vittime del traffico di esseri umani vengono trattate come criminali anziché ricevere sostegno, e invita la Commissione a indagare sul trattamento riservato negli Stati membri alle vittime del traffico di esseri umani, della schiavitù sessuale e della prostituzione forzata;
71. chiede di prestare attenzione alla situazione dei meccanismi istituzionali concernenti l'uguaglianza di genere negli Stati membri, per impedire che la recessione economica, le riforme in corso e altre forme di ristrutturazione abbiano un effetto particolarmente negativo su detti meccanismi, senza i quali la priorità orizzontale dell'uguaglianza tra uomini e donne, con la sua specificità gestionale, rischia di non essere attuata;
72. ricorda la necessità di migliorare i sistemi di collaborazione e partecipazione delle organizzazioni delle donne, e della società civile in generale, nei processi di integrazione della dimensione di genere;
- *
- * *
73. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Le donne nel processo decisionale politico - qualità e parità

P7_TA(2012)0070

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2012 sulla partecipazione delle donne al processo decisionale politico – qualità e parità (2011/2295(INI))

(2013/C 251 E/02)

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 21 e 23,
- vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1979 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW),
- viste la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate dalla quarta Conferenza mondiale sulle donne il 15 settembre 1995, e visti i successivi documenti finali adottati nelle sessioni speciali delle Nazioni Unite Pechino+5 (2000), Pechino+10 (2005) e Pechino+15 (2010),
- viste le conclusioni concordate della Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione delle donne concernenti l'uguale partecipazione delle donne e degli uomini ai processi decisionali a tutti i livelli, del 2006,
- viste le conclusioni concordate 1997/2 della Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione delle donne concernenti i settori critici della piattaforma d'azione di Pechino 1996-1999,

Martedì 13 marzo 2012

- vista la Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/RES/58/142 sulla partecipazione delle donne alla vita politica e la Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, terza commissione, A/C.3/66/L.20/Rev.1, sulla partecipazione delle donne alla vita politica, approvata il 18 novembre 2011,
 - visto il Patto europeo per la parità di genere (2011-2020), adottato dal Consiglio europeo nel marzo 2011 ⁽¹⁾,
 - vista la comunicazione della Commissione intitolata "Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015" (COM(2010)0491),
 - vista la decisione della Commissione del 19 giugno 2000 riguardante l'equilibrio tra i sessi nei comitati e nei gruppi di esperti da essa istituiti ⁽²⁾,
 - vista la raccomandazione 96/694/CE del Consiglio del 2 dicembre 1996 riguardante la partecipazione delle donne e degli uomini al processo decisionale ⁽³⁾,
 - visti la Raccomandazione Rec(2003)3 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla partecipazione equilibrata di donne e uomini al processo decisionale politico e pubblico, adottata il 12 marzo 2003, e i risultati dei due cicli di monitoraggio dei progressi compiuti nell'attuazione di detta raccomandazione Rec(2003)3, basati su un questionario concernente dati ripartiti per genere sulla partecipazione di donne e uomini al processo decisionale politico e pubblico, completati rispettivamente nel 2005 e nel 2008,
 - visti i seguenti atti dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (APCE): la Risoluzione 1079 (1996) su una maggiore rappresentanza delle donne nell'Assemblea, la Raccomandazione 1413 (1999) sulla parità di rappresentanza nella vita politica, la Risoluzione 1348 (2003) sulla rappresentanza equilibrata di genere nell'APCE, la Raccomandazione 1665 (2004) sulla partecipazione delle donne alle elezioni e la Risoluzione 303 (2010) per una parità di genere sostenibile nella vita politica locale e regionale,
 - visti i seguenti atti del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d'Europa: la Risoluzione 85 (1999), la Raccomandazione 68 (1999) sulla partecipazione delle donne alla vita politica nelle regioni europee e la Raccomandazione 111 (2002) sul diritto di voto individuale delle donne: un'esigenza democratica,
 - vista la dichiarazione sulla partecipazione delle donne alle elezioni adottata dalla Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto ("Commissione di Venezia"),
 - visto il manuale per l'attuazione pratica del "gender budgeting" (la dimensione di genere nel bilancio) elaborato dalla Direzione generale dei diritti dell'uomo e degli affari giuridici del Consiglio d'Europa (aprile 2009),
 - vista la Raccomandazione 1899(2010) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sul potenziamento della rappresentanza femminile in politica tramite i sistemi elettorali, adottata il 27 gennaio 2010,
 - vista la propria risoluzione del 2 marzo 2000 sulle donne nel processo decisionale ⁽⁴⁾,
 - visto l'articolo 48 del proprio regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0029/2012),
- A. considerando che vi è uno squilibrio nella partecipazione delle donne e degli uomini ai processi decisionali politici e pubblici e che, tanto nell'Unione europea quanto nei suoi Stati membri, le donne sono chiaramente sottorappresentate nelle cariche politiche elettive o cui si accede per nomina; considerando che in esito alle elezioni di metà legislatura in seno al Parlamento europeo vi è un allarmante sottorappresentanza delle donne;

⁽¹⁾ Allegato alle conclusioni del Consiglio del 7 marzo 2011.

⁽²⁾ GU L 154 del 27.6.2000, pag. 34.

⁽³⁾ GU L 319 del 10.12.1996, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU C 346 del 4.12.2000, pag. 82.

Martedì 13 marzo 2012

- B. considerando che la partecipazione delle donne al processo decisionale politico e i metodi, le strategie e gli atteggiamenti e strumenti culturali per combattere le disparità variano notevolmente a livello nazionale all'interno dell'UE e tra i suoi Stati membri, tra i partiti politici e tra le parti sociali;
- C. considerando che la rappresentanza delle donne al Parlamento europeo è salita al 35% ma non ha ancora raggiunto la parità; che le donne sono ancora più sottorappresentate nelle cariche direttive di commissioni e gruppi politici; che la rappresentanza delle donne in seno alla Commissione europea è ferma a un terzo e che la Commissione stessa non è mai stata presieduta da una donna;
- D. considerando che, secondo le statistiche e nonostante le numerose azioni intraprese, l'assenza di parità è la regola; che negli ultimi anni la rappresentanza delle donne nei processi decisionali politici ha segnato il passo anziché registrare un miglioramento lineare, essendo rimasto immutato l'equilibrio di genere in seno ai parlamenti nazionali dell'UE, con una proporzione del 24% di donne e del 76% di uomini, mentre complessivamente solo il 23% dei ministri sono donne ⁽¹⁾;
- E. considerando che attualmente vige di fatto un sistema informale di quote per cui gli uomini sono avvantaggiati rispetto alle donne e gli uomini scelgono uomini per le posizioni decisionali, il che non costituisce un sistema formalizzato ma corrisponde comunque a una cultura sistematica e profondamente radicata del trattamento privilegiato degli uomini;
- F. considerando che una rappresentanza paritaria delle donne e degli uomini nel processo decisionale politico è una questione di diritti umani e di giustizia sociale nonché un requisito essenziale per il funzionamento di una società democratica; che la persistente sottorappresentanza delle donne costituisce un deficit di democrazia che mina la legittimità del processo decisionale sia a livello di UE che a livello nazionale;
- G. considerando che il processo decisionale si basa su un lavoro di preparazione a livello amministrativo e che quindi il numero di donne che occupano posizioni in campo amministrativo, specialmente posizioni dirigenziali, è una questione di uguaglianza ed è determinante per garantire che nella preparazione di tutte le scelte politiche si tenga conto degli aspetti di genere;
- H. considerando che le elezioni europee che si terranno nel 2014, seguite dalla nomina della prossima Commissione europea e dalle designazioni alle massime cariche in seno all'UE, rappresenteranno un'occasione per progredire verso una democrazia paritaria a livello di Unione e per far sì che l'UE divenga un modello in questo campo;
- I. considerando che la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne prevede tra l'altro che gli Stati firmatari prendano tutte le misure appropriate, comprese misure positive, per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nella vita politica e pubblica;
- J. considerando che l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa incoraggia:
- riforme dei sistemi elettorali per renderli più favorevoli alla rappresentanza delle donne;
 - disposizioni contro le discriminazioni, con riferimento al genere, nelle costituzioni e nelle leggi elettorali, con la necessaria eccezione dell'ammissione di misure di discriminazione positiva a favore del sesso sottorappresentato;
 - un'educazione civica attenta alle problematiche di genere e l'eliminazione degli stereotipi di genere e dei pregiudizi contro le candidate donne, specialmente nei partiti politici ma anche nei media;
- K. considerando che nella dichiarazione e piattaforma d'azione di Pechino sulle donne al potere e nel processo decisionale si sottolinea che la pari partecipazione è condizione necessaria affinché si tenga conto degli interessi delle donne ed è indispensabile per rafforzare la democrazia e promuoverne il buon funzionamento; che vi si riafferma inoltre che l'attiva partecipazione delle donne, in condizioni di parità con gli uomini, a tutti i livelli del processo decisionale è essenziale per realizzare l'uguaglianza, lo sviluppo sostenibile, la pace e la democrazia;

⁽¹⁾ Si veda l'aggiornamento trimestrale della base dati della Commissione sulle donne e gli uomini nel processo decisionale.

Martedì 13 marzo 2012

- L. considerando che il persistere degli stereotipi sessisti comporta la permanenza di una grave segregazione nei posti chiave per le decisioni politiche, essendo affidati maggiormente alle donne incarichi assistenziali e distributivi, per esempio in materia di sanità, servizi sociali e ambiente, mentre agli uomini spettano incarichi di potere e connessi alle risorse, come gli affari economici e monetari, il commercio, il bilancio, la difesa e gli affari esteri, il che distorce la struttura del potere e l'assegnazione delle risorse;
- M. considerando che i partiti politici, responsabili della scelta, della collocazione in ordine di priorità e della designazione dei candidati a posizioni di comando, hanno un ruolo centrale nel garantire una rappresentanza paritaria delle donne e degli uomini nella politica e dovrebbero pertanto promuovere buone pratiche, come la fissazione di quote di partito volontarie per le elezioni, già introdotte da alcuni partiti in 13 Stati membri dell'UE;
- N. considerando che lo studio su "corruzione e donne al governo" condotto dalla Banca Mondiale nel 1999 giunge alla conclusione che dove ci sono livelli più alti di partecipazione femminile si riscontrano livelli più bassi di corruzione governativa, poiché, secondo i risultati di questa ricerca, le donne hanno standard etici di comportamento più elevati e si dimostrano più preoccupate del "bene comune";
- O. considerando che occorrono strategie globali e articolate, consistenti in misure non vincolanti, come gli obiettivi prefissati e le quote di partito volontarie, misure abilitanti, come l'educazione di genere, il mentoring e le campagne di sensibilizzazione, e misure giuridicamente vincolanti, come le quote di genere nelle elezioni, tenendo presente che per realizzare l'equilibrio di genere in politica le più efficaci sono risultate le misure giuridicamente vincolanti, compatibili con il sistema istituzionale ed elettorale e implicanti regole sull'ordine di priorità, meccanismi di monitoraggio e sanzioni efficaci in caso di inosservanza;
- P. considerando che l'accesso delle donne al finanziamento delle campagne elettorali è spesso più limitato, a causa della discriminazione all'interno dei partiti politici, dell'esclusione delle donne dai circuiti del denaro e del livello inferiore dei loro redditi e risparmi;
- Q. considerando che le procedure nell'ambito dei sistemi elettorali, delle istituzioni politiche e dei partiti politici svolgono un ruolo decisivo e hanno un impatto rilevante sull'efficacia delle strategie applicate e sulla misura in cui si realizza l'equilibrio di genere in politica;
- R. considerando che la partecipazione e la leadership delle donne nel processo decisionale politico continuano a risentire di vari ostacoli, come l'assenza di condizioni favorevoli e incoraggianti nelle istituzioni politiche e nelle strutture dei servizi sociali, il persistere di stereotipi di genere, nonché le conseguenze della recente crisi economica e le sue ripercussioni negative sulle questioni della parità di genere;
- S. considerando che il basso livello di partecipazione delle donne ai processi decisionali e alla governance è fortemente imputabile alla difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare, alla ripartizione disuguale delle responsabilità familiari, che gravano pesantemente sulle spalle delle donne, e al persistere di discriminazioni nel lavoro e nella formazione professionale;

Rappresentanza delle donne nelle cariche elettive

1. invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a progettare e attuare politiche efficaci per la parità di genere e strategie articolate al fine di conseguire la parità nella partecipazione al processo decisionale politico e alla leadership politica a tutti i livelli, soprattutto nei settori della politica macroeconomica, del commercio, del lavoro, dei bilanci, della difesa e degli affari esteri, valutando l'impatto di tali politiche e strategie e rendendolo pubblico attraverso appropriati indicatori di parità, garantendo obiettivi quantificati, chiari piani d'azione e regolari meccanismi di monitoraggio, seguiti da azioni correttive obbligatorie e a loro volta monitorate qualora gli obiettivi fissati non siano raggiunti entro i termini stabiliti;
2. plaude ai sistemi di parità o di quote di genere per le elezioni introdotti in via legislativa in alcuni Stati membri; invita gli Stati membri a prendere in considerazione l'introduzione di misure legislative, ad esempio misure positive, al fine di progredire verso la parità, e a garantire l'efficacia di tali misure, se compatibili col sistema elettorale e se la composizione delle liste elettorali è di competenza dei partiti politici, mediante sistemi a cerniera, meccanismi di monitoraggio e sanzioni efficaci, così da favorire una partecipazione più equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale politico;

Martedì 13 marzo 2012

3. invita inoltre il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri ad attuare la parità a tutti i livelli inviando chiari messaggi antidiscriminazione, fornendo risorse adeguate, avvalendosi di strumenti specifici e promuovendo la necessaria formazione in materia di bilancio di genere per i funzionari pubblici che si occupano dell'elaborazione dei bilanci;
4. invita gli Stati membri e la Commissione a dedicare particolare attenzione a programmi di educazione di genere che siano destinati alla società civile e in particolare ai giovani, fin dall'infanzia, e che riconoscano che i diritti delle donne sono diritti umani e che la parità è fondamentale nella vita politica;
5. invita la Commissione e gli Stati membri ad annunciare un impegno, che dovrà essere fatto proprio da tutti i partiti politici a livello europeo, nazionale e regionale, per l'adozione di misure d'incoraggiamento all'attiva partecipazione e al coinvolgimento delle donne nella vita politica e nelle elezioni; li invita inoltre a raggiungere la vera parità nei loro processi decisionali interni, nelle loro designazioni dei candidati a cariche elettive nonché - mediante l'introduzione di quote - nelle liste elettorali dei partiti, e, se ciò è compatibile col sistema elettorale e se la composizione delle liste elettorali è di competenza dei partiti politici, a non trascurare la posizione che le donne candidate occupano in tali liste;
6. riconosce il ruolo dei partiti politici come fattore decisivo nella promozione della parità di genere; invita pertanto gli Stati membri a imporre ai partiti nazionali, se ciò è compatibile col sistema elettorale e se la composizione delle liste elettorali è di competenza dei partiti politici, l'istituzione e l'applicazione di sistemi di quote e di altri tipi di azioni positive, l'applicazione di regole per le posizioni dei candidati nelle liste per le elezioni regionali, nazionali ed europee, nonché la definizione e l'effettiva applicazione di sanzioni adeguate in caso di inosservanza; invita gli Stati membri a collegare il finanziamento dei partiti politici alla parità di genere e a fissare per i partiti stessi obiettivi basati sulla parità tra i sessi come prerequisito per il finanziamento;
7. invita i partiti politici in tutta Europa a introdurre un sistema di quote per le liste dei candidati agli organi di partito e alle elezioni, se ciò è compatibile col sistema elettorale e se la composizione delle liste elettorali è di competenza dei partiti politici, specialmente per quanto riguarda le liste per le elezioni europee del 2014; ritiene che la procedura di compilazione delle liste elettorali che prevede un'alternanza di candidati donne e uomini nelle prime posizioni della lista sia il sistema più valido per migliorare la partecipazione delle donne alla politica;
8. sottolinea la necessità di iniziative concrete volte al raggiungimento della parità nelle cariche elettive in seno ai parlamenti nazionali e al Parlamento europeo (come le cariche di presidente e vicepresidente dell'assemblea o delle commissioni), ad esempio fissando l'obiettivo di una rappresentanza del 50% per uomini e donne in ciascuna di tali funzioni;
9. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di incoraggiare la partecipazione delle donne alle prossime elezioni del Parlamento europeo attraverso i programmi finanziari "Diritti fondamentali e cittadinanza" e "Europa per i cittadini"; invita la Commissione ad assicurare, nei suoi programmi di lavoro annuali per il 2013 e il 2014, che in tale biennio siano disponibili fondi sufficienti per finanziare, tra le altre cose, opportune campagne mediatiche di sensibilizzazione volte a incoraggiare l'elezione delle donne, nonché a garantire che tali finanziamenti siano facilmente accessibili ai partiti nazionali e alle organizzazioni della società civile per iniziative progettuali volte ad aumentare la partecipazione delle donne ai processi decisionali;
10. invita la Commissione a incoraggiare e finanziare azioni per la promozione della parità nelle posizioni decisionali e nelle attività politiche allorché programmerà il prossimo periodo di finanziamento (2014-2020) per i programmi summenzionati o per quelli che vi succederanno, nonché quando pianificherà le azioni per l'Anno europeo dei cittadini previsto nel 2013;
11. invita la Commissione a lanciare campagne a favore della parità nelle liste elettorali per il Parlamento europeo almeno due anni prima di ogni chiamata alle urne e a incoraggiare gli Stati membri a intraprendere azioni analoghe per le loro elezioni locali e regionali;

Rappresentanza delle donne nelle cariche cui si accede per nomina

12. invita gli Stati membri a sostenere la parità proponendo una donna e un uomo come propri candidati alla carica di Commissario europeo; invita il Presidente della Commissione a realizzare la parità nella composizione della Commissione; invita la Commissione a sostenere pubblicamente tale procedura; ricorda che il Parlamento europeo dovrebbe prestare particolare attenzione all'equilibrio di genere in questa procedura e ribadisce l'importanza di tener conto della rappresentanza paritaria di donne e uomini quando il Parlamento, in conformità all'articolo 106 del suo regolamento, dà la sua approvazione alla nuova Commissione;

Martedì 13 marzo 2012

13. invita la Commissione e il Consiglio a impegnarsi a realizzare l'obiettivo della parità in tutti i loro organi decisionali, introducendo e attuando sistemi di quote e altri tipi di azioni positive per l'assunzione degli alti funzionari; invita i governi nazionali a designare sia donne che uomini per le alte cariche dell'Unione europea;

14. prende atto dell'impegno della Commissione, espresso nella sua strategia per la parità tra uomini e donne 2010-2015, di monitorare i progressi verso l'obiettivo del 40% di membri di uno stesso sesso nei suoi comitati e gruppi di esperti, e invita le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'UE ad adottare misure concrete e a stabilire strategie miranti al conseguimento di una partecipazione equilibrata nei loro processi decisionali;

15. invita gli Stati membri a promuovere misure positive, comprese misure legislative vincolanti, allo scopo di garantire la parità in tutti gli organi direttivi e in tutte le nomine pubbliche, nonché a sviluppare strumenti per un monitoraggio di genere delle nomine e delle elezioni;

Misure per promuovere la partecipazione delle donne alla vita politica

16. incoraggia la Commissione e gli Stati membri a mettere in atto misure positive, come il trattamento preferenziale, qualora un sesso sia sottorappresentato;

17. invita gli Stati membri a rendere trasparenti le procedure di selezione per la designazione di uomini e donne alle nomine negli organi decisionali, anche attraverso richieste pubbliche di curricula e la scelta sulla base dei meriti, delle competenze e della rappresentatività;

18. invita la Commissione e gli Stati membri ad incrementare le misure di sostegno alle organizzazioni delle donne, anche fornendo loro adeguati finanziamenti e creando piattaforme per la cooperazione e per campagne di genere in occasione delle elezioni;

19. invita la Commissione e gli Stati membri ad agevolare le reti di donne e a promuovere il mentoring, una formazione adeguata e lo scambio di buone prassi e programmi, accordando un'attenzione particolare alle donne che iniziano una carriera di responsabilità politica;

20. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire, se necessario mediante un trattamento preferenziale, che le donne abbiano accesso alla formazione per funzioni dirigenziali nonché ai posti di direzione, come elemento di progressione nella carriera, così da rafforzare le loro competenze e la loro esperienza in campo dirigenziale;

21. riconosce gli altri attori che hanno un ruolo rilevante nel più ampio processo democratico, e pertanto invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a promuovere e accogliere con favore gli sforzi compiuti da organizzazioni dei datori di lavoro e sindacati, dal settore privato e dalle organizzazioni non governative, nonché da tutte le organizzazioni che normalmente fanno parte di consigli consultivi che interagiscono coi governi, per il raggiungimento della parità tra donne e uomini nelle loro file, compresa una partecipazione paritaria al processo decisionale;

22. invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a consentire alle donne e agli uomini di prendere parte attiva al processo decisionale politico, promuovendo la conciliazione e l'equilibrio tra vita familiare e vita professionale attraverso misure come la ripartizione dei costi della genitorialità in parti uguali tra i datori di lavoro di entrambi i genitori e la garanzia di servizi adeguati e accessibili, ad esempio per l'assistenza all'infanzia e agli anziani; invita la Commissione a sostenere, tramite appropriate proposte legislative nella forma di direttive, la parità di accesso ai servizi, il reddito minimo e l'affrancamento dalla violenza di genere;

23. ricorda l'importanza del trattamento preferenziale e delle misure speciali nel promuovere la rappresentanza nelle posizioni decisionali di persone provenienti da background diversi e appartenenti a categorie svantaggiate, come le persone con disabilità, le donne migranti e i membri di minoranze etniche e sessuali;

Martedì 13 marzo 2012

24. prende atto dell'importanza dei media e dell'istruzione nel promuovere la partecipazione delle donne alla politica e nel modificare gli atteggiamenti presenti nella società; sottolinea l'importanza di sensibilizzare i media, e in particolare le emittenti pubbliche, sulla necessità di garantire una copertura equa ed equilibrata dei candidati uomini e delle candidate donne nei periodi elettorali, prevedendo inoltre un monitoraggio dei media stessi così da rilevare eventuali pregiudizi di genere e trovare i mezzi per porvi rimedio, promuovendo in tal modo gli sforzi per superare gli stereotipi, e così da favorire la diffusione di immagini positive di donne leader, tra cui le donne leader in politica come modelli di ruolo, a livello nazionale, regionale ed europeo;

25. sollecita gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione a promuovere e scambiare buone pratiche che contribuiscano al raggiungimento dell'equilibrio di genere nelle posizioni decisionali, rafforzando il ruolo e le risorse dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) e agevolando la cooperazione con le organizzazioni non governative femminili;

26. invita gli Stati membri e la Commissione a raccogliere, analizzare e diffondere, in particolare – se del caso – con la partecipazione dell'EIGE, dati ripartiti in base al sesso al fine di monitorare la parità di genere nei processi decisionali in tutti i settori (pubblici e privati) e a tutti i livelli gerarchici, anche come base per misure supplementari qualora gli obiettivi fissati non siano raggiunti; invita la Commissione a continuare a raccogliere e diffondere dati comparabili a livello di Unione, utilizzando la sua base dati sulle donne e gli uomini nei processi decisionali, e a sviluppare questo osservatorio facendone una mappa europea dell'equilibrio di genere che dia conto, in base a indicatori comuni, delle variazioni annuali di tale equilibrio rilevate a livello unionale, statale e regionale; ritiene che questa mappa dovrebbe indicare almeno:

- gli obiettivi per la promozione della parità di genere, espressi come percentuale di rappresentanza, già presenti nelle legislazioni degli Stati membri e delle regioni europee dotate di poteri legislativi per regolare i processi elettorali;
- le percentuali di rappresentanza di ciascun sesso nel Parlamento europeo, nei parlamenti nazionali e regionali e nelle istituzioni locali;
- le percentuali di rappresentanza di ciascun sesso negli organi esecutivi eletti o controllati dalle predette istituzioni legislative;

27. invita la Commissione a presentare alla commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere del Parlamento una relazione annuale sui progressi realizzati in materia di parità di genere nei processi decisionali dell'Unione europea;

28. invita la Commissione e gli Stati membri a valutare l'impatto dei vari sistemi elettorali a livello nazionale, locale ed europeo, nonché delle misure e delle buone prassi attuate ai diversi livelli, sull'equilibrio della rappresentanza delle donne;

Promozione di una rappresentanza di genere equilibrata in campo politico nelle relazioni esterne

29. rammenta la sua richiesta di parità di genere a tutti i livelli nella nomina del personale del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE); invita il SEAE a promuovere la partecipazione delle donne ai processi decisionali nelle relazioni esterne dell'Unione europea e a garantire che tutte le delegazioni rappresentanti l'UE rispettino nella loro composizione il principio della parità di genere e che vi sia equilibrio nel tempo di parola assegnato alle donne e agli uomini in tali contesti; sottolinea la necessità di aumentare il numero delle donne che svolgono funzioni di mediatrici e negoziatrici principali nei processi di osservazione della situazione dei diritti umani e della prevenzione della corruzione e nei processi di pace, nonché in altri processi negoziali come quelli in materia di commercio internazionale e di ambiente;

30. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire un'adeguata assistenza finanziaria e tecnica per programmi speciali incentrati sulla promozione della partecipazione delle donne ai processi elettorali attraverso la formazione, l'educazione civica, la mobilitazione dei media e il coinvolgimento delle ONG locali, oltre al finanziamento di programmi generali d'istruzione che promuovano una coscienza civica sensibile al genere e l'eliminazione degli stereotipi di genere e dei pregiudizi radicati che esistono contro le donne;

Martedì 13 marzo 2012

31. invita la Commissione e il SEAE ad adottare misure per promuovere a tutti i livelli una rappresentanza equilibrata delle donne nell'attività politica all'interno di organizzazioni multilaterali come l'ONU, dei governi e dei parlamenti nazionali, oltre che a livello regionale e locale e in seno alle autorità locali, e a rafforzare la cooperazione con altri attori internazionali, come UN Women e l'Unione interparlamentare, al fine di promuovere questi obiettivi;

32. invita i suoi dipartimenti tematici a garantire che nelle note informative destinate alle delegazioni sia sempre presente una prospettiva di genere e siano messe in rilievo le questioni rilevanti ai fini della parità di genere;

*

* *

33. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

Statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori

P7_TA(2012)0071

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2012 sullo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (2011/2116(INI))

(2013/C 251 E/03)

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 4, 54 e dal 151 al 154 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la raccomandazione 193 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, del 3 giugno 2002, sulla promozione delle cooperative,
- visto il regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) ⁽¹⁾,
- visto il regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) ⁽²⁾,
- vista la direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori ⁽³⁾,
- vista la direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori ⁽⁴⁾,
- vista la comunicazione della Commissione, del 23 febbraio 2004, sulla promozione delle società cooperative in Europa (COM(2004)0018),
- vista la comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, dal titolo "Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),
- vista la comunicazione della Commissione, del 27 ottobre 2010, dal titolo "Verso un atto per il mercato unico - Per un'economia sociale di mercato altamente competitiva - 50 proposte per lavorare, intraprendere e commerciare insieme in modo più adeguato" (COM(2010)0608),

⁽¹⁾ GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 294 del 10.11.2001, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 207 del 18.8.2003, pag. 25.

Martedì 13 marzo 2012

- vista la comunicazione della Commissione, del 16 dicembre 2010, dal titolo: "La Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale: un quadro europeo per la coesione sociale e territoriale" (COM(2010)0758),
 - vista la comunicazione della Commissione, del 13 aprile 2011, dal titolo: "L'Atto per il mercato unico - Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia "Insieme per una nuova crescita"" (COM(2011)0206),
 - vista la relazione di sintesi sulla direttiva 2003/72/CE del Consiglio che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori ⁽¹⁾,
 - visto lo studio sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) ⁽²⁾,
 - visto che le Nazioni Unite hanno proclamato il 2012 Anno internazionale delle cooperative ⁽³⁾,
 - vista la relazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro dal titolo: "Resilience of the Cooperative Business Model in Times of Crisis" (Resistenza del modello imprenditoriale cooperativo in tempi di crisi) ⁽⁴⁾,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema "Diversità delle forme d'impresa" ⁽⁵⁾,
 - vista la sua risoluzione del 19 febbraio 2009 sull'economia sociale ⁽⁶⁾,
 - vista la sua risoluzione del 19 febbraio 2009 sull'applicazione della direttiva 2002/14/CE che stabilisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea ⁽⁷⁾,
 - vista la sua risoluzione del 5 giugno 2003 su un quadro per la promozione della partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti ⁽⁸⁾,
 - vista la relazione della Commissione del 16 settembre 2010 sul riesame della direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (COM(2010)0481),
 - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali nonché i pareri della commissione giuridica e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0432/2011),
- A. considerando che le società cooperative promuovono gli interessi dei soci e degli utenti nonché la ricerca di soluzioni alle sfide sociali, e cercano sia di ottimizzare i vantaggi per i soci e garantire il loro sostentamento attraverso una politica aziendale di lungo periodo e sostenibile che di porre al centro della loro strategia aziendale il benessere dei clienti, dei dipendenti e dei soci di tutta la regione;

⁽¹⁾ Svolta da Fernando Valdés Dal-Ré, professore di diritto del lavoro, Labour Asociados Consultores, 2008.

⁽²⁾ Svolto da Cooperatives Europe, European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises, EKAI Center, 2010.

⁽³⁾ Nazioni Unite, A/RES/64/136.

⁽⁴⁾ Johnston Birchall e Lou Hammond Ketilson, Organizzazione internazionale del lavoro, 2009.

⁽⁵⁾ GU C 318 del 23.12.2009, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU C 76 E del 25.3.2010, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU C 76 E del 25.3.2010, pag. 11.

⁽⁸⁾ GU C 68 del 18.3.2004, pag. 429.

Martedì 13 marzo 2012

- B. considerando che la società cooperativa per sua natura è strutturalmente legata al territorio e svolge pertanto un ruolo importante nell'accelerare lo sviluppo locale, che costituisce un fattore determinante ai fini della creazione di una vera coesione sociale, economica e territoriale; considerando che nella società cooperativa è fondamentale il finanziamento della formazione continua alla responsabilità e alla imprenditorialità, che costituiscono due aspetti che non sono pienamente coperti da altri strumenti di partecipazione sociale;
- C. considerando che nella società cooperativa l'elemento partecipativo del socio deve prevalere ed esprimersi nella governance e nella struttura proprietaria della cooperativa;
- D. considerando che le cooperative sono un pilastro importante dell'economia europea e un elemento chiave per l'innovazione sociale e preservano in particolare le infrastrutture e i servizi locali nelle zone rurali e negli agglomerati urbani; considerando inoltre che in Europa esistono 160 000 cooperative, la cui proprietà è detenuta da oltre un quarto dei cittadini europei, che danno lavoro a circa 5,4 milioni di lavoratori;
- E. considerando che le cooperative competono con le società a scopo di lucro in molti settori economici, che le cooperative dispongono di un notevole potere economico sui mercati globalizzati e che persino le cooperative multinazionali spesso restano legate alle esigenze locali,
- F. considerando che le banche cooperative hanno dimostrato elevati livelli di sostenibilità e resistenza durante la crisi finanziaria, grazie al loro modello imprenditoriale cooperativo; che, grazie al modello aziendale cooperativo, queste ultime hanno incrementato il volume d'affari e la crescita durante la crisi, con meno fallimenti ed esuberi; considerando che le società cooperative forniscono impieghi di alta qualità, inclusivi e a prova di crisi, spesso con elevate percentuali di lavoratori immigrati e personale femminile e contribuiscono allo sviluppo economico e sociale sostenibile di un'area creando posti di lavoro locali e non trasferibili; considerando che le cooperative possono essere viste come un approccio riuscito e moderno all'economia sociale e possono contribuire a offrire prospettive di impiego sotto forma di posti di lavoro sicuri e consentire ai dipendenti di programmare la propria vita in modo flessibile nel loro luogo di origine, in particolare nelle zone rurali;
- G. considerando che la crisi finanziaria ed economica ha dimostrato che la questione dell'attrattiva di una forma giuridica non può essere risolta dal solo punto di vista degli azionisti; che va ricordato che, come organizzazione sociale, un'impresa ha responsabilità nei confronti degli azionisti, dei dipendenti, dei creditori e della società e che tali valutazioni devono tener conto di questo fatto;
- H. considerando che la legislazione in materia di cooperative e partecipazione dei lavoratori varia in misura sostanziale nell'UE;
- I. considerando che lo statuto per una Società cooperativa europea (SCE) è allo stato attuale l'unica forma giuridica di economia sociale disponibile a livello UE, a seguito del ritiro delle proposte avanzate dalla Commissione riguardo a una associazione europea e una società mutua europea nel 2003 e visto che lo statuto per una fondazione europea è tuttora in fase di elaborazione;
- J. considerando che la creazione di uno statuto della società cooperativa europea mira a incoraggiare lo sviluppo del mercato interno facilitando l'attività di questo tipo di società a livello dell'UE;
- K. considerando che l'introduzione dello statuto per una SCE è una tappa importante per il riconoscimento del modello imprenditoriale cooperativo a livello UE, anche negli Stati membri in cui il concetto delle cooperative è screditato per ragioni storiche;
- L. considerando che nelle SCE, la partecipazione transnazionale dei lavoratori, compreso il loro diritto a partecipare ai consigli di amministrazione, è un fattore determinante.
- M. considerando che la strategia UE 2020 chiede un'economia basata su elevati livelli di occupazione, la realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale; che tutto ciò implica una solida economia sociale;
- N. considerando che l'Anno internazionale delle Cooperative 2012 delle Nazioni Unite offre un'ottima opportunità per promuovere il modello imprenditoriale delle cooperative;

Martedì 13 marzo 2012

Cooperative nel contesto dell'UE

1. rammenta che le cooperative e le altre imprese di economia sociale fanno parte del modello sociale europeo e del mercato interno e meritano pertanto un riconoscimento e un sostegno di forte entità, come previsto dalle costituzioni di alcuni Stati membri e da diversi documenti chiave dell'UE;
2. ricorda che le cooperative potrebbero costituire un altro passo nel completamento del mercato interno dell'UE e puntare a ridurre gli attuali ostacoli transfrontalieri e migliorarne la competitività;
3. ricorda che il regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (in prosieguo lo statuto) e la direttiva 2003/72/CE che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (in prosieguo la direttiva), sono strettamente interconnessi;
4. accoglie con favore la comunicazione della Commissione COM(2012)0072; si compiace dell'intenzione della Commissione di semplificare lo statuto, rafforzando nel contempo gli elementi specifici alle cooperative, e del fatto che ciò sarà accompagnato dalla consultazione delle parti interessate; chiede che in questo processo si tenga conto della posizione del Parlamento sulla SCE;
5. constata con rammarico il fatto che la SCE non si è ancora affermata visto il suo scarso utilizzo - al 2010 sono state registrate soltanto 17 SCE con un totale di 32 lavoratori ⁽¹⁾; sottolinea che questo bilancio senza appello dimostra l'inadeguatezza dello statuto alle circostanze specifiche delle società cooperative in Europa, sebbene molti imprenditori abbiano manifestato interesse a istituire una SCE; si compiace che sia stata svolta una valutazione approfondita sullo statuto onde determinare i motivi della sua mancanza di attrattiva e del suo impatto così limitato nonché le misure da adottare per superare la mancanza d'esperienza in materia di attuazione e ostacoli di altro genere;
6. che l'uso di una SCE è spesso limitato a cooperative di secondo grado costituite soltanto da persone giuridiche, da mutue, che non dispongono di uno statuto europeo ma desiderano utilizzare uno statuto giuridico associato all'economia sociale, e da grandi imprese; prende atto che permangono difficoltà per le piccole cooperative, che costituiscono la maggioranza del movimento cooperativo in Europa, aderire alla SCE;

Partecipazione dei lavoratori in seno alle SCE

7. accoglie con favore il fatto che le disposizioni sulla partecipazione dei lavoratori siano ritenute un elemento centrale nell'ambito delle SCE; ricorda tuttavia, che le medesime dovrebbero prevedere i requisiti connessi alla natura particolare delle cooperative;
8. ricorda che diversi Stati membri non hanno recepito alcuni articoli della direttiva relativi ai diritti dei dipendenti, tra cui le disposizioni specifiche in materia di genere, e che ciò ha comportato varie lacune in materia di monitoraggio e di applicazione delle procedure sulla partecipazione dei lavoratori e sottolinea la necessità di porre rimedio a tali omissioni al fine di evitare abusi delle disposizioni della SCE; si rammarica del fatto che le disposizioni di riferimento per la partecipazione dei lavoratori agli organi di amministrazione non prevedano un obbligo di partecipazione dei lavoratori;
9. si compiace, tuttavia, che alcuni Stati membri non solo hanno recepito in modo corretto la direttiva, ma di fatto sono andati oltre i requisiti fissati dalla medesima;
10. invita, comunque, la Commissione a monitorare da vicino l'applicazione della direttiva 2003/72/CE onde evitare un uso improprio della stessa finalizzato a negare ai lavoratori i propri diritti; esorta la Commissione ad approvare le misure necessarie volte ad assicurare il corretto recepimento dell'articolo 13 della direttiva;
11. prende atto che l'articolo 17 della direttiva impone alla Commissione di valutare la sua applicazione e, se del caso, rivederla; sottolinea che il modesto ricorso allo statuto impedisce una corretta valutazione della direttiva;
12. constata che la direttiva non deve essere riesaminata prima dello statuto; chiede che si prenda in considerazione l'inserimento delle disposizioni sulla partecipazione dei lavoratori direttamente nello statuto allo scopo di semplificare e regolamentare in modo intelligente;

⁽¹⁾ COM(2010)0481.

Martedì 13 marzo 2012

13. sottolinea che un riesame della direttiva deve tenere conto delle specifiche esigenze dei lavoratori delle cooperative, tra cui l'opzione che consente di essere sia titolare che lavoratore della medesima impresa; invita la Commissione a sviluppare strumenti volti ad agevolare i lavoratori e gli utenti nell'esercizio della funzione di titolare di cooperative; si adopera affinché la partecipazione dei lavoratori nelle imprese sia data per scontata in tutti gli Stati membri dell'Unione europea; sostiene una maggiore partecipazione dei lavoratori nelle forme transfrontaliere di impresa anziché il mantenimento di un livello al minimo comune denominatore;

14. accoglie con favore le conclusioni dello studio sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1435/2003 relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) ⁽¹⁾, in particolare per quanto riguarda le misure proposte per promuovere la SCE attraverso attività di sensibilizzazione in merito, grazie a programmi formativi rivolti a consulenti del diritto delle cooperative e ad attori sociali e attraverso la promozione della collaborazione tra società cooperative a livello transfrontaliero;

15. chiede alla Commissione e agli Stati membri di incoraggiare le cooperative ad accrescere la partecipazione delle donne nella DSN e ad attuare politiche in materia di diversità che permettano di assicurare la parità tra gli uomini e le donne nella vita professionale e nella vita privata e, in particolare, accrescere la presenza delle donne ai livelli direttivi; chiede alla Commissione di tenere conto della prospettiva di genere allorché controlla la corretta attuazione della direttiva nonché all'atto della futura revisione del regolamento SCE;

16. chiede alla Commissione di includere le SCE in un'eventuale regolamentazione europea per garantire una migliore rappresentanza delle donne ai livelli direttivi superiori e nei consigli di amministrazione delle imprese pubbliche o quotate in borsa, qualora le imprese non riuscissero a raggiungere, volontariamente, gli obiettivi del 30% entro il 2015 e del 40% entro il 2020;

Futuro dello statuto

17. sottolinea che, a causa della sua complessità, lo statuto soddisfa solo parzialmente le esigenze delle cooperative e che deve essere semplificato e reso intellegibile a tutti affinché sia di più facile uso, facilmente comprensibile e di migliore applicazione, in modo da garantire i diritti di informazione, consultazione e partecipazione di tutti i dipendenti senza scadimenti della qualità;

18. attira l'attenzione sulla diversità delle tradizioni e delle normative sulle cooperative in tutta l'UE; sottolinea che lo Statuto deve contemplare un quadro giuridico autonomo per le SCE parallelamente alle normative nazionali in vigore sulle cooperative e che pertanto non si sta procedendo a un'armonizzazione diretta;

19. sottolinea che lo statuto per la società cooperativa europea non dovrebbe essere reso più attraente allentando le norme; ritiene che la revisione dello Statuto debba permettere di sviluppare il riconoscimento di questa forma di società nell'UE; sottolinea che il peso economico delle cooperative, la loro resistenza alle crisi e i valori su cui si fondano dimostrano pienamente la pertinenza di una forma del genere di società nell'UE di oggi e giustificano una revisione dello Statuto; sottolinea che le future iniziative e misure relative alla SCE europea devono basarsi sulla trasparenza, la tutela dei diritti degli interessati e il rispetto delle consuetudini e delle tradizioni nazionali; rileva che per talune cooperative nazionali l'incentivo ad avvalersi dello statuto è purtroppo limitato a causa della loro attuale struttura di holding; sottolinea che occorre privilegiare l'opzione di fondere cooperative nazionali di Stati membri diversi;

20. insiste sul coinvolgimento di tutte le parti interessate nel processo di riesame, in particolare gli attori sociali che partecipano ai movimenti cooperativo e sindacale, pur evidenziando anche la necessità di completare il processo in tempo utile;

Incrementare l'occupazione nelle cooperative e nelle SCE e rafforzare il ruolo delle cooperative come elementi centrali dell'economia sociale

21. auspica che la Commissione adotti misure idonee per garantire una piena applicazione della direttiva;

⁽¹⁾ contratto SI2.ACPROCE029211200 dell'8 ottobre 2009.

Martedì 13 marzo 2012

22. deplora il fatto che le raccomandazioni del Parlamento sulle cooperative siano in gran parte ignorate dalla Commissione; ricorda che la risoluzione ⁽¹⁾ invita a:
- riconoscere le specificità delle imprese dell'economia sociale e a tenerne conto nelle politiche europee,
 - intraprendere passi per assicurare che l'Osservatorio europeo per le PMI includa nelle sue analisi le imprese dell'economia sociale,
 - accelerare il dialogo con le imprese dell'economia sociale,
 - migliorare il quadro giuridico negli Stati membri per tale tipologia di imprese;
23. ricorda che nel COM(2004)0018 la Commissione si impegna a rispettare dodici azioni, tra cui:
- fornire sostegno alle parti interessate e organizzare uno scambio di informazioni strutturato,
 - diffondere le migliori pratiche per migliorare la legislazione nazionale,
 - raccogliere le statistiche europee sulle cooperative,
 - semplificare e rivedere la legislazione europea sulle cooperative,
 - avviare programmi di istruzione personalizzati e inserire riferimenti alle cooperative negli strumenti finanziari del Fondo europeo per gli investimenti;
24. deplora che dei suddetti impegni ne siano stati messi in pratica soltanto tre, senza risultati significativi; sottolinea che tali carenze limitano le potenzialità di sviluppo delle cooperative;
25. ricorda che la mancanza di risorse si traduce in risultati insufficienti; sottolinea la necessità di urgenti miglioramenti all'interno della Commissione in termini di organizzazione e di risorse destinate all'economia sociale, data l'attuale dispersione in seno alla Commissione delle competenze e delle risorse umane che si occupano di economia sociale;
26. sottolinea la necessità di riconoscere le specificità e il valore aggiunto delle imprese dell'economia sociale, comprese le cooperative, nell'ambito di tutte le politiche dell'UE, adeguando di conseguenza la legislazione sugli appalti pubblici, sugli aiuti di Stato e sul regolamento finanziario;
27. invita gli Stati membri a promuovere condizioni più favorevoli per le cooperative, come l'accesso al credito e agevolazioni fiscali;
28. invita la Commissione a tenere conto della struttura finanziaria delle cooperative relativamente alla legislazione sui requisiti patrimoniali e alle norme in materia contabile e di informativa; ricorda che tutte le cooperative, e in particolare le banche cooperative, sono interessate dalla legislazione relativa al riscatto delle azioni della cooperativa e alle riserve indivisibili;
29. sottolinea le sfide specifiche create dalla rivoluzione digitale con cui è alle prese il settore dei media e in particolare gli editori che operano a titolo di cooperative;
30. esorta la Commissione a elaborare un metodo di coordinamento aperto per l'economia sociale comprendente le società cooperative, che sono attori di primo piano in questo settore, e ad associarvi sia gli Stati membri che le parti interessate, al fine di incoraggiare lo scambio di prassi eccellenti e conseguire un graduale miglioramento del modo in cui gli Stati membri tengono conto della natura delle cooperative, in particolare nell'ambito della fiscalità, dei prestiti, degli oneri amministrativi e delle misure a sostegno dell'imprenditoria;

⁽¹⁾ GU C 76 E del 25.3.2010, pag. 16.

Martedì 13 marzo 2012

31. si compiace che l'Atto per il mercato unico riconosca l'esigenza di promuovere l'economia sociale ed esorta la Commissione a lanciare la tanto attesa "Iniziativa per l'imprenditoria sociale" basata sui principi cooperativi ⁽¹⁾;
32. chiede alla Commissione di prendere in considerazione la creazione di un Anno europeo dell'Economia sociale;
33. appoggia le misure a sostegno dell'imprenditoria, in particolare nell'ambito della consulenza alle imprese e della formazione dei lavoratori, dell'accesso al finanziamento per le cooperative, specialmente per lavoratori o clienti interessati al rilevamento, poiché sono uno strumento sottovalutato per salvare le imprese in tempi di crisi e per la successione delle imprese familiari;
34. sottolinea la crescente importanza delle cooperative nel settore dei servizi sociali e dei beni pubblici; sottolinea la necessità di garantire condizioni di lavoro decorose e di affrontare le questioni relative alla salute e alla sicurezza in questo settore a prescindere dallo status del datore di lavoro;
35. sottolinea la necessità di garantire l'apporto delle cooperative al dialogo sociale a livello dell'UE;
36. sottolinea il potenziale della SCE ai fini della promozione dell'uguaglianza di genere attraverso l'attuazione di politiche e programmi a vari livelli, con un'attenzione particolare all'istruzione, alla formazione professionale, alla promozione dell'imprenditorialità e ai programmi di formazione continua; rileva che la parità di genere nell'adozione di decisioni a vari livelli è economicamente proficua e crea altresì le condizioni favorevoli affinché le persone ricche di talento e competenti possano esercitare funzioni di gestione e di controllo; sottolinea inoltre che taluni aspetti del lavoro cooperativo consentono una flessibilità che permette di conciliare vita familiare e vita professionale; invita la Commissione a elaborare un meccanismo per lo scambio delle migliori pratiche in materia di uguaglianza di genere tra gli Stati membri;
37. sottolinea che la SCE può rispondere alle necessità delle donne, migliorando il loro livello di vita grazie all'accesso a possibilità di lavoro dignitoso, agli istituti di risparmio e di credito, all'alloggio e ai servizi sociali, all'istruzione e alla formazione;

*

* * *

38. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

⁽¹⁾ <http://www.ica.coop/coop/principles.html>.

Processo di Bologna

P7_TA(2012)0072

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2012 sul contributo delle istituzioni europee al consolidamento e all'avanzamento del Processo di Bologna (2011/2180(INI))

(2013/C 251 E/04)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 165 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, in particolare l'articolo 26,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

Martedì 13 marzo 2012

- vista la dichiarazione congiunta della Sorbona sull'armonizzazione dell'architettura del sistema europeo di istruzione superiore, sottoscritta a Parigi il 25 maggio 1998 dai quattro ministri competenti di Francia, Germania, Italia e Regno Unito (dichiarazione della Sorbona) ⁽¹⁾,
- vista la dichiarazione congiunta sottoscritta il 19 giugno 1999 a Bologna dai ministri dell'Istruzione di 29 paesi europei (dichiarazione di Bologna) ⁽²⁾,
- visto il comunicato della Conferenza dei ministri europei per l'Istruzione superiore svoltasi il 28 e 29 aprile 2009 a Lovanio e Louvain-la-Neuve (comunicato di Leuven) ⁽³⁾,
- vista la dichiarazione di Budapest e Vienna adottata il 12 marzo 2010 dai ministri dell'Istruzione di 47 paesi, con la quale viene ufficialmente varato lo Spazio europeo dell'istruzione superiore (SEIS) ⁽⁴⁾,
- vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ⁽⁵⁾,
- vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori di paesi terzi che si spostano nella Comunità a fini di ricerca scientifica ⁽⁶⁾,
- vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sul proseguimento della cooperazione europea in materia di certificazione della qualità nell'istruzione superiore ⁽⁷⁾,
- vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente ⁽⁸⁾ (EQF-LLL),
- viste le conclusioni del Consiglio, del 12 maggio 2009, su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione ("ET 2020") ⁽⁹⁾,
- viste le conclusioni del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 26 novembre 2009, sullo sviluppo del ruolo dell'educazione in un triangolo della conoscenza perfettamente funzionante ⁽¹⁰⁾,
- viste le conclusioni del Consiglio, dell'11 maggio 2010, sull'internazionalizzazione dell'istruzione superiore ⁽¹¹⁾,
- vista la raccomandazione del Consiglio, del 28 giugno 2011, sulle politiche di riduzione dell'abbandono scolastico ⁽¹²⁾,
- vista la raccomandazione del Consiglio, del 28 giugno 2011, intitolata "Youth on the Move – Promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento" ⁽¹³⁾,
- vista la comunicazione della Commissione, del 10 maggio 2006, intitolata "Portare avanti l'agenda di modernizzazione delle università: istruzione, ricerca e innovazione" (COM(2006)0208),
- vista la comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, intitolata "Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),

⁽¹⁾ http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/SORBONNE_DECLARATION1.pdf.

⁽²⁾ http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/BOLOGNA_DECLARATION1.pdf.

⁽³⁾ http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Leuven_Louvain-la-Neuve_Communicu%C3%A9_April_2009.pdf.

⁽⁴⁾ http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Budapest-Vienna_Dedaration.pdf.

⁽⁵⁾ GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU L 289 del 3.11.2005, pag. 23.

⁽⁷⁾ GU L 64 del 4.3.2006, pag. 60.

⁽⁸⁾ GU C 111 del 6.5.2008, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU C 119 del 28.5.2009, pag. 2.

⁽¹⁰⁾ GU C 302 del 12.12.2009, pag. 3.

⁽¹¹⁾ GU C 135 del 26.5.2010, pag. 12.

⁽¹²⁾ GU C 191 dell'1.7.2011, pag. 1.

⁽¹³⁾ GU C 199 del 7.7.2011, pag. 1.

Martedì 13 marzo 2012

- vista la comunicazione della Commissione, del 26 agosto 2010, intitolata "Un'agenda digitale europea" (COM(2010)0245),
 - vista la comunicazione della Commissione, del 20 settembre 2011, intitolata "Sostenere la crescita e l'occupazione – Un progetto per la modernizzazione dei sistemi d'istruzione superiore in Europa" (COM(2011)0567),
 - vista la relazione intitolata "Higher Education in Europe 2009: Developments in the Bologna Process" (L'istruzione superiore in Europa nel 2009: gli sviluppi del Processo di Bologna), Eurydice, Commissione europea, 2009 ⁽¹⁾,
 - vista la relazione intitolata "Focus on Higher Education in Europe 2010: The Impact of the Bologna Process" (L'istruzione superiore in Europa nel 2010: l'impatto del Processo di Bologna), Eurydice, Commissione europea, 2010 ⁽²⁾,
 - vista l'indagine condotta dall'Eurobarometro nel 2007 sulla percezione della riforma dell'istruzione superiore tra i docenti ⁽³⁾,
 - vista l'indagine condotta dall'Eurobarometro nel 2009 sulla percezione della riforma dell'istruzione superiore tra gli studenti ⁽⁴⁾,
 - vista la pubblicazione di Eurostat, del 16 aprile 2009, intitolata "The Bologna Process in Higher Education in Europe – Key Indicators on the Social Dimension and Mobility" (Il Processo di Bologna nell'istruzione superiore in Europa – Indicatori chiave sulla dimensione sociale e sulla mobilità) ⁽⁵⁾,
 - vista la relazione finale della conferenza internazionale sul finanziamento dell'istruzione superiore tenutasi a Yerevan, in Armenia, l'8 e 9 settembre 2011 ⁽⁶⁾,
 - vista la sua risoluzione del 23 settembre 2008 sul Processo di Bologna e la mobilità degli studenti ⁽⁷⁾,
 - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0035/2012),
- A. considerando che il Processo di Bologna si propone gli obiettivi tuttora validi di assicurare la compatibilità dei sistemi di istruzione superiore in Europa, di eliminare le barriere ancora esistenti al trasferimento in un altro paese per motivi di studio o di lavoro e di rendere l'istruzione superiore europea attraente per il maggior numero possibile di persone, compresi i giovani dei paesi terzi, e che il proseguimento del processo – attraverso un dialogo tra i diversi livelli del sistema di istruzione onde elaborare piani di studio da costruire sulla base di ciascuno dei livelli preliminari – concorre a realizzare una crescita basata sulla conoscenza e sull'innovazione nel quadro della strategia Europa 2020, in particolare nel contesto dell'attuale crisi economica; considerando che occorre una valutazione per fare il punto dell'evoluzione del Processo e tenere conto dei successi, delle difficoltà, delle incomprensioni e delle opposizioni incontrate;
- B. considerando che il ruolo dell'istruzione superiore consiste nell'offrire un ambiente di apprendimento accessibile a tutti e a tutte senza alcuna discriminazione, che favorisca l'autonomia, la creatività, l'accesso a un'istruzione di qualità e l'ampliamento delle conoscenze, e che a tal fine è essenziale garantire il coinvolgimento della comunità universitaria nel suo insieme, in particolare gli studenti, i docenti e i ricercatori, nella definizione dei cicli di studio universitari;
- C. considerando che le università, tenuto conto del loro triplice ruolo (istruzione, ricerca e innovazione), svolgono un ruolo fondamentale per il futuro dell'Unione europea e la formazione dei suoi cittadini;
- D. considerando che l'università è un'importante conquista europea pressoché millenaria, la cui importanza per il progresso della società non può essere ridotta semplicemente al suo contributo all'economia e la cui evoluzione non può dipendere dai soli bisogni economici;

⁽¹⁾ http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/099EN.pdf.

⁽²⁾ http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/122EN.pdf.

⁽³⁾ http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl198_en.pdf.

⁽⁴⁾ http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_260_en.pdf.

⁽⁵⁾ http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-78-09-653/EN/KS-78-09-653-EN.pdf.

⁽⁶⁾ <http://www.ehea.info/news-details.aspx?ArticleId=253>.

⁽⁷⁾ GU C 8 E del 14.1.2010, pag. 18.

Martedì 13 marzo 2012

- E. considerando che, nonostante le difficoltà incontrate, la struttura a tre cicli viene applicata nella maggior parte dei paesi che partecipano al Processo di Bologna, in alcuni casi con successo;
- F. considerando che l'impegno a portare avanti la riforma non dovrebbe essere perseguito attraverso azioni frammentarie e senza l'adeguato sostegno finanziario; considerando che i tagli alla spesa pubblica per l'istruzione effettuati in alcuni Stati membri non aiutano a promuovere le riforme necessarie;
- G. considerando che la mobilità deve essere accessibile a tutti e a tutte e rappresenta il fondamento della riforma dell'istruzione superiore; considerando che la mobilità degli studenti può favorire, in prospettiva, la mobilità professionale; considerando che, tuttavia, nel corso del processo occorre altresì tenere in considerazione l'accessibilità per tutti e per tutte;
- H. considerando che gli Stati membri devono compiere ulteriori sforzi per garantire il mutuo riconoscimento dei titoli, condizione indispensabile per il successo del processo;
- I. considerando che la dimensione sociale deve essere rafforzata quale condizione necessaria per l'avanzamento del Processo di Bologna, con l'obiettivo di rendere il diritto allo studio economicamente accessibile per tutti gli studenti – in particolare quelli appartenenti a categorie vulnerabili – onde garantire un accesso equo per tutti e migliori prospettive occupazionali;
- J. considerando che le università, le amministrazioni pubbliche e le imprese devono assicurare un forte impegno a favore dell'occupabilità; considerando che l'università dovrebbe fornire alle persone le competenze e gli strumenti necessari per garantire il pieno sviluppo del loro potenziale umano; considerando che l'apprendimento accademico dovrebbe tenere conto anche delle esigenze del mercato del lavoro, prefiggendosi l'obiettivo di fornire agli studenti le competenze di cui hanno bisogno per trovare un'occupazione stabile e ben remunerata;
- K. considerando che l'accesso all'istruzione – valore fondamentale dell'Unione – costituisce una responsabilità pubblica degli Stati membri, delle istituzioni dell'UE e di altri attori fondamentali, e che all'Unione europea spetta un ruolo essenziale nell'ambito della costruzione dello Spazio europeo dell'istruzione superiore attraverso il sostegno agli sforzi e alla cooperazione degli Stati membri in materia; considerando che un maggiore coordinamento dell'istruzione e dei titoli di studio – sempre nel rispetto del principio di sussidiarietà – rappresenta una condizione preliminare per conseguire gli obiettivi dell'occupabilità e della crescita in Europa;
- L. considerando che il Processo di Bologna non produrrà effetti retroattivi sugli studenti che hanno già iniziato il corso di laurea sulla base del piano di studio pre-Bologna;

Importanza del processo

1. sottolinea l'importanza dell'istruzione quale settore chiave di cooperazione con gli Stati membri, per raggiungere gli obiettivi fondamentali della strategia UE 2020 in termini di crescita e di occupazione e la necessaria ripresa economica;
2. invita a rafforzare il sostegno al Processo di Bologna a livello di Unione europea, in particolare per quanto concerne il riconoscimento reciproco dei titoli accademici, l'armonizzazione degli standard accademici, la promozione della mobilità, la dimensione sociale e l'occupabilità, la partecipazione democratica attiva, l'analisi dello stato di attuazione dei principi di Bologna, e l'eliminazione degli ostacoli amministrativi; invita gli Stati membri a ribadire il loro impegno nei confronti del Processo rafforzando il sistema di finanziamento al fine di conseguire gli obiettivi di crescita definiti nella strategia Europa 2020;
3. osserva che lo Spazio europeo dell'istruzione superiore (SEIS) rappresenta un risultato di grande importanza per la creazione e lo sviluppo di una vera e propria cittadinanza europea; sottolinea che ciò deve tradursi in un rafforzamento del SEIS attraverso il ricorso a strumenti e procedure adeguati;
4. rileva che il Processo di Bologna e il SEIS svolgono un ruolo chiave all'interno della strategia Europa 2020 e rileva l'importanza cruciale del connubio tra insegnamento e ricerca come tratto distintivo dell'istruzione superiore europea;

Martedì 13 marzo 2012

5. sottolinea che le priorità definite nel quadro del Processo di Bologna, ovvero mobilità, riconoscimento e occupabilità, rappresentano le condizioni necessarie per garantire a tutti gli studenti iscritti a un'università europea il diritto di ottenere un'istruzione di qualità, di laurearsi e di vedere riconosciuto il proprio titolo in tutti i paesi dell'UE;

Governance

6. invita a sviluppare un efficace approccio dal basso, che coinvolga attivamente tutti gli attori chiave quali università, sindacati, organizzazioni professionali, istituti di ricerca, imprese e, soprattutto, docenti, studenti, associazioni studentesche e personale universitario;

7. osserva che alcune università europee sono restie a compiere sforzi sufficienti per consolidare il SEIS, sebbene l'appartenenza al SEIS costituisca, per alcune di loro, l'unico modo possibile per migliorare la competitività e la qualità della conoscenza che impartiscono;

8. chiede che le università si impegnino ad applicare nuove strategie di insegnamento e di formazione professionale e permanente – che facciano un uso ottimale delle nuove tecnologie e riconoscano l'importanza di forme di apprendimento complementari come i sistemi di educazione non formale – articolate sui pilastri di un sistema universitario incentrato sull'apprendimento, sugli studenti e sulla ricerca e capace di fornire un pensiero critico, competenze creative, uno sviluppo professionale continuo nonché la conoscenza sia teorica che pratica di cui gli studenti avranno bisogno nella loro vita lavorativa; invita gli Stati membri e l'Unione europea a sostenere finanziariamente le università nei loro sforzi volti a modificare e sviluppare le pratiche di istruzione;

9. sollecita il rafforzamento e l'ampliamento dei programmi di formazione dei docenti, tenendo conto delle possibilità offerte dall'apprendimento permanente e dalle nuove tecnologie;

10. sottolinea che l'apertura delle università europee alle esigenze dell'economia globale e l'ulteriore consolidamento del SEIS andrebbero considerati come sforzi compiuti dalle università europee per aiutare l'Europa a superare il periodo di generale incertezza economica e per riportarla sul cammino dello sviluppo e della crescita sostenibili;

11. invita a sviluppare la "terza missione" dell'università nei confronti della società, che deve essere considerata anche nell'ambito dello sviluppo dei criteri multidimensionali di classificazione e nei riconoscimenti dell'eccellenza;

12. invita ad aumentare gli investimenti pubblici a favore dell'istruzione superiore, in particolare per contrastare la crisi economica con una crescita basata sul rafforzamento delle competenze e della conoscenza e per rispondere alla maggiore domanda da parte degli studenti di una migliore qualità dell'istruzione e dei servizi e di un migliore accesso ai medesimi, soprattutto alle borse di studio; ritiene che i tagli al bilancio abbiano un impatto negativo sui tentativi volti a rafforzare la dimensione sociale dell'istruzione, principio su cui si fonda il Processo di Bologna; chiede pertanto agli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione di sviluppare nuovi meccanismi di finanziamento mirati e flessibili e di promuovere le sovvenzioni a livello europeo al fine di sostenere la crescita, l'eccellenza e le diverse vocazioni specifiche delle università; sottolinea l'esigenza di sviluppare un approccio basato su diversi fondi, definito da regole chiare ed efficaci e finalizzato a far fronte al futuro modello di finanziamento dell'Unione e a garantire l'indipendenza delle università;

Consolidamento

13. rileva che il Processo di Bologna e il programma Erasmus hanno impresso un impulso alla mobilità degli studenti e possiedono il potenziale per contribuire al rafforzamento della mobilità dei lavoratori; deplora, cionondimeno, che i tassi di mobilità permangano relativamente deboli;

14. invita l'UE, gli Stati membri e le università a porre in essere meccanismi di informazione e di sostegno finanziario e amministrativo per tutti gli studenti, gli accademici e il personale al fine di promuovere flussi di mobilità strutturati; accoglie con favore l'introduzione del programma Erasmus post-laurea e chiede il rafforzamento dei servizi di Erasmus nel loro complesso e della nuova generazione dei programmi di istruzione attraverso un finanziamento più cospicuo, secondo criteri sociali, oltre che tramite l'apertura di tale programma a un maggior numero di studenti, un riconoscimento effettivo e reale dei crediti, una maggiore integrazione nell'offerta formativa delle possibilità di semestri all'estero, e una maggiore flessibilità quanto al calendario consentito; insiste, tuttavia, sul fatto che la mobilità non debba creare in nessun caso discriminazioni nei confronti degli studenti che dispongono di scarsi mezzi finanziari;

Martedì 13 marzo 2012

15. ritiene che la mobilità dei docenti del ciclo superiore non apporti nuove conoscenze ed esperienze soltanto agli stessi docenti, bensì anche, indirettamente, ai loro studenti, permettendo loro nel contempo di collaborare alla preparazione del materiale didattico;
16. invita gli Stati membri a rispettare l'impegno della completa portabilità dei prestiti e delle sovvenzioni e a migliorare in modo significativo il sostegno finanziario alla mobilità degli studenti, di pari passo con gli aumenti registrati nei nuovi programmi dell'UE; chiede all'UE di esaminare in che modo sia possibile rafforzare l'attuale legislazione sui diritti alla libertà di circolazione attraverso la garanzia della portabilità dei prestiti e delle sovvenzioni;
17. invita l'UE a prendere in maggiore considerazione il fenomeno dell'immigrazione dall'Africa, dall'Asia e dall'America latina al fine di emanare una normativa tendente al riconoscimento dei titoli scolastici conseguiti nei paesi d'origine;
18. invita l'UE – al fine di garantire la fiducia reciproca e semplificare il riconoscimento dei titoli accademici mediante l'applicazione del quadro europeo delle qualifiche (EQF) in ogni Stato membro – a consolidare un sistema di certificazione della qualità a livello sia di Unione europea sia di Stati membri; invita gli Stati membri ad applicare i rispettivi sistemi nazionali di certificazione della qualità secondo le norme e gli indirizzi europei per la certificazione della qualità, rispettando nel contempo la diversità dei corsi di studio e degli approcci delle università in termini di contenuti e modelli di apprendimento; incoraggia le agenzie di certificazione della qualità ad aderire al Registro europeo di certificazione della qualità e a sostenere la loro cooperazione europea e lo scambio di buone pratiche anche tramite l'Associazione europea per la garanzia della qualità nell'istruzione superiore (ENQA);
19. rileva la varietà delle scale dei voti tra gli Stati membri e la necessità di un'adeguata conversione dei punti ECTS (sistema europeo di trasferimento e di cumulo dei crediti accademici) in voti;
20. esorta tutti i paesi che partecipano al Processo di Bologna ad applicare quadri nazionali delle qualifiche correlati al Quadro delle qualifiche del SEIS, nonché a sviluppare e a sostenere finanziariamente il riconoscimento reciproco;
21. invita a fornire un forte sostegno finanziario agli accordi su curricula di base comuni, che garantiscano risultati dell'apprendimento ben definiti, in particolare analizzando l'approccio metodologico sviluppato dal progetto "Tuning" e dall'esperienza della "Tuning Academy"; invita a prestare particolare attenzione ai caratteri specifici dei curricula umanistici, in quanto roccaforte della democrazia e veicolo per la realizzazione della coesione europea, al fine di identificare le conoscenze e le competenze specifiche relative al corso di laurea in modo da favorire un apprendimento che coniughi le competenze generali misurabili (in termini di abilità a utilizzare le conoscenze) e l'istruzione e la ricerca come analisi critica e originale; ritiene che tutti i programmi in tutte le discipline, parallelamente alla conoscenza della materia base, debbano fornire competenze chiave trasversali quali pensiero critico, comunicazione e capacità imprenditoriali;
22. chiede un sostegno maggiore alle misure nazionali ed europee volte a garantire un'inclusione equa e un accesso imparziale allo studio nonché l'avanzamento con successo negli studi e un sistema di sostegno sostenibile (ad esempio per l'alloggio, le spese di trasporto ecc.) per tutti gli studenti, oltre a un sostegno mirato, in particolare, a coloro che appartengono a gruppi sottorappresentati, che provengono da ambienti socialmente svantaggiati o che hanno difficoltà economiche, al fine di ridurre il tasso di abbandono degli studi e di garantire che l'istruzione e la formazione siano indipendenti da fattori socioeconomici tali da causare svantaggi e che l'insegnamento soddisfi le esigenze di apprendimento dei singoli; raccomanda di accelerare il processo di istituzione di centri di consulenza in materia di carriere lavorative che offrano servizi gratuiti agli studenti;
23. sottolinea l'importanza del comunicato di Londra del 2007 ⁽¹⁾ che vedeva nella dimensione sociale dell'insegnamento uno degli obiettivi del Processo di Bologna, con lo scopo di garantire un accesso equo all'istruzione, indipendentemente dall'ambiente d'origine; si rammarica degli insufficienti progressi fatti per raggiungere tale obiettivo ed incoraggia la Commissione a facilitare i passi avanti in materia;
24. esorta la Commissione e gli Stati membri a dare impulso al riconoscimento reciproco eliminando gli ostacoli amministrativi;

(1) http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/London_Communique18May2007.pdf.

Martedì 13 marzo 2012

25. richiama l'attenzione sulle particolari esigenze della laurea triennale, in particolare in termini di curricula, percorsi di accesso ai master e occupabilità; sottolinea al riguardo la necessità di azioni specifiche, come la messa a punto di piani di studio teorico-pratici, e di una cooperazione più efficace tra le università, gli Stati membri e gli attori economici e sociali, al fine di migliorare l'inserimento professionale dei futuri laureati in posti di lavoro stabili e ben retribuiti che corrispondano al loro livello di qualifica; invita in tal senso gli istituti universitari a sviluppare la propria offerta di apprendistati e a migliorare l'integrazione dei tirocini nei corsi universitari;
26. sottolinea che misure per promuovere l'inserimento professionale, come la formazione lungo tutto l'arco della vita e lo sviluppo di una più vasta gamma di competenze adatte al mercato del lavoro, devono costituire priorità assolute, al fine di ottenere una crescita sostenibile e raggiungere gli obiettivi di prosperità; sostiene fermamente, in tale contesto, gli scambi di docenti e studenti universitari, il dialogo tra università e imprese, gli apprendistati e il passaporto delle competenze;
27. ritiene che la modernizzazione della direttiva sulle qualifiche professionali (2005/36/CE) aiuterà la mobilità professionale in Europa e agevolerà la mobilità degli studenti, garantendo che le qualifiche acquisite in un altro Stato membro vengano riconosciute in tutta l'Unione europea;
28. chiede agli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione di sostenere la transizione dal concetto metodologico "monodisciplinare" della scienza, ancora dominante nelle università europee, ai concetti di "interdisciplinarietà" e "transdisciplinarietà";
29. invita gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione a promuovere il dialogo e la cooperazione tra università e imprese quale obiettivo comune del SEIS consolidato, al fine di incrementare l'occupabilità dei laureati delle università europee;
30. sottolinea al riguardo la necessità di azioni specifiche e di una cooperazione più efficace tra le università e il mercato del lavoro, al fine di sviluppare curricula più pertinenti, rendere più omogeneo il percorso didattico e migliorare l'occupabilità garantendo criteri simili per l'accesso alle professioni;
31. rileva l'importanza di garantire la disponibilità di un numero sufficiente di tirocini per gli studenti, al fine di agevolare ulteriormente il loro inserimento nel mercato del lavoro;
32. invita i governi nazionali e la Commissione a sviluppare un sistema di cooperazione strutturata per il rilascio di diplomi comuni, all'interno di aree disciplinari, che siano riconosciuti in tutta l'UE, migliorando i risultati e aumentando il sostegno finanziario di Erasmus Mundus e dei futuri programmi di istruzione e formazione e promuovendo la creazione di un sistema europeo di accreditamento dei programmi comuni;
33. accoglie favorevolmente la proposta della Commissione relativa a un programma di mobilità Erasmus per le lauree di secondo livello;
34. ritiene che i dottorati di ricerca universitari, compresi quelli condotti in collaborazione con le imprese, rappresentino un nesso fondamentale tra l'istruzione superiore e la ricerca, e ricorda il loro potenziale quale componente chiave per la creazione di un'innovazione e di una crescita economica basate sulla conoscenza; riconosce l'importanza dei dottorati condotti presso le imprese in termini di integrazione di laureati altamente qualificati nel mercato del lavoro; accoglie con favore l'impegno della Commissione nei confronti dello sviluppo di un sistema europeo per i dottorati universitari in ambito industriale, nel quadro delle azioni Marie Curie;
35. ritiene che una migliore cooperazione tra il SEIS e lo Spazio europeo della ricerca rappresenti una potenziale fonte di innovazione e sviluppo per l'Europa;
36. pone l'accento sul contributo fornito dal settimo Programma quadro di ricerca dell'UE, dal Programma quadro per la competitività e l'innovazione nonché dallo Spazio europeo della ricerca alla facilitazione della mobilità dei ricercatori dell'Unione e alla valorizzazione del potenziale di innovazione e competitività dell'UE;
37. sollecita l'istituzione di una strategia efficace a sostegno dei programmi di apprendimento permanente in Europa e l'adozione di iniziative sostenibili pienamente integrate che promuovano una cultura dell'apprendimento permanente; chiede inoltre che si stimoli l'apprendimento permanente in seno alle imprese affinché i lavoratori e le lavoratrici abbiano la possibilità di ampliare la loro formazione e le loro competenze; chiede agli istituti di istruzione superiore e alle università di offrire una maggiore flessibilità nei programmi basati sui risultati dell'apprendimento, il riconoscimento dell'apprendimento non formale e informale, e servizi a sostegno dei percorsi di apprendimento attraverso la promozione di partenariati tra università, imprese e istituti di formazione professionale superiore, allo scopo di colmare il divario e rafforzare le competenze scientifiche, umanistiche e tecniche;

Martedì 13 marzo 2012

38. attira l'attenzione sull'esigenza di definire lo status degli studenti pre-Processo di Bologna nei paesi in cui essi sono svantaggiati sul piano dell'iscrizione ai master;

39. osserva che l'ECTS (sistema europeo di trasferimento e di cumulo dei crediti accademici) deve essere più trasparente e offrire raffronti più precisi tra qualifiche e diplomi; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a utilizzare uno strumento ECTS migliorato per agevolare la mobilità di studenti e professionisti;

Azione europea

40. accoglie con favore la proposta della Commissione di aumentare sensibilmente i fondi destinati ai programmi europei di istruzione e formazione; invita la Commissione ad assegnare una percentuale significativa di tali fondi al sostegno della modernizzazione dell'istruzione superiore e delle infrastrutture universitarie, conformemente agli obiettivi del Processo di Bologna e dell'agenda di modernizzazione dell'UE; esorta la Commissione a trovare soluzioni che consentano l'accesso a tali programmi anche agli studenti che hanno difficoltà finanziarie;

41. invita gli Stati membri e l'UE a valutare la possibilità di promuovere, all'interno del ciclo di studi, un periodo di formazione obbligatorio da trascorrere in un'università di uno Stato membro diverso da quello di appartenenza dello studente;

42. richiama l'attenzione sul forte legame esistente tra il Processo di Bologna e la direttiva sulle qualifiche professionali e sottolinea la necessità di un coordinamento da parte della Commissione che sia assolutamente coerente con il Processo di Bologna; ritiene che tale legame possa essere ulteriormente rafforzato fornendo agli studenti tutte le informazioni concrete e pertinenti circa il riconoscimento dei diplomi conseguiti all'estero e le prospettive occupazionali dischiuse dalla formazione all'estero;

43. rivolge un appello affinché, nel quadro della revisione della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali e in vista della creazione di un autentico Spazio europeo dell'istruzione superiore, si effettui un confronto tra i requisiti minimi nazionali in materia di formazione e si proceda a scambi più regolari tra gli Stati membri, le autorità competenti e gli organi professionali;

44. suggerisce che il riconoscimento dei crediti ottenuti nell'ambito del programma Erasmus da università partner dovrebbe essere un elemento obbligatorio per tutti gli istituti che partecipano agli scambi di studenti finanziati dall'UE, al fine di rafforzare l'ECTS (sistema europeo di trasferimento e di cumulo dei crediti accademici);

45. richiama l'attenzione sull'importanza di un'attuazione armonizzata del sistema ECTS; chiede alla Commissione, agli Stati membri e agli istituti di istruzione superiore di elaborare una tabella comparativa che indichi il numero di crediti ECTS attribuiti per i corsi di insegnamento, al fine di favorire l'armonizzazione e facilitare la mobilità di studenti e professionisti; rileva gli ostacoli incontrati dagli studenti nel trasferimento di crediti fra università e ritiene che possano dissuadere gli studenti dal partecipare a scambi universitari;

46. sollecita l'elaborazione di una strategia efficace in vista della piena armonizzazione dei titoli accademici in tutta l'Unione europea, eventualmente con un riconoscimento retroattivo (anche dei titoli accademici più vecchi) a partire dall'istituzione del Processo di Bologna;

47. invita gli Stati membri dell'UE ad adottare una decisione definitiva e chiara in merito al pieno riconoscimento reciproco delle qualifiche e dei diplomi, oppure a stabilire una tabella di marcia che indichi quando tale decisione sarà infine possibile;

48. esorta ad una maggiore strutturazione e al rafforzamento della cooperazione tra le università, rinforzando l'impatto sugli istituti e sui sistemi di istruzione superiore e per il beneficio di studenti e personale;

49. propone che le università di tutti gli Stati firmatari riconoscano i tirocini pratici effettuati nell'ambito dei programmi di mobilità sostenuti dalla Commissione europea;

Martedì 13 marzo 2012

50. chiede una maggiore trasparenza delle informazioni fornite agli studenti prima dell'inizio di uno scambio riguardo al numero di crediti attribuiti, e invita gli Stati membri e gli istituti di istruzione superiore a collaborare nella valutazione del numero di crediti da assegnare per i corsi di insegnamento; incoraggia lo sviluppo di piattaforme comuni per fornire una base comune di conoscenze e competenze definite da professionisti e da istituti di istruzione superiore, con il possibile obiettivo di pervenire all'armonizzazione di taluni diplomi, garantendo nel contempo il mantenimento delle specificità nazionali, sul modello del sistema di riconoscimento automatico delle qualifiche professionali nell'Unione europea ⁽¹⁾;
51. chiede di migliorare il collegamento in rete, il coordinamento e la comunicazione tra le università dell'UE, così da accelerare il riconoscimento dei nuovi titoli di studio, agevolare il trasferimento dei crediti, migliorare la conoscenza e la comprensione dei vari sistemi d'istruzione e di formazione e consentire agli studenti di capire meglio la diversità dei programmi europei;
52. invita la Commissione europea, nell'ambito del nuovo programma di istruzione e formazione, a favorire la cooperazione in materia di curricula transnazionali, diplomi comuni e riconoscimento reciproco, anche attraverso incentivi finanziari; caldeggia un aumento del numero di partenariati di tirocinio Erasmus nella pratica;
53. richiama l'attenzione sull'esistenza di numerosi istituti che si occupano di istruzione superiore e di ricerca a livello europeo; invita l'Unione europea a promuovere modalità per il loro coordinamento sotto la medesima egida;
54. ritiene che sarebbe opportuno attuare iniziative intese ad aiutare gli studenti a trasferire la loro documentazione da un'università all'altra durante i loro studi;
55. invita gli Stati membri e l'UE a fornire dati aggiornati e comparabili – in particolare sulla rappresentanza proporzionale dei gruppi vulnerabili – che permettano di monitorare l'attuazione del SEIS, per far emergere gli ostacoli e i problemi legati all'attuazione del processo e non per penalizzare gli istituti che non abbiano ancora proceduto alle riforme previste; ritiene che tali dati debbano essere pubblicati ogni anno, paese per paese e università per università, al fine di comprendere più agevolmente in quali ambiti si debbano compiere progressi;
56. esorta le università ad armonizzare i loro standard accademici attraverso la formazione di partenariati per lo scambio di buone pratiche;
57. invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare e creare nuovi programmi di cooperazione e di ricerca basati sugli interessi reciproci in collaborazione con le università dei paesi terzi, in particolare quelle situate in zone di conflitti, per consentire l'accesso all'istruzione superiore e alla formazione agli studenti provenienti da tali paesi, senza alcuna discriminazione;
58. ritiene che il SEIS, istituito dal Processo di Bologna, sia un'iniziativa all'avanguardia; esorta pertanto a integrare in tale struttura già esistente uno Spazio euromediterraneo dell'istruzione superiore e a compiere progressi verso l'istituzione di un autentico Spazio dell'istruzione superiore per i paesi interessati dalla cooperazione nell'ambito del Partenariato orientale nonché in altri ambiti interstatali all'interno dell'UE; invita la Commissione ad eliminare gli ostacoli alla circolazione degli studenti e dei docenti, a sostenere la realizzazione di una rete di università euromediterranee, tra cui l'EMUNI, e a proseguire con le buone pratiche dei programmi Tempus ed Erasmus Mundus;
59. sottolinea la necessità di migliorare l'informazione in merito al Processo di Bologna e allo Spazio europeo dell'istruzione superiore (SEIS) attraverso un'efficace e vasta politica europea di comunicazione, al fine di aumentare l'attrattiva delle università all'interno e all'esterno dell'Europa;
60. chiede alla Commissione e agli Stati membri di garantire la trasferibilità dei prestiti e delle sovvenzioni, in particolare delle borse di studio legate al merito e alle necessità degli studenti, tra tutti i paesi europei, al fine di garantire pari accesso alle opportunità di mobilità;
61. promuove la creazione di marchi universitari unificati a livello regionale, per rafforzare il prestigio delle università a livello internazionale conformemente agli obiettivi del Processo di Bologna;

⁽¹⁾ Allegato V: Riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Martedì 13 marzo 2012

62. invita le istituzioni dell'Unione europea a istituire meccanismi volti a sostenere gli Stati membri e gli istituti di istruzione superiore nell'attuazione degli obiettivi di Bologna – il che si potrebbe ottenere attraverso relazioni periodiche e un uso mirato dei programmi dell'Unione, compresi quelli che prevedono la cooperazione con i paesi terzi nell'ambito del SEIS;

63. chiede all'Unione europea di promuovere l'attuazione degli impegni assunti nel quadro del Processo di Bologna nella sua politica di cooperazione con i paesi terzi interessati; invita la Commissione e il Parlamento europeo a svolgere un ruolo forte nel guidare tali sforzi;

64. è convinto che il bilancio che si farà nella riunione a livello ministeriale che si svolgerà nel 2012 a Bucarest permetterà di elaborare una chiara tabella di marcia per la definizione di uno Spazio europeo dell'istruzione superiore pienamente funzionale alla scadenza del 2020; insiste affinché siano formulate proposte trasversali per la formazione alle TIC, per l'apprendimento professionale e lungo tutto l'arco della vita nonché per i tirocini nelle aziende, e affinché tali proposte favoriscano attivamente sia l'inclusione sia una crescita intelligente e sostenibile, dando all'Unione europea un vantaggio concorrenziale nel mondo post-crisi in termini di creazione di posti di lavoro, di capitale umano, di ricerca, d'innovazione, di imprenditorialità e di economia della conoscenza;

65. esorta la Commissione e i ministri dell'istruzione dell'UE a sfruttare appieno le opportunità offerte dalla loro partecipazione congiunta al SEIS per assumere un ruolo di primo piano nel conseguimento degli obiettivi di Bologna, e invita i ministri a rinforzare i loro impegni nell'ambito del Processo di Bologna con gli impegni comuni a livello UE in seno al Consiglio, col sostegno della Commissione, in modo che l'attuazione di tale processo di appoggio reciproco prosegua armoniosamente;

66. rileva che la riunione ministeriale biennale che si terrà a Bucarest nel 2012 deve tenere conto del fatto che la creazione del SEIS consente all'Unione e agli Stati membri di arrecare un contributo importante e unificato al Processo di Bologna sulla base delle loro competenze condivise in materia di istruzione superiore, della loro partecipazione congiunta al processo e del loro impegno comune all'azione, sostenuto dalle dichiarazioni programmatiche delle istituzioni dell'Unione;

*

* *

67. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Statistiche europee

P7_TA(2012)0073

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2012 sulla gestione della qualità delle statistiche europee (2011/2289(INI))

(2013/C 251 E/05)

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Rafforzamento della gestione della qualità delle statistiche europee" (COM(2011)0211),
- visto l'articolo 48 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0037/2012),

Martedì 13 marzo 2012

- A. considerando che l'ufficio Eurostat esiste dal 1953 e che l'esigenza di salvaguardare la sua indipendenza è ampiamente riconosciuta;
 - B. considerando che è fondamentale disporre di statistiche affidabili e accurate per poter adottare efficaci strategie economiche e di bilancio a livello di Stati membri e di Unione;
 - C. considerando che il successo della strategia Europa 2020 per la crescita e l'occupazione e il pacchetto sulla governance economica, incluso il Semestre europeo, richiedono statistiche indipendenti di alta qualità;
 - D. considerando che gli utilizzatori di statistiche dovrebbero poter ricevere dati pertinenti, tempestivi e accurati, raccolti e compilati dagli uffici nazionali conformemente ai principi di imparzialità, obiettività e indipendenza professionale;
 - E. considerando che le statistiche dovrebbero essere pubblicamente accessibili, di facile comprensione per i responsabili delle politiche e i cittadini, nonché idonee al confronto su base annua;
 - F. considerando che la qualità delle statistiche europee dipende dall'integrità dell'intero processo di produzione; che l'ammodernamento in corso dei metodi di produzione delle statistiche rappresenta un investimento pubblico fondamentale per razionalizzare l'intera catena di produzione e richiede un impegno continuo a livello UE e nazionale;
 - G. considerando che la crisi del debito nella zona dell'euro ha messo in luce i pericoli dell'inaccuratezza delle statistiche e delle frodi statistiche dovute alla carente qualità dei dati di contabilità pubblica a monte e alle carenze delle attuali disposizioni in materia di governance statistica;
 - H. considerando che gli uffici di statistica non soltanto dovrebbero essere indipendenti per statuto, ma dovrebbero disporre anche di meccanismi e di barriere di protezione onde garantire la loro separazione dal processo politico, evitando così insuccessi sistemici; allo stesso tempo, tuttavia, occorre sottolineare che lo Stato è responsabile della correttezza e dell'autenticità dei dati statistici;
 - I. considerando che il rapporto fra Eurostat e le Corti dei conti nazionali dovrebbe essere rafforzato;
 - J. considerando che negli Stati membri gli uffici nazionali di statistica dovrebbero essere riformati per poter rispettare quanto prima la nuova normativa europea;
 - K. considerando che circa 350 provvedimenti in materia di statistiche, che si applicano in tutti gli Stati membri, impongono agli Stati membri più piccoli oneri di adempimento proporzionalmente più alti;
 - L. considerando che Eurostat fornirà gli indicatori economici necessari per la sorveglianza delle politiche fiscali e il quadro di valutazione sugli squilibri macroeconomici, unitamente a nuovi meccanismi di applicazione; che le recenti riforme giuridiche, in particolare il pacchetto sulla governance economica noto come "six pack", hanno posto la solidità e l'affidabilità delle statistiche al centro della governance economica a livello UE;
1. ritiene che debba essere adottato un approccio sistemico in materia di qualità, che potrebbe richiedere una riforma del metodo di produzione delle statistiche europee e una graduale transizione da un approccio correttivo a un approccio preventivo nei confronti della gestione della qualità delle statistiche europee, in generale, e delle statistiche sulla finanza pubblica, in particolare; plaude alla natura vincolante delle norme in materia di produzione e di verifica dell'esattezza delle statistiche europee; ritiene che per salvaguardare la credibilità dei dati statistici sia essenziale l'esistenza di organismi statistici indipendenti;
 2. invita la Commissione a fornire agli Stati membri assistenza e consulenza tecnica per aiutarli a far fronte ai vincoli della ricerca e ai principali ostacoli metodologici, nell'ottica di garantire l'adempimento e l'erogazione di dati di alta qualità;

Martedì 13 marzo 2012

3. appoggia l'intenzione della Commissione di proporre modifiche al regolamento (CE) n. 223/2009 (regolamento sulle statistiche) onde definire un approccio proattivo alla sorveglianza e alla valutazione dei dati di finanza pubblica nella fase iniziale a monte, al fine di poter prendere misure correttive fin dalle primissime fasi; sostiene la proposta di definire un quadro giuridico che miri a rinforzare il quadro della governance, in particolare per quanto concerne l'indipendenza professionale degli uffici nazionali di statistica e di Eurostat, e impegni formalmente tutti gli Stati membri a prendere tutte le misure necessarie a livello nazionale per salvaguardare la fiducia nelle statistiche e consentire un'applicazione più rigorosa del codice di condotta sulle statistiche europee;
4. esorta la Commissione a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio proposte legislative che mirino a introdurre nella normativa dell'UE elementi del codice di condotta delle statistiche europee riveduto, nell'ottica di distinguere in maniera chiara le responsabilità e le competenze degli uffici nazionali di statistica da quelle dei governi degli Stati membri e di assicurare una rendicontabilità della qualità dei dati più trasparente e coordinata;
5. esorta Eurostat a proseguire, in collaborazione con i principali fornitori e utilizzatori di dati, gli sforzi per l'ammodernamento dei metodi di produzione delle statistiche europee al fine di salvaguardare l'efficacia dei costi;
6. invita Eurostat ad assicurare che siano predisposti in tutti gli Stati membri sistemi di contabilità pubblica standardizzati, rafforzati da meccanismi di audit interni ed esterni, inclusa l'applicazione del quadro giuridico recentemente rivisto del regolamento (CE) n. 479/2009, nonché da future proposte legislative ritenute appropriate; plaude all'intenzione della Commissione europea di conferire a Eurostat maggiori poteri d'indagine;
7. sottolinea che tutti gli Stati membri dovrebbero verificare l'accuratezza delle statistiche a tutti i livelli amministrativi; incoraggia Eurostat a dichiarare pubblicamente se nutre dei dubbi in merito all'accuratezza di tutti i tipi di statistiche;
8. ritiene che il pacchetto sulla governance economica recentemente adottato necessiti di norme relative ai dati granulari sull'esposizione del settore pubblico connessi alle garanzie e alle passività potenziali, ad esempio attraverso le garanzie del settore pubblico e l'esposizione ai partenariati pubblico-privati (PPP); tali norme dovrebbero essere definite senza indugio e comunicate da Eurostat, tenendo conto di tutti i livelli amministrativi;
9. plaude al ruolo del comitato consultivo europeo per la governance statistica (ESGAB) nella sorveglianza indipendente di Eurostat e del sistema statistico europeo; invita Eurostat e gli altri uffici di statistica ad attuare le raccomandazioni indicate dall'ESGAB nella sua relazione annuale 2011;
10. sottolinea che Eurostat deve assicurare la trasparenza riguardo al proprio personale mediante la pubblicazione di informazioni relative ai suoi funzionari (che sono dipendenti pubblici) e ai suoi agenti contrattuali, e fornire informazioni sulle modalità di impiego degli esperti nazionali;
11. sottolinea che l'indipendenza dei servizi statistici deve essere salvaguardata, sia a livello nazionale che europeo, dalla minaccia di possibili ingerenze politiche;
12. osserva che il sistema di gestione della qualità richiede una stretta collaborazione tra Eurostat e gli organismi nazionali preposti alla verifica dei dati di finanza pubblica a monte; invita la Commissione a presentare proposte che assicurino maggiore indipendenza e maggiore coerenza nelle competenze delle Corti dei conti nazionali nel verificare la qualità delle fonti utilizzate per stabilire le cifre relative al debito e al disavanzo nazionali e nel rafforzare il ruolo di coordinamento della Corte dei conti europea;
13. sottolinea il fatto che la gestione della qualità delle statistiche sulla finanza pubblica e altri dati statistici nazionali, così come la precisione e la comunicazione tempestiva dei dati, è un requisito fondamentale per il corretto funzionamento del Semestre europeo;

Martedì 13 marzo 2012

14. riconosce che l'elaborazione di statistiche accurate può, in molti casi, implicare la raccolta e il confronto dei dati da numerose fonti; osserva pertanto che accorciare i tempi necessari per la pubblicazione delle statistiche può, in alcuni casi, ridurre l'affidabilità o l'accuratezza delle statistiche o aumentare il costo della raccolta dei dati e raccomanda che, nella definizione delle migliori pratiche in questo settore, sia debitamente preso in considerazione l'equilibrio tra tempestività, affidabilità e costi di preparazione;

15. esorta Eurostat a considerare metodi di pubblicazione, in particolare quelli online, di più facile consultazione per il cittadino medio e per i non esperti, in particolare per quanto riguarda l'uso di grafici; ritiene che il sito web di Eurostat dovrebbe consentire un accesso più facile alle serie di dati complete di lungo periodo e includere grafici comparativi per dare più valore aggiunto ai cittadini; aggiunge, inoltre, che i suoi aggiornamenti periodici dovrebbero offrire, laddove possibile, informazioni su ciascuno Stato membro e serie annuali e mensili, nonché, laddove possibile e utile, serie di dati di lungo periodo;

16. sottolinea che la fornitura di statistiche precise, pertinenti e di elevata qualità è di fondamentale importanza per uno sviluppo regionale sostenibile ed equilibrato; osserva che la disponibilità di dati precisi ed esatti costituisce il punto di partenza per ottenere informazioni dettagliate in merito a singoli settori quali la demografia, l'economia e l'ambiente, e che pertanto essa riveste un ruolo chiave nel processo decisionale relativo allo sviluppo regionale, in particolare nel contesto dell'attuazione della strategia Europa 2020;

17. invita la Commissione a continuare a misurarsi con la necessità di informazioni statistiche affidabili che consentano alle politiche europee di rispondere meglio alle realtà economiche, sociali e territoriali a livello regionale;

18. appoggia l'intenzione di Eurostat di stabilire un quadro normativo per gli "impegni per assicurare la fiducia nelle statistiche"; sottolinea che l'osservanza della norma sulla riservatezza dei dati all'interno del sistema statistico europeo (SSE), nonché del principio di sussidiarietà, contribuirà ad accrescere la fiducia negli uffici di statistica;

19. constata che è indispensabile migliorare il funzionamento dei sistemi di contabilità pubblica; chiede, tuttavia, alla Commissione di chiarire se la standardizzazione dei sistemi di contabilità pubblica in tutti gli Stati membri sia necessaria e possibile; sollecita la Commissione a elaborare una metodologia comune e a mettere in atto soluzioni efficaci, idonee e comprovate;

20. sottolinea la necessità di sviluppare un sistema coerente per la ricerca sui processi socioeconomici nelle aree transfrontaliere, ivi incluse quelle situate nelle regioni a ridosso delle frontiere esterne dell'Unione europea, nonché statistiche per le macroregioni, al fine di ottenere un quadro attendibile, completo e preciso dell'economia, in termini di sviluppo regionale e macroregionale, che comprenda tanto la dimensione urbana quanto le aree rurali; ritiene che debbano essere migliorati i meccanismi di ricerca connessi alla bilancia dei pagamenti; constata, altresì, che i conti regionali e nazionali dovrebbero essere monitorati da vicino nel quadro di un sistema solido di gestione della qualità delle statistiche europee;

21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Mercoledì 14 marzo 2012

Orientamenti generali per il bilancio 2013, sezione III - Commissione

P7_TA(2012)0077

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2012 sugli orientamenti generali per la preparazione del bilancio 2013, sezione III – Commissione (2012/2000(BUD))

(2013/C 251 E/06)

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 313 e 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁾,
- vista la programmazione finanziaria aggiornata della Commissione per il 2007-2013, trasmessa in conformità del punto 46 del summenzionato accordo interistituzionale del 17 maggio 2006,
- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012 ⁽²⁾,
- viste le conclusioni del Consiglio del 21 febbraio 2012 sugli orientamenti per il bilancio 2013,
- vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0040/2012),

Il ruolo del bilancio dell'Unione europea nel contesto della crisi economica e finanziaria

1. prende atto degli sforzi di risanamento di bilancio compiuti da gran parte degli Stati membri a seguito della crisi finanziaria e di bilancio; sottolinea, tuttavia, che l'Unione europea non sarà mai in grado di reagire adeguatamente all'attuale crisi economica e sociale o di prevenire eventuali crisi in futuro in assenza di una maggiore integrazione, di strumenti comuni, quali le sanzioni automatiche, e del diritto della Commissione di proporre un ricorso giurisdizionale nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi, ma anche di programmi comuni finanziati dall'Unione europea, e delle risorse necessarie al loro funzionamento; insiste sul fatto che la ripresa economica esige misure per rafforzare la solidarietà e promuovere la crescita sostenibile e l'occupazione; si compiace che il Consiglio europeo ne abbia preso atto nella sua dichiarazione del 30 gennaio 2012 e nelle sue conclusioni a seguito del vertice dell'1 e 2 marzo 2012, ma insiste sulla necessità di adottare misure concrete, in particolare utilizzando il bilancio dell'Unione europea come uno strumento comune; sottolinea che le priorità individuate nelle dichiarazioni summenzionate sono le stesse che il Parlamento aveva difeso nel quadro delle precedenti procedure di bilancio;

2. resta preoccupato per la crisi mondiale senza precedenti che ha pregiudicato seriamente la crescita economica e la stabilità finanziaria, aggravando altresì pesantemente il disavanzo pubblico e il debito degli Stati membri; comprende la preoccupazione del Consiglio per quanto riguarda i vincoli economici e di bilancio a livello nazionale e insiste sul fatto che il 2013 sarà un anno decisivo per la ripresa economica;

3. ricorda che il bilancio dell'Unione europea è uno degli strumenti più importanti per dimostrare solidarietà tra gli Stati membri e tra le generazioni e che esso apporta un chiaro valore aggiunto, visto il suo impatto straordinario sull'economia reale e sulla vita quotidiana dei cittadini europei; ricorda che se le politiche dell'Unione fossero finanziate esclusivamente dagli Stati membri, i loro costi esploderebbero e che, alla luce di ciò, il bilancio europeo, se utilizzato in modo sinergico, rappresenta intrinsecamente un evidente risparmio comune per il benessere generale; ritiene che le misure di austerità adottate a livello nazionale non dovrebbero comportare una riduzione equivalente a livello di Unione europea, in quanto ciascun euro speso a questo livello può generare risparmi nei 27 Stati membri;

⁽¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 56 del 29.2.2012.

Mercoledì 14 marzo 2012

4. sottolinea la necessità di intensificare, più che mai in tempi di crisi, gli sforzi collettivi compiuti a livello di Unione europea per garantire l'efficacia delle azioni intraprese; sottolinea altresì che il bilancio annuale dell'Unione europea, con il suo effetto leva, le priorità dei bilanci nazionali e tutti gli altri strumenti europei devono supportare le politiche di rilancio degli Stati membri e devono essere uniformati alla strategia Europa 2020 per la crescita e l'occupazione, e che ciò è essenziale per assicurare il successo della strategia e per preservare la fiducia nelle politiche dell'Unione europea, in particolare tra i cittadini; rileva che, dato il ruolo di catalizzatore per gli investimenti che svolge il bilancio dell'Unione europea, una riduzione del suo livello inciderebbe negativamente sulla creazione di crescita e di occupazione nell'Unione;

5. è del parere che la promozione della crescita e dell'occupazione richieda azioni specifiche e maggiori sforzi di bilancio a sostegno di una politica industriale sostenibile e a lungo termine, della competitività, dell'innovazione e delle piccole e medie imprese (PMI), dal momento che gran parte del potenziale economico dell'Unione europea risiede in questa categoria di imprese che, stando agli studi più recenti, hanno creato l'85% dei nuovi posti di lavoro netti nell'Unione europea tra il 2002 e il 2012 e costituiscono la spina dorsale della crescita economica in Europa; ritiene pertanto che la promozione della cultura imprenditoriale e della creazione di nuove imprese attraverso azioni concrete rivesta un'importanza cruciale e che occorra destinare a tal fine risorse sufficienti; prende atto pertanto della necessità di compiere sforzi per aumentare i finanziamenti dell'Unione europea a favore della crescita;

6. sottolinea che tale sostegno sarebbe indispensabile per evitare che le PMI riducano i loro investimenti, soprattutto nel settore della ricerca e dello sviluppo, e per promuovere al contempo e la formazione professionale, in particolare per i giovani, e garantire il mantenimento delle competenze; ritiene che il rafforzamento del sostegno della BEI alle PMI e alle infrastrutture dovrebbe essere considerato come una priorità fondamentale, contribuendo in tal modo a realizzare il potenziale innovativo delle PMI, il che è essenziale per la prosperità dell'Unione e per la creazione di una società del sapere; sottolinea a tale riguardo la necessità di semplificare ulteriormente la procedura per la domanda di accesso ai programmi finanziati dall'Unione europea;

7. ritiene che un degli investimenti in un'economia sostenibile a titolo del bilancio dell'Unione europea potrebbe aumentare il tasso di creazione di posti di lavoro rispetto al bilancio attuale; sottolinea che tali investimenti potrebbero contribuire in misura significativa a riportare l'Unione europea sulla strada della crescita;

8. sottolinea il fatto che i risultati della strategia Europa 2020 dipendono in larga misura dai giovani di oggi, che sono più istruiti, più tecnologicamente avanzati e più mobili che mai e, di conseguenza, costituiscono e costituiranno la risorsa più preziosa per la crescita e l'occupazione nell'Unione; è preoccupato per l'elevato livello di disoccupazione giovanile negli Stati membri; altresì la necessità, visto quanto appena affermato, di impegnarsi al massimo a livello europeo e nazionale per garantire che la crescita e l'occupazione siano una realtà, specialmente per i giovani che rappresentano il futuro comune dell'Unione; evidenzia altresì la necessità di affrontare urgentemente i problemi della disoccupazione e del crescente livello di povertà nell'Unione europea, nello spirito dell'iniziativa faro "Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale";

9. prende atto della proposta della Commissione di destinare un importo pari a 82 000 000 000 EUR provenienti dagli stanziamenti non ancora programmati nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea (Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo sociale europeo) alle misure a favore delle PMI e alla lotta contro la disoccupazione giovanile; chiede di essere debitamente informato su questa iniziativa, sulla sua attuazione e sul suo impatto sul bilancio 2013;

Un bilancio ben coordinato e responsabile per il 2013

10. sottolinea che tutte le misure anticrisi adottate finora dovrebbero contribuire al ripristino della crescita, rilevando, a tale riguardo, la necessità che le misure di austerità ad hoc già adottate siano accompagnate da investimenti mirati che favoriscano uno sviluppo economico sostenibile; sottolinea che il bilancio dell'Unione europea deve svolgere un ruolo decisivo in tale contesto, quale strumento atto a garantire un'azione tempestiva e coordinata in tutti i settori, allo scopo di attenuare gli effetti della crisi sull'economia reale, e a fungere da catalizzatore per stimolare gli investimenti, la crescita e la creazione di posti di lavoro in Europa;

Mercoledì 14 marzo 2012

11. sottolinea che un'attuazione ben coordinata, coerente e tempestiva delle priorità e degli impegni politici condivisi a livello nazionale ed europeo implica che le istituzioni nazionali ed europee collaborino al fine di destinare la spesa pubblica prioritariamente ai settori di crescita, valutino ex ante gli effetti delle azioni previste, rafforzino le sinergie tra di loro e ne garantiscano un impatto positivo, abolendo gli ostacoli e sfruttando il potenziale inutilizzato; sottolinea a tale riguardo l'importanza di proseguire l'organizzazione, prima del Consiglio europeo di primavera, della presentazione del progetto di bilancio da parte della Commissione e dell'avvio delle procedure di bilancio nazionali negli Stati membri, di discussioni interparlamentari sugli orientamenti economici e di bilancio comuni degli Stati membri e dell'Unione per garantire un coordinamento tra i bilanci nazionali e il bilancio dell'Unione europea nel quadro generale del rafforzamento delle attività del Parlamento nel semestre europeo, al fine di rafforzare la sua legittimità democratica, come richiesto nella risoluzione del 1° dicembre 2011 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche;

12. chiede che venga adottato un bilancio responsabile e orientato ai risultati, basato su una spesa di qualità e su un impiego ottimale e tempestivo degli attuali strumenti di finanziamento dell'Unione europea; sottolinea, nello spirito della dichiarazione dei membri del Consiglio europeo del 30 gennaio 2012, la necessità di investire nella crescita e nell'occupazione, specialmente per quanto riguarda le PMI e i giovani; sottolinea la propria intenzione di impegnarsi, assieme alle commissioni parlamentari specializzate, per individuare non solo gli ambiti concreti in cui è necessario potenziare gli interventi ma anche le eventuali priorità negative;

13. rileva che il bilancio dell'Unione europea rappresenta un investimento diretto esclusivamente alle politiche e agli interventi che dimostrano il valore aggiunto dell'Unione europea; richiama l'attenzione sul fatto che il bilancio dell'Unione, che non può essere in deficit, esercita un effetto leva sulla crescita e sull'occupazione nettamente superiore a quello della spesa nazionale, e ha la capacità di stimolare gli investimenti, creare stabilità in Europa e aiutare l'Unione europea a uscire dall'attuale crisi economica e finanziaria; sottolinea, tuttavia, la necessità di mobilitare maggiori investimenti per non pregiudicare l'attuazione di progetti essenziali per la ripresa economica e la competitività; evidenzia, a tale riguardo, il fatto che lo sviluppo di nuovi e più efficaci strumenti finanziari potrebbe accrescere altresì l'effetto leva del contributo della spesa dell'Unione alla crescita, attirando gli investimenti privati e compensando in tal modo i vincoli a livello nazionale e ottimizzando la spesa pubblica;

14. ricorda che, tra il 2000 e il 2011, i bilanci nazionali nell'Unione europea hanno registrato un aumento medio del 62%, mentre gli stanziamenti di pagamento nel bilancio dell'Unione europea sono aumentati di poco meno del 42%, sebbene l'Unione europea sia passata da 15 a 27 Stati membri;

15. intende prestare particolare attenzione, nel contesto della procedura di bilancio 2013, all'attuazione delle priorità di bilancio fissate dal Parlamento europeo per gli esercizi precedenti e, in particolare, intende seguire attentamente il finanziamento e l'attuazione della strategia Europa 2020, che gode del pieno sostegno degli Stati membri, in termini di promozione della competitività e dell'occupazione, come pure delle altre priorità settoriali;

16. si compiace del fatto che, nell'ultima versione della programmazione finanziaria per il 2012-2013, la Commissione non abbia compensato gli incrementi passati, rispettando in tal modo le priorità di bilancio fissate dal Parlamento europeo per il 2012; chiede che nel progetto di bilancio 2013 si segua la stessa impostazione;

17. rammenta che i massimali di diverse rubriche, in particolare la rubrica 1a (Competitività per la crescita e l'occupazione) e la rubrica 4 (l'UE quale attore globale), nell'ambito dell'attuale quadro finanziario sono insufficienti per realizzare le politiche prioritarie approvate da Parlamento europeo, Consiglio e Commissione; ricorda inoltre che è stato necessario rivedere a più riprese gli stanziamenti destinati ad alcune politiche per poter conseguire nuovi obiettivi ed espletare nuovi compiti, rendendo necessario il ricorso allo strumento di flessibilità in quasi tutti i bilanci annuali; sottolinea che non intende accettare che vengano compromessi impegni politici a lungo termine dell'Unione europea; ricorda, in particolare, la necessità di onorare gli impegni finanziari iscritti negli accordi internazionali e/o negli accordi tra l'Unione europea e le organizzazioni internazionali e di inserirli debitamente nel progetto di bilancio;

Mercoledì 14 marzo 2012

Un bilancio 2013 mirato alla realizzazione dei programmi e delle priorità dell'Unione

18. ricorda che il quadro finanziario pluriennale (QFP) 2007-2013 era inteso a migliorare la prosperità e la qualità di vita dei cittadini europei e a sfruttare pienamente il potenziale offerto dall'allargamento, e che tuttavia dal 2008 l'Unione europea attraversa una crisi senza precedenti, il che ha inciso altresì su ciascun bilancio annuale; sottolinea, in tale contesto, il mancato adeguamento del quadro finanziario 2007-2013 per soddisfare l'ulteriore fabbisogno finanziario imputabile alla crisi in corso, a fronte del fatto che, dal 2007, in ciascun bilancio annuale sono stati mantenuti margini considerevoli al di sotto dei massimali globali del quadro finanziario pluriennale, ragion per cui i bilanci annuali sono stati improntati alla moderazione e all'austerità; rileva che i relativi pagamenti dovrebbero pertanto quanto meno essere versati in base al normale ciclo di bilancio; ricorda che i pagamenti sono dissociati dagli stanziamenti d'impegno solo a causa del lasso di tempo che intercorre, nel caso dei programmi pluriennali, prima dell'effettivo versamento dei fondi;

19. sottolinea che, essendo il 2013 l'ultimo anno dell'attuale periodo di programmazione, sarà necessario recuperare i ritardi sia in termini di pagamenti, come è sempre avvenuto al termine delle Prospettive finanziarie in ragione dell'avvio del processo di completamento dei programmi 2007-2013, sia in termini di impegni, al fine di rispettare gli importi della programmazione finanziaria, che sono prossimi alla cifra di 152 000 000 EUR per il 2013; ribadisce che qualsiasi taglio artificiale all'entità dei pagamenti ritarderà sia l'adempimento degli obblighi contrattuali sia il rispetto di precedenti impegni assunti dall'Unione europea, senza contare il rischio di interessi di mora e di una perdita di fiducia nelle politiche europee, nonché perdita di credibilità delle istituzioni dell'Unione; sottolinea pertanto che i debiti contrattuali dovrebbero essere pagati quanto prima per una questione di disciplina di bilancio;

20. constata che il livello dei pagamenti – il quale, essendo il semplice risultato di impegni passati, dovrebbe essere determinato sulla base di criteri tecnici, quali i dati relativi all'esecuzione, le previsioni di assorbimento e il livello degli impegni pregressi (RAL) – è diventato la questione politica principale in seno al Consiglio nel corso delle ultime procedure di bilancio; evidenzia il crescente livello dei RAL alla fine del 2011, pari a 207 000 000 000 EUR, che rappresentano un aumento prossimo del 7% rispetto al livello di fine 2010; intende instaurare, in vista della prossima riunione interistituzionale sulla differenza tra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento, un dialogo con la Commissione volto a fare piena chiarezza sulla composizione dei RAL; insiste sulla necessità che il Consiglio si astenga dal fissare a priori il livello di pagamenti senza tenere conto del fabbisogno effettivo e degli obblighi di legge; osserva altresì che l'accumulo di RAL pregiudica di fatto la trasparenza del bilancio dell'Unione europea, da cui dovrebbe emergere chiaramente il rapporto tra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento in un determinato esercizio;

21. sottolinea il fatto che un approccio semplicemente basato sul rapporto "contributore netto al bilancio dell'UE/beneficiario netto del bilancio dell'UE" non tiene debitamente conto degli importanti effetti di ricaduta che il bilancio dell'Unione europea produce tra gli Stati membri a vantaggio di obiettivi politici comuni dell'Unione europea; esprime profonda inquietudine per la crescita alquanto moderata dei pagamenti negli ultimi due esercizi, che nel caso del bilancio 2012 è stata addirittura inferiore al tasso di inflazione, in un momento cruciale in cui tutti i programmi d'investimento dovrebbero funzionare a pieno regime e realizzare appieno le loro potenzialità;

22. sottolinea l'opportunità di non iscrivere in bilancio stanziamenti insufficienti per ragioni di sana gestione finanziaria e la necessità di allineare gli stanziamenti a previsioni realistiche della capacità di assorbimento; rileva che il fatto di ridurre artificialmente il livello degli stanziamenti rispetto alle previsioni realistiche della Commissione potrebbe per contro impedire che il livello finale di esecuzione del bilancio raggiunga il suo pieno potenziale; ricorda che il livello degli stanziamenti di pagamento proposto dalla Commissione nel suo progetto di bilancio è determinato principalmente in funzione delle previsioni degli Stati membri e dalla loro capacità di esecuzione, dato che gli Stati membri gestiscono assieme alla Commissione oltre l'80% dei finanziamenti dell'Unione europea;

23. si rammarica del fatto che, visto che nel dicembre 2011 il Consiglio si è rifiutato di finanziare determinati fabbisogni supplementari, alcune richieste di pagamento per un importo superiore ai 10 miliardi di EUR non hanno potuto essere soddisfatte alla fine del 2011, il che incide direttamente sui pagamenti disponibili per il 2012; è preoccupato per il fatto che ciò è riconducibile alla messa in dubbio da parte del Consiglio dei dati di esecuzione della Commissione e delle sue valutazioni del fabbisogno, senza fornire dati o fonti alternativi;

Mercoledì 14 marzo 2012

24. manifesta pertanto estrema inquietudine per la situazione dei pagamenti nel 2012 e chiede alla Commissione di presentare una proposta che permetta di trovare quanto prima una soluzione nel corso di quest'anno, in modo tale da non rinviare nuovamente il problema al 2013; ritiene inoltre che un utilizzo degli stanziamenti del prossimo esercizio per finanziare i fabbisogni attuali costituisca una cattiva gestione finanziaria e violi il principio dell'annualità del bilancio; teme seriamente che questa prassi comprometta la politica di zero indebitamento dell'Unione;

25. rinnova il proprio invito al Consiglio ad astenersi dal ridurre artificialmente gli stanziamenti di pagamento durante la procedura di bilancio, rilevando che tale prassi sembra portare a un livello insostenibile di pagamenti; chiede, ove siffatte proposte vengano comunque formulate, che il Consiglio stabilisca e giustifichi con chiarezza e trasparenza quali programmi o progetti dell'Unione europea ritenga possano essere ritardati o completamente abbandonati;

26. invita il Consiglio, in tale contesto, ad allineare la sua posizione a una programmazione finanziaria realistica e responsabile e si impegna a proseguire il monitoraggio costante dell'esecuzione degli stanziamenti 2012, in particolare dei pagamenti; chiede al Consiglio di seguire il proprio esempio in modo tale che l'autorità di bilancio possa lavorare sulla base di dati di esecuzione comuni e aggiornati ed effettuare previsioni affidabili delle spese; invita a tal fine il Consiglio e la Commissione a una riunione interistituzionale da tenersi nel primo semestre del 2012 al livello politico appropriato, al fine di chiarire e risolvere qualsiasi eventuale malinteso relativo agli importi di esecuzione e al fabbisogno previsto di pagamenti e di tracciare assieme il quadro della situazione dei pagamenti per gli esercizi 2012 e 2013;

27. rileva l'importanza di finanziare le autorità europee di vigilanza (ABE, EIOPA ed ESMA) al fine di garantire la piena realizzazione del programma di regolamentazione finanziaria e delle strutture di vigilanza intese a evitare future crisi; sottolinea che il finanziamento delle autorità europee di vigilanza e dei servizi giuridici indipendenti ai quali esse ricorrono dovrebbe rappresentare una priorità nell'ambito del bilancio;

28. accoglie con favore l'accordo raggiunto nel dicembre 2011 sul finanziamento dei costi aggiuntivi del progetto ITER; esorta la Commissione a rispettare integralmente le conclusioni comuni in questo accordo e a presentare proposte concrete sull'importo di 30 milioni di EUR nel progetto di bilancio 2013, sfruttando appieno le disposizioni del regolamento finanziario e dell'AlI del 17 maggio 2006 ed escludendo ulteriori revisioni del QFP legate a ITER; ribadisce la propria ferma convinzione che l'iscrizione dell'importo di 360 000 000 EUR nel bilancio 2013 non dovrebbe impedire l'efficace attuazione di altre politiche dell'Unione europea, in particolare quelle che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 in quest'ultimo anno del periodo di programmazione ed è espressamente **contrario a** eventuali riassegnazioni di stanziamenti **che** compromettano tali priorità di bilancio; sottolinea che nella sua programmazione finanziaria la Commissione prevede un margine di 47 000 000 EUR nella rubrica 1a, il che copre in parte il fabbisogno finanziario di ITER;

29. si attende, in considerazione dell'imminente adesione della Croazia il 1° luglio 2013, una celere approvazione della revisione del QFP, in linea con il punto 29 dell'AlI (Adeguamento del quadro finanziario in funzione dell'allargamento), e chiede alla Commissione di presentare la proposta sui relativi stanziamenti supplementari non appena l'atto di adesione sarà stato ratificato da tutti gli Stati membri; ribadisce che l'allargamento alla Croazia andrebbe accompagnato da idonei finanziamenti aggiuntivi provenienti da nuove risorse e non dalla riassegnazione di stanziamenti per la seconda metà del 2013;

Spese amministrative

30. prende atto della lettera del Commissario al bilancio e alla programmazione finanziaria, in data 23 gennaio 2012, in cui si esprime la volontà della Commissione di ridurre dell'1% i suoi posti in organico a decorrere già dal 2013, tenendo attentamente conto delle diverse ripercussioni di tale misura sulle direzioni generali di grandi, medie e piccole dimensioni; intende esaminare attentamente l'intenzione della Commissione di ridurre del 5%, entro il 2018, il personale di tutte le istituzioni e organi dell'Unione europea rispetto al 2013, rammentando che ciò va inteso come obiettivo generale; ricorda che qualsiasi modifica dell'organigramma ha un'incidenza diretta sul bilancio e non dovrebbe in alcun modo compromettere le prerogative della commissione per i bilanci né quelle del Parlamento europeo in materia di bilancio; ritiene che qualsiasi riduzione del personale a breve o a lungo termine debba basarsi su una valutazione d'impatto preliminare e tenere pienamente conto anche degli obblighi giuridici dell'Unione e delle nuove competenze e delle maggiori funzioni attribuite alle istituzioni dai trattati;

Mercoledì 14 marzo 2012

31. ricorda l'importanza di una cooperazione interistituzionale stretta e costruttiva durante l'intera procedura e ribadisce la propria volontà di contribuirvi integralmente nel pieno rispetto delle disposizioni del TFUE; si attende che i presenti orientamenti siano tenuti pienamente in considerazione durante la procedura di bilancio e in sede di stesura del progetto di bilancio;

*

* *

32. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

Formazione giudiziaria

P7_TA(2012)0079

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2012 sulla formazione giudiziaria (2012/2575(RSP))

(2013/C 251 E/07)

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 81 e 82 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevedono l'adozione, secondo la procedura legislativa ordinaria, di misure volte a garantire "un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari",
- viste la sua risoluzione del 10 settembre 1991 sull'istituzione di un'Accademia di diritto europeo ⁽¹⁾, la sua posizione del 24 settembre 2002 sull'adozione della decisione del Consiglio che istituisce una rete europea di formazione giudiziaria ⁽²⁾, la sua risoluzione del 9 luglio 2008 sul ruolo del giudice nazionale nel sistema giudiziario europeo ⁽³⁾ e la sua raccomandazione del 7 maggio 2009 destinata al Consiglio sullo sviluppo di uno spazio di giustizia penale dell'Unione europea ⁽⁴⁾,
- vista la comunicazione della Commissione relativa a un piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma COM(2010)0171,
- vista la sua risoluzione del 25 novembre 2009 sul programma di Stoccolma ⁽⁵⁾,
- vista la sua risoluzione del 17 giugno 2010 sulla formazione giudiziaria ⁽⁶⁾,
- vista la comunicazione della Commissione del 13 settembre 2011 intitolata "Alimentare la fiducia in una giustizia europea: una nuova dimensione per la formazione giudiziaria europea" COM(2011)0551;
- visto il progetto pilota in materia di formazione giudiziaria proposto dal Parlamento nel 2011,

⁽¹⁾ GU C 267 del 14.10.1991, pag. 33.

⁽²⁾ GU C 273 E del 14.11.2003, pag. 99.

⁽³⁾ GU C 294 E del 3.12.2009, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 116.

⁽⁵⁾ GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 12.

⁽⁶⁾ GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 130.

Mercoledì 14 marzo 2012

- visto lo studio comparativo sulla formazione giudiziaria negli Stati membri dell'UE commissionato dal Parlamento e condotto dall'Accademia di diritto europeo in collaborazione con la Rete europea di formazione giudiziaria ⁽¹⁾,
- visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che lo studio sopra menzionato stila un bilancio delle attività condotte in questo campo dagli istituti nazionali per magistrati, inclusi il tipo di formazione offerta, le relative condizioni e le risorse di bilancio previste, al fine di individuare esigenze, proposte di miglioramento e buone prassi, e presenta i risultati di un'indagine approfondita che ha coinvolto più di 6 000 giudici e pubblici ministeri degli Stati membri, concentrandosi in particolare sulla loro esperienza di formazione in materia di diritto dell'UE e sulle loro proposte di miglioramento;
- B. considerando che la formazione giudiziaria dovrebbe essere indicata con il nome più appropriato di "studi giudiziari", in modo da dare risalto alla speciale natura del continuo processo di evoluzione intellettuale che i membri della magistratura devono seguire, e che i migliori formatori nell'ambito degli studi giudiziari sono i giudici stessi;
- C. considerando che attualmente la formazione offerta è ben lungi dall'obiettivo stabilito dalla Commissione di essere accessibile alla metà dei professionisti legali dell'UE;
- D. considerando che, secondo lo studio, gli ostacoli linguistici, la carenza di informazioni (tempestive) sui programmi esistenti, il fatto che i programmi non siano sempre adeguati alle esigenze dei giudici, l'elevato carico di lavoro di questi ultimi e la scarsità di congrui finanziamenti sono tra le cause del fatto che solo una percentuale relativamente bassa di intervistati abbia ricevuto una formazione in materia diritto dell'UE (53%, di cui solo 1/3 negli ultimi 3 anni);
- E. considerando che è saggio, anche in un'ottica di bilancio nell'attuale situazione di rigore finanziario, sfruttare le istituzioni esistenti, in particolare gli istituti nazionali di formazione giudiziaria come pure le università e le organizzazioni professionali, per quanto concerne gli aspetti di "diritto nazionale" della costruzione di una cultura giudiziaria europea; che così facendo è possibile individuare, promuovere e diffondere le migliori prassi degli Stati membri in tutta l'UE; che l'Accademia di diritto europeo (ERA) dovrebbe continuare a svolgere il proprio ruolo per quanto concerne la formazione in materia di diritto dell'UE;
- F. considerando che, come già messo in luce dal Parlamento, lo spazio giudiziario europeo deve essere fondato su una cultura giudiziaria condivisa tra i professionisti del settore, la magistratura e i pubblici ministeri, che non sia esclusivamente basata sul diritto dell'Unione ma si sviluppi attraverso la conoscenza e la comprensione reciproche dei sistemi giudiziari nazionali, un rinnovamento radicale dei corsi di studio universitari, scambi, visite di studio e formazioni comuni, con il sostegno attivo dell'Accademia di diritto europeo, della Rete europea di formazione giudiziaria e dell'Istituto di diritto europeo;
- G. considerando che la formazione giudiziaria dovrebbe essere collegata a un dibattito sul ruolo tradizionale della magistratura e sulla sua modernizzazione, in particolare per quanto concerne le modalità di apertura e di allargamento dei suoi orizzonti; che a tal fine è altresì necessario assicurare la formazione linguistica e promuovere lo studio del diritto comparato e del diritto internazionale;
- H. considerando che è inoltre necessario creare una cultura giudiziaria comune tra i magistrati sulla base della Carta dei diritti fondamentali, dei lavori della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa e così via, al fine di promuovere i valori fondamentali della professione giudiziaria discutendo e divulgando un'etica professionale comune, lo Stato di diritto e i principi per la nomina e la selezione dei giudici, nonché per evitare la politicizzazione della magistratura, promuovendo in tal modo la fiducia reciproca necessaria per concretizzare lo spazio giudiziario comune;
- I. considerando che è necessario istituire reti tra i giudici delle diverse culture e migliorare il coordinamento delle reti esistenti per definire "cerchi di coerenza"; che, a tal fine, la comunicazione elettronica non è sufficiente e devono piuttosto esistere sedi in cui i giudici possano entrare in contatto e in cui è fondamentale assicurare la partecipazione di giudici delle Corti di Lussemburgo e di Strasburgo;
- J. considerando che gli studi giudiziari non possono essere limitati al diritto sostanziale e procedurale e che i giudici necessitano di una formazione relativa alle loro attività giudiziarie e al ruolo di giudice;

⁽¹⁾ <http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=60091>

Mercoledì 14 marzo 2012

1. ritiene, pur riconoscendo che i contatti diretti rappresentano l'opzione migliore, che alla luce dei vincoli di bilancio e delle risposte fornite dai giudici nell'ambito dello studio sopra menzionato, la formazione e la consulenza di cui trattasi potrebbero essere fornite anche via Internet (videoconferenze, corsi online, streaming web) nonché sotto forma di scambi; rileva che i giudici chiedono una migliore valutazione dei programmi di formazione e un ulteriore adeguamento degli stessi alle loro esigenze, mentre sembrano prediligere una formazione interattiva, che consenta lo scambio di esperienze e il confronto su casi pratici, rispetto alle formule formative "classiche" (dall'alto verso il basso);
2. ritiene che coordinare la formazione fornita dagli istituti di formazione giudiziaria esistenti e agevolare e promuovere il dialogo e i contatti professionali dovrebbero rappresentare ulteriori obiettivi;
3. prende atto dell'importanza della formazione plurilingue, in quanto dallo studio sopra citato emerge che solo un numero relativamente ridotto di giudici ha una padronanza di una lingua straniera tale da poter partecipare attivamente alla formazione giudiziaria in un altro Stato membro;
4. ritiene che una soluzione ai problemi menzionati (formazione linguistica, costi ed efficacia sul piano dei costi) consista nell'utilizzo delle moderne tecnologie e nel finanziamento della creazione di applicazioni ("app") analoghe a quelle utilizzate nel sistema "iTunes U" di Apple; rileva che tali "app", preparate dagli istituti nazionali, dall'ERA, dalle università o da altri soggetti formativi, offrirebbero corsi di formazione corredati di materiali video, tra cui formazioni linguistiche (con particolare attenzione alla terminologia giuridica) e informazioni riguardanti sistemi giuridici nazionali, procedure legali specifiche ecc., e sarebbero gratuite per i membri della magistratura;
5. reputa che una partecipazione proficua a questo genere di corsi potrebbe consentire ai giudici di prendere parte a scambi Erasmus e a corsi di formazione all'estero;
6. suggerisce che tali "app" potrebbero essere fornite a un prezzo modico anche a operatori della giustizia, organizzazioni professionali, membri del mondo accademico e studenti di giurisprudenza e rileva che il loro sviluppo e la loro produzione apporterebbero uno stimolo, seppur modesto, all'economia e all'occupazione a fronte di un investimento relativamente contenuto;
7. ritiene che il progetto pilota presentato da Luigi Berlinguer ed Erminia Mazzoni, in programma per il 2012, dovrebbe innanzitutto proporsi di individuare e diffondere le migliori prassi per quanto concerne l'organizzazione dell'accesso alla formazione in materia di diritto dell'UE e alle altre formazioni pertinenti nel quadro degli ordinamenti giudiziari e degli istituti di formazione nazionali; reputa ad esempio che l'UE debba incoraggiare gli Stati membri a imitare le istituzioni che operano con successo, come i coordinatori per il diritto dell'UE che esistono in Italia e nei Paesi Bassi nelle strutture giudiziarie nazionali, nonché promuovere la formazione di tali coordinatori e agevolarne in altro modo l'operato a livello dell'UE;
8. è dell'avviso che il progetto pilota dovrebbe prevedere la creazione di un gruppo di lavoro che includa responsabili della formazione giudiziaria a livello nazionale ed europeo così come attori non appartenenti al settore giudiziario, al fine di individuare una serie di categorie tematiche comprendenti le questioni relative al diritto dell'UE che sembrano essere le più pertinenti nella pratica giudiziaria quotidiana, per quanto concerne sia le questioni "pratiche" (come presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale, come accedere alle banche dati sul diritto dell'UE ecc.) sia quelle sostanziali;
9. suggerisce che il progetto pilota potrebbe coordinare (a) lo scambio di consulenze e conoscenze sui singoli sistemi giuridici tra i diversi istituti di formazione giudiziaria, basandosi sulle reti e sulle risorse esistenti, e (b) la formazione formale e la familiarizzazione con gli ordinamenti giuridici stranieri;
10. propone infine che la Commissione organizzi un forum annuale in cui i giudici di tutti i livelli di anzianità che operano nei settori del diritto in cui sorgono di frequente questioni interne e transfrontaliere possano tenere discussioni su ambiti che hanno causato di recente controversie o difficoltà giuridiche, in modo da incoraggiare la discussione, stabilire contatti, creare canali di comunicazione e instaurare fiducia e comprensione reciproche; ritiene che tale forum potrebbe inoltre fornire alle autorità competenti, ai soggetti formativi e agli esperti, comprese le università e le organizzazioni professionali, la possibilità di discutere le politiche di formazione giudiziaria e il futuro dell'istruzione giuridica in Europa;
11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.

Mercoledì 14 marzo 2012

Lavoro minorile nel settore del cacao

P7_TA(2012)0080

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2012 sul lavoro minorile nel settore del cacao (2011/2957(RSP))

(2013/C 251 E/08)

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 3, 6 e 21 del trattato sull'Unione europea,
 - visti gli articoli 206 e 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - viste la convenzione n. 182 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, la convenzione n. 138 dell'OIL sull'età minima per l'accesso al lavoro e la convenzione delle Nazioni Unite (ONU) sui diritti del fanciullo,
 - vista la conclusione dell'accordo internazionale sul cacao del 2010, in particolare gli articoli 42 e 43,
 - viste le sue precedenti risoluzioni sulla tratta dei bambini e sullo sfruttamento dei bambini nei paesi in via di sviluppo,
 - viste le sue risoluzioni del 25 novembre 2010 sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali ⁽¹⁾ e sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali ⁽²⁾,
 - visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che, secondo le stime dell'OIL, nel mondo vi sono oltre 215 milioni di bambini lavoratori impegnati in attività che andrebbero abolite; che, tra questi bambini, 152 milioni hanno un'età inferiore ai 15 anni e 115 milioni svolgono attività pericolose;
- B. considerando che, ai fini della presente risoluzione, viene preso in considerazione il lavoro minorile quale definito dall'OIL nella convenzione n. 138 sull'età minima per l'accesso al lavoro e nella convenzione n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione;
- C. considerando che il Parlamento deve dare la sua approvazione alla conclusione dell'accordo internazionale sul cacao del 2010; che le parti interessate hanno espresso forti preoccupazioni in relazione al lavoro minorile nelle fasi di coltivazione e raccolta delle fave di cacao;
- D. considerando che il 70% della produzione mondiale di cacao è coltivato nell'Africa occidentale e che circa 7,5 milioni di persone sono impiegati nella produzione di cacao in tale regione, quasi esclusivamente in piccole aziende a conduzione familiare che ammontano a un numero compreso tra 1,5 e 2 milioni in tutta l'Africa occidentale; che la coltivazione del cacao richiede un'intensità di lavoro molto elevata durante la stagione della raccolta e che i produttori subiscono forti pressioni dagli operatori dei mercati nazionali e internazionali per mantenere basso il costo della manodopera; che nei momenti di massimo lavoro tutti i membri della famiglia, compresi i bambini, sono coinvolti; che il lavoro minorile comporta rischi inaccettabili;
- E. considerando che, secondo quanto riportato dall'OIL, non tutte le forme di lavoro svolte dai bambini vanno classificate quale lavoro minorile da eliminare e che si deve distinguere chiaramente tra le due tipologie; che il lavoro che viene svolto da bambini e adolescenti senza compromettere la loro salute e lo sviluppo personale e interferire con la loro educazione è solitamente considerato in modo positivo, sempre che i compiti non siano pericolosi o impediscano ai bambini di frequentare la scuola;

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0434.

⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0446.

Mercoledì 14 marzo 2012

- F. considerando che da alcuni studi eseguiti in Ghana e in Costa d'Avorio si evince che i bambini impegnati in attività lavorative nelle piantagioni di cacao sono esposti a pericoli di vario genere; che, inoltre, alcuni bambini potrebbero essere vittime della tratta da altre regioni del paese o da paesi vicini; che è necessario condurre ulteriori ricerche sull'incidenza del lavoro minorile e del traffico di minori nella regione, dal momento che non esistono dati certi;
- G. considerando che il ricorso alle forme peggiori di lavoro minorile nella fase di coltivazione e raccolta delle fave di cacao è inaccettabile;
- H. considerando che negli ultimi anni i programmi e le iniziative volti a combattere le forme peggiori di lavoro minorile nelle piantagioni di cacao dell'Africa occidentale hanno conseguito progressi significativi, anche se rimane ancora molto da fare a causa della vastità del settore; che le nuove situazioni di conflitto nella regione, in particolare in Costa d'Avorio, hanno peggiorato nuovamente le condizioni dei bambini;
- I. considerando che la povertà, la mancanza di alternative per la generazione di reddito, la carenza o l'assenza totale di opportunità per i giovani al di fuori della scuola, la rigidità delle strutture comunitarie e degli atteggiamenti predominanti, l'assenza di un'adeguata tutela giuridica dei diritti dei bambini e la mancata istituzione di un sistema pubblico di istruzione obbligatoria per tutti i bambini indipendentemente dal genere, senza dimenticare la corruzione e il malgoverno, costituiscono fattori socioeconomici e politici che possono contribuire all'abuso ricorrente dei bambini in alcune parti del mondo;
- J. considerando che è in primo luogo responsabilità dei governi di tutti i paesi interessati dare piena attuazione alla convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, alla convenzione n. 138 dell'OIL sull'età minima per l'accesso al lavoro e alla convenzione n. 182 dell'OIL relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione;
- K. ricordando la strategia dell'UE sulla responsabilità sociale delle imprese (2011-2014), l'iniziativa "Global Compact" delle Nazioni Unite, in particolare il principio 5 sull'abolizione del lavoro minorile, e il Protocollo Harkin-Engel, che forniscono un utile quadro per la responsabilità sociale delle imprese nel settore del cacao;
1. esorta i paesi che non l'abbiano ancora fatto a ratificare la convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo e le convenzioni dell'OIL n. 138 e n. 182 e ad attuarle quanto prima; ritiene inoltre che i paesi debbano mettere in atto le politiche appropriate al fine di promuovere una maggiore consapevolezza relativamente all'abuso dei bambini sul mercato del lavoro e alla necessità di rispettare le norme vigenti a livello nazionale e internazionale;
 2. condanna fermamente il ricorso al lavoro minorile nelle piantagioni di cacao;
 3. chiede a tutti i soggetti coinvolti nella coltivazione e lavorazione delle fave di cacao e dei prodotti derivati, vale a dire i governi, l'industria globale, i produttori di cacao, i sindacati, le organizzazioni non governative e i consumatori, di assumersi le rispettive responsabilità nella lotta contro ogni forma di lavoro forzato minorile e la tratta dei minori, di condividere le competenze e di collaborare al fine di eliminare il lavoro minorile dalla catena di approvvigionamento del cacao;
 4. è del parere che solo in un quadro coordinato e olistico in cui si affrontino le cause all'origine del lavoro minorile e siano attuate misure a lungo termine da parte di governi, industria, commercianti, produttori e società civile è possibile apportare cambiamenti significativi;
 5. invita la Commissione a garantire la coerenza delle politiche in tutte le sue iniziative, segnatamente quelle legate al commercio, allo sviluppo (con particolare riferimento all'accesso all'istruzione per i bambini), ai diritti umani, agli appalti pubblici e alla responsabilità sociale delle imprese, e a incoraggiare lo scambio delle migliori pratiche tra i diversi settori economici in cui viene fatto ricorso al lavoro minorile;
 6. esorta la Commissione a garantire che tutti gli accordi commerciali includano disposizioni efficaci sulla riduzione della povertà e sulla promozione di un lavoro dignitoso e condizioni di lavoro sicure nonché clausole giuridicamente vincolanti relative a norme sociali, ambientali e in materia di diritti umani concordate a livello internazionale e alla loro attuazione, corredate delle misure da adottare in caso di infrazione;

Mercoledì 14 marzo 2012

7. ricorda che il sistema delle preferenze generalizzate (SPG) dell'Unione, il suo principale strumento di politica commerciale per la promozione delle norme fondamentali del lavoro, è in fase di revisione e che le preferenze commerciali accordate ai paesi beneficiari nel quadro di tale sistema possono essere revocate in circostanze specifiche, vale a dire in caso di violazione grave e sistematica dei principi contenuti in diverse convenzioni fondamentali dell'OIL, comprese le convenzioni n. 138 e 182;
8. rammenta che il 15 dicembre 2011 il Parlamento ha deciso di rifiutare di dare la sua approvazione a un protocollo tessile dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra l'UE e l'Uzbekistan sulla base di preoccupazioni legate al ricorso al lavoro forzato minorile nei campi di cotone in Uzbekistan, e ha raccomandato che l'UE valuti di revocare temporaneamente i benefici SPG dell'Uzbekistan nel caso in cui gli organismi di controllo dell'OIL rilevino che ha violato in modo grave e sistematico i propri obblighi⁽¹⁾;
9. accoglie con favore tutte le iniziative multisettoriali che coinvolgono i governi, l'industria, i produttori e la società civile volte a eliminare il lavoro minorile, a migliorare le condizioni di vita dei bambini e degli adulti nelle piantagioni di cacao e a garantire la coltivazione responsabile del cacao, ad esempio la recente iniziativa regionale dell'OCSE, il Segretariato del Club del Sahel e dell'Africa occidentale, e l'Iniziativa internazionale del cacao intesa a promuovere le migliori pratiche per la lotta contro le forme peggiori di lavoro minorile nelle piantagioni di cacao dell'Africa occidentale; osserva che, per garantire un progresso autentico, queste iniziative necessitano di un seguito adeguato; incoraggia i governi ad aumentare il proprio sostegno alle reti del commercio equo e solidale nel settore del cacao e alle cooperative rurali, e a consentire loro di inviare i propri prodotti direttamente ai mercati nazionali ed internazionali, evitando così intermediari e ottenendo prezzi equi; invita la Commissione a sostenere tali misure;
10. sostiene gli obiettivi del Protocollo per la coltivazione e il trattamento delle fave di cacao e dei loro prodotti derivati conformemente alla convenzione n. 182 dell'OIL relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione (noto come "Protocollo Harbin-Engel") e ne chiede la piena attuazione;
11. ricorda che il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha recentemente deciso di istituire un nuovo comitato di progetto al fine di sviluppare una norma europea in due parti per un cacao tracciabile e sostenibile; invita la Commissione a prendere in considerazione e, se opportuno, a presentare una proposta legislativa riguardante un efficace meccanismo di tracciabilità dei beni prodotti facendo ricorso al lavoro minorile forzato; chiede ai partner dell'accordo internazionale sul cacao di promuovere l'ottimizzazione della catena di approvvigionamento e una migliore organizzazione degli agricoltori, in modo da consentire la tracciabilità lungo tutta la catena di approvvigionamento nel settore del cacao;
12. chiede ai partner dell'accordo internazionale sul cacao di considerare la possibilità di introdurre un sistema di tracciabilità per la catena di approvvigionamento del cacao controllato da un organismo terzo accreditato;
13. invita la Commissione, l'OIL-IPEC e gli altri partner a proseguire i propri sforzi per riuscire a comprendere meglio le complessità economiche, sociali e culturali delle comunità agricole;
14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché all'UNICEF, ai copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, all'Unione africana e all'OIL.

(1) Testi approvati, P7_TA(2011)0586.

Combattere l'epidemia di diabete nell'UE

P7_TA(2012)0082

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2012 sulla lotta al dilagare del diabete nell'UE (2011/2911(RSP))

(2013/C 251 E/09)

Il Parlamento europeo,

— visto l'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Mercoledì 14 marzo 2012

- vista la Dichiarazione di Saint Vincent sulla cura del diabete e la ricerca in Europa, adottata in occasione del primo incontro nel quadro del programma d'azione della Dichiarazione di Saint Vincent, svoltosi nella località omonima dal 10 al 12 ottobre 1989 ⁽¹⁾,
- vista la piattaforma d'azione europea per l'alimentazione, l'attività fisica e la salute, istituita dalla Commissione il 15 marzo 2005 ⁽²⁾,
- visto il Libro verde della Commissione, dell'8 dicembre 2005, intitolato "Promuovere le diete sane e l'attività fisica: una dimensione europea nella prevenzione di sovrappeso, obesità e malattie croniche", che affronta i principali fattori alla base dell'insorgere del diabete di tipo 2 (COM(2005)0637),
- viste le conclusioni della conferenza sulla prevenzione del diabete di tipo 2 organizzata dalla Presidenza austriaca e svoltasi a Vienna il 15 e 16 febbraio 2006 ⁽³⁾,
- vista la sua dichiarazione, del 27 aprile 2006, sul diabete ⁽⁴⁾,
- viste le conclusioni del Consiglio sulla promozione di stili di vita sani e la prevenzione del diabete di tipo 2 ⁽⁵⁾,
- vista la risoluzione del Comitato regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità, dell'11 settembre 2006, sulla prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili nella regione europea dell'OMS ⁽⁶⁾,
- vista la risoluzione 61/225 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 20 dicembre 2006, sulla Giornata mondiale del diabete,
- viste la decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che istituisce un secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2008-2013) ⁽⁷⁾, e la successiva decisione della Commissione, del 22 febbraio 2011, relativa all'adozione di una decisione di finanziamento per il 2011 nel quadro del secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute pubblica (2008-2013) e che stabilisce i criteri di selezione, di attribuzione e altri criteri per i contributi finanziari alle azioni di tale programma ⁽⁸⁾,
- visto il Libro bianco della Commissione, del 23 ottobre 2007, dal titolo "Un impegno comune per la salute: approccio strategico dell'UE per il periodo 2008-2013" (COM(2007)0630),
- visti il Settimo programma quadro di ricerca (2007-2013) ⁽⁹⁾ e il programma quadro di ricerca e innovazione (COM(2011)0808),
- vista la comunicazione della Commissione, del 20 ottobre 2009, intitolata "Solidarietà in materia di salute: riduzione delle disuguaglianze sanitarie nell'UE" (COM(2009)0567),
- vista la risoluzione 64/265 dell'Assemblea generale dell'ONU, del 20 maggio 2010, sulla prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili,

⁽¹⁾ <http://www.idf.org/webdata/docs/idf-europe/SVD%201989.pdf>

⁽²⁾ http://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/platform/index_it.htm

⁽³⁾ http://www.mspes.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/excelencia/cuidadospaliativos-diabetes/DIABETES/opsc_est9.pdf

⁽⁴⁾ GU C 296 E del 6.12.2006, pag. 273.

⁽⁵⁾ GU C 147 del 23.6.2006, pag. 1.

⁽⁶⁾ http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/77575/RC56_eres02.pdf

⁽⁷⁾ GU L 301 del 20.11.2007, pag. 3.

⁽⁸⁾ GU C 69 del 3.3.2011, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

Mercoledì 14 marzo 2012

- visti i risultati e le raccomandazioni principali del progetto FP7-HEALTH- 200701, un'iniziativa per la salute del Settimo programma quadro, illustrati nel documento "DIAMAP – Road Map for Diabetes Research in Europe" (DIAMAP – una tabella di marcia per la ricerca sul diabete in Europa) ⁽¹⁾,
 - visti la comunicazione della Commissione, del 6 ottobre 2010, intitolata "Iniziativa faro Europa 2020 – L'Unione dell'innovazione" (COM(2010)0546) e il partenariato pilota nel campo dell'invecchiamento attivo e in buona salute ivi previsto,
 - viste le conclusioni del Consiglio, del 7 dicembre 2010, dal titolo "Approcci innovativi alle malattie croniche nella sanità pubblica e nei sistemi di assistenza sanitaria",
 - vista la risoluzione 65/238 dell'Assemblea generale dell'ONU, del 24 dicembre 2010, sulla portata, le modalità, la configurazione e l'organizzazione dell'incontro ad alto livello dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dedicato alla prevenzione e al controllo delle malattie non trasmissibili,
 - vista la dichiarazione di Mosca adottata in occasione della prima conferenza ministeriale globale delle Nazioni Unite sugli stili di vita sani e il controllo delle malattie non trasmissibili, svoltasi a Mosca il 28 e 29 aprile 2011 ⁽²⁾,
 - vista la sua risoluzione del 15 settembre 2011 sulla posizione dell'UE e il suo impegno in vista della riunione di alto livello delle Nazioni Unite dedicata alla prevenzione e al controllo delle malattie non trasmissibili ⁽³⁾,
 - visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che il diabete è una delle malattie non trasmissibili più comuni e che, secondo le stime, esso colpisce oltre 32 milioni di cittadini dell'Unione, pari a circa il 10% della sua popolazione totale, mentre altri 32 milioni di cittadini soffrono di alterata tolleranza al glucosio e presentano una probabilità molto elevata di sviluppare un diabete clinicamente manifesto ⁽⁴⁾;
- B. considerando che, a causa del dilagare dell'obesità, dell'invecchiamento della popolazione europea e di altri fattori ancora da determinare, si prevede un aumento del numero di persone affette da diabete in Europa pari al 16,6% entro il 2030;
- C. considerando che il diabete di tipo 2 riduce la speranza di vita di 5-10 anni ⁽⁵⁾, mentre il diabete di tipo 1 la riduce di circa 20 anni ⁽⁶⁾; che ogni anno i decessi riconducibili al diabete nell'Unione europea sono 325 000 ⁽⁷⁾, ossia uno ogni due minuti;
- D. considerando che la riduzione dei fattori di rischio noti, con particolare riferimento alle abitudini connesse allo stile di vita, viene sempre più spesso riconosciuta come strategia preventiva fondamentale in grado di ridurre l'incidenza, la prevalenza e le complicazioni del diabete sia di tipo 1 che di tipo 2;
- E. considerando che sono necessarie ulteriori ricerche per identificare chiaramente i fattori di rischio per il diabete di tipo 1 (la predisposizione genetica è attualmente oggetto di studi), e che l'insorgenza del diabete di tipo 1 è sempre più precoce;
- F. considerando che il diabete di tipo 2 si può prevenire, in quanto si tratta di una malattia i cui fattori di rischio – ad esempio un'alimentazione scadente e non equilibrata, l'obesità, la scarsa attività fisica e il consumo di alcol – sono stati chiaramente identificati e possono essere contrastati attraverso efficaci strategie di prevenzione;

⁽¹⁾ <http://www.diamap.eu/report/DIAMAP-Road-Map-Report-Sept2010.pdf>

⁽²⁾ http://www.who.int/nmh/events/moscow_ncds_2011/conference_documents/moscow_declaration_en.pdf

⁽³⁾ Testi approvati, P7_TA(2011)0390.

⁽⁴⁾ Federazione internazionale del diabete (IDF) Atlante del diabete, 4ª edizione, 2009 <http://www.diabetesatlas.org/downloads>

⁽⁵⁾ http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0003/98391/E93348.pdf

⁽⁶⁾ http://www.diabetes.org.uk/Documents/Reports/Diabetes_in_the_UK_2010.pdf

⁽⁷⁾ Federazione internazionale del diabete (IDF) Atlante del diabete, 3ª edizione, Bruxelles, 2006 [http://www.diabetesatlas.org/sites/default/files/IDF%20Diabetes%20Atlas-2007%20\(3rd%20edition\).pdf](http://www.diabetesatlas.org/sites/default/files/IDF%20Diabetes%20Atlas-2007%20(3rd%20edition).pdf)

Mercoledì 14 marzo 2012

- G. considerando che attualmente non esiste una cura per il diabete;
- H. considerando che è possibile prevenire le complicazioni legate al diabete di tipo 2 attraverso la promozione di uno stile di vita sano e la diagnosi precoce, ma che spesso la malattia viene diagnosticata troppo tardi (la percentuale di persone affette da diabete che ignora la propria condizione arriva infatti al 50%) ⁽¹⁾;
- I. considerando che la percentuale di cittadini affetti da diabete che non gestiscono correttamente la propria condizione arriva al 75% del totale, e che tale circostanza, secondo quanto rivelato da un recente studio ⁽²⁾, oltre a incrementare il rischio di complicazioni genera perdite di produttività e costi a carico della società ⁽³⁾;
- J. considerando che, nella maggior parte degli Stati membri, più del 10% della spesa sanitaria è imputabile al diabete, che in alcuni casi tale percentuale arriva addirittura al 18,5% ⁽⁴⁾ e che il costo globale dell'assistenza sanitaria per un cittadino dell'UE affetto da diabete è in media di 2 100 EUR l'anno ⁽⁵⁾; considerando altresì che tali costi sono inevitabilmente destinati ad aumentare alla luce del numero crescente di persone affette da diabete, dell'invecchiamento della popolazione e del conseguente aumento delle comorbidità multiple;
- K. considerando che il diabete, se trattato in maniera inadeguata o diagnosticato troppo tardi, è una delle principali cause di infarti, ictus, cecità, amputazioni di arti e insufficienza renale;
- L. considerando che, promuovendo stili di vita sani e affrontando i quattro principali fattori di rischio per la salute – tabagismo, alimentazione scadente, scarsa attività fisica e alcol – in maniera trasversale nell'ambito delle varie politiche, è possibile apportare un notevole contributo alla prevenzione del diabete, delle relative complicazioni e dei costi socio-economici che ne derivano;
- M. considerando che le persone affette da diabete devono farsi carico del 95% della propria assistenza ⁽⁶⁾ e che la malattia non comporta solo oneri finanziari per i pazienti e le loro famiglie ma coinvolge anche aspetti psico-sociali determinando altresì una riduzione della qualità della vita;
- N. considerando che solo sedici Stati membri su ventisette dispongono di un quadro di riferimento o di un piano nazionale per la lotta al diabete e che non esistono criteri chiari per definire in cosa consista un programma valido o quali siano i paesi che dispongono di prassi d'eccellenza ⁽⁷⁾; considerando che esistono notevoli differenze e disparità per quanto riguarda la qualità del trattamento del diabete all'interno dell'Unione europea;
- O. considerando che non esiste un quadro giuridico dell'UE relativo alle discriminazioni nei confronti delle persone affette da diabete o da altre patologie croniche, e che in tutta l'Unione europea i pregiudizi al riguardo sono ancora diffusi nelle scuole, in sede di assunzioni, sul posto di lavoro, per la stipula di polizze assicurative e nelle valutazioni di idoneità per il rilascio della patente di guida;
- P. considerando che mancano i fondi e le infrastrutture per coordinare la ricerca sul diabete nell'UE, e che tale circostanza si ripercuote negativamente sulla competitività della ricerca stessa impedendo altresì alle persone affette da diabete di beneficiare pienamente delle attività di ricerca condotte in Europa;
- Q. considerando che attualmente non esiste una strategia europea sul diabete, malgrado le conclusioni della Presidenza austriaca del Consiglio sulla promozione di stili di vita sani e la prevenzione del diabete di tipo 2 ⁽⁸⁾, il lungo elenco di risoluzioni delle Nazioni Unite e la dichiarazione scritta del Parlamento europeo sul diabete;

⁽¹⁾ *Diabetes – The Policy Puzzle: towards benchmarking in the EU 25* (2005) Federazione internazionale del diabete, 2006 <http://www.idf.org/webdata/docs/idf-europe/DiabetesReport2005.pdf>

⁽²⁾ *Diabetes expenditure, burden of disease and management in 5 EU countries*, 2012 (Costi e oneri generati dal diabete e gestione della malattia in 5 Stati membri dell'UE) <http://www2.lse.ac.uk/LSEHealthAndSocialCare/research/LSEHealth/MTRG/LSEDiabetesReport26Jan2012.pdf>

⁽³⁾ *Diabetes – The Policy Puzzle: towards benchmarking in the EU 25* (2005) Federazione internazionale del diabete (IDF), 2006, <http://www.idf.org/webdata/docs/idf-europe/DiabetesReport2005.pdf>

⁽⁴⁾ *Diabetes – The Policy Puzzle: towards benchmarking in the EU 27* (2007) <http://www.idf.org/webdata/docs/EU-diabetes-policy-audit-2008.pdf>.

⁽⁵⁾ Federazione internazionale del diabete (IDF) Atlante del diabete, 4^a edizione, Bruxelles, Belgio, 2009. <http://www.diabetesatlas.org/downloads>

⁽⁶⁾ <http://www.worlddiabetesday.org/media/press-materials/press-releases/idf-launches-world-diabetes-day-2010-campaign>

⁽⁷⁾ *Diabetes – The Policy Puzzle: towards benchmarking in the EU 27* (2007) <http://www.idf.org/webdata/docs/EU-diabetes-policy-audit-2008.pdf>

⁽⁸⁾ GU C 147 del 23.6.2006, pag. 1.

Mercoledì 14 marzo 2012

1. valuta positivamente le conclusioni del Consiglio, del 7 dicembre 2010, dal titolo "Approcci innovativi alle malattie croniche nella sanità pubblica e nei sistemi di assistenza sanitaria" ⁽¹⁾, e l'invito in esse rivolto agli Stati membri e alla Commissione ad avviare un processo di riflessione mirante a identificare le opzioni atte a rispondere in modo ottimale alle sfide poste dalle malattie croniche;
2. prende atto della succitata risoluzione del 15 settembre 2011 sulla posizione dell'UE e il suo impegno in vista della riunione di alto livello delle Nazioni Unite dedicata alla prevenzione e al controllo delle malattie non trasmissibili, e osserva che tale testo è incentrato sul diabete in quanto patologia rientrante tra le quattro principali malattie non trasmissibili;
3. invita la Commissione a elaborare e mettere in atto una strategia mirata dell'Unione europea per il diabete sotto forma di raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sulla prevenzione, la diagnosi e la gestione del diabete nonché sull'informazione e la ricerca in proposito;
4. invita la Commissione a elaborare criteri e metodi comuni standardizzati per la raccolta di dati sul diabete nonché a coordinare, raccogliere, registrare, controllare e gestire, in collaborazione con gli Stati membri, dati epidemiologici esaustivi sul diabete nonché dati economici sui costi diretti e indiretti della prevenzione e della gestione della malattia;
5. invita gli Stati membri a sviluppare, attuare e monitorare piani nazionali sul diabete finalizzati alla promozione della salute, alla riduzione dei fattori di rischio, alla prevenzione, alla diagnosi precoce e al trattamento del diabete, sia per la popolazione in generale che per le categorie ad alto rischio in particolare, nonché concepiti per ridurre le disparità e utilizzare le risorse sanitarie in modo ottimale;
6. invita gli Stati membri a promuovere la prevenzione del diabete di tipo 2 e dell'obesità (raccomandando strategie da attuare già in età precoce attraverso l'insegnamento nelle scuole di abitudini sane in materia di alimentazione e attività fisica), unitamente a strategie concernenti stili di vita sani, che includano approcci incentrati sull'esercizio fisico e sull'alimentazione; sottolinea, a tale proposito, la necessità di allineare le politiche in campo alimentare agli obiettivi in materia di promozione di un'alimentazione sana, consentendo ai consumatori di operare scelte informate e salutari, e di diagnosi precoce quali settori d'azione prioritari nei piani nazionali sul diabete;
7. invita la Commissione a sostenere gli Stati membri promuovendo lo scambio delle migliori prassi relativamente ai piani nazionali sul diabete; sottolinea la necessità che la Commissione segua costantemente i progressi realizzati per quanto riguarda l'attuazione, da parte degli Stati membri, dei piani nazionali sul diabete e ne illustri i risultati mediante relazioni periodiche;
8. invita gli Stati membri a mettere a punto programmi per la gestione del diabete basati sulle prassi di eccellenza e su orientamenti terapeutici fondati su dati comprovati;
9. invita gli Stati membri a garantire che i pazienti abbiano costantemente accesso, nelle cure primarie e secondarie, a equipe interdisciplinari altamente qualificate nonché a terapie e tecnologie per il diabete, ivi incluse le applicazioni di sanità elettronica (e-health); li invita altresì ad aiutare i pazienti a conseguire e mantenere le capacità e le conoscenze necessarie per essere in grado di gestire quotidianamente la malattia in modo competente e autonomo;
10. chiede alla Commissione e agli Stati membri di migliorare il coordinamento delle attività di ricerca europee sul diabete incoraggiando la collaborazione interdisciplinare e creando infrastrutture generali comuni atte ad agevolare l'impegno europeo a favore della ricerca sul diabete, anche per quanto concerne l'identificazione dei fattori di rischio e la prevenzione;
11. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire un sostegno costante al finanziamento della ricerca sul diabete nel contesto non solo dell'attuale programma quadro dell'UE dedicato appunto alla ricerca, ma anche di quelli futuri; li invita altresì a trattare il diabete di tipo 1 e di tipo 2 come due malattie distinte;
12. chiede alla Commissione e agli Stati membri di dare il giusto seguito ai risultati del vertice delle Nazioni Unite sulle malattie non trasmissibili svoltosi nel settembre 2011;

(1) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lisa/118282.pdf

Mercoledì 14 marzo 2012

13. ricorda che, al fine di raggiungere gli obiettivi riguardanti le malattie non trasmissibili e di far fronte ai problemi di salute pubblica nonché alle sfide sociali ed economiche, è importante che l'UE e gli Stati membri integrino ulteriormente la prevenzione e la riduzione dei fattori di rischio in tutti i pertinenti settori legislativi e di intervento, in particolare nelle loro politiche in materia di ambiente, prodotti alimentari e consumatori;

14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.

Relazione sull'allargamento all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

P7_TA(2012)0083

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2012 sulla relazione 2011 concernente i progressi compiuti dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (2011/2887(RSP))

(2013/C 251 E/10)

Il Parlamento europeo,

- viste la decisione del Consiglio europeo del 16 dicembre 2005 di concedere al paese lo status di paese candidato all'adesione all'Unione europea e le conclusioni della Presidenza dei Consigli europei del 15 e 16 giugno 2006 e del 14 e 15 dicembre 2006,
 - visti le risoluzioni 845 (1993) e 817 (1993) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, come anche la risoluzione 47/225 (1993) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e l'accordo interinale del 1995,
 - vista la sentenza della Corte internazionale di giustizia sull'applicazione dell'accordo interinale del 13 settembre 1995 (Ex Repubblica iugoslava di Macedonia contro Grecia),
 - viste la relazione 2011 della Commissione concernente i progressi compiuti (SEC(2011)1203) e la comunicazione della Commissione del 12 ottobre 2011 dal titolo "Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2011-2012" (COM(2011)0666),
 - viste le sue precedenti risoluzioni,
 - viste le raccomandazioni della commissione parlamentare mista del 4 novembre 2011,
 - vista la relazione finale della missione di osservazione elettorale dell'OSCE/ODIHR sulle elezioni parlamentari anticipate del 5 giugno 2011,
 - vista la decisione 2008/212/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2008, relativa ai principi, alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato di adesione con il paese,
 - viste le conclusioni del Consiglio "Affari generali" e del Consiglio "Affari esteri" del 13 e 14 dicembre 2010 e del 5 dicembre 2011,
 - visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che, in occasione del Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003, con tutti gli Stati dei Balcani occidentali è stato assunto un impegno in vista della loro adesione all'Unione europea e che questo impegno è stato ribadito durante la riunione di alto livello sui Balcani occidentali tenutasi a Sarajevo il 2 giugno 2010;

Mercoledì 14 marzo 2012

- B. considerando che nella sua relazione 2011 concernente i progressi compiuti la Commissione ha confermato la raccomandazione del 2009 riguardo all'avvio di negoziati di adesione del paese all'UE;
- C. considerando che nella sua Strategia di allargamento 2011 la Commissione ha confermato che "la politica di allargamento si è dimostrata un potente strumento di trasformazione sociale" e che "il processo di adesione deve il suo successo alle tre parole d'ordine: impegno, condizionalità e credibilità";
- D. considerando che il partenariato di adesione ha richiesto che si intensificassero gli sforzi, sulla base di un approccio costruttivo, per individuare una soluzione negoziata e accettabile per entrambe le parti del contenzioso con la Grecia sul nome del paese, nel quadro delle risoluzioni 817(1993) e 845(1993) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e che si evitassero azioni suscettibili di compromettere tali sforzi; che sia la Commissione che il Consiglio hanno ripetutamente sottolineato che è essenziale mantenere buone relazioni di vicinato, anche adoperandosi, sotto l'egida delle Nazioni Unite, in vista di una soluzione negoziata e accettata da entrambe le parti del contenzioso sul nome del paese;
- E. considerando che le questioni bilaterali non devono rappresentare un ostacolo o essere utilizzate come tali nel processo di adesione, ma devono invece essere affrontate al più presto in uno spirito costruttivo, tenendo conto degli interessi e dei valori globali dell'UE;
- F. considerando che la cooperazione regionale e le relazioni di buon vicinato continuano a essere componenti essenziali del processo di allargamento, e che il raggiungimento di compromessi sulle questioni controverse è il modo migliore per rafforzare la cooperazione regionale, ai fini del mantenimento della pace e di relazioni di buon vicinato nei Balcani occidentali; che il proseguimento del processo di adesione contribuirebbe alla stabilità del paese e rafforzerebbe ulteriormente le relazioni interetniche;
- G. considerando che ciascun paese candidato ha un proprio livello particolare di progressi e una propria dinamica di adesione; che l'Unione europea ha la responsabilità di non lasciare indietro nessun paese e che rinviare continuamente l'apertura dei negoziati di adesione può compromettere la credibilità del processo di adesione all'UE;
- H. considerando che il paese è fra i primi della regione a cui è stato riconosciuto lo status di paese candidato, che è quello in cui si registra il più forte sostegno pubblico all'adesione all'UE e che ha beneficiato per tre anni successivi di una raccomandazione positiva della Commissione in vista della fissazione di una data d'inizio dei negoziati di adesione all'UE;
- I. considerando che tutti i paesi candidati e i paesi candidati potenziali devono ricevere, nel processo di integrazione, un trattamento conforme ai loro meriti;
1. ribadisce il proprio invito al Consiglio di fissare senza ulteriori indugi una data d'inizio per i negoziati di adesione con il paese;
 2. condivide la valutazione effettuata dalla Commissione nella relazione 2011 concernente i progressi compiuti riguardo al fatto che il paese continua a soddisfare i criteri politici; si rammarica che, per il terzo anno consecutivo, il Consiglio non abbia seguito la raccomandazione della Commissione e non abbia deciso, in occasione della riunione del 9 dicembre 2011, di dare avvio ai negoziati di adesione con il paese;
 3. sottolinea l'importanza del processo di integrazione europea del paese e di tutti gli sforzi che vanno in questa direzione, fra cui l'avvio dell'esame preliminare dell'armonizzazione della legislazione con l'"acquis" dell'Unione, e la messa in atto della seconda fase dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione;
 4. teme – senza peraltro auspicare un rallentamento dei progressi ben graditi di altri paesi dei Balcani occidentali verso l'adesione all'UE – che la sensazione che i progressi compiuti dal paese siano stati "superati" possa ostacolare i miglioramenti costanti a livello delle relazioni interetniche al suo interno e che la mancanza di progressi regolari verso l'adesione all'UE da parte di un qualsiasi paese della regione rappresenti in ultima analisi una minaccia per la stabilità e la sicurezza di tutti;

Mercoledì 14 marzo 2012

5. evidenzia che, mentre ciascun paese candidato ha un proprio livello di progressi e una propria dinamica di adesione, l'UE ha la responsabilità di far sì che il paese non rimanga indietro;
6. fa riferimento all'osservazione formulata il 5 settembre 2011 dal Commissario responsabile per l'allargamento e la politica di vicinato, secondo cui la raccomandazione positiva della Commissione non è stata sciolta nel marmo; segnala tuttavia che la decisione del Consiglio di non seguire la raccomandazione della Commissione ha provocato reazioni legittime di frustrazione e insoddisfazione nell'opinione pubblica del paese, e osserva che l'UE e i suoi Stati membri non devono mai dare per scontata la prospettiva europea dei paesi candidati e devono compiere gli stessi sforzi per accelerare il processo di adesione in un autentico spirito di partenariato;
7. si compiace della nomina del nuovo capo della delegazione dell'UE e confida che essa rafforzerà le relazioni tra l'Unione e il paese;
8. si compiace dell'avvio, il 15 marzo 2012, del Dialogo ad alto livello con la Commissione europea sull'adesione, come passo avanti nel processo di adesione all'UE, che mira a portare avanti il programma di riforme attraverso un cospicuo scambio di opinioni e regolari consultazioni tecniche in cinque settori strategici: libertà di espressione, Stato di diritto, riforma della pubblica amministrazione, riforma elettorale e criteri economici; condivide il parere della Commissione e delle autorità governative che occorre concentrare il dialogo sui capitoli 23 (Sistema giudiziario e diritti fondamentali) e 24 (Giustizia, libertà e sicurezza), che faranno avanzare ulteriormente il grado di applicazione dei criteri e degli standard per l'adesione all'UE; si aspetta che questa forma avanzata di dialogo continuerà in altri settori cruciali per il processo di adesione all'UE; ritiene che tale dialogo farà nascere un nuovo impegno per le riforme e rafforzerà le nostre relazioni attraverso incontri semestrali a livello politico;
9. riconosce che l'appartenenza alla NATO e quella all'Unione europea sono entrambe essenziali per l'approccio euroatlantico adottato dal paese, e rileva che il Vertice della NATO che si svolgerà a Chicago nel maggio 2012 nonché l'avvio del Dialogo ad alto livello sull'adesione e il Consiglio europeo di giugno 2012 offriranno altre importanti opportunità per ulteriori progressi; ricorda la recente dichiarazione del Segretario generale della NATO, secondo cui il paese riceverà un invito non appena sarà stata raggiunta una soluzione accettabile per entrambe le parti riguardo al contenzioso sul nome;
10. ribadisce l'invito rivolto alle autorità e ai media affinché si adoperino per instaurare un clima positivo che contribuisca allo sviluppo delle relazioni con i paesi vicini e che non incoraggi discorsi di incitamento all'odio;
11. prende atto della decisione del governo costituito nel luglio 2011 di applicare la legge sull'amnistia ai quattro casi relativi a crimini di guerra rinviati alla giurisdizione nazionale dal Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia nel 2008; chiede al governo di studiare opzioni alternative per garantire l'accesso alla giustizia e il risarcimento alle vittime di tali crimini e alle loro famiglie, conformemente agli obblighi previsti dal diritto internazionale umanitario;

Contenzioso sul nome

12. rileva la decisione della Corte internazionale di giustizia del 5 dicembre 2011 riguardante il contenzioso sul nome del paese; è del parere che questa decisione dovrebbe dare un nuovo impulso per garantire che si compia ogni sforzo possibile al fine di risolvere, sotto l'egida delle Nazioni Unite, il contenzioso sul nome e invita le parti a rispettare la sentenza in buona fede e a sfruttarla per intensificare il dialogo, sottolineando nel contempo la necessità di un compromesso reciprocamente accettabile; accoglie con favore, a tale proposito, la dichiarazione del mediatore nominato dalle Nazioni Unite, che chiede alle parti di vedere questo evento come un'opportunità per riflettere costruttivamente sul loro rapporto reciproco e per prendere in considerazione un'iniziativa rinnovata in vista di una soluzione definitiva del problema;
13. si rammarica profondamente che il contenzioso sul nome continui a bloccare la strada del paese verso l'adesione all'UE e di conseguenza ostacoli lo stesso processo di allargamento; sottolinea che buone relazioni di vicinato costituiscono un criterio determinante per il processo di allargamento dell'UE e invita i governi interessati a evitare azioni, dichiarazioni o atti controversi suscettibili di avere effetti negativi su di esse;

Mercoledì 14 marzo 2012

14. ribadisce il suo invito al Vicepresidente/Alto rappresentante e al Commissario responsabile per l'allargamento affinché facilitino un accordo sulla questione del nome e offrano orientamenti politici; è inoltre del parere che la leadership del paese e l'Unione europea dovrebbero spiegare in modo coerente all'opinione pubblica i vantaggi della soluzione che sarà adottata, in vista del referendum sulla questione;

15. deplora l'omissione del termine "Macedonia" nella relazione 2011 concernente i progressi compiuti e nelle relazioni dal 2009 in poi, nonostante questa sia la norma nei testi delle Nazioni Unite quando è fatto riferimento alla lingua, alla cultura e all'identità del paese; richiama l'attenzione sulle reazioni negative che ciò ha suscitato quest'anno presso l'opinione pubblica e invita la Commissione a prendere tale aspetto in considerazione al momento dell'elaborazione delle prossime relazioni; ricorda che l'accordo quadro di Ohrid si basa sul principio del rispetto dell'identità etnica di tutte le comunità;

16. sottolinea che è importante mantenere il ritmo del processo di adesione; accoglie favorevolmente, a tale riguardo, l'offerta proveniente dal governo del paese di fissare un termine per la positiva risoluzione del contenzioso sul nome al più tardi prima della fine del processo di screening che la Commissione dovrà intraprendere non appena avranno inizio i negoziati; è convinto che il compimento di sforzi effettivi da parte del governo e l'attuazione di riforme dell'UE rispetto all'intera gamma delle questioni pertinenti possano contribuire a creare un clima politico favorevole alla soluzione dei problemi bilaterali, come dimostrato da altri processi di allargamento; evidenzia che il processo parallelo della risoluzione della questione bilaterale e del proseguimento dei negoziati di adesione, sulla stessa base del modello Slovenia-Croazia, sarà vantaggioso sia per il paese che per l'UE;

17. invita nuovamente la Commissione e il Consiglio ad avviare la messa a punto, in accordo con i trattati dell'UE, di un meccanismo di arbitrato generalmente applicabile inteso a risolvere le questioni bilaterali fra i paesi candidati all'adesione e gli Stati membri;

Cooperazione parlamentare

18. si compiace dell'elezione del nuovo parlamento e della rapida formazione del governo di coalizione, a seguito di elezioni legislative anticipate; chiede un rafforzamento del dialogo politico, richiamando l'attenzione sul parlamento come istituzione democratica fondamentale per la discussione e la risoluzione di problematiche derivanti da divergenze politiche; osserva che la risoluzione dell'Assemblea nazionale ha accolto favorevolmente le raccomandazioni contenute nella relazione di quest'anno sui progressi compiuti ed è stata approvata all'unanimità; invita tutti gli attori politici del paese a intensificare gli sforzi per proseguire le riforme necessarie, compresi la messa in atto effettiva e il follow-up delle raccomandazioni della Commissione;

19. si congratula con il paese per il modo in cui si sono svolte le elezioni legislative anticipate del 5 giugno 2011 e accoglie favorevolmente la valutazione dell'OSCE/ODHIR secondo cui esse sono state competitive, trasparenti e ben gestite in tutto il paese; richiama cionondimeno l'attenzione su alcune carenze e invita le autorità a dare un seguito alle raccomandazioni formulate dalla comunità internazionale, in particolare alle conclusioni e alle raccomandazioni della missione di osservazione elettorale dell'OSCE/ODHIR, e dagli osservatori interni dell'associazione Most, affinché si aggiornino le liste elettorali, si garantisca una copertura mediatica equilibrata sia dei partiti di governo che di quelli di opposizione, anche da parte dell'emittente radiotelevisiva pubblica, si proteggano i funzionari da ogni tipo di pressioni politiche, si garantisca il monitoraggio efficace del finanziamento dei partiti e finanziamenti pubblici trasparenti, si adottino misure per garantire il voto all'estero e si rispetti pienamente la separazione tra strutture dello Stato e strutture dei partiti; invita le rispettive autorità ad affrontare tali questioni nell'immediato futuro;

20. si compiace della fine dei boicottaggi parlamentari e ritiene che l'ulteriore rafforzamento della democrazia nel paese possa essere conseguito solo tramite uno spirito di dialogo politico potenziato nell'ambito di solide istituzioni democratiche che comprenda tutti i partiti politici; chiede il rafforzamento del ruolo di vigilanza del parlamento nei confronti del governo e delle sue agenzie; chiede che siano messe a disposizione le risorse finanziarie necessarie e che sia nominato il personale aggiuntivo indispensabile per consentire la piena realizzazione dell'Istituto parlamentare; incoraggia i progressi compiuti con l'introduzione di audizioni parlamentari di controllo e appoggia il compimento di sforzi ulteriori da parte dell'Unione europea per fornire all'Assemblea nazionale l'assistenza tecnica che le consente di sviluppare le proprie prassi; incoraggia il proseguimento dei lavori intrapresi dalla commissione parlamentare mista con il Parlamento europeo;

Mercoledì 14 marzo 2012

Sviluppo economico

21. si congratula con il paese per la sua buona prestazione economica e per il mantenimento della stabilità macroeconomica; si congratula con il governo per il fatto che, secondo quanto riportato dalla relazione della Banca mondiale "Doing Business", il paese si è classificato, negli ultimi cinque anni, al terzo posto a livello mondiale per l'introduzione di riforme normative; osserva che il rallentamento economico mondiale ha avuto ripercussioni sugli investimenti esteri diretti, che rimangono a un livello molto basso; ritiene che le potenzialità in materia di investimenti, scambi commerciali e sviluppo economico continuino a essere un argomento decisivo per proseguire il processo di adesione del paese all'Unione europea;

22. osserva che la prevedibilità giuridica e un'efficace applicazione delle leggi sono fondamentali per rafforzare ulteriormente il contesto imprenditoriale per le imprese nazionali e per gli investitori stranieri; invita quindi il governo a intensificare gli sforzi intesi a garantire un sistema giudiziario efficace e indipendente nonché un'amministrazione professionale, competente e imparziale, anche attraverso l'adozione di misure volte a rafforzare l'indipendenza e le capacità delle agenzie di regolamentazione e di supervisione;

23. riconosce le sfide rappresentate dagli elevati tassi di disoccupazione e di povertà, che continuano a rappresentare un grave fardello per il paese; valuta positivamente il dibattito su un salario minimo, attualmente in corso al parlamento; ricorda il basso livello di vita del paese quale risulta dall'Indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite e si compiace dell'adozione della Strategia contro la povertà e l'esclusione sociale; sottolinea, invitando nel contempo il governo ad adoperarsi maggiormente per affrontare la disoccupazione strutturale e proteggere i gruppi vulnerabili, che solo una crescita economica sostenibile, attraverso la creazione di un contesto che induca le imprese ad investire di più, può costituire una soluzione al grave problema del paese rappresentato da livelli costantemente elevati di disoccupazione; esorta a tal fine il governo a sostenere le piccole e medie imprese agevolando l'accesso alle risorse finanziarie e lo incoraggia a mantenere la buona prassi di consultare i rappresentanti della comunità imprenditoriale;

24. si compiace del fatto che negli ultimi cinque anni il paese abbia guadagnato 40 posizioni nell'Indice di percezione della corruzione di "Tansparency International"; apprezza le modifiche apportate al quadro giuridico della politica anticorruzione in linea con le raccomandazioni GRECO; condivide tuttavia il punto di vista della Commissione secondo cui la corruzione continua a rappresentare un motivo di forte preoccupazione; sollecita sforzi costanti volti a ottenere un bilancio positivo per quanto riguarda condanne imparziali nei casi di corruzione, in particolare ad alto livello e nei settori che destano maggiori preoccupazioni, come gli appalti pubblici; sottolinea la necessità di una maggiore trasparenza per quanto concerne la spesa pubblica e il finanziamento dei partiti politici; invita gli investitori e le imprese dell'Unione europea che intrattengono rapporti commerciali con il paese a svolgere un ruolo guida più marcato assumendo una posizione chiara contro la corruzione con i loro partner locali;

25. prende atto delle conclusioni della relazione concernente i progressi compiuti, secondo cui l'indipendenza e l'imparzialità della Commissione nazionale per la prevenzione della corruzione restano deboli; chiede che la protezione giuridica e istituzionale degli informatori sia rafforzata; accoglie con favore il nuovo Codice di procedura penale adottato nel quadro della più ampia riforma della giustizia penale, che dovrebbe migliorare le procedure investigative nei casi complessi legati al crimine organizzato e alla corruzione; accoglie con favore la nomina, a partire dal prossimo anno, di una squadra investigativa assegnata direttamente al pubblico ministero e auspica che ciò contribuisca a far sì che un numero maggiore di casi deferiti dalla Commissione portino a condanne effettive; invita il governo a fornire le necessarie dotazioni finanziarie e di personale alla Commissione nazionale per la prevenzione della corruzione; sottolinea che la volontà politica è fondamentale per far fronte alla corruzione sistemica;

26. prende atto dell'adozione di un pacchetto legislativo di ampia portata inteso a rafforzare ulteriormente sul piano giuridico l'efficienza e l'indipendenza della magistratura; valuta positivamente, a tale proposito, l'efficace operato dell'Accademia per i giudici e pubblici ministeri, e l'applicazione del sistema di distribuzione casuale delle cause; esorta le autorità competenti a continuare ad attuare la legislazione volta a contrastare la corruzione e ad aumentare l'indipendenza, l'efficienza e le risorse della magistratura; ricorda l'importanza di evitare che il sistema giudiziario subisca interferenze politiche; si compiace degli sforzi volti ad aumentare l'efficienza e la trasparenza del sistema giudiziario; sottolinea la necessità di tenere un registro relativo all'attuazione di procedimenti giudiziari e condanne rispetto al quale poter misurare i progressi realizzati; chiede l'armonizzazione della giurisprudenza al fine di assicurare la prevedibilità del sistema giudiziario e la fiducia dei cittadini;

Mercoledì 14 marzo 2012

Accordo quadro di Ohrid (OFA)

27. si congratula con il paese in occasione del 20° anniversario della sua indipendenza e del 10° anniversario dell'Accordo quadro di Ohrid, che si celebrano nel 2011; sottolinea che l'Accordo può rappresentare un modello di risoluzione positiva dei conflitti interetnici, che riesce a preservare nel contempo l'integrità territoriale e a riformare le strutture dello Stato; sottolinea tuttavia che sono necessari sforzi ulteriori e addirittura più significativi per conseguire una piena riconciliazione tra le parti e gettare le basi per il consolidamento di istituzioni democratiche imparziali e interetniche;

28. plaude al discorso tenuto dal Primo ministro il 5 settembre 2011, il quale accoglie con favore il multiculturalismo in quanto modello sociale e politico del paese, sottolinea la necessità della messa in atto dell'OFA e stabilisce l'obiettivo di "un'integrazione senza assimilazione"; sostiene gli impegni contratti in vista di un secondo decennio di attuazione dell'Accordo quadro di Ohrid;

29. prende atto della recente adozione di numerose leggi, in particolare delle modifiche alla Legge sulle lingue e l'uso dei simboli; chiede che si dia un sostegno attivo, in tutte le località, ai comitati per le relazioni tra le comunità;

30. osserva con preoccupazione il ricorso ad argomenti di natura storica nel dibattito attuale, incluso il fenomeno della "antichizzazione", che rischia di aumentare le tensioni con i paesi vicini e di creare nuove divisioni interne;

31. sottolinea che il censimento deve essere oggetto di una preparazione e di un'organizzazione operativa adeguate, conformemente alla legge e nel rispetto delle norme di Eurostat; invita il governo a presentare un programma credibile per l'attuazione di questo processo; rileva l'importanza che ricopre la soglia del 20% per far scattare l'acquisizione di taluni diritti nel quadro dell'OFA, ma insiste sul fatto che nessuna forma di discriminazione nei confronti della comunità albanese o di qualsiasi altra comunità etnica minoritaria sulla base della sua quota nella popolazione totale può mai essere giustificata;

32. chiede che si compiano sforzi ben maggiori per combattere la separazione tra bambini di gruppi etnici diversi nel sistema di istruzione, pur appoggiando nel contempo il diritto di ciascuno a ricevere un'istruzione nella propria lingua madre; sottolinea a tal fine l'importanza di mettere a punto nuovi libri di testo finalizzati a migliorare la comprensione reciproca e di porre fine alla prassi nociva dei turni etnici che ancora si effettuano in alcune scuole; invita, in considerazione della cruciale importanza che l'istruzione riveste per il paese, a fornire maggiore sostegno a tale settore a titolo dello Strumento di assistenza preadesione, a condizione che la segregazione nel sistema di istruzione venga affrontata con efficacia;

Decentralizzazione

33. appoggia i passi decisivi compiuti nel paese verso la decentralizzazione politica, che è stata descritta dal governo come il "principale pilastro" dell'OFA e che è nell'interesse di una buona amministrazione pubblica; si compiace che siano stati approvati piani d'azione nella prospettiva della realizzazione di tale obiettivo;

34. approva la raccomandazione della Commissione in vista di un maggiore impulso da imprimere al processo di decentralizzazione; chiede che, in vista di detta decentralizzazione, si proceda a un riequilibrio significativo dei bilanci centrale e locali; sottolinea l'importanza della trasparenza, dell'obiettività e dell'imparzialità nella distribuzione di risorse alle amministrazioni comunali; si dice preoccupato per le difficoltà finanziarie che alcuni comuni incontreranno a causa di una scarsa capacità di gestione finanziaria ed esorta il governo a fornire loro un'adeguata assistenza tecnica, con il sostegno della Commissione laddove necessario;

35. plaude al positivo programma di cooperazione tra comuni, posto in atto con l'assistenza del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (PSNU), e chiede che l'UE rafforzi il proprio sostegno a favore di tale prassi;

Mercoledì 14 marzo 2012

Diritti fondamentali

36. è profondamente preoccupato per la recente evoluzione a livello dei mass media e per il fatto che la proprietà dei mezzi di comunicazione resti opaca e altamente concentrata; sollecita il paese a dare prova di un impegno assoluto a favore della loro libertà e del loro pluralismo, ivi compreso a favore di un dibattito informato e pluralistico riguardo alle questioni di riforma individuate nella relazione sui progressi compiuti; si compiace dell'invito rivolto al rappresentante dell'OSCE sulla libertà dei media a partecipare alla tavola rotonda di recente istituzione sulla libertà dei media e approva la sua dichiarazione secondo cui, se da un lato tutti i media devono rispettare le norme giuridiche e finanziarie applicabili all'esercizio delle loro attività, dall'altro i media critici nei confronti di un determinato partito non devono essere presi di mira in modo particolare dal sistema giuridico; sollecita le autorità a garantire nel paese il rispetto dello Stato di diritto e la libertà dei mezzi d'informazione e ad assicurare in tal modo che in futuro la valutazione della Commissione resti positiva;

37. chiede un'equa e trasparente distribuzione dei proventi della pubblicità di Stato fra tutte le emittenti nazionali senza tener conto della linea editoriale o dell'orientamento politico; sottoscrive la raccomandazione della Commissione in vista di un'azione intesa a garantire che il canale della televisione pubblica sia in linea con gli obiettivi e con il ruolo imparziale che caratterizzano un'emittente televisiva di servizio pubblico; invita le autorità ad adottare le necessarie modifiche, in modo da allineare la legge sulla radiodiffusione alla legislazione dell'UE;

38. chiede che ci si adoperi per evitare l'abuso dei processi di diffamazione intentati contro i giornalisti per motivi politici; accoglie con favore il recente annuncio del Governo secondo il quale le norme sulla diffamazione presenti nel codice penale saranno abrogate e le cause pendenti nei confronti di giornalisti saranno sospese; sottolinea che la libertà dei mezzi di comunicazione è il fondamento della democrazia nonché un imperativo per ogni paese che aspiri ad aderire all'UE; condivide l'opinione secondo cui il settore dei media dovrebbe elaborare e applicare elevati standard professionali per il giornalismo e rispettare i riferimenti deontologici per i giornalisti; invita le autorità a elaborare una normativa antitrust nel settore dei media, nonché misure volte a prevenire l'influenza politica nel settore;

39. si compiace del fatto che la libertà di pensiero, di coscienza e di religione è in generale garantita; incoraggia il governo a continuare ad adoperarsi per il rafforzamento delle politiche antidiscriminatorie e sottolinea l'importanza di evitare la discriminazione fondata sull'appartenenza etnica, in particolare quella rivolta contro i cittadini che esprimono apertamente la propria identità e/o la propria origine etnica bulgara;

40. si compiace che sia stata istituita quest'anno una commissione per la lotta alla discriminazione e chiede all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e alla Rete Equinet delle agenzie antidiscriminazione europee indipendenti di fornire pieno sostegno e cooperazione ai lavori di tale commissione; accoglie favorevolmente il fatto che tre denunce di presunta discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale presentate dalla Coalizione per i diritti sessuali e riproduttivi siano oggetto di un'inchiesta da parte di detta commissione;

41. chiede un rafforzamento delle politiche antidiscriminazione e una loro efficace attuazione, ivi compresi maggiori sforzi per tutelare i diritti delle donne e dei bambini come anche i diritti delle persone disabili; accoglie con favore il ruolo attivo ed efficace del Club parlamentare delle donne, ma è preoccupato dinanzi alla partecipazione ancora scarsa delle donne alla vita politica a livello locale e reputa che i programmi di istruzione volti a coinvolgere le donne nella vita civile e politica dovrebbero essere migliorati e attuati; chiede che ci si adoperi maggiormente per la deistituzionalizzazione delle persone disabili; accoglie con favore la ratifica da parte del Parlamento della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili, avvenuta il 7 dicembre 2011;

42. è preoccupato per il fatto che siano stati realizzati solo progressi limitati in materia di parità di genere e diritti della donna; incoraggia il governo ad attribuire priorità politica alla parità di genere e ad aumentare il sostegno alle attività e alle iniziative volte a combattere le usanze, le tradizioni e gli stereotipi discriminatori che compromettono i diritti fondamentali della donna;

43. ribadisce la propria richiesta di una modifica della legge sulla prevenzione e la protezione contro la discriminazione, volta a vietare la discriminazione fondata su tutti i motivi di cui all'articolo 19 TFUE, e sottolinea che si tratta di una condizione preliminare per l'adesione; esprime la propria preoccupazione per i libri di testo universitari e scolastici che descrivono l'omosessualità come una malattia e chiede che siano immediatamente rettificati; invita la Commissione a elaborare programmi di sviluppo delle capacità volti a rafforzare la società civile, compresa la comunità LGBT;

Mercoledì 14 marzo 2012

44. si compiace che il paese detenga attualmente la presidenza del Decennio per l'inclusione dei rom e auspica che ciò possa essere all'origine di ulteriori passi avanti in direzione della loro integrazione nella vita politica, sociale ed economica; accoglie con favore i progressi effettuati nell'integrazione dei rom nel sistema scolastico, con un aumento delle iscrizioni nell'istruzione secondaria e universitaria, nonché una migliore rappresentanza dei rom nel servizio civile; richiama tuttavia l'attenzione sulle conclusioni della Commissione stando alle quali sono necessari sforzi continui per incrementare la fiducia, specialmente nel campo dell'istruzione, della cultura e della lingua; ribadisce le proprie preoccupazioni quanto alle condizioni di vita estremamente problematiche della comunità rom e al fatto che debba affrontare continue discriminazioni nell'accesso all'istruzione, al mercato del lavoro e ai servizi sanitari e sociali; richiama l'attenzione sulla situazione particolarmente difficile delle donne e dei bambini rom che vivono sotto la soglia di povertà e invita le autorità ad adottare misure immediate per affrontare la questione;

45. accoglie con favore l'adozione, da parte del governo, della strategia per l'inclusione sociale dei rom 2012-2014; sottolinea tuttavia che non sono stati stanziati fondi statali per l'attuazione delle misure previste dal relativo piano d'azione nel 2012 e, a tal riguardo, chiede alle autorità di trovare le risorse necessarie;

46. chiede a tutte le parti interessate di promuovere nel paese lo sviluppo di una società civile indipendente, pluralistica, interetnica, interculturale e "non partisan" e di contribuire ad esso; sottolinea tuttavia che, per svolgere quel ruolo, le organizzazioni della società civile devono essere considerevolmente rafforzate ed emanciparsi dalle influenze esterne, segnatamente quelle degli interessi politici, cosa che nella maggior parte dei casi ancora non succede nel paese; chiede che le organizzazioni non governative possano beneficiare di finanziamenti nazionali al fine di porre termine alla dipendenza eccessiva dai donatori esteri;

47. ritiene ciononostante che lo Strumento per la società civile dell'Unione europea abbia le potenzialità per promuovere in modo decisivo gli scambi tra ONG, imprese e sindacati del paese e partner degli Stati membri dell'UE, con un vantaggio reciproco e con lo scopo diretto di fare avanzare il processo di adesione all'Unione; invita a tal fine la Commissione a potenziare il sostegno finanziario a titolo dello Strumento di preadesione al fine di promuovere lo sviluppo delle organizzazioni non governative in particolare;

48. sottolinea che il paese ha ratificato le otto convenzioni fondamentali dell'OIL in materia di diritti del lavoro; esprime preoccupazione per i modesti progressi per ora conseguiti in campo sindacale e in materia di diritti del lavoro; invita le autorità a rafforzare ulteriormente i diritti sindacali e del lavoro; incoraggia a tale proposito il governo a garantire sufficiente capacità amministrativa per consentire un'adeguata attuazione e applicazione della normativa in materia di lavoro; pone l'accento sull'importante ruolo del dialogo sociale e incoraggia il governo a nutrire maggiori ambizioni al riguardo e a istituire un dialogo sociale onnicomprensivo con i pertinenti partner;

Giustizia e affari interni

49. prende atto dei progressi compiuti nella riforma del sistema giudiziario; apprezza il lavoro svolto dall'Accademia per la formazione dei giudici e dei pubblici ministeri, che è giunta al suo quinto anniversario; è preoccupato a causa delle carenze della legge sui giudici, che lascia spazio a influenza politica attraverso procedure di licenziamento, ma riconosce che esiste un consenso quanto alla necessità di introdurre criteri più oggettivi a tale riguardo; sottolinea, pur compiacendosi dell'accento che è stato recentemente posto sull'operato dei giudici, che tale aspetto non può essere conseguito senza un impegno equivalente a favore della qualità delle sentenze, tra cui un impegno di formazione continua e procedure di assunzione basate sul merito, e del principio dell'indipendenza giudiziaria;

50. è preoccupato in relazione ai casi riportati di maltrattamenti da parte della polizia e chiede che siano svolte inchieste approfondite, in particolare in relazione al tragico incidente avvenuto la notte delle elezioni e alle affermazioni secondo cui sul luogo del reato non si sarebbe proceduto alle dovute indagini; sottolinea che è importante garantire l'indipendenza dei meccanismi di controllo della polizia, in particolare del Settore per il controllo interno e negli standard professionali del ministero degli Interni;

51. incoraggia le azioni intraprese per migliorare la situazione nelle carceri, come i nuovi corsi di formazione e di sviluppo professionale per il personale penitenziario, la costruzione di varie prigioni nuove per sostituire quelle vecchie e l'iniziativa di redigere la legge sulla libertà vigilata, nel tentativo di affrontare il sovraffollamento; sostiene progressi continui nel miglioramento delle condizioni detentive e chiede che si presti un'attenzione specifica alle strutture di detenzione minorile e alla conclusione della relazione sui progressi compiuti secondo cui l'unità preposta alla lotta contro i maltrattamenti non è in grado di assolvere alla sua missione;

Mercoledì 14 marzo 2012

52. plaude alla cooperazione con l'Unione europea in materia di lotta contro il crimine organizzato e il terrorismo e accoglie con favore gli accordi sulla cooperazione giudiziaria e di polizia firmati con i paesi vicini; valuta positivamente la conclusione di un accordo operativo fra il paese ed Europol per facilitare notevolmente lo scambio di dati analitici e migliorare la lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo; prende atto della legge di sistematizzazione e delle modifiche che introduce nel reparto criminalità organizzata del ministero degli Interni, per migliorarne la funzionalità e l'integrazione nel sistema nazionale e internazionale di intelligence di indagine criminale; accoglie con favore il nuovo codice di procedura penale che dovrebbe migliorare le procedure di indagine nei casi complessi di criminalità organizzata e di corruzione; insiste sul fatto che la vigilanza deve essere proporzionata alla minaccia autentica nei confronti della pubblica sicurezza, con un controllo giudiziario migliorato e un controllo parlamentare rafforzato dei servizi segreti e di controspionaggio;

53. invita le autorità a comunicare la lista completa, già da lungo tempo attesa, dei nomi degli agenti affiliati agli ex servizi segreti jugoslavi quale sostanziale passo in avanti verso la rottura con il passato periodo comunista; incoraggia il rafforzamento del mandato della commissione di verifica dei dati, in particolare la sua indipendenza nel comunicare i risultati direttamente al pubblico, e il trasferimento di tutti i documenti necessari, in modo permanente, nei locali della commissione;

54. prende atto delle misure che sono state prese ai fini di una più efficace gestione dei flussi migratori, in particolare facendo fronte al problema dei falsi richiedenti asilo; esprime tuttavia preoccupazione quanto al ricorso alla definizione di profili e chiede la rigorosa applicazione del principio di non discriminazione in rapporto a tali misure; chiede che si compiano sforzi maggiori per porre in atto un regime di concessione di diritti di cittadinanza a vantaggio dei rifugiati ammissibili e che le domande di asilo siano trattate in modo tempestivo e nel pieno rispetto delle norme internazionali in materia di diritti dell'uomo;

55. si compiace del fatto che i cittadini del paese beneficiano della liberalizzazione dei visti dal dicembre 2009; si impegna a difendere il regime di esenzione dei visti in quanto fondamento delle relazioni tra il paese e l'Unione europea nonché misura importante per promuovere e rafforzare ulteriormente i contatti interpersonali;

Pubblica amministrazione

56. accoglie favorevolmente l'adozione della strategia aggiornata di riforma della pubblica amministrazione valida fino al 2015 e l'entrata in vigore della legge sui funzionari pubblici nell'aprile 2011; esorta il governo ad armonizzare ulteriormente il quadro giuridico in materia di funzionari e impiegati pubblici, anche attraverso la modifica delle leggi in materia; mette in evidenza gli ulteriori passi che devono essere compiuti per assicurare una funzione pubblica professionale e imparziale, anche a livello comunale; valuta positivamente, a tale riguardo, l'istituzione di un Alto tribunale amministrativo e incoraggia le istituzioni incaricate della riforma della pubblica amministrazione a contribuire ad accelerare il processo di riforma; insiste sul fatto che le nomine possano e debbano essere effettuate sulla base del merito e non in funzione dell'affiliazione politica, e che si debbano compiere parallelamente sforzi in vista di un'equa rappresentanza;

57. si congratula con il governo per i progressi compiuti nel settore dello sviluppo regionale e nella preparazione del trasferimento della gestione dei fondi a titolo dell'IPA; prende atto con soddisfazione dell'accreditamento delle autorità nazionali per le componenti IPA concernenti il sostegno alla transizione e lo sviluppo istituzionale, lo sviluppo regionale, lo sviluppo delle risorse umane e lo sviluppo rurale; invita il governo e la Commissione ad accelerare i lavori necessari per il trasferimento della gestione dell'ultima componente IPA concernente la cooperazione transfrontaliera; ribadisce l'importanza dell'IPA quale strumento fondamentale destinato ad assistere il paese nella preparazione alla futura adesione all'UE e incoraggia il governo a rafforzare ulteriormente il coordinamento interministeriale affinché il paese possa beneficiare pienamente delle risorse disponibili;

Altre questioni di riforma

58. accoglie con favore la campagna sull'efficienza energetica e si attende misure più efficaci intese a promuovere l'energia rinnovabile, in linea con le potenzialità del paese; sottolinea l'importanza di una messa in atto effettiva della legislazione in campo ambientale, al fine di proteggere le risorse naturali, in particolare l'acqua; osserva che il paese non ha ancora preso impegni per quanto riguarda la riduzione dei gas a effetto serra e che vi è la necessità di suscitare il dibattito nazionale riguardo alle conseguenze negative del cambiamento climatico; chiede che si compiano maggiori sforzi per allineare la legislazione nazionale all'acquis dell'UE in questo settore;

Mercoledì 14 marzo 2012

59. si compiace dei progressi compiuti a livello della modernizzazione delle reti di trasporto, energia e telecomunicazione, e in particolare degli sforzi intrapresi per completare il Corridoio X; accoglie con favore – in considerazione dell'importanza delle ferrovie in quanto alternativa al trasporto su strada – l'intenzione del governo di costruire linee ferroviarie che vadano da Skopje alle capitali dei paesi vicini o di migliorare quelle esistenti, e chiede la finalizzazione dei collegamenti ferroviari nell'ambito del Corridoio VIII;

60. esprime il proprio disappunto per la mancanza di progressi nelle celebrazioni congiunte di eventi e di personaggi storici comuni con i vicini Stati membri dell'UE, che contribuirebbero a una migliore comprensione della storia e a relazioni di buon vicinato; esorta a istituire commissioni comuni di esperti sulla storia e l'istruzione con la Bulgaria e la Grecia, nell'ottica di contribuire a un'interpretazione della storia obiettiva e basata sui fatti, di rafforzare la cooperazione accademica e di promuovere atteggiamenti positivi tra i giovani nei confronti dei loro vicini;

61. incoraggia il proseguimento degli sforzi di messa in atto del processo di Bologna nell'istruzione superiore e la cooperazione con altri paesi della regione al fine di promuovere la qualità delle università; rammenta l'importanza del principio della libertà accademica;

62. si congratula con il paese per la brillante prestazione della sua squadra nel Campionato europeo di basket 2011;

63. si compiace dell'alto livello di allineamento raggiunto dal paese con le posizioni comuni dell'UE nel settore della politica estera; sostiene gli sforzi intrapresi dal paese per stabilire buone relazioni con i suoi vicini; accoglie favorevolmente il fatto che la demarcazione della frontiera con il Kosovo nel 2009 ha reso possibili relazioni più strette e, da settembre 2011, un accordo su controlli comuni alle frontiere; prevede che tale accordo sarà pienamente operativo in un prossimo futuro; si congratula con le autorità del paese per la riunione dei ministri dei Balcani occidentali competenti per l'integrazione nell'UE, recentemente organizzata con successo a Skopje;

64. sottolinea l'importanza della cooperazione regionale come parte essenziale della progressione verso l'Unione europea; accoglie con favore i passi verso la facilitazione della libera circolazione nella regione, contenuti nel trattato con l'Albania e il Montenegro, che consentono ai loro cittadini di attraversare i confini e viaggiare liberamente all'interno dei tre paesi con la sola carta d'identità; incoraggia l'estensione dell'iniziativa ad altri paesi della regione;

65. accoglie con favore la partecipazione del paese a varie attività importanti a livello internazionale, come la sua partecipazione alla missione EUFOR Althea, la sua presidenza del Processo di cooperazione europeo nel 2012-2013, nonché la sua piena cooperazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY);

*

* *

66. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo e al parlamento del paese.

Relazione sull'allargamento all'Islanda

P7_TA(2012)0084

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2012 sulla relazione concernente i progressi compiuti dall'Islanda nel 2011 (2011/2884(RSP))

(2013/C 251 E/11)

Il Parlamento europeo,

— vista la decisione di avviare i negoziati di adesione con l'Islanda, adottata dal Consiglio europeo il 17 giugno 2010,

Mercoledì 14 marzo 2012

- visti i risultati delle Conferenze sull'adesione organizzate con l'Islanda a livello ministeriale il 27 giugno 2010, il 27 giugno 2011 e il 12 dicembre 2011, nonché la Conferenza sull'adesione organizzata con l'Islanda a livello di sostituti il 19 ottobre 2011,
 - viste la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata "Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2011-2012" (COM(2011)0666) e la relazione sui progressi compiuti dall'Islanda nel 2011, approvata il 12 ottobre 2011 (SEC(2011)1202 def.),
 - visti i risultati del processo di screening,
 - visto il Programma nazionale IPA per l'Islanda adottato nell'ottobre 2011 con un bilancio di 12 milioni di EUR,
 - vista la sua risoluzione del 7 luglio 2010 ⁽¹⁾, sulla domanda di adesione dell'Islanda all'Unione europea e la sua risoluzione del 7 aprile 2011, sulla relazione 2010 sui progressi realizzati dall'Islanda ⁽²⁾,
 - viste le riunioni della commissione parlamentare mista UE-Islanda,
 - visti l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che l'Islanda soddisfa i criteri di Copenaghen e che i negoziati di adesione con l'Islanda sono iniziati il 27 luglio 2010, previa approvazione del Consiglio,
- B. considerando che lo screening dell'acquis dell'UE è stato quasi completato,
- C. considerando che, nei negoziati di adesione, otto capitoli sono stati sinora aperti e provvisoriamente chiusi (Capitolo 2 - Libera circolazione dei lavoratori, Capitolo 6 - Diritto societario, Capitolo 7 - Leggi sulla proprietà intellettuale, Capitolo 20 - Politica industriale e delle imprese, Capitolo 21 - Reti trans-europee, Capitolo 23 - Sistema giudiziario e diritti fondamentali e capitolo 25 - Scienza e ricerca, capitolo 26 - Istruzione e Cultura) e altri tre sono stati aperti (Capitolo 5 - Appalti pubblici e Capitolo 10 - Società dell'informazione e media e Capitolo 33 - Disposizioni finanziarie e di bilancio),
- D. considerando che, come evidenziato dal rinnovato consenso sull'allargamento, i progressi di ciascun paese verso l'adesione all'Unione europea si basano sul merito,
- E. considerando che l'Islanda già coopera strettamente con l'Unione europea, avendo aderito allo Spazio economico europeo (SEE), agli accordi di Schengen e al regolamento di Dublino II, e quindi ha già adottato una parte significativa dell'acquis,
- F. considerando che il processo di adesione dell'Islanda dovrebbe salvaguardare appieno i principi e l'acquis dell'UE,
- G. considerando che l'Islanda concorre alla coesione e alla solidarietà europee tramite il meccanismo finanziario previsto nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE) e collabora con l'UE a operazioni di mantenimento della pace e di gestione delle crisi,
- H. considerando che il consolidamento economico e quello fiscale sono ben avviati, l'economia islandese sta moderatamente migliorando e il PIL dovrebbe registrare una lenta ripresa,

⁽¹⁾ GU C 351 E del 2.12.2011, pag. 73.

⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2011)0150.

Mercoledì 14 marzo 2012

Considerazioni generali

1. ricorda che i criteri di Copenaghen e la capacità d'integrazione dell'Unione costituiscono la base generale per l'adesione all'UE;
2. sostiene i progressi effettuati dall'Islanda nel processo di adesione; accoglie con favore l'apertura di undici capitoli negoziali e la chiusura provvisoria di otto di questi capitoli nei negoziati di adesione; reputa importante creare le condizioni per completare il processo di adesione con tale paese e garantire che la sua adesione sia un successo;

Criteri politici

3. valuta positivamente la prospettiva di un nuovo Stato membro dell'UE che presenta una tradizione democratica storicamente lunga e solida e una cultura civica;
4. prende atto dei forti legami storici che uniscono l'Islanda all'Europa del nord e della valida cooperazione euro-atlantica che dura da più di 60 anni;
5. prende atto con soddisfazione dell'istituzione del Consiglio costituzionale e dell'attuale processo di revisione della Costituzione islandese volto ad accrescere le garanzie democratiche, a rafforzare i controlli e gli equilibri, a migliorare il funzionamento delle istituzioni statali e a definire meglio i rispettivi ruoli e poteri; accoglie con favore gli sforzi volti a potenziare il ruolo e l'efficienza del Parlamento, rafforzando il ruolo dell'istituzione, nonché la trasparenza del processo legislativo;
6. prende atto del rimpasto del governo islandese effettuato il 31 dicembre 2011; esprime il convincimento che il nuovo governo continuerà i negoziati con un impegno ancora più forte e persistente nei confronti del processo di adesione;
7. elogia l'Islanda per il suo bilancio positivo per quanto concerne la salvaguardia dei diritti umani e la garanzia di un buon livello di cooperazione con i meccanismi internazionali di tutela di tali diritti; sottolinea che l'adesione dell'Islanda rafforzerà ulteriormente il ruolo dell'Unione quale promotore e difensore a livello mondiale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
8. accoglie con favore i soddisfacenti progressi compiuti nel rafforzare l'indipendenza e l'efficienza del sistema giudiziario, così come il rafforzamento del quadro politico anticorruzione, riconosciuto attraverso la chiusura provvisoria del Capitolo 23;
9. accoglie inoltre con favore il nuovo atto in materia di media adottato dall'Althingi il 20 aprile 2011; incoraggia le commissioni parlamentari competenti, nominate durante l'estate del 2011, a lavorare sul quadro legislativo in questo campo e sulla concentrazione proprietaria del mercato islandese dei media, nonché sul ruolo dell'emittente statale islandese nel mercato pubblicitario;
10. ribadisce il proprio sostegno all'iniziativa islandese per i media moderni e ne auspica la trasposizione nel diritto e nella pratica giudiziaria, la qual cosa permetterebbe sia all'Islanda sia all'Unione europea di posizionarsi solidamente per quanto riguarda la tutela giuridica delle libertà d'espressione e d'informazione;
11. mantiene il proprio invito alle autorità islandesi ad armonizzare i diritti dei cittadini dell'UE per quanto concerne il diritto di voto alle elezioni locali in Islanda;
12. prende atto della divisione politica all'interno del governo, nonché delle principali forze politiche islandesi, in relazione all'adesione all'UE; incoraggia l'adozione di strategie globali per l'adesione all'Unione europea in alcuni settori, particolarmente in quelli che non sono coperti dal SEE;

Mercoledì 14 marzo 2012

13. prende atto con soddisfazione che vi è una parte significativa degli islandesi a favore del proseguimento dei negoziati di adesione; si compiace per il sostegno del governo a favore di un dibattito ben informato ed equilibrato sul processo di adesione e per la partecipazione della società islandese alle discussioni pubbliche sull'adesione all'UE; ritiene che l'apertura del Centro informazioni dell'UE in Islanda rappresenti per l'Unione europea un'opportunità per fornire ai cittadini del paese tutte le informazioni possibili in merito a tutte le conseguenze che l'adesione all'Unione europea potrà comportare per il paese e per la stessa UE;

14. reputa essenziale fornire ai cittadini dell'UE informazioni chiare, complete e fattuali sulle implicazioni dell'adesione dell'Islanda; invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi a tal fine e ritiene parimenti importante ascoltare e affrontare le preoccupazioni e gli interrogativi dei cittadini, dando risposta alle opinioni e agli interessi che essi esprimono;

Criteri economici

15. si compiace degli stretti vincoli economici che legano l'Islanda all'UE e del bilancio complessivamente soddisfacente del paese per quanto concerne l'adempimento degli obblighi che le incombono nell'ambito del SEE e la sua capacità di far fronte alla pressione competitiva e alle forze di mercato all'interno dell'UE nel medio termine, a condizione che continui ad affrontare le attuali carenze attraverso adeguate politiche macroeconomiche e riforme strutturali; ricorda, tuttavia, la necessità di ottemperare agli obblighi esistenti a norma dell'accordo SEE, fra cui quelli individuati dall'Autorità di vigilanza EFTA;

16. invita le autorità islandesi a contrastare l'intervento statale, ancora significativo, nel settore bancario; incoraggia le autorità islandesi a riformare e ad aprire gradualmente settori come energia, aria, trasporti e pesca, che continuano ad essere protetti dalla concorrenza estera, tenendo in debita considerazione le specificità del paese; sostiene, a questo proposito, gli sforzi volti ad approfondire le cause del crollo del sistema economico e finanziario dell'Islanda; sottolinea che l'eliminazione del protezionismo è un requisito fondamentale per lo sviluppo economico sostenibile;

17. elogia l'Islanda per aver completato con successo il programma di ripresa economica con l'FMI, che mirava al consolidamento fiscale ed economico;

18. esprime compiacimento per i buoni progressi economici già conseguiti e per la ristrutturazione e le riforme profonde realizzate nel settore finanziario; incoraggia le autorità islandesi a proseguire i loro sforzi per ridurre il livello di disoccupazione, segnatamente giovanile;

19. accoglie con favore l'adozione della dichiarazione politica 2020 dell'Islanda e incoraggia il governo a stimolare le piccole e medie imprese (PMI) del paese agevolando la loro presenza sul mercato internazionale e fornendo un adeguato accesso alle risorse finanziarie;

20. prende atto dell'approvazione, da parte dell'Althingi, della strategia rivista per l'abolizione dei controlli sui capitali, elaborata dalle autorità islandesi di concerto con l'FMI, e del dialogo costruttivo avviato tra l'Islanda e l'UE in questo settore; ricorda che l'abolizione dei controlli sui capitali è un requisito importante per l'adesione del paese all'Unione europea;

21. ricorda che, a questo stadio, la controversia Icesave rimane irrisolta; sottolinea che il caso Icesave deve trovare una soluzione al di fuori dei negoziati di adesione e non deve costituire un ostacolo al processo di adesione dell'Islanda; prende atto della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di adire la Corte SEE in relazione alla causa "Icesave" e della sentenza della Corte Suprema islandese favorevole alla legge d'emergenza del 6 ottobre 2008; apprezza il costante impegno delle autorità islandesi per risolvere tale controversia e accoglie con favore i primi pagamenti parziali versati ai creditori privilegiati nella liquidazione della Landsbanki Íslands hf, stimati a quasi un terzo dei crediti privilegiati riconosciuti;

Capacità di assumersi gli obblighi derivanti dall'adesione

22. invita l'Islanda a intensificare i preparativi in vista dell'allineamento con l'acquis dell'Unione europea, soprattutto nei settori che esulano dal SEE, e a garantirne l'attuazione e l'applicazione entro la data di adesione;

Mercoledì 14 marzo 2012

23. prende atto dei risultati del processo di screening; accoglie l'ambizione dichiarata dell'Islanda di aprire tutti i capitoli negoziali nel corso della presidenza danese; si augura che i negoziati di adesione avanzino positivamente nel corso dell'attuale Presidenza danese, pur sottolineando la necessità di soddisfare i parametri di apertura del capitolo 11 - Agricoltura e sviluppo rurale e del capitolo 22 - Politica regionale e coordinamento degli strumenti strutturali e i parametri di chiusura del Capitolo 5 (Appalti pubblici), del Capitolo 10 (Società dell'informazione e media) e del Capitolo 33 (Disposizioni finanziarie e di bilancio);
24. si compiace per l'attuale consolidamento dei ministeri, riconosce l'efficienza e la professionalità dell'amministrazione islandese e sostiene l'obiettivo generale di migliorare la capacità amministrativa e di coordinamento dei ministeri islandesi;
25. si compiace degli ulteriori sforzi volti a colmare le lacune istituzionali nel settore finanziario e dei progressi compiuti nel rafforzamento delle prassi di regolamentazione e vigilanza del settore bancario;
26. tenendo in considerazione il fatto che sia la politica comune della pesca che la politica della pesca islandese sono attualmente oggetto di revisione, invita l'Islanda e l'UE ad affrontare tale capitolo dei negoziati in modo costruttivo e con l'obiettivo di raggiungere una soluzione soddisfacente per ambo le parti con riferimento a una gestione e a uno sfruttamento sostenibili delle risorse della pesca nel quadro del vigente acquis;
27. ritiene importante che i preparativi vengano effettuati in modo tale da adeguare le necessarie strutture amministrative alla piena partecipazione dell'Islanda alla PAC dal giorno dell'adesione, pur riconoscendo le specificità del settore agricolo islandese, rispetto, in particolare, all'attuale autosufficienza alimentare del paese e al processo di riforma di cui è attualmente oggetto la politica agricola comune;
28. deplora che il recente incontro dei quattro Stati costieri, Islanda, UE, Norvegia e Isole Fær Øer, sulla gestione della pesca dello sgombro nell'Atlantico del Nord-Est nel 2012 si sia concluso senza un accordo, e invita tutti gli Stati costieri a continuare con rinnovato impegno i negoziati volti a giungere a una soluzione della controversia sullo sgombro in base a proposte realistiche, coerenti con i diritti storici e il parere del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare, che consentano di salvaguardare il futuro dello stock, proteggere e conservare i posti di lavoro nel settore della pesca in mare e garantire una pesca a lungo termine e sostenibile; prende atto della proposta della Commissione volta all'adozione di misure commerciali per contrastare le pratiche di pesca insostenibili;
29. rileva che l'Islanda, che ricava quasi tutta la sua energia stazionaria da fonti rinnovabili, possa fornire un prezioso contributo alle politiche dell'UE grazie alla sua esperienza nel settore delle energie rinnovabili, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo dell'energia geotermica, la protezione dell'ambiente e i provvedimenti volti a contrastare il cambiamento climatico; è anche convinto che una più stretta cooperazione in questo settore possa avere un impatto positivo sugli investimenti e quindi sulla situazione economica e occupazionale in Islanda e nell'UE;
30. constata tuttavia il perdurare di divergenze fra l'Unione europea e l'Islanda su questioni relative alla gestione della fauna marina, segnatamente la caccia alle balene; sottolinea che il divieto della caccia alle balene è parte dell'acquis dell'Unione europea e sollecita discussioni più ampie in materia di abolizione della caccia alle balene e del commercio di prodotti balenieri;
31. si compiace del sostegno costante dell'Islanda alle operazioni civili nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), come pure del suo allineamento con la maggior parte delle dichiarazioni e decisioni assunte nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC); sottolinea che, come parte del processo di preadesione, l'Islanda dovrebbe coordinare le proprie posizioni con l'UE in tutte le sedi internazionali, tra cui l'OMC;

Cooperazione regionale

32. ritiene che l'adesione dell'Islanda all'UE aumenterebbe significativamente le prospettive dell'Unione di svolgere un ruolo più attivo e costruttivo nell'Europa del Nord e nell'Artico contribuendo alla governance multilaterale e all'elaborazione di soluzioni politiche sostenibili nella regione, poiché le sfide cui è confrontato l'ambiente artico preoccupano ambo le parti; ritiene che l'Islanda potrebbe diventare una testa di ponte strategica della regione e la sua adesione all'UE potrebbe consolidare ulteriormente la presenza europea nel Consiglio Artico;

Mercoledì 14 marzo 2012

33. valuta positivamente la partecipazione dell'Islanda al Consiglio Nordico, al Consiglio degli Stati del Mar Baltico (CSMB), nonché alla politica della dimensione nordica, al Consiglio Euro-Artico di Barents, al Consiglio Artico e alla Cooperazione nordico-baltica; ritiene che l'adozione di una risoluzione su una "Politica del grande Nord" islandese, adottata dall'Althingi nel marzo 2011 abbia rafforzato l'impegno dell'Islanda a svolgere un ruolo attivo nella regione artica in generale;

34. sottolinea la necessità di una politica artica più efficace e coordinata per l'Unione europea ed esprime l'opinione che l'adesione dell'Islanda all'UE rafforzerebbe sia la voce dell'UE nell'Artico che la dimensione nordatlantica delle politiche esterne dell'Unione;

*

* * *

35. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Presidente dell'Althing e al governo dell'Islanda.

Relazione sull'allargamento alla Bosnia-Erzegovina

P7_TA(2012)0085

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2012 sulla relazione 2011 sui progressi compiuti dalla Bosnia-Erzegovina (2011/2888(RSP))

(2013/C 251 E/12)

Il Parlamento europeo,

- visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, firmato il 16 giugno 2008 e ratificato da tutti gli Stati membri dell'UE e dalla Bosnia-Erzegovina,
- vista la decisione 2008/211/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2008, relativa ai principi, alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato europeo con la Bosnia-Erzegovina e che abroga la decisione 2006/55/CE ⁽¹⁾,
- vista la decisione 2011/426/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2011, che nomina un rappresentante speciale dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina ⁽²⁾,
- viste le conclusioni del Consiglio sulla Bosnia-Erzegovina del 21 marzo 2011, del 10 ottobre 2011 e del 5 dicembre 2011,
- viste la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata "Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2011-2012" (COM(2011)0666) e la relazione 2011 sui progressi compiuti dalla Bosnia-Erzegovina, approvata il 12 ottobre 2011 (SEC(2011)1206),
- vista la propria risoluzione del 17 giugno 2010 sulla situazione in Bosnia-Erzegovina ⁽³⁾,

⁽¹⁾ GU L 80 del 19.03.08, pag. 18.

⁽²⁾ 1 GU L 188 del 19.07.2011, pag. 30.

⁽³⁾ GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 113.

Mercoledì 14 marzo 2012

- vista la dichiarazione congiunta della 13^a riunione interparlamentare tra il Parlamento europeo e l'Assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina, tenutasi a Bruxelles il 19 e 20 dicembre 2011,
 - visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che l'impegno dell'Unione europea a favore di uno Stato sovrano e unito in Bosnia-Erzegovina rimane forte; che uno degli obiettivi strategici dell'UE è di accelerare i progressi del paese verso l'adesione, contribuendo in tal modo a migliorare la qualità della vita per tutti i cittadini; e che, per avanzare in questa direzione, sono necessarie istituzioni funzionanti a tutti i livelli e un impegno da parte dei leader politici del paese;
 - B. considerando che il futuro della Bosnia-Erzegovina è all'interno dell'Unione europea e che la prospettiva di divenire uno Stato membro dell'UE costituisce uno dei fattori che maggiormente uniscono la popolazione del paese;
 - C. considerando che la responsabilità primaria del successo del processo di adesione all'UE spetta al potenziale candidato e che i preparativi dovrebbero competere in primo luogo a coloro che vengono eletti dai cittadini e che sono responsabili dinanzi ai medesimi, e secondo una visione comune condivisa dei pressanti problemi politici, economici e sociali del paese; e considerando che la Bosnia-Erzegovina può aspirare all'adesione all'UE solamente come paese singolo e che l'indebolimento delle istituzioni dello Stato impedirà ai cittadini di ottenere i benefici dell'integrazione europea;
 - D. considerando che i leader dei partiti politici sono riusciti a trovare un accordo di principio su un nuovo governo, successivamente costituito, dopo uno stallo politico durato circa quindici mesi;
 - E. considerando che la situazione di stallo politico e istituzionale ha impedito al paese di portare avanti le riforme indispensabili al suo avvicinamento all'UE, in particolare in settori fondamentali quali la costruzione dello Stato, la governance, lo Stato di diritto e l'allineamento alle norme europee; e che la mancanza di un governo ha ostacolato anche la capacità di adottare politiche economiche e fiscali coerenti;
 - F. considerando che la riforma costituzionale rimane la riforma essenziale per trasformare la Bosnia-Erzegovina in uno Stato effettivo e pienamente funzionante;
 - G. considerando che in un paese con diversi livelli di governance occorrono un forte coordinamento tra i vari attori e una sincera cooperazione per migliorare la capacità di esprimersi con una sola voce; che, tuttavia, nessun meccanismo di coordinamento può sostituire un'indispensabile volontà politica; e che la cooperazione può portare a risultati tangibili a beneficio di tutti i cittadini, come dimostrato dalla liberalizzazione dei visti, sebbene in molti casi manchi il coordinamento necessario;
 - H. considerando che gli obiettivi politici del Rappresentante speciale dell'UE (RSUE) e capo delegazione (HoD) con poteri rafforzati sono di offrire la consulenza dell'UE, facilitare il processo politico e assicurare la coerenza dell'azione dell'Unione;
 - I. considerando che la complessità della struttura del sistema giudiziario, caratterizzato dalla mancanza di una corte suprema a livello statale, dall'assenza di armonizzazione tra le quattro giurisdizioni interne, dalle interferenze politiche e dalla messa in discussione delle competenze delle agenzie giudiziarie statali, pregiudica il funzionamento della magistratura e ostacola i tentativi di riforma;
 - J. considerando che la missione di polizia dell'UE, istituita nel 2003, è stata prolungata fino al 30 giugno 2012 in vista di una transizione delle attività future al finanziamento a titolo degli strumenti dell'Unione e della creazione di una funzione consultiva strategica nel settore dell'applicazione della legge e della giustizia penale in seno all'ufficio dell'RSUE;

Mercoledì 14 marzo 2012

- K. considerando che la Bosnia-Erzegovina sta fornendo assistenza nei processi e negli appelli in corso contro i crimini di guerra, e sta collaborando in relazione ai casi di deferimento;
- L. considerando che la corruzione continua a minare seriamente lo sviluppo socio-economico e politico del paese;
- M. considerando che la tratta di esseri umani costituisce un grave reato e una palese violazione dei diritti umani; e che la Bosnia-Erzegovina è un paese d'origine, di transito e di destinazione della tratta di esseri umani, in particolare di donne e ragazze,
- N. considerando che l'assenza di prospettive di occupazione, specialmente tra i giovani, ostacola il progresso del paese e contribuisce ad alimentare il malcontento sociale;
- O. considerando che la cooperazione con altri paesi della regione è un pre-requisito per una pace duratura e la riconciliazione in Bosnia-Erzegovina e nei Balcani occidentali;

Considerazioni generali

1. accoglie con favore la formazione del nuovo governo in seguito all'accordo dei leader dei partiti politici su una serie di importanti questioni; chiede che tale accordo venga pienamente attuato mediante la soluzione delle questioni rimaste in sospeso tra cui l'adozione del bilancio dello Stato per il 2012 e la nomina dei direttori delle agenzie statali; invita la classe politica a trarre spunto da tale sviluppo positivo, che può dare ulteriore impulso al processo di integrazione nell'UE, per riavviare un dialogo costruttivo anche su altre riforme di rilievo;
2. esprime preoccupazione per i limitati progressi compiuti dalla Bosnia-Erzegovina, in quanto potenziale candidato all'adesione all'UE, nel suo percorso verso la stabilizzazione e lo sviluppo socio-economico; ritiene comunque possibile il progresso verso l'integrazione nell'UE a beneficio dei cittadini della Bosnia-Erzegovina, a condizione di adottare come principi guida per ulteriori azioni la determinazione, la responsabilità politica, una cultura del compromesso e una visione condivisa del futuro del paese; incoraggia le autorità della Bosnia-Erzegovina ad adottare ulteriori provvedimenti concreti affinché il paese sia messo in condizione di proseguire senza esitazioni il cammino verso l'adesione all'UE;
3. ricorda a tutti i soggetti politici della Bosnia-Erzegovina che le riforme del percorso per l'integrazione nell'UE mirano a portare beneficio alla popolazione del paese e che essi sono responsabili nei confronti dei cittadini di giungere a compromessi, garantire un coordinamento efficace nonché accordarsi sulle riforme e attuarle; rammenta che il successo di una domanda di adesione all'UE dipende anche dal buon funzionamento dello Stato, del governo e dell'amministrazione; esorta tutti gli attori politici a intraprendere le necessarie modifiche costituzionali e portare avanti altre riforme fondamentali, nonché a concentrarsi sulla creazione delle condizioni per l'entrata in vigore dell'ASA; sottolinea che la responsabilizzazione e l'impegno politico a livello locale sono i pre-requisiti per il successo di qualsiasi tipo di assistenza finanziaria dell'UE; a tal fine, invita le autorità del paese a creare la struttura necessaria per la gestione decentrata (DIS) dello strumento di assistenza preadesione (IPA); sottolinea la necessità di rafforzare i meccanismi di coordinamento per la programmazione della futura assistenza finanziaria dell'UE, in particolare nel quadro del programma IPA;
4. è fermamente convinto che il rafforzamento dello Stato centrale non significhi l'indebolimento delle entità, bensì la creazione delle condizioni necessarie per un'amministrazione centrale efficiente, in grado di preparare il paese all'adesione all'UE in stretta collaborazione con i vari livelli di governo; sottolinea pertanto la necessità di rafforzare le capacità amministrative a tutti i livelli di governo responsabili per le questioni relative all'UE nonché il coordinamento tra le autorità competenti nella programmazione dell'assistenza finanziaria dell'UE e in tutti i settori interessati dal recepimento della normativa UE;
5. condanna il ricorso a un linguaggio e ad azioni provocatorie che minano il processo di riconciliazione etnica e il funzionamento delle strutture statali;

Mercoledì 14 marzo 2012

Un'accresciuta presenza dell'UE

6. accoglie con favore la strategia globale dell'UE nei confronti della Bosnia-Erzegovina che prevede il rafforzamento della presenza dell'UE nel paese attraverso la creazione di un rappresentante dell'UE con poteri rafforzati con il duplice mandato di rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) e capo delegazione (HoD); loda l'RSUE/HoD per il sostegno fornito alla Bosnia Erzegovina su questioni inerenti all'UE e per aver facilitato l'adesione al processo di integrazione europea a livello locale; sostiene pienamente l'RSUE/HoD nel suo intento di aiutare le autorità della Bosnia-Erzegovina a collocare l'agenda dell'Unione europea al centro del processo politico garantendo la coerenza e il coordinamento delle azioni dell'Unione; a tale proposito, esorta tutti gli attori politici a lavorare in stretta collaborazione con l'RSUE; ribadisce la necessità di mettere in atto il rafforzamento della presenza dell'UE tramite strategie chiare e globali sulle varie problematiche e, al contempo, tramite un sostegno determinato e coerente da parte di tutti gli Stati membri dell'UE a favore dell'RSUE/HoD; osserva, a tale proposito, che l'UE deve allocare risorse sufficienti, anche in termini di personale, per consentirgli di essere presente in tutto il paese e di raggiungere gli obiettivi richiesti;

7. invita la comunità internazionale a vagliare l'opportunità di attuare l'agenda 5+2 del Comitato direttivo del Consiglio per l'attuazione della pace, e a trovare soluzioni in merito, per aprire la strada allo scioglimento dell'Ufficio dell'Alto rappresentante (OHR) in modo da consentire una maggiore assunzione di responsabilità a livello locale per le questioni proprie della Bosnia-Erzegovina, tenendo presente che qualsiasi iniziativa di questo genere non dovrebbe avere ripercussioni negative sulla stabilità del paese, sul ritmo e sui risultati delle indispensabili riforme; rammenta che le autorità della Bosnia-Erzegovina devono, a tale proposito, risolvere le questioni in sospeso riguardo a proprietà dello Stato e proprietà della Difesa;

8. prende atto con soddisfazione del significativo contributo della missione di polizia dell'UE (EUPM) e dell'operazione Althea di EUROFOR alla stabilità e sicurezza della Bosnia-Erzegovina, che considera importanti elementi della strategia globale rafforzata dell'UE per la Bosnia-Erzegovina; loda i risultati ottenuti dalla EUPM nel contribuire alla lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione da parte delle forze dell'ordine e della magistratura della Bosnia-Erzegovina; prende atto dell'accordo inteso a smantellare l'EUPM entro fine giugno 2012; ribadisce la necessità di una transizione ordinata dall'operato della EUPM ai progetti di assistenza finanziati da IPA nonché a una funzione consultiva strategica nell'ambito delle misure di contrasto e della giustizia penale in seno all'ufficio dell'RSUE; si compiace del ruolo assunto dalla missione militare Althea a sostegno degli sforzi della Bosnia-Erzegovina finalizzati al mantenimento di un clima di sicurezza nell'ambito del nuovo mandato delle Nazioni Unite; sottolinea la necessità di migliorare ulteriormente le capacità e la professionalità delle forze di sicurezza della Bosnia-Erzegovina, nell'ottica di rafforzare la responsabilizzazione e la capacità a livello locale;

Criteri politici

9. ribadisce la sua posizione secondo cui lo Stato dovrebbe disporre di poteri legislativi, di bilancio, esecutivi e giudiziari sufficienti per soddisfare i criteri di adesione all'UE;

10. accoglie con favore l'iniziativa sul Forum di coordinamento parlamentare che si occupa delle questioni legislative legate all'integrazione nell'Unione europea ai diversi livelli di governo, che dovrebbe contribuire a far sì che l'agenda europea diventi un'agenda nazionale; ritiene che, sebbene non sia stato ancora possibile raggiungere un accordo su modifiche concrete della Costituzione, il lavoro del comitato misto interinale rappresenta un significativo passo avanti in quanto per la prima volta i politici della Bosnia-Erzegovina hanno instaurato un dialogo istituzionalizzato sulle modifiche della Costituzione senza la presenza della comunità internazionale, con il coinvolgimento della società civile e in modo aperto e pubblicamente trasparente;

11. è preoccupato per la persistente debolezza del dialogo sociale e per il carattere irregolare della consultazione delle parti sociali; esorta i governi della Bosnia-Erzegovina, sia a livello di entità che a livello statale, a potenziare la capacità amministrativa di cooperazione con le ONG e a sostenere ulteriormente lo sviluppo della società civile, rivedendo al rialzo le loro ambizioni nel senso di stabilire un dialogo sociale con le parti interessate; sottolinea che occorre chiarire le norme per il riconoscimento e la registrazione delle parti sociali nonché adottare leggi a livello statale in materia di rappresentatività delle parti sociali;

Mercoledì 14 marzo 2012

12. rileva che la riforma costituzionale rimane la riforma essenziale per trasformare la Bosnia-Erzegovina in uno Stato effettivo e pienamente funzionante; chiede alla commissione parlamentare di avanzare proposte concrete al riguardo;
13. reitera la sua richiesta di raggiungere un accordo e di rispettare pienamente la sentenza della CEDU nel caso Sejdić-Finci e l'articolo 2 dell'accordo di associazione e stabilizzazione, che prescrivono il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani; ricorda che, oltre al caso Sejdić-Finci, vi è la generale esigenza di modificare la Costituzione in modo da consentire un sistema di governance e una struttura statale più pluraliste, democratiche ed efficienti;
14. invita tutte le autorità competenti a facilitare la revisione della loro pertinente legislazione e ad assicurare la costituzione di un sistema giudiziario indipendente, imparziale ed efficace, in linea con le norme dell'Unione e le norme internazionali al fine di rafforzare lo Stato di diritto nell'interesse di tutti i cittadini; accoglie con favore il fatto che, attraverso il dialogo strutturato sulla magistratura, siano stati compiuti alcuni progressi relativamente alla creazione di un equilibrio tra le competenze giurisdizionali a livello di Stato centrale e a livello di Entità; esorta comunque il governo ad attuare efficacemente la strategia di riforma del settore giudiziario e a evitare i tentativi di indebolire le istituzioni giudiziarie a livello statale, quale l'Alto consiglio giudiziario e della magistratura (*High Judicial and Prosecution Council - HJPC*);
15. reitera la sua richiesta affinché l'eventuale istituzione di una Corte suprema e le altre questioni strategiche e strutturali concernenti l'armonizzazione dei quattro diversi sistemi giuridici della Bosnia-Erzegovina siano esaminate in modo coerente nell'ambito del dibattito in corso in seno al Dialogo strutturato sulla giustizia; ritiene che, come indicato anche nella strategia per la riforma del settore della giustizia, tali questioni strategiche debbano essere discusse in uno spirito di piena responsabilità nell'ambito del processo di riforma costituzionale;
16. si compiace dei progressi nei preparativi in vista della cessazione della supervisione internazionale sul distretto di Brcko;
17. si compiace dell'adozione della legge sul censimento da parte di entrambe le Camere dell'Assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina, in seguito all'accordo politico tra i leader dei partiti; chiede alle autorità della Bosnia-Erzegovina di procedere con urgenza ai preparativi tecnici necessari, dal momento che il censimento non costituisce solo una chiara preconditione per la prospettiva di adesione all'UE, ma rappresenta anche un elemento essenziale per lo sviluppo socio-economico del paese;
18. ribadisce al riguardo l'obbligo di attuare l'allegato VII dell'accordo di pace di Dayton al fine di garantire un rientro sostenibile così come soluzioni eque, globali e durevoli per gli sfollati interni, i profughi e le altre persone colpite dal conflitto;
19. invita le autorità della Bosnia-Erzegovina a indagare e perseguire efficacemente i casi di corruzione nonché ad aumentare il numero degli autori di tali reati condannati; accoglie con favore l'intenzione di avviare un piano d'azione volto a combattere la corruzione nella pubblica amministrazione; sottolinea l'esigenza di sensibilizzare maggiormente i cittadini in merito alla legislazione e alle pratiche anticorruzione nonché la necessità di porre in essere un sistema che consentirà ai cittadini di segnalare i casi di corruzione; esorta altresì il governo a sviluppare e attuare programmi di formazione speciali, se necessario con l'assistenza dell'UE, destinati alle forze di polizia, ai pubblici ministeri, ai giudici e alle altre autorità interessate per migliorarne la consapevolezza e la conoscenza della legislazione e delle pratiche anticorruzione;
20. si compiace della nomina dei direttori dell'Agenzia per la prevenzione della corruzione e il coordinamento della lotta contro la corruzione e sottolinea al contempo l'urgenza di predisporre le risorse finanziarie e umane necessarie per assicurare che tale Agenzia divenga pienamente operativa; esorta a compiere ogni sforzo per giungere quanto prima alla firma di un accordo operativo con EUROPOL;
21. esprime preoccupazione per gli scarsi progressi registrati relativamente al problema del riciclaggio di denaro; esorta il Parlamento ad approvare le necessarie modifiche della legislazione che, tra le altre cose, miglioreranno la segnalazione delle transazioni bancarie sospette, permetteranno di aumentare i tassi di sequestro dei beni acquisiti illegalmente e potenzieranno l'efficienza delle competenti autorità; chiede il rafforzamento del dipartimento di intelligence finanziaria mediante l'aumento delle sue capacità investigative; sottolinea l'importanza di istituire strutture per la gestione e la conservazione dei beni confiscati;

Mercoledì 14 marzo 2012

22. rileva che la liberalizzazione dei visti non ha portato a un aumento delle richieste di asilo da parte dei cittadini della Bosnia-Erzegovina nell'area di Schengen, in Bulgaria e in Romania; esprime il proprio plauso alle autorità per aver istituito meccanismi a livello bilaterale e multilaterale nei casi in cui singoli Stati membri hanno rilevato un temporaneo aumento delle richieste di asilo;

23. invita le autorità della Bosnia-Erzegovina a tutelare e promuovere attivamente i diritti di tutti i gruppi e cittadini, che dovrebbero essere protetti da discriminazioni e atti di violenza diretti o indiretti; rileva con preoccupazione che l'attuazione della legge antidiscriminazione resta debole e che le disposizioni giuridiche non sono all'altezza delle necessità; esorta il governo e il parlamento della Bosnia-Erzegovina ad adeguare il quadro istituzionale e giuridico del paese alle norme internazionali e unionali in materia di diritti delle persone LGBT; invita le autorità della Bosnia-Erzegovina a rafforzare la società civile e a coinvolgerla attivamente nella definizione e attuazione delle politiche in materia di diritti umani;

24. prende atto dei progressi realizzati nell'attuazione della strategia a favore dei rom e dei piani d'azione su alloggi e occupazione; sollecita un ulteriore impegno su queste tematiche, dal momento che la popolazione rom si trova ancora a subire discriminazioni e ad avere condizioni di vita difficili;

25. sottolinea la necessità di contrastare efficacemente la tratta di esseri umani in cooperazione con la comunità internazionale, di perseguire i responsabili, di offrire protezione e indennizzi alla vittime e di realizzare campagne di sensibilizzazione per evitare che le vittime siano stigmatizzate di nuovo dalle autorità e dalla società; sollecita una cooperazione e collaborazione maggiori tra le autorità competenti nei vari settori e le ONG del paese e della regione; invita a sensibilizzare maggiormente le forze di polizia della Bosnia-Erzegovina in merito alla tratta di esseri umani mediante la messa a punto di speciali corsi di formazione; incoraggia un sostegno continuo da parte dell'UE per quanto riguarda la lotta alla tratta di esseri umani e chiede una maggiore cooperazione in materia tra la DG Allargamento, la DG Affari interni e il Coordinatore antitratte dell'UE;

26. riconosce l'esistenza di disposizioni giuridiche che garantiscono i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere, ma è preoccupato per gli scarsi progressi registrati in questo ambito; esorta il governo della Bosnia-Erzegovina ad adoperarsi per una maggiore partecipazione delle donne alla politica e al mercato del lavoro; esorta inoltre il governo a sostenere maggiormente le attività e iniziative volte a combattere le consuetudini, le tradizioni e gli stereotipi discriminatori che pregiudicano i diritti fondamentali delle donne;

27. invita le autorità della Bosnia-Erzegovina a contrastare l'estremismo, l'odio religioso e la violenza in stretta cooperazione con la comunità internazionale; sollecita una presa di coscienza così come attività investigative e l'eliminazione di ogni sorta di minacce estremistiche nell'intera regione dei Balcani occidentali;

28. invita le autorità della Bosnia-Erzegovina a rafforzare l'indipendenza dei media, la loro diversificazione e la loro libertà da interferenze politiche nonché a consentire loro di svolgere liberamente la propria attività informativa in ogni parte del paese; deplora la continua pressione politica sui media del paese così come le minacce contro i giornalisti; esorta, inoltre, ad affrontare il problema dell'elevata frammentazione politica ed etnica e della polarizzazione dei media;

Perseguimento dei crimini di guerra

29. si congratula con le autorità della Bosnia-Erzegovina, sia a livello centrale che a livello di Entità, per aver risposto prontamente e adeguatamente alle richieste del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY);

30. esorta tutte le autorità competenti a rafforzare le capacità delle procure e dei tribunali per perseguire i crimini di guerra in tutta la Bosnia-Erzegovina, onde ridurre l'importante arretrato di tali casi, ad affrontare la questione dell'applicabilità di codici penali diversi - che si traduce nell'incoerenza delle condanne - e ad accelerare i progressi per quanto riguarda la protezione dei testimoni e l'attuazione della strategia nazionale per i crimini di guerra; sottolinea che la procedura per il rinvio dei casi di crimini di guerra dalle istanze a livello nazionale alle altre istanze competenti deve essere garantita dall'applicazione di criteri oggettivi e trasparenti; condanna qualsiasi attacco di natura politica nei confronti delle sentenze della Corte della Bosnia-Erzegovina in casi riguardanti crimini di guerra; invita le autorità della Bosnia-Erzegovina ad accelerare i procedimenti nei casi di crimini sessuali commessi durante la guerra nonché a garantire giustizia e un adeguato risarcimento alle vittime;

31. plaude allo sviluppo di una strategia rivolta alle vittime di crimini di guerra di natura sessuale, intesa a fornire direttamente alle vittime un adeguato risarcimento e un sostegno economico, sociale e psicologico, fra cui i migliori servizi di assistenza possibili in materia di salute mentale e fisica; invita le autorità

Mercoledì 14 marzo 2012

della Bosnia-Erzegovina a sviluppare programmi e destinare risorse adeguate per la protezione dei testimoni; sottolinea in tale contesto la necessità di migliorare il coordinamento tra i diversi organi giudiziari e di accelerare i procedimenti penali relativi ai crimini di guerra di tipo sessuale; invita la Commissione e gli altri donatori internazionali a sostenere le autorità della Bosnia-Erzegovina in tale sforzo con risorse finanziarie e consulenza a favore delle vittime di crimini di guerra di natura sessuale; prende atto che al ministero dei Diritti dell'uomo e dei rifugiati della Bosnia-Erzegovina, con il sostegno dell'UNFPA, è conferito il compito di sviluppare la strategia in parola mediante l'istituzione di un gruppo di lavoro di esperti; prende atto che la Republika Srpska, invitata a nominare partecipanti in rappresentanza dei suoi ministeri competenti, non vi ha ancora provveduto; chiede alle autorità della Republika Srpska di adoperarsi in modo attivo in questo sforzo cruciale finalizzato all'approvazione e all'attuazione della strategia;

32. è preoccupato per il fatto che la Bosnia-Erzegovina sia tuttora priva di un centro di detenzione a livello statale che possa accogliere i detenuti condannati per reati gravi, inclusi i crimini di guerra; plaude all'arresto di Radovan Stanković, il quale era evaso dal carcere di Foča dopo essere stato condannato dalla Corte statale di giustizia della Bosnia-Erzegovina a vent'anni di reclusione per crimini contro l'umanità, inclusi violenza sessuale, riduzione in schiavitù e tortura;

33. invita le autorità della Bosnia-Erzegovina a promuovere e completare il rientro sostenibile di profughi e sfollati interni, nonché ad adottare una strategia in materia; incoraggia vivamente le autorità locali a garantire le infrastrutture per il buon esito del loro rientro; incoraggia le autorità della Bosnia-Erzegovina a portare avanti gli sforzi per l'attuazione del processo della Dichiarazione di Sarajevo sui rifugiati, affrontando problemi fondamentali quali la fornitura di assistenza sanitaria, l'occupazione e i servizi sociali;

34. ricorda, in tale contesto, l'importanza di attuare appieno la strategia di azione contro le mine; sottolinea la necessità che una futura legge in materia di azioni antimine affronti in modo adeguato le questioni delle responsabilità in merito alla raccolta di fondi, della capacità amministrativa e di gestione e del coordinamento delle misure di bonifica, come sottolineato dalla Commissione;

35. prende atto della sentenza della Corte costituzionale della Bosnia-Erzegovina secondo cui la legge sulla cittadinanza viola la Costituzione; rinnova l'appello rivolto dalla Corte costituzionale all'Assemblea parlamentare affinché tale legge venga modificata entro sei mesi; chiede con urgenza l'attuazione della sentenza della Corte;

Istruzione

36. rileva alcuni progressi nel miglioramento del quadro generale relativo all'istruzione, ma invita comunque il nuovo governo a migliorare, tra l'altro, il coordinamento dei 13 ministeri dell'istruzione e del dipartimento per l'istruzione nel distretto di Brčko, a ridurre la frammentazione del sistema educativo e a rendere le scuole più inclusive;

37. esorta tutti gli organi di governo della Bosnia-Erzegovina, in considerazione del ruolo centrale dell'istruzione nella creazione di una società multi-etnica tollerante, a promuovere un sistema educativo inclusivo e non discriminatorio e ad eliminare la segregazione dei diversi gruppi etnici (due scuole sotto lo stesso tetto) grazie allo sviluppo di programmi didattici comuni e alla creazione di classi integrate in tutto il paese; invita la Commissione a valutare se un sostegno mirato dell'UE potrebbe contribuire ad eliminare la segregazione nel sistema educativo;

38. esorta il nuovo governo e le autorità competenti a livello di entità, cantoni e distretto di Brčko, ad accelerare il piano d'azione sulle esigenze educative dei rom e a garantire congrue risorse finanziarie per la sua attuazione; invita le autorità della Bosnia-Erzegovina a definire modalità per la registrazione alla nascita di tutti i bambini rom in modo che possano tutti essere iscritti a scuola;

39. sottolinea la necessità di migliorare la qualità complessiva dell'istruzione per soddisfare le esigenze del mercato del lavoro; invita le autorità della Bosnia-Erzegovina a rimediare alle carenze della formazione professionale al fine di attirare investimenti esteri diretti, nonché a garantire - anche per motivi economici - che venga avviato l'accREDITAMENTO degli istituti d'istruzione e che le agenzie incaricate del riconoscimento dei titoli e dei diplomi divengano pienamente operative;

40. esorta il nuovo governo ad adottare le misure necessarie affinché le parti interessate della Bosnia-Erzegovina colgano finalmente l'occasione di partecipare ai programmi di mobilità in campo educativo dell'Unione europea, cui possono accedere dal 2007;

Mercoledì 14 marzo 2012

41. invita le autorità a fare luce sul quadro giuridico per le istituzioni culturali quali il museo nazionale, la biblioteca nazionale e il museo di storia e ad assicurarsi che tali istituzioni siano preservate;

Questioni economiche e sociali

42. prende atto del deterioramento delle condizioni di vita e dell'aumento della disoccupazione, in particolare tra i giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni; crede fermamente che la prosperità economica e la prospettiva di un'occupazione, soprattutto per i giovani, siano cruciali per l'ulteriore sviluppo del paese; invita il nuovo governo ad accelerare la crescita economica che è stata ostacolata dalla complessa struttura amministrativa, da una burocrazia eccessiva e onerosa e dall'annoso problema della criminalità organizzata e della corruzione;

43. incoraggia i leader politici e gli imprenditori a compiere ogni sforzo per ripristinare la fiducia degli investitori e creare un ambiente favorevole alle imprese dal momento che, nella regione, la Bosnia-Erzegovina è scesa all'ultimo posto in classifica per quanto riguarda il clima degli investimenti;

44. accoglie con favore l'attuazione dello "Small Business Act" e gli sforzi compiuti dal Consiglio dei ministri e dalle Entità per predisporre misure di sostegno finanziario a favore delle piccole e medie imprese (PMI); sottolinea altresì la necessità di istituire senza indugio un registro a livello statale per la produzione di statistiche sulle imprese e di introdurre un sistema di registrazione delle PMI unico per tutto il paese, inteso a favorire la creazione di PMI;

45. esorta il nuovo governo e i governi delle Entità ad affrontare in modo coordinato l'impatto della crisi economica, a sostenere politiche fiscali sane e ad adottare il bilancio dello Stato per il 2012 e il quadro globale per le politiche di bilancio 2012-2014; ritiene importante accelerare il ritmo della ristrutturazione economica, in particolare nella Federazione; invita il governo a garantire una dotazione finanziaria adeguata per le prossime elezioni comunali del 2012;

46. sollecita il nuovo governo a concentrare i suoi sforzi sulle riforme necessarie per l'adesione della Bosnia-Erzegovina all'Organizzazione mondiale del commercio, al fine di promuovere un contesto ancora più favorevole alle imprese e agli investimenti esteri;

47. invita nuovamente tutte le parti coinvolte a lavorare per completare lo spazio economico unico in tutto il paese rafforzando il coordinamento delle politiche economiche tra i governi delle Entità, rimuovendo gli ostacoli ad un quadro giuridico adeguato e stimolando la concorrenza in tutto il paese;

48. si compiace dell'adozione della legge sugli aiuti di Stato da parte di entrambe le Camere dell'Assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina; nota che tale legge costituisce uno dei requisiti per consentire l'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e associazione; invita le autorità ad adottare le norme di attuazione di tale legge in linea con l'*acquis*;

49. invita il nuovo governo a mettere a punto un regime di protezione sociale efficace e sostenibile e a strutturare in modo più mirato le prestazioni sociali; invita le autorità della Bosnia-Erzegovina a impegnarsi in modo più risoluto a favore delle politiche per l'occupazione, la coesione sociale e la parità di genere; ritiene essenziale migliorare il coordinamento tra il settore dell'istruzione e il mercato del lavoro per poter meglio rispondere alle esigenze del mercato del lavoro;

50. invita il governo centrale e le Entità a rimuovere gli ostacoli che contribuiscono alla scarsa mobilità del lavoro nel paese, armonizzando le disposizioni delle legislazioni giuslavoristiche e dei regimi pensionistici e previdenziali delle varie Entità come anche dei vari Cantoni, incoraggiando in tal modo una più ampia mobilità e trasferibilità delle prestazioni in tutto il paese;

51. sottolinea che la Bosnia-Erzegovina ha ratificato le principali convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui diritti dei lavoratori nonché la Carta sociale europea riveduta; richiama l'attenzione sul fatto che i diritti dei lavoratori e i diritti sindacali restano ancora limitati ed invita il governo della Bosnia-Erzegovina a rafforzare ulteriormente tali diritti e ad operare per l'armonizzazione del relativo quadro giuridico in tutto il paese;

52. invita la Commissione a proporre una tabella di marcia dettagliata per promuovere la mobilità e l'accesso di studenti, tirocinanti e lavoratori al mercato del lavoro e ai servizi educativi nello Spazio economico europeo, inclusi i programmi per la migrazione circolare del lavoro;

Mercoledì 14 marzo 2012

Cooperazione regionale

53. si congratula con la Bosnia-Erzegovina per il suo ruolo pro-attivo nel processo avviato dalla Dichiarazione di Sarajevo, nonché nell'adozione della Dichiarazione congiunta dei ministri degli Esteri di Bosnia-Erzegovina, Serbia, Croazia e Montenegro sul completamento del reinsediamento e la messa a punto di soluzioni durature per i profughi e gli sfollati interni vulnerabili;

54. si compiace degli sforzi intrapresi per risolvere le questioni in sospeso tra Bosnia-Erzegovina, Serbia e Croazia, e del fatto che questi sforzi siano stati intensificati negli ultimi mesi; incoraggia tutte le parti, comprese le autorità della Bosnia-Erzegovina, a prestare particolare attenzione alla cooperazione bilaterale e regionale nel campo della giustizia e della sicurezza;

55. rileva che la Bosnia-Erzegovina e la Serbia hanno stabilito rapporti di buon vicinato, ma invita comunque la Bosnia-Erzegovina a non rinviare la firma del protocollo sullo scambio di prove nei casi di crimini di guerra e a instaurare una più stretta cooperazione in questo settore sensibile; plaude nondimeno all'accordo bilaterale tra la Bosnia-Erzegovina e la Serbia sulla cooperazione in materia di scambio di informazioni nella lotta contro la criminalità organizzata, il contrabbando e il traffico di droga e di organi umani, l'immigrazione clandestina e il terrorismo;

56. invita il governo della Bosnia-Erzegovina e i paesi vicini a fare tutto il possibile per risolvere mediante accordi bilaterali o con altri mezzi le proprie controversie con i paesi limitrofi in merito ai confini; sottolinea che le parti interessate devono risolvere le questioni bilaterali con determinazione, in uno spirito di buon vicinato e tenendo conto degli interessi globali dell'UE;

57. invita le autorità della Bosnia-Erzegovina – in considerazione del fatto che l'adesione della Croazia all'UE avrà anche conseguenze bilaterali – ad adoperarsi con ogni mezzo per allineare la pertinente normativa della Bosnia-Erzegovina, ai vari livelli di governo, con la legislazione dell'UE in campo veterinario e fitosanitario nonché in materia di sicurezza alimentare, così come a potenziare o creare le infrastrutture necessarie presso una serie di valichi di frontiera con la Croazia per facilitare i controlli alle frontiere richiesti dall'UE;

58. esprime preoccupazione per il fatto che la Bosnia-Erzegovina sia il solo paese della regione che non consente ai cittadini del Kosovo di entrare nel suo territorio; esorta dunque le autorità della Bosnia-Erzegovina ad accettare per l'ingresso nel paese i necessari documenti di viaggio dei cittadini kosovari, come già fanno la Serbia e altri paesi;

*

* * *

59. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione all'Alto Rappresentante dell'Unione per la politica estera e di sicurezza/Vicepresidente della Commissione, al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti della Bosnia-Erzegovina e delle sue Entità.

Giovedì 15 marzo 2012

Economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050

P7_TA(2012)0086

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2012 su una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050 (2011/2095(INI))

(2013/C 251 E/13)

Il Parlamento europeo,

- visti la comunicazione della Commissione "Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050" (COM(2011)0112) e i documenti di lavoro che l'accompagnano (SEC(2011)0288) e (SEC(2011)0289),
 - visti la comunicazione della Commissione "Analisi delle ipotesi di intervento per una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra superiore al 20% e valutazione del rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio" (COM(2010)0265) e il documento che l'accompagna (SEC(2010)0650),
 - viste le proposte di rifusione (COM(2011)0656) e modifica della direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID) (COM(2011)0652) e della direttiva sugli abusi di mercato (MAD) (COM(2011)0651) per quanto riguarda le quote di emissione nel quadro del sistema ETS dell'UE,
 - viste le conclusioni della riunione del Consiglio europeo del 23 ottobre 2011,
 - visto il pacchetto dell'UE su clima ed energia,
 - visto l'articolo 9 del TFUE, la cosiddetta "clausola sociale",
 - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0033/2012),
- A. considerando che circa 90 firmatari della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, tra cui anche le economie emergenti, che sono collettivamente responsabili di oltre l'80% delle emissioni globali, hanno dichiarato unilateralmente di aver stabilito obiettivi quantificati di riduzione delle emissioni prodotte dalle attività economiche nel loro complesso, per quanto comunque non vincolanti sotto il profilo giuridico;
- B. considerando che il Parlamento europeo e il Consiglio europeo hanno dichiarato la loro ambizione di assicurare un livello di riduzioni dall'80 al 95% delle emissioni di gas serra entro il 2050;
- C. considerando che l'Unione europea deve concordare obiettivi specifici di riduzione delle emissioni per fornire la base e il quadro di riferimento per i necessari atti legislativi e le altre misure necessarie;
- D. considerando che la tabella di marcia dimostra che l'obiettivo climatico attuale del 20%, che per oltre la metà potrebbe essere realizzato attraverso compensazioni non domestiche, non costituisce una soluzione efficace in termini di costi per raggiungere una riduzione dell'80% nel 2050 rispetto ai livelli del 1990; che la riduzione dell'80% rappresenta il minimo indispensabile rispetto a una riduzione dell'80-95%, ritenuta necessaria dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico per i paesi industrializzati e adottata dal Consiglio europeo quale obiettivo dell'UE per il 2050;
- E. considerando che, nell'ottica di realizzare investimenti verdi a lungo termine, l'industria deve avere una visione chiara della strategia dell'UE per la riduzione delle emissioni di carbonio, strategia che richiede inoltre di essere sostenuta dalla certezza del diritto, da obiettivi ambiziosi e da meccanismi di finanziamento adeguati;

Giovedì 15 marzo 2012

- F. considerando che è nell'interesse degli Stati membri ridurre la propria dipendenza dai fornitori stranieri di energia, in particolare dai paesi politicamente problematici;
- G. considerando che l'Agenzia internazionale dell'energia ha calcolato che quattro quinti delle emissioni totali di CO₂ legate all'energia consentite fino al 2035 secondo lo scenario 450 sono già immobilizzati dagli stock di capitale esistenti;
- H. considerando che è necessario valutare e scongiurare il rischio che, in assenza di un adeguato impegno a livello mondiale, le misure prese a livello nazionale determinino uno spostamento delle quote di mercato a vantaggio di impianti meno efficienti in altri paesi, provocando in tal modo un aumento delle emissioni su scala planetaria, in altre parole una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;
- I. considerando che la relazione Stern stima che il costo dell'inazione nella protezione climatica sarà pari, ogni anno, a una perdita di almeno il 5% del PIL globale;
- J. considerando che la produzione e l'utilizzo di biomassa come fonte di energia, per definizione, non sono neutrali da un punto di vista delle emissioni di carbonio;
- K. considerando che gli aspetti sociali devono essere presi in considerazione attraverso lo strumento della valutazione d'impatto sociale;
1. riconosce i benefici che lo sviluppo di un'economia a basse emissioni di carbonio comporta per gli Stati membri e, se del caso, alle regioni; approva pertanto la tabella di marcia della Commissione verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050 – insieme alla sua traiettoria, alle tappe specifiche per la riduzione delle emissioni interne del 40%, 60% e 80% rispettivamente per il 2030, 2040 e 2050 e alle fasce per le tappe settoriali specifiche – come base per proporre iniziative legislative e d'altro tipo di politica economica e climatica; riconosce che la traiettoria e le tappe sono state definite sulla base del modello PRIMES in vista della definizione degli strumenti legislativi e normativi necessari;
 2. invita la Commissione a fissare riduzioni intermedie delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il 2040, compresi obiettivi concreti per ogni settore, e un calendario ambizioso;
 3. invita la Commissione a presentare entro i prossimi due anni le misure necessarie per conseguire gli obiettivi fissati per il 2030, tenendo conto delle specifiche capacità e potenzialità nazionali, nonché dei progressi internazionali in materia di azione per il clima;
 4. ritiene che le misure debbano essere applicate in modo coordinato, efficace ed efficiente in termini di costi, tenendo presenti le caratteristiche specifiche degli Stati membri;
 5. chiede una maggiore coerenza tra le politiche e i programmi dell'Unione onde realizzare gli obiettivi della tabella di marcia e garantire la piena integrazione delle sue priorità nel nuovo quadro finanziario pluriennale 2014-2020; riconosce che, conseguendo l'obiettivo consistente nel migliorare del 20% l'efficienza energetica, l'Unione sarebbe in grado di ridurre le sue emissioni interne di CO₂ del 25% o più entro il 2020 e che tale riduzione costituirebbe una soluzione efficace in termini di costi per raggiungere l'obiettivo a lungo termine di ridurre nel 2050 le emissioni di gas a effetto serra dell'80-95% rispetto ai livelli del 1990; osserva che, secondo la tabella di marcia, un approccio meno ambizioso comporterebbe costi significativamente più alti nell'intero periodo; ricorda, tuttavia, che l'efficienza degli investimenti sotto il profilo dei costi andrebbe sempre valutata alla luce dei bilanci degli Stati membri;
 6. ricorda che, in vista della conferenza di Durban sul clima, il Parlamento europeo si era espresso a favore di un aumento superiore al 20% dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di CO₂ entro il 2020;
 7. sottolinea che obiettivi chiari in materia di emissioni stimoleranno i primi investimenti necessari in R&S, la dimostrazione e la diffusione di tecnologie a bassa emissione e che è indispensabile che l'UE si doti di una strategia a lungo termine per far fronte all'impegno di ridurre le emissioni entro il 2050;
 8. invita la Commissione a presentare un'analisi dei costi e dei benefici che l'applicazione della tabella di marcia proposta comporta per i singoli Stati membri, tenendo conto delle condizioni nazionali derivanti da sviluppi tecnologici differenti, nonché delle necessità di investimento (e della loro accettabilità a livello sociale) e dell'esistenza di un ampio ventaglio di scenari possibili a livello globale;

Giovedì 15 marzo 2012

9. mette in rilievo che la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio può consentire la creazione di nuovi posti di lavoro, garantendo nel contempo all'industria europea una crescita economica e un vantaggio competitivo;

10. ricorda che la transizione verso tecnologie pulite consentirebbe di ridurre drasticamente l'inquinamento dell'aria, assicurando benefici significativi per la salute e l'ambiente;

La dimensione internazionale

11. osserva che lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie a basse emissioni di carbonio sono in rapida crescita in tutto il mondo e che per la futura competitività dell'Europa è essenziale aumentare i livelli d'investimento nella ricerca, sviluppo e applicazione di queste tecnologie;

12. osserva che il trasferimento dell'innovazione scientifica e tecnologica sostenibile dall'Europa verso altre zone del mondo potrebbe comportare per l'UE la perdita del suo primato tecnologico nel settore, trasformandola in importatrice netta di tali tecnologie e dei relativi prodotti finiti; sottolinea pertanto l'importanza del valore aggiunto europeo per lo sviluppo e la produzione interna di tecnologie e prodotti, in particolare per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili;

13. sottolinea che la Cina è il leader mondiale in termini di capacità installata di parchi eolici, che i produttori cinesi e indiani sono tra i dieci produttori principali di turbine eoliche e che la Cina e Taiwan producono attualmente la maggior parte dei pannelli fotovoltaici del mondo; invita la Commissione e gli Stati membri a prendere provvedimenti per promuovere nell'UE lo sviluppo e la produzione ecoefficienti di tali tecnologie e di nuove tecnologie innovative necessarie per raggiungere gli ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

14. esorta l'UE a continuare a svolgere un ruolo attivo nei negoziati internazionali per la conclusione di un accordo ambizioso, globale e giuridicamente vincolante; sottolinea l'importanza che l'Unione europea dia prova delle sue convinzioni e funga da modello nel dimostrare che un'economia a basse emissioni di carbonio è possibile e apporta benefici; si compiace dell'esito della conferenza di Durban, ovvero la definizione di uno scadenziario chiaro per la conclusione di un accordo internazionale post 2012 e la disponibilità dei principali responsabili delle emissioni – che si tratti di economie sviluppate o in via di sviluppo – ad adottare obiettivi ambiziosi e sufficienti in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

15. sottolinea che l'UE deve continuare ad agire in modo costruttivo nel quadro dei negoziati mondiali sul clima e che è necessario sviluppare ulteriormente la diplomazia europea in materia di clima sotto l'egida del SEAE;

16. rileva che la maggiore sfida per arrivare a un'economia sostenibile a basse emissioni di carbonio è garantire l'integrazione delle politiche in materia di cambiamento climatico in tutti i principali settori di attività relativi a energia, trasporti, agricoltura, istruzione, innovazione, ecc.;

17. sottolinea che i ritardi negli interventi per il clima a livello globale ed europeo non solo farebbero lievitare i costi per raggiungere l'obiettivo del 2050 a causa degli investimenti immobilizzati in stock di capitale ad alto tenore di carbonio e di un più lento apprendimento tecnologico, ma farebbero anche perdere all'UE il suo ruolo di modello e di innovatore nella ricerca, nella creazione di posti di lavoro e nell'orientare la transizione verso un'economia più verde e sostenibile; osserva inoltre che un ritardo negli interventi necessari per il 2020 comprometterà anche il potenziale di riduzione per il 2030 e i decenni futuri;

18. ribadisce che le emissioni cumulative sono decisive per il sistema climatico; rileva che anche con un percorso articolato in riduzioni del 30% nel 2020, del 55% nel 2030, del 75% nel 2040 e del 90% nel 2050, l'UE sarebbe ancora responsabile di una quota pro capite all'incirca doppia del bilancio globale del carbonio compatibile con l'obiettivo dei 2°C e che ritardare la riduzione delle emissioni comporta un notevole aumento della quota cumulativa;

19. ricorda che limitare l'aumento della temperatura globale a 2°C in media non assicura che saranno scongiurate conseguenze negative rilevanti sul clima;

Giovedì 15 marzo 2012

Il sistema di scambio di quote di emissioni

20. riconosce che il sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE (ETS) è il principale strumento, ma non l'unico, per ridurre le emissioni industriali e promuovere gli investimenti in tecnologie a bassa intensità di carbonio; osserva che è necessario continuare a migliorare l'ETS; esorta la Commissione e gli Stati membri ad accompagnare l'ETS con un approccio basato sulla tecnologia e l'innovazione per garantire le significative riduzioni necessarie;

21. rileva che l'ETS funziona come previsto e che la diminuzione del prezzo del carbonio è la conseguenza della riduzione dell'attività economica e di una disponibilità di quote di emissione di gran lunga superiore alla domanda; esprime preoccupazione per il fatto che la mancanza di stimolo agli investimenti nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio e in una maggiore efficienza energetica rischia di svantaggiare l'Unione europea rispetto ai suoi concorrenti industriali; riconosce che il prezzo del carbonio non dovrebbe aumentare in assenza di una crescita molto più elevata o di un adeguamento dell'ETS;

22. riconosce che il prezzo attuale del carbonio non incentiverà gli investimenti in tecnologie a basse emissioni e contribuirà pertanto in modo molto limitato alla loro riduzione, rischiando invece che l'UE continui, nei prossimi decenni, a basarsi su infrastrutture ad alta intensità di carbonio;

23. sottolinea che le politiche in materia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici non possono dipendere soltanto da meccanismi di mercato;

24. riconosce che in relazione al sistema ETS si registrano problemi inizialmente non previsti e che l'eccedenza di quote accumulata ridurrà l'incentivo a promuovere investimenti nelle tecnologie a bassa intensità di carbonio per molti anni; rileva che ciò compromette l'efficacia dell'ETS quale principale meccanismo dell'UE inteso a ridurre le emissioni in un modo che crea condizioni di parità per le tecnologie concorrenti, che dà alle imprese la flessibilità per sviluppare una strategia di mitigazione propria e che prevede misure specifiche per combattere la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Invita la Commissione ad adottare misure volte a correggere le carenze del sistema ETS e a consentirgli di funzionare come originariamente previsto. Tali misure possono comprendere:

- a) presentare quanto prima al Parlamento e al Consiglio una relazione in cui si esaminino, fra l'altro, l'impatto sugli incentivi agli investimenti nelle tecnologie a bassa intensità di carbonio e il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Prima dell'inizio della terza fase, la Commissione modifica, se del caso, il regolamento di cui all'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, al fine di dare attuazione a misure appropriate che possono includere il ritiro della necessaria quantità di quote;
- b) presentare proposte legislative per modificare, a partire dalla prima data opportuna, il requisito della riduzione lineare dell'1,74% all'anno, così da soddisfare quanto richiesto dall'obiettivo di riduzione del CO₂ per il 2050;
- c) effettuare e pubblicare una valutazione del valore della fissazione di un prezzo di riserva per l'asta delle quote;
- d) adottare provvedimenti per incrementare l'apporto di informazioni pertinenti e la trasparenza del registro ETS, in modo da consentire un monitoraggio e una valutazione più efficaci;
- e) migliorare ulteriormente il ricorso ai meccanismi di compensazione, per esempio limitando l'accesso alle compensazioni che sovvenzionano i concorrenti industriali dell'Europa, ad esempio nel settore degli idrofluorocarburi (HFC);
- f) garantire tuttavia che nessuna di queste misure comporti la riduzione del livello di quote assegnate ai settori che possono essere inclini alla rilocalizzazione del carbonio conformemente alla decisione sui parametri di riferimento (decisione della Commissione 2011/278/UE);

25. osserva che tali misure faranno aumentare gli introiti della vendita all'asta per gli Stati membri; rammenta ai governi che non vi è limite alla percentuale di tali introiti che può essere spesa per finalità collegate al clima e raccomanda di utilizzare queste risorse per promuovere gli investimenti in tecnologie a bassa intensità di carbonio nell'industria o altri mezzi per la creazione di posti di lavoro, ad esempio la riduzione delle imposte sul lavoro;

Giovedì 15 marzo 2012

26. invita la Commissione a presentare proposte entro la fine del 2013 per estendere ai settori ad alta intensità energetica scarsamente minacciati dalla concorrenza estera l'obbligo di acquistare le quote mediante asta;

27. riconosce che per raggiungere gli obiettivi della tabella di marcia verso un'economia a bassa intensità di carbonio occorrerà adeguare la decisione sulla condivisione degli sforzi (decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

Rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

28. invita la Commissione a pubblicare i dati dettagliati del reale contributo dato dall'UE alla riduzione delle emissioni globali di CO₂ a partire dal 1990, tenendo conto del consumo che avviene nell'UE di prodotti che oggi sono fabbricati altrove;

29. ribadisce che il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio deve essere sostenuto da un approccio normativo ragionevole e ponderato; afferma che una conformità ambientale onerosa in termini amministrativi e finanziari incide significativamente sull'occupazione e sulla produzione nei settori a elevata intensità energetica, aumentando il rischio di rilocalizzazione del carbonio e spingendo nel contempo le aziende, e quindi i posti di lavoro, al di fuori dell'UE;

30. concorda con l'opinione della Commissione, secondo cui le misure di aggiustamento alle frontiere o l'inclusione delle importazioni nel sistema ETS dovrebbero essere abbinata alla messa all'asta di tutte le quote per i settori interessati; invita la Commissione a presentare un'analisi dei settori per i quali l'attribuzione gratuita di quote non riesce a impedire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;

31. invita la Commissione a fornire al più presto indicazioni agli Stati membri per l'adozione di qualsiasi misura volta a indennizzare i settori oggettivamente esposti a un significativo rischio di rilocalizzazione del carbonio per i costi indiretti relativi alle emissioni di gas a effetto serra, così come previsto dalla direttiva;

32. invita la Commissione a redigere un'analisi sull'assenza del criterio geografico nella valutazione della rilocalizzazione del carbonio per il mercato dell'elettricità nell'Europa sudorientale;

33. prende atto della conclusione della tabella di marcia, secondo cui il settore energetico dovrebbe "decarbonizzarsi" quasi completamente entro il 2050 (riduzione delle emissioni dell'ordine del 93%-99%); riconosce che dalla prospettiva industriale dell'Unione, chi intraprenderà per primo azioni nell'ambito delle tecnologie a basse emissioni di carbonio avrà un vantaggio competitivo in un mondo presente e futuro caratterizzato da basse emissioni di carbonio; rileva che le riduzioni di emissioni dovrebbero pertanto essere realizzate in modo da non compromettere la competitività dell'UE e in modo da far fronte al rischio di fughe di carbonio, specialmente nei settori che consumano una grande quantità di energia;

Efficienza energetica

34. ricorda che, secondo le valutazioni esistenti, l'obiettivo di migliorare l'efficienza energetica e di ridurre l'utilizzazione dell'energia del 20% rispetto alle proiezioni per il 2020 non sta per essere raggiunto; chiede un'azione rapida, maggiore ambizione e un più forte impegno politico per conseguire gli obiettivi del 2020 e guardare al di là di questo orizzonte, attraendo così investimenti adeguati; approva la conclusione della tabella di marcia della Commissione, secondo cui le politiche di efficienza energetica sono essenziali per ridurre ancora le emissioni di carbonio; ritiene pertanto che non si debba escludere la fissazione di obiettivi vincolanti; sottolinea che le misure di efficienza energetica creano nuovi posti di lavoro, risparmi energetici, maggiore sicurezza nell'approvvigionamento e competitività; si compiace a tale riguardo delle priorità stabilite nella proposta di direttiva relativa all'efficienza energetica per aumentare l'efficienza energetica in tutti i settori e, in particolare, negli edifici mediante la ristrutturazione degli immobili esistenti, concentrandosi sull'obiettivo di ristrutturazione degli edifici pubblici; raccomanda un rafforzamento delle risorse e delle misure per mobilitare nuove fonti di finanziamento a livello europeo e nazionale, anche attraverso nuovi strumenti di finanziamento; sottolinea l'importanza che gli investimenti privati rivestono per superare le attuali restrizioni finanziarie nel settore pubblico;

35. deplora la mancanza di misure volte a sfruttare il potenziale di riduzione dei gas serra a costo negativo nell'ambito dell'efficienza energetica e delle risorse e chiede che si accelerino i lavori nel quadro della direttiva sulla progettazione ecocompatibile (2009/125/CE), che il principio del costo più basso durante il ciclo di vita sia applicato rigorosamente o che le misure di attuazione siano stabilite al livello raggiunto dai soggetti che hanno conseguito i migliori risultati, e che si fissino requisiti minimi anche per i prodotti non elettrici;

Giovedì 15 marzo 2012

36. chiede che nell'ambito dei lavori relativi alla direttiva sulla progettazione ecocompatibile siano inclusi anche gli impianti di riscaldamento, le caldaie e i materiali di coibentazione, che possono facilitare la riduzione dell'uso dell'energia e delle risorse offrendo maggiori possibilità di riciclo, e che gli obblighi di etichettatura, che possono aiutare i consumatori a compiere scelte informate, siano estesi e sviluppati;

37. sottolinea la necessità di aggiornare il piano di efficienza energetica con obiettivi vincolanti, tra cui una gamma completa di misure concrete e quantificate lungo la catena di approvvigionamento energetico;

38. ritiene che l'efficienza energetica sia lo strumento più efficace per potenziare l'innovazione tecnologica industriale e contribuire alla riduzione complessiva delle emissioni in modo economicamente efficiente, stimolando nel contempo la crescita dell'occupazione; invita pertanto la Commissione a sostenere gli sforzi profusi dagli Stati membri per promuovere l'efficienza energetica mediante l'adozione di programmi stabili di incentivi a lungo termine, volti a promuovere le tecnologie più efficaci in termini di costi-benefici; ritiene che, al fine di raggiungere l'obiettivo dell'efficienza energetica entro il 2020, occorra garantire un livello adeguato di armonizzazione delle norme europee in materia di efficienza;

39. ribadisce l'importanza di fornire incentivi per gli investimenti pubblici e privati mirati alla progettazione e allo sviluppo di tecnologie facilmente replicabili, in modo da migliorare la qualità del risparmio e dell'efficienza energetici;

40. invita la Commissione, nell'ambito della promozione dell'efficienza energetica, ad adottare misure specifiche per far fronte agli incentivi inversi che intervengono fra consumatori e distributori di energia;

41. invita la Commissione a introdurre un obiettivo a lungo termine per la riduzione del consumo energetico del parco immobiliare dell'UE entro il 2050;

42. richiama l'attenzione sul fatto che l'UE e gli Stati membri non hanno investito a sufficienza in misure per la riduzione delle emissioni di CO₂ o il miglioramento dell'efficienza energetica nei settori dell'edilizia e dei trasporti; invita la Commissione e gli Stati membri a stanziare maggiori risorse per finanziare misure volte ad aumentare l'efficienza energetica degli edifici e delle reti degli impianti di riscaldamento e raffreddamento centralizzati delle città, sia nella revisione dell'attuale prospettiva finanziaria sia nell'ambito dei futuri quadri finanziari pluriennali;

Energie rinnovabili

43. invita la Commissione a elaborare una politica sull'approvvigionamento di biomassa per incoraggiarne la produzione e l'uso sostenibili; sottolinea che questa dovrebbe includere criteri di sostenibilità per i diversi tipi di biomassa, tenendo conto dei profili di emissione di carbonio durante il ciclo di vita delle diverse fonti, privilegiando innanzitutto il valore delle materie prime della biomassa piuttosto che il loro utilizzo a fini energetici; ribadisce che il conseguimento dell'obiettivo UE relativo ai biocarburanti non deve avere ripercussioni negative sulla produzione alimentare e di mangimi o determinare una perdita di biodiversità;

44. invita pertanto la Commissione a seguire un approccio più ampio in relazione alla questione del cambiamento indiretto della destinazione dei terreni (ILUC) e a promuovere un'adeguata protezione dell'ambiente nei paesi terzi interessati da detta questione a livello bilaterale e multilaterale, al fine di tenere conto delle emissioni di gas serra attribuibili ai cambiamenti nelle modalità di utilizzo dei terreni; ciò potrebbe essere realizzato attraverso l'introduzione di requisiti addizionali di sostenibilità per talune categorie di biocarburanti importati da paesi terzi;

45. evidenzia l'importanza delle nuove tecnologie ai fini dello sviluppo delle energie rinnovabili e della produzione di bioenergia e sottolinea che l'UE dovrebbe sfruttare ogni innovazione disponibile per raggiungere i suoi obiettivi in materia di riduzione delle emissioni di CO₂;

Giovedì 15 marzo 2012

46. sottolinea l'importante ruolo delle energie rinnovabili, nonché degli sviluppi innovativi in tale settore e l'urgenza di soluzioni più performanti per quanto riguarda lo stoccaggio, per accrescere l'efficienza energetica e per garantire una trasmissione efficace dell'energia, anche attraverso misure infrastrutturali adeguate; riconosce i progressi significativi compiuti dagli Stati membri nello sviluppo di fonti rinnovabili di energia dal momento in cui sono stati stabiliti obiettivi vincolanti per il 2020; richiama l'attenzione sull'importanza di continuare a seguire tale approccio e di fissare altri obiettivi vincolanti in materia di energie rinnovabili per il 2030, tenendo presente la loro fattibilità e il loro impatto macroeconomico; rileva che tale azione contribuirà alla realizzazione degli obiettivi per il 2050, darà all'industria la sicurezza degli investimenti di cui ha bisogno, ridurrà notevolmente le emissioni di gas a effetto serra, creerà posti di lavoro, promuoverà l'indipendenza energetica dell'Unione e favorirà la leadership tecnologica e l'innovazione industriale; sottolinea che la realizzazione degli obiettivi fissati nei piani d'azione nazionali in materia di energia rinnovabile è cruciale per la realizzazione degli obiettivi generali dell'UE per il 2050; ritiene che la Commissione dovrebbe adottare misure qualora non siano raggiunti gli obiettivi nazionali;

47. sottolinea la necessità che la Commissione garantisca che l'adozione di tali obiettivi non ridurrà gli incentivi all'investimento su altre forme di generazione di energia a bassa emissione di carbonio;

48. invita la Commissione, in occasione della pubblicazione, entro la fine del 2012, della prevista relazione sui progressi compiuti da tutti gli Stati membri in merito al rispetto degli obblighi normativi concernenti la produzione di energia rinnovabile, unitamente alla valutazione della possibilità di raggiungere gli obiettivi previsti per il 2020, a proporre un programma di azioni finalizzate a promuovere la conformità degli Stati membri che attualmente non sono in condizione di rispettare i requisiti;

49. ricorda che le reti elettriche dovranno essere migliorate e sviluppate, in particolare per trasportare l'energia rinnovabile prodotta in zone a elevato potenziale, come l'energia eolica al largo delle coste del Mare del Nord e l'energia solare nell'Europa meridionale, oltre che per adattarsi alla produzione di energia rinnovabile da fonti decentrate;

50. evidenzia il contributo importante, per raggiungere gli obiettivi strategici dell'UE in materia di riduzione delle emissioni di CO₂, che può provenire dalla promozione di un uso più efficiente delle risorse mediante, ad esempio, il riciclaggio o una migliore gestione dei rifiuti e il cambiamento dei comportamenti;

51. ritiene che, grazie alle conoscenze e alle tecniche oggi disponibili, le aziende agricole possano già divenire autosufficienti in termini di energia, il che consentirebbe loro di aumentare la redditività e di creare incidenze positive sull'ambiente attraverso la produzione locale di bioenergia da rifiuti organici;

52. rileva che gli agricoltori, per ragioni di efficacia delle risorse, dovrebbero essere incoraggiati a sfruttare meglio il potenziale di sostituzione dei fertilizzanti offerto dal biogas e dai suoi sottoprodotti;

53. sottolinea a tal fine l'importanza della trasformazione del letame, che non solo fornisce energia rinnovabile, ma riduce anche il carico ambientale ed è un sostituto dei concimi chimici sotto forma di concentrato di minerali; sottolinea, a tale riguardo, che nella direttiva sui nitrati è fondamentale che il letame trasformato sia riconosciuto come un sostituto dei concimi chimici, nella prospettiva della sua valorizzazione come risorsa energetica;

54. sottolinea la necessità di migliorare l'autosufficienza energetica delle aziende agricole mediante incentivi all'energia rinnovabile prodotta in azienda, ad esempio da generatori eolici, pannelli solari e fermentazione biologica, che ridurrebbero i costi di produzione e aumenterebbero la redditività economica delle aziende, fornendo una fonte alternativa di introiti agli agricoltori;

Ricerca

55. invita la Commissione a garantire che Horizon 2020 e i partenariati europei per l'innovazione, nell'ambito dell'Unione dell'innovazione, diano priorità alla necessità di sviluppare ogni tipo di tecnologia sostenibile a bassa intensità di carbonio al fine di stimolare la competitività dell'Unione, promuovere le opportunità di creare lavori verdi e innescare un cambiamento nel comportamento dei consumatori;

Giovedì 15 marzo 2012

56. sottolinea l'urgente necessità di intensificare gli sforzi e aumentare il finanziamento della ricerca per sviluppare e integrare pratiche agricole efficaci dal punto di vista climatico, metodi agricoli a minore intensità energetica e meno inquinanti e una produzione di energia più efficiente; osserva inoltre che esistono già alternative poco inquinanti ed efficaci dal punto di vista energetico; ritiene che la ricerca e lo sviluppo in questo settore siano indispensabili nel quadro della piena attuazione del piano strategico relativo alle tecnologie energetiche e che ciò richieda ulteriori investimenti; sottolinea, a tale riguardo, la necessità di garantire che i risultati della ricerca siano tradotti in pratica nelle aziende; accoglie con favore la proposta della Commissione di istituire un nuovo quadro per la ricerca ("Horizon 2020");

57. chiede che il contributo di bilancio sia consono al finanziamento di 50 miliardi di EUR che è necessario reperire da fonti pubbliche e private per attuare appieno il piano SET;

58. sottolinea l'importanza delle attività di R&S per sviluppare tecnologie a basse emissioni e ad alto rendimento energetico; chiede all'UE di svolgere un ruolo di primo piano nelle attività di ricerca incentrate sulle tecnologie rispettose del clima ed efficienti dal punto di vista energetico e di sviluppare una stretta cooperazione scientifica con i suoi partner internazionali, dando particolare rilievo alle tecnologie pulite e sostenibili che contribuiranno alla realizzazione degli obiettivi fissati per il 2020 nell'ambito del piano SET, che costituisce l'iniziativa faro dell'Unione nel settore delle tecnologie a basse emissioni di carbonio; sottolinea la necessità di aumentare i fondi destinati a tutti i tipi di ricerca nel settore dell'energia nel quadro dell'iniziativa Horizon 2020, in particolare per quanto riguarda le energie rinnovabili; ricorda altresì che gli attuali stanziamenti finanziari nel settore energetico rappresentano soltanto lo 0,5% del bilancio dell'Unione per il periodo 2007-2013, il che non è in linea con le priorità politiche dell'UE;

Cattura e stoccaggio del carbonio

59. riconosce l'importanza di applicare, ove fattibile, le tecnologie per la cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS) al fine di raggiungere al minor costo possibile gli obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio, e constata che ritardi procedurali e carenze finanziarie, nonché l'insufficiente impegno di alcuni gli Stati membri rischiano di ritardare la realizzazione dell'obiettivo del Consiglio europeo di avere fino a 12 progetti dimostrativi di CCS operativi entro il 2015; invita la Commissione a pubblicare un piano d'azione per la cattura e lo stoccaggio del carbonio; riconosce che le tecnologie CSS non saranno appropriate in tutti i casi, neppure entro il 2050, e potrebbero essere limitate ai grandi impianti e alla prevenzione delle emissioni dei processi industriali; chiede di sostenere le tecnologie di punta in altri settori per il potenziamento dell'efficienza energetica e la riduzione del consumo di energia, al fine di fornire soluzioni al di fuori dell'ambito delle tecnologie CCS;

60. invita la Commissione a proporre che i fondi inutilizzati per i progetti CCS nell'ambito del piano europeo di ripresa economica siano riassegnati a progetti dimostrativi di tecnologie CCS alternative;

Tabelle di marcia nazionali e settoriali

61. rileva che l'accordo di Cancún prevede che tutti i paesi sviluppati mettano a punto strategie a basso tenore di carbonio;

62. plaude alla presentazione di strategie a basso tenore di carbonio da parte di alcuni Stati membri dell'UE, ma chiede a tutti di presentarle entro luglio 2013; insiste sul fatto che la Commissione dovrebbe avanzare proposte legislative che ne impongano l'elaborazione se non tutti gli Stati membri avranno assunto tale impegno entro la fine del 2012;

63. invita la Commissione a valutare l'adeguatezza di tali piani in relazione al loro contributo all'obiettivo di Cancún di mantenere l'innalzamento della temperatura media a livello mondiale al di sotto dei 2° C rispetto ai livelli dell'era preindustriale;

64. invita la Commissione a garantire che le tabelle di marcia nazionali e settoriali siano sottoposte a un controllo indipendente, onde valutare se si sia tenuto pienamente conto del potenziale utilizzo delle migliori tecnologie disponibili e se i costi previsti concordino con la prassi convenuta;

65. si attende che la Commissione tenga pienamente conto delle tabelle di marcia nell'elaborazione di iniziative strategiche e che evidenzi anche i casi in cui i settori industriali non hanno preparato tali piani d'azione;

Giovedì 15 marzo 2012

66. invita i gruppi industriali interessati a preparare tabelle di marcia settoriali che indichino i modi migliori per realizzare gli obiettivi dell'UE per un'economia a basse emissioni di carbonio, specificando i livelli degli investimenti necessari e le fonti di finanziamento da utilizzare;

67. si attende che la Commissione e gli Stati membri sostengano i settori che hanno messo a punto tabelle di marcia allo scopo di sviluppare ulteriormente le iniziative e i partenariati derivanti da tali tabelle, ai fini della messa a punto di tecnologie innovative intese a ridurre i livelli di carbonio delle industrie ad alta intensità energetica interessate;

68. invita la Commissione ad aggiornare ogni 3-5 anni la tabella di marcia e le previsioni per il 2050 e a integrare le tabelle settoriali, regionali e degli Stati membri nella versione aggiornata delle proprie tabelle di marcia; sottolinea la necessità che i modelli e le metodologie utilizzati a tal fine siano pienamente trasparenti;

69. sottolinea che per giungere a un'economia a basse emissioni di carbonio è essenziale un uso molto più efficiente delle risorse; esorta pertanto gli Stati membri a definire strategie in materia di efficienza delle risorse o a rafforzare quelle esistenti e a integrarle nelle politiche nazionali per la crescita e l'occupazione entro il 2013;

Produzione di energia elettrica

70. ricorda che la domanda mondiale di energia primaria crescerà di oltre il 30% da qui al 2035, facendo aumentare, di conseguenza, la concorrenza globale per le risorse energetiche;

71. ritiene che gli Stati membri debbano poter disporre del ventaglio più ampio possibile di mezzi per giungere a una produzione di energia elettrica a basse emissioni di carbonio (fra cui le fonti energetiche rinnovabili, l'energia nucleare, l'uso delle tecnologie per la cattura e lo stoccaggio del carbonio e la biomassa prodotta in modo sostenibile) e che nessuna alternativa debba essere esclusa dalla gamma delle opzioni disponibili per soddisfare i requisiti;

72. chiede alla Commissione di essere particolarmente vigile nei confronti di qualsiasi rilocalizzazione della produzione energetica al di fuori del sistema ETS dell'UE, prestando attenzione agli Stati membri interconnessi con paesi terzi;

73. invita la Commissione a valutare l'efficacia dei meccanismi che consentono un corretto funzionamento del mercato dell'energia elettrica nell'ambito di un'economia a basse emissioni di carbonio e, se del caso, a presentare proposte legislative per migliorare l'integrazione dei mercati transfrontalieri dell'energia elettrica e per altre misure, al fine di rispondere alla necessità di stabilire l'equilibrio e la disponibilità della capacità di produzione;

74. esorta l'Unione europea a impegnarsi per una riduzione dei livelli di carbonio del settore energetico entro il 2050;

75. invita gli Stati membri e la Commissione a investire maggiormente nelle infrastrutture energetiche necessarie per il passaggio a un'economia sostenibile; sottolinea che l'Europa dovrebbe essere all'avanguardia in materia di sviluppo delle norme, delle tecnologie Internet interoperabili legate all'energia e delle applicazioni delle TIC ad alta resa energetica, in particolare per quanto riguarda le reti intelligenti, l'utilizzazione completa e rapida di sistemi di domotica intelligenti, come i contatori intelligenti, concepiti per apportare benefici ai consumatori, e l'aggiornamento e lo sviluppo di un sistema interconnesso europeo di reti di elettricità e di infrastrutture di GNL; sottolinea, per quanto riguarda le connessioni interregionali, la necessità di avviare un piano d'investimento basato in particolare sul pacchetto di misure dell'Unione relative alle infrastrutture energetiche onde garantire la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico; invita la Commissione a proporre soluzioni pratiche per l'integrazione efficace di grandi quantità di energia rinnovabile, promuovendo regole di mercato che permettano scambi efficaci e trasparenti di elettricità a livello internazionale; chiede pertanto che i mercati transfrontalieri di elettricità siano rapidamente integrati e utilizzati; riconosce che è urgente adottare una visione a lungo termine, tenendo presenti i numerosi anni che sono necessari per costruire un'infrastruttura energetica di lunga durata; accoglie favorevolmente il fatto che nella proposta relativa al meccanismo per collegare l'Europa si ponga l'accento sulle infrastrutture energetiche;

76. richiama l'attenzione sul fatto che l'attuale obiettivo del 20% si basa sul contributo dell'energia nucleare al mix energetico di diversi Stati membri; osserva che il World Energy Outlook 2011 dell'AIE includerà uno scenario di riduzione dell'impiego del nucleare, secondo il quale il previsto aumento delle emissioni di CO₂ a livello mondiale dovuto al settore energetico sarà sostanzialmente più elevato a medio termine a causa dell'accresciuto utilizzo dei combustibili fossili; ribadisce che la decisione di alcuni Stati

Giovedì 15 marzo 2012

membri di chiudere alcuni reattori nucleari non deve servire come giustificazione per ridurre il livello di ambizione delle loro politiche climatiche attuali; fa notare che, secondo l'AIE, il raggiungimento dell'obiettivo dei 2 gradi Celsius richiederebbe uno sviluppo e una distribuzione più rapidi delle tecnologie CCS sia negli impianti a carbone che in quelli alimentati a gas; osserva, tuttavia, che la tecnologia CCS si trova ancora in fase sperimentale e di pre-commercializzazione, per cui è necessario prevedere scenari alternativi, per esempio quelli incentrati sulle fonti di energia altamente rinnovabili e sull'efficienza energetica; chiede pertanto di aumentare il sostegno per lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie innovative, al fine di rafforzare l'efficienza energetica e scindere la crescita economica dal consumo energetico;

77. ritiene che la realizzazione di tali obiettivi entro il 2050, senza compromettere la composizione dei mix energetici degli Stati membri, potrebbe condurre a una riduzione del consumo, rafforzare la sicurezza e l'affidabilità dell'approvvigionamento energetico e permettere di contenere la volatilità dei prezzi dell'energia, offrendo così prezzi energetici equi e competitivi ai consumatori e alle imprese e migliorando la competitività dell'Unione e la crescita dell'occupazione;

Industria

78. afferma che, nel quadro del suo sostegno all'economia verde, l'UE dovrebbe riconoscere l'importanza degli investimenti fatti dalle industrie esistenti allo scopo di migliorare l'efficienza dell'uso delle risorse e ridurre le emissioni di CO₂ e di raggiungere gli obiettivi della strategia Europa 2020 riguardo alla creazione di posti di lavoro verdi; sottolinea che un'economia più verde dovrebbe sostenere la competitività e l'innovazione in tutti i campi, concentrandosi sui settori in cui i miglioramenti risultano più efficienti sotto il profilo economico e più efficaci a livello ambientale;

79. invita la Commissione a studiare strumenti finanziari innovativi per investire in un'economia a basse emissioni di carbonio;

80. chiede agli Stati membri e alla Commissione di sostenere la creazione di poli di innovazione per elaborare soluzioni regionali e nazionali;

Trasporti

81. condivide la raccomandazione della tabella di marcia della Commissione verso uno spazio unico europeo dei trasporti di ridurre del 60% rispetto ai livelli del 1990 le emissioni di gas serra del settore dei trasporti dell'UE entro il 2050; invita inoltre la Commissione a presentare obiettivi intermedi di riduzione delle emissioni per il settore, allo scopo di garantire l'adozione di misure adeguate già in fase iniziale;

82. si compiace dei progressi compiuti dal 2007 dai costruttori di veicoli per ridurre le emissioni di CO₂ delle autovetture, e sottolinea l'importanza di accelerare ulteriormente il miglioramento dell'efficienza dei consumi di carburante; afferma che, nel preparare il suo prossimo riesame, la Commissione dovrebbe proporre modi per garantire che le emissioni medie di CO₂ delle automobili nuove soddisfino l'obiettivo concordato di non superare i 95g/km entro il 2020; invita la Commissione a intensificare il dialogo e la cooperazione con l'Organizzazione marittima internazionale per garantire l'integrazione del settore del trasporto marittimo negli impegni di riduzione delle emissioni di CO₂;

83. ricorda che la Commissione, ai sensi della direttiva 2009/29/CE, deve valutare entro il 31 dicembre 2011 i progressi dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) riguardo alle emissioni del trasporto marittimo; invita la Commissione a includere il trasporto marittimo nella propria tabella di marcia e, in assenza di un accordo internazionale per la riduzione delle emissioni dovute al trasporto marittimo, a presentare una legislazione per includere tali emissioni nell'impegno di riduzione dell'Unione, con l'obiettivo che l'atto proposto entri in vigore entro il 2013;

84. invita la Commissione a presentare proposte intese a migliorare il risparmio di carburante degli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto merci e, nella sua revisione della legislazione sulle emissioni dei veicoli commerciali leggeri prevista per il 2013, a tenere maggiormente conto della necessità di migliorare il risparmio di carburante per ridurre i costi a carico delle imprese derivanti dall'aumento dei prezzi del carburante;

85. invita la Commissione a garantire agli acquirenti di tutti i tipi di veicoli per il trasporto di passeggeri e merci maggiore chiarezza riguardo ai consumi di carburante e a presentare le proposte da tempo attese per riformare la direttiva sull'etichettatura, includendo tutte le forme di promozione delle vendite;

Giovedì 15 marzo 2012

86. invita la Commissione a prendere provvedimenti immediati per garantire che i cicli di prova utilizzati per valutare le emissioni delle auto nuove rispecchino fedelmente la realtà d'uso di tali veicoli in normali condizioni di guida;
87. riconosce gli sforzi intrapresi da alcuni Stati membri per creare infrastrutture di ricarica/rifornimento allo scopo di promuovere l'uso di veicoli elettrici e a emissioni di carbonio estremamente ridotte e invita la Commissione a presentare proposte per fissare in ogni Stato membro i requisiti minimi per istituire una rete su scala europea;
88. invita la Commissione e gli Stati membri, al fine di ridurre le emissioni inquinanti dei trasporti, a considerare prioritario l'investimento nello sviluppo di una rete energetica intelligente paneuropea che sia in grado di sfruttare l'energia generata a livello locale e regionale anche da fonti rinnovabili e che contribuisca allo sviluppo dell'infrastruttura necessaria per l'utilizzo di veicoli elettrici;
89. è del parere che occorra un cambiamento culturale verso modi di trasporto più sostenibili; chiede pertanto alla Commissione e agli Stati membri di incoraggiare nuove forme di investimento per agevolare il trasferimento verso modi di trasporto più rispettosi dell'ambiente e per ridurre la necessità di trasporto, tra l'altro mediante l'utilizzo di tecnologie dell'informazione e la pianificazione territoriale;
90. sottolinea che l'internalizzazione nei prezzi dei trasporti dei costi esterni dei trasporti stessi, in funzione del grado di inquinamento, è una sfida fondamentale per incentivare il risparmio energetico e l'efficienza energetica, e che il miglioramento delle prestazioni condurrà a una scelta ecocompatibile dei modi di trasporto;
91. chiede di assicurare la coerenza con le priorità della tabella di marcia dei nuovi investimenti previsti a favore delle infrastrutture di trasporto, ricordando che l'importo di 1 500 miliardi EUR chiesto dalla Commissione per i prossimi venti anni compresi fra il 2010 e il 2030 rischia di non essere destinato a priorità adeguate in materia di basse emissioni di carbonio; sottolinea pertanto la necessità che il bilancio dell'UE destinato alle infrastrutture sia più ecologico, specialmente in relazione ai Fondi strutturali e al Fondo di coesione;
92. si compiace della proposta di nuovi orientamenti relativi alle reti transeuropee di trasporto e dell'importanza attribuita allo sviluppo di corridoi ferroviari per il trasporto di passeggeri e merci; invita la Commissione a presentare quanto prima una strategia per l'uso di carburanti alternativi e di nuove tecnologie nei trasporti; esorta gli Stati membri ad attuare con urgenza le misure relative al cielo unico europeo e a migliorare in tal modo l'efficienza delle operazioni di gestione degli aeromobili e del traffico;
93. invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare integralmente la legislazione sull'inclusione del settore del trasporto aereo nel sistema ETS;

Agricoltura

94. invita la Commissione a proporre misure specifiche per ridurre le emissioni di gas serra e promuovere miglioramenti dell'efficienza nell'uso dei terreni agricoli, nonché ridurre l'impiego di fertilizzanti a base di combustibili fossili, tenendo in particolare considerazione il ruolo dell'agricoltura quale settore di produzione alimentare (piuttosto che di carburante); ritiene inoltre che le imprese agricole di piccole dimensioni possano necessitare di formazione e assistenza tecnica in questo ambito; invita altresì la Commissione a intensificare le attività di ricerca sul funzionamento dei diversi generi di agricoltura e le prassi agricole efficaci, nel rispetto delle condizioni climatiche esistenti;
95. è convinto che l'agricoltura sia in condizioni di fornire un contributo fondamentale alla lotta contro i cambiamenti climatici e alla creazione di nuovi posti di lavoro tramite la crescita verde; prende atto che con la riduzione delle emissioni di gas serra nel settore agricolo si delinea come un'opzione vantaggiosa per tutti, aumentando la redditività economica e agronomica a lungo termine degli agricoltori; chiede che nell'ambito della PAC siano previsti obiettivi di utilizzo di energia sostenibile;
96. sottolinea che la PAC per il periodo successivo al 2013 dovrebbe rafforzare tale contributo; riconosce che l'agricoltura ha già notevolmente ridotto le proprie emissioni attraverso una migliore efficienza produttiva; rileva tuttavia che, nel lungo periodo, il potenziale di riduzione delle emissioni del settore agricolo è consistente (entro il 2050 il settore sarà in grado di ridurre le emissioni non CO₂ del 42-49%, rispetto ai livelli del 1990), ma potrebbe essere considerato piuttosto limitato rispetto ad altri settori; evidenzia che tutti i principali paesi produttori di emissioni devono apportare un contributo adeguato;

Giovedì 15 marzo 2012

97. è favorevole a che la componente ecologica della PAC funzioni come un programma di incentivazione su scala europea finalizzato ad aumentare l'efficienza in termini nutrizionali, energetici e climatici, concentrandosi sulla necessità di aumentare il sequestro del carbonio nel suolo, ridurre ulteriormente le emissioni di gas serra e migliorare la gestione degli elementi nutritivi; l'obiettivo di tale regime sarebbe di garantire la competitività delle aziende agricole e la sicurezza alimentare a lungo termine attraverso una gestione più efficace delle risorse naturali limitate;

98. chiede che nel quadro della PAC siano attuate le misure necessarie, fra cui il finanziamento della ricerca, gli sforzi in materia di istruzione, aiuti agli investimenti e altre iniziative di stimolo, per consentire e agevolare l'uso dei residui agricoli e forestali nella produzione di energia sostenibile;

99. ricorda che perfezionando le pratiche agricole e forestali si dovrebbe rafforzare la capacità del settore di preservare e catturare il carbonio nei suoli e nelle foreste; sottolinea al contempo che la maggior parte dei proprietari di foreste sono anche agricoltori; sottolinea inoltre l'obiettivo dell'UE di frenare la deforestazione in corso in tutto il mondo, in particolare nei paesi in via di sviluppo, e di arrestare la perdita di copertura forestale entro il 2030;

100. sottolinea l'importanza della messa a punto di opportune misure e/o meccanismi per un effettivo riconoscimento economico del ruolo ricoperto dal settore agroforestale nella conservazione del carbonio;

101. sottolinea che uno sfruttamento sostenibile delle foreste contribuisce a ridurre le emissioni di CO₂ e che è pertanto necessario adottare misure nel contesto del secondo pilastro della politica agricola per consentire che le foreste siano gestite anche in condizioni difficili;

102. evidenzia la necessità di rivolgere una particolare attenzione all'imboschimento quale unico mezzo naturale per aumentare i bacini di assorbimento del carbonio e fonte di legname a scopi bioenergetici;

103. chiede una strategia per l'utilizzo del terreno, i cambiamenti nella destinazione d'uso del terreno e le attività silvicole nell'Unione europea (LULUCF), garantendo la permanenza e l'integrità ambientale del contributo del settore alla riduzione delle emissioni; incoraggia gli Stati membri a sviluppare le loro politiche nazionali al fine di realizzare il potenziale di mitigazione dei rispettivi settori LULUCF, nel rispetto del principio di sussidiarietà, dal momento che ciò potrebbe contribuire all'acquisizione di un'esperienza preziosa; sottolinea la necessità di investire nella ricerca scientifica sulla capacità di stoccaggio e le emissioni derivanti dalle attività LULUCF;

104. reputa che la competitività a lungo termine possa essere garantita solo disponendo di ecosistemi agricoli sani e biologicamente ricchi, che resistono al clima, e tenendo debitamente conto delle risorse naturali limitate, come il suolo, l'acqua e la terra;

105. sottolinea che la tutela, la valorizzazione e il ripristino della biodiversità e dei servizi ecosistemici sono fondamentali per giungere a un'economia a basse emissioni di carbonio;

106. sottolinea che la Commissione dovrebbe insistere sulla necessità di tenere conto del clima per garantire la coerenza delle politiche, come nel caso dell'industria, la ricerca, l'energia, la biodiversità, il commercio, lo sviluppo, l'agricoltura, l'innovazione, il trasporto, il benessere degli animali e la strategia Europa 2020; ritiene che una gestione razionale e strategica delle potenzialità del settore agricolo porrebbe l'Europa sulla buona strada per diventare un attore competitivo della futura economia mondiale a basse emissioni di carbonio;

107. sottolinea la necessità di accorciare e di rendere più trasparente la catena alimentare nonché di promuovere il consumo di alimenti prodotti localmente, anche attraverso il sostegno dei mercati locali e regionali, al fine di ridurre le emissioni della produzione agricola legate ai trasporti; evidenzia che la delocalizzazione della produzione e delle attività di lavorazione europee multifunzionali verso paesi terzi avrebbe conseguenze negative sul valore aggiunto europeo e sugli obiettivi climatici;

108. ritiene che una migliore gestione dei mangimi per il bestiame, integrando le colture proteiche nella rotazione delle colture, diversificando maggiormente le colture proteiche nelle miscele per i terreni da pascolo permanenti, al fine di aumentare la coltivazione di alimenti per gli animali nelle aziende agricole, consentirebbe di ridurre la dipendenza dalle importazioni di alimenti per animali con un elevato costo in carbonio; reputa che, per gli agricoltori, ciò comporterebbe anche una riduzione dei costi dei mangimi e si tradurrebbe in una migliore gestione dei suoli, aumentandone la capacità di ritenere l'acqua, ma anche riducendone la vulnerabilità ai parassiti;

Giovedì 15 marzo 2012

Finanziamento

109. appoggia le proposte formulate dalla Commissione perché il quadro finanziario pluriennale 2014-2020 preveda fondi ad hoc per aumentare gli investimenti e promuovere lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie a bassa intensità di carbonio; approva l'intenzione di integrare i finanziamenti legati al clima sul totale del QFP, nonché di destinare il 20% del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) alle energie rinnovabili e agli investimenti a favore dell'efficienza energetica, rimarcando la necessità di assicurare un effettivo monitoraggio a tale riguardo; raccomanda che la Commissione garantisca un impiego particolare di tali finanziamenti allo scopo di aiutare gli Stati membri che hanno un elevato potenziale di riduzione delle emissioni ben al di sotto degli obiettivi stabiliti, ma che non hanno la capacità di realizzare gli investimenti necessari;

110. sottolinea la necessità di tenere presente l'attuale crisi economica e finanziaria in sede di elaborazione di politiche atte ad assicurare e sostenere gli investimenti iniziali che contribuiscono a rafforzare le fonti di energia rinnovabili, in modo da ridurre i costi energetici a lungo termine e migliorare l'efficienza energetica nei settori dell'approvvigionamento energetico e dei trasporti;

111. ricorda che i costi economici a lungo termine della mancanza di interventi preventivi nell'ambito dei cambiamenti climatici sono di gran lunga superiori ai costi a breve termine dell'adozione, all'ora attuale, di azioni decise ed energiche;

112. auspica che siano rapidamente stabiliti obiettivi settoriali concreti e misurabili per incoraggiare gli investitori privati e creare un clima di fiducia e di cooperazione tra loro, migliorando nel contempo l'utilizzazione dei fondi europei; osserva che le energie rinnovabili, l'innovazione e lo sviluppo e la distribuzione di tecnologie all'avanguardia possono contribuire a combattere il cambiamento climatico e, al contempo, a convincere i partner dell'UE a livello mondiale che le riduzioni di emissioni sono realizzabili senza perdere competitività né compromettere la creazione di posti di lavoro; ritiene essenziale che l'Unione europea e gli Stati membri diano l'esempio instaurando un sistema di investimento nelle nuove tecnologie a forte efficienza energetica e a basso tenore di carbonio; chiede che i meccanismi di finanziamento esistenti siano rafforzati onde realizzare gli obiettivi della tabella di marcia, che siano rapidamente avviate discussioni sugli strumenti finanziari da utilizzare e che siano facilitate migliori sinergie tra i sistemi di finanziamento nazionali europei; ritiene che i programmi di finanziamento sostenuti da più parti possano essere uno strumento efficace; sottolinea il ruolo fondamentale dei fondi regionali e della politica di coesione in quanto principale strumento di cofinanziamento di misure regionali per la transizione verso un'economia a basso tenore di carbonio; ritiene che, per il periodo di programmazione 2014-2020, una percentuale significativa degli stanziamenti debba essere destinata alla realizzazione degli obiettivi della tabella di marcia per il 2050;

113. prende atto che, a causa del basso prezzo del carbonio, la vendita all'asta delle quote nell'ambito del sistema di scambio non mobiliterà le previste risorse destinate agli investimenti a favore del clima; ricorda che almeno il 50% degli introiti derivanti dalla vendita all'asta delle quote deve essere reinvestito in interventi a favore del clima sia nell'UE che nei paesi in via di sviluppo e sollecita la Commissione a controllare attivamente l'impiego di tali risorse da parte degli Stati membri e a riferire annualmente al Parlamento sulla questione; invita gli Stati membri a impiegare in modo efficace i proventi derivanti dalla vendita all'asta per promuovere ricerca, sviluppo e innovazione, allo scopo di raggiungere obiettivi di riduzione a lungo termine delle emissioni di gas serra;

114. invita la Commissione, a partire dal 2013, a raccogliere informazioni sull'impiego delle risorse derivanti dalla vendita all'asta delle quote nell'ambito del sistema di scambio e a pubblicare una relazione annuale che consenta di confrontare il livello raggiunto da ciascuno Stato membro per quanto concerne l'impiego di tali risorse ai fini di promuovere lo sviluppo di tecnologie a basse emissioni di carbonio e di altri mezzi per contenere le emissioni di gas serra;

115. invita la Commissione a proporre che gli Stati membri forniscano una percentuale degli introiti derivanti dalla vendita all'asta delle quote quale dotazione supplementare dell'UE a sostegno dell'innovazione tramite il piano SET o iniziative analoghe;

116. invita la Commissione a esaminare e prendere in considerazione fonti di finanziamento complementari e innovative, tra cui il potenziale uso di fondi di sviluppo regionale, al fine di promuovere ulteriormente lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie a basse emissioni di carbonio;

Giovedì 15 marzo 2012

117. sottolinea l'urgente necessità di affrontare, nel quadro della tabella di marcia, il problema delle sovvenzioni dannose per l'ambiente; chiede azioni coordinate volte a individuare ed eliminare gradualmente, entro il 2020, tutte le sovvenzioni dannose per l'ambiente, al fine di sostenere il consolidamento di bilancio e la transizione verso un'economia sostenibile; invita la Commissione a pubblicare, entro la fine del 2013, una comunicazione che illustri tutte le modalità di utilizzo del bilancio UE per giustificare il sostegno finanziario, diretto o tramite gli Stati membri, alle attività che sono contrarie agli obiettivi della tabella di marcia verso un'economia a basse emissioni di carbonio;

118. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere una più rapida attuazione dell'accordo del G-20 sulla cancellazione delle sovvenzioni ai combustibili fossili; sottolinea che, se si vorranno ottenere gli effetti desiderati, sarà necessario coordinarne l'attuazione a livello internazionale;

Misure supplementari

119. invita la Commissione a presentare entro la fine del 2012 proposte ambiziose per ridurre le emissioni di metano, di nero di carbone e di gas fluorurati;

120. ricorda che il legno potrebbe sostituire materiali ad altissima intensità di carbonio, fra l'altro nel settore edilizio, e chiede che si stabilisca una precisa gerarchia in merito all'uso di legname raccolto in modo sostenibile onde garantire coerenza con gli obiettivi in materia di clima ed efficienza delle risorse; ritiene che sia possibile ottenere bioenergia sostenibile dai rifiuti e da alcuni residui e sottoprodotti industriali, a condizione che si stabiliscano sufficienti garanzie per contrastare la perdita di carbonio nel suolo e di biodiversità nonché le emissioni indirette dovute a diverse destinazioni d'uso dello stesso materiale;

121. rammenta la notevole impronta ecologica dell'edilizia, che consuma molte risorse naturali non rinnovabili nonché energia, causando sostanziali emissioni di diossido di carbonio; ribadisce che l'utilizzo di materiali da costruzione rinnovabili riduce il consumo delle risorse naturali e i danni ambientali; esorta pertanto la Commissione a tenere in maggior conto le basse emissioni di carbonio e l'efficienza energetica dei materiali da costruzione lungo tutto il loro ciclo di vita e a promuovere l'utilizzo di materiali ecosostenibili, rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, come il legno, nell'edilizia; sottolinea che il legno, crescendo, si lega al carbonio e che, per tale ragione, è un materiale neutro rispetto alle emissioni di carbonio;

*

* *

122. incarica il suo Presidente di trasmetterla presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Siti internet discriminatori e reazioni delle autorità

P7_TA(2012)0087

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2012 sui siti internet discriminatori e le reazioni dei governi (2012/2554(RSP))

(2013/C 251 E/14)

Il Parlamento europeo,

— visti gli articoli 2, 3, 4 e 6 del trattato sull'Unione europea (TUE), gli articoli 2, 3, 4, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 26, 45, 49, 56, 67, 83 e 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU),

— vista la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale ⁽¹⁾,

⁽¹⁾ GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55.

Giovedì 15 marzo 2012

- vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri ⁽¹⁾,
 - vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica ⁽²⁾,
 - vista la dichiarazione dell'11 febbraio 2012 di Viviane Reding, Vicepresidente della Commissione europea, concernente il sito web del PVV ⁽³⁾,
 - visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che, all'inizio di febbraio 2012, il Partito per la libertà (PVV) dei Paesi Bassi ha lanciato un sito di denuncia online denominato "*Meldpunt Midden en Oost Europeanen*", in cui si invitano le persone a esporvi reclami scaturiti dalla "massiccia migrazione di manodopera" di "cittadini dell'Europa centrale e orientale", segnatamente cittadini polacchi, rumeni e bulgari; considerando che alle persone viene chiesto in particolare se hanno avuto problemi in termini di comportamenti antisociali e se hanno perso il lavoro a vantaggio di uno di questi cittadini;
- B. considerando che la libera circolazione dei cittadini nell'Unione europea e la libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea sono sancite rispettivamente dagli articoli 21 e 45 del TFUE;
- C. considerando che il diritto alla protezione da ogni discriminazione in base alla nazionalità e la protezione dalle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica sono sanciti rispettivamente dagli articoli 18 e 10 del TFUE;
- D. considerando che il diritto alla libertà di pensiero e alla libertà di espressione sono sanciti rispettivamente dagli articoli 10 e 11 della Carta dei diritti fondamentali;
- E. considerando che l'Unione europea si fonda sui valori della democrazia e dello Stato di diritto, come enunciato all'articolo 2 del TUE, e sul rispetto inequivocabile dei diritti e delle libertà fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla CEDU;
- F. considerando che gli Stati membri hanno l'obbligo di garantire che tutti i cittadini dell'Unione europea possano vivere e lavorare ovunque in Europa senza essere discriminati o stigmatizzati;
- G. considerando che il sito di denuncia del PVV incita apertamente alla discriminazione nei confronti dei lavoratori dell'Unione europea provenienti da paesi dell'Europa centrale e orientale e sta creando divisioni tra le comunità nella società olandese;
- H. considerando che il sito web del PVV mina la libera circolazione delle persone e il diritto alla non discriminazione, basati sulla direttiva 2004/38/CE e sugli articoli pertinenti del trattato;
- I. considerando che il governo dei Paesi Bassi ha firmato con il PVV un accordo di sostegno parlamentare e può così contare su una maggioranza in seno al Parlamento del paese;
- J. considerando che finora il governo dei Paesi Bassi non ha ufficialmente condannato il sito di denuncia del PVV;
- K. considerando che l'attivazione di questo sito ha suscitato un vivo dibattito nei Paesi Bassi e che molti partiti politici, mezzi di informazione, dirigenti di PMI e di altre imprese, leader della società civile e singoli cittadini hanno condannato l'iniziativa del PVV; che sono state lanciate molte controiniziative, come ad esempio un sito web su cui si possono riferire le esperienze positive avute con cittadini polacchi;

⁽¹⁾ GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

⁽²⁾ GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

⁽³⁾ http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/multimedia/news/2012/02/20120211_en.htm

Giovedì 15 marzo 2012

- L. considerando che gli ambasciatori di dieci paesi dell'Europa centrale e orientale presso i Paesi Bassi hanno espresso forti obiezioni nei confronti del sito web in quanto ritengono che incoraggi una percezione negativa di un gruppo particolare di cittadini dell'Unione all'interno della società olandese;
- M. considerando che, in base ai recenti studi svolti dall'Università Erasmus di Rotterdam ⁽¹⁾, i lavoratori migranti dei paesi dell'Europa centrale e orientale stanno apportando un contributo significativo all'economia e al mercato del lavoro dei Paesi Bassi;
- N. considerando che l'impegno politico del governo dei Paesi Bassi nei confronti dell'integrazione europea è diminuito considerevolmente negli ultimi anni, come dimostra la posizione dell'attuale governo del paese su questioni quali l'allargamento dello spazio Schengen e la libera circolazione dei lavoratori;
- O. considerando che esiste il rischio reale di apertura di simili siti di denuncia in altri Stati membri;
1. condanna fermamente il sito web attivato dal PVV, in quanto contrasta con i valori fondamentali europei della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani e rischia di distruggere il fondamento stesso dell'Unione, che è costituito da pluralismo, non discriminazione, tolleranza, giustizia, solidarietà e libertà di circolazione;
 2. ritiene che il sito di denuncia online attivato dal PVV sia un'iniziativa animata da cattive intenzioni e volta a creare divisioni all'interno della società e a ottenere un vantaggio politico a danno dei lavoratori provenienti dall'Europa centrale e orientale;
 3. esorta vivamente il Primo ministro Mark Rutte a condannare questa iniziativa deplorabile e a prenderne le distanze a nome del governo dei Paesi Bassi; sottolinea inoltre l'obbligo di tutti i governi dell'Unione europea di garantire i diritti di libera circolazione e di non discriminazione e invita pertanto il Consiglio europeo a condannare ufficialmente il sito di denuncia online del PVV, poiché mina tali diritti ed è un affronto ai valori e principi europei;
 4. sollecita il governo dei Paesi Bassi a non chiudere gli occhi dinanzi alle politiche del PVV che sono in contraddizione con i valori fondamentali dell'UE;
 5. invita le autorità dei Paesi Bassi a verificare se questa iniziativa sia sfociata in incitamento all'odio;
 6. sottolinea che i lavoratori provenienti dai paesi che hanno aderito all'UE nel 2004 e nel 2007 hanno prodotto effetti positivi sulle economie degli Stati membri e non hanno causato gravi turbative nei loro mercati del lavoro, bensì hanno apportato un contributo significativo a una crescita economica sostenuta nell'Unione europea;
 7. chiede al governo dei Paesi Bassi di rispondere tempestivamente alle lettere inviate dalla Commissione sulla prevista legislazione suscettibile di violare la direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, e lo invita a dare seguito alle richieste formulate dal Parlamento europeo nelle sue risoluzioni;
 8. invita la Commissione e il Consiglio ad adoperarsi al massimo per fermare la diffusione di atteggiamenti xenofobi come quelli manifestati sul sito web in questione e per garantire l'effettiva attuazione della decisione quadro sul razzismo e la xenofobia in tutti gli Stati membri;
 9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Consiglio d'Europa, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

⁽¹⁾ Arbeidsmigranten uit Polen, Roemenie en Bulgarije in Den Haag. Sociale leefsituatie, arbeidpositie en toekomstperspectief, Prof. Godfried Engbersen, Dipartimento di sociologia, Università di Rotterdam.

Giovedì 15 marzo 2012

Esito delle elezioni presidenziali in Russia

P7_TA(2012)0088

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2012 sull'esito delle elezioni presidenziali in Russia (2012/2573(RSP))

(2013/C 251 E/15)

Il Parlamento europeo,

- visto l'accordo di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e la Federazione russa, entrato in vigore nel 1997 e prorogato in attesa della sua sostituzione con un nuovo accordo,
 - visti i negoziati in corso in vista di un nuovo accordo per la creazione di un rinnovato quadro globale per le relazioni tra l'Unione europea e la Russia, come pure il "partenariato per la modernizzazione" avviato nel 2010,
 - viste le sue precedenti relazioni e risoluzioni sulla Russia, in particolare le risoluzioni del 16 febbraio 2012 ⁽¹⁾ sulle prossime elezioni presidenziali in Russia, del 14 dicembre 2011 ⁽²⁾ sulle elezioni alla Duma di Stato, segnatamente in relazione alle critiche espresse in merito allo svolgimento delle elezioni alla Duma, e del 7 luglio 2011 ⁽³⁾ sui preparativi per le elezioni alla Duma di Stato russa del dicembre 2011,
 - vista la dichiarazione comune dell'OSCE/ODIHR, dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE e dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa relativa ai risultati e alle conclusioni preliminari, del 5 marzo 2012,
 - visti la dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 4 marzo 2012, sulle elezioni presidenziali russe del 4 marzo 2012 e i suoi discorsi del 14 dicembre 2011 a Strasburgo sul vertice UE-Russia e del 1° febbraio 2012 a Bruxelles sulla situazione politica in Russia,
 - visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che, in quanto partner strategico della Russia e suo immediato vicino, l'UE ha seguito con particolare interesse il processo elettorale come pure il dibattito pubblico e le diffuse proteste che si registrano ancora in Russia in relazione alle elezioni alla Duma di Stato del dicembre 2011 e alle elezioni presidenziali del 4 marzo 2012;
- B. considerando che persistono gravi preoccupazioni per quanto concerne l'evoluzione della situazione nella Federazione russa riguardo al rispetto e alla tutela dei diritti umani come pure all'osservanza dei principi democratici e delle regole e procedure elettorali universalmente accettati; che, in quanto membro a pieno titolo del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, la Federazione russa si è impegnata ad aderire ai principi della democrazia e del rispetto dei diritti umani;
- C. considerando che il 12 aprile 2011 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato le farraginose procedure di registrazione dei partiti politici in Russia, che non sono conformi alle norme elettorali stabilite dal Consiglio d'Europa e dall'OSCE; che i limiti imposti alla registrazione dei partiti e dei candidati politici frenano la competizione e il pluralismo politici in Russia;
- D. considerando che, nonostante le modeste iniziative recentemente intraprese per migliorare le leggi elettorali, le norme generali restano eccessivamente complesse e in alcuni casi vaghe, determinando un'applicazione incoerente della base giuridica;

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2012)0054.

⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2011)0575.

⁽³⁾ Testi approvati, P7_TA(2011)0335.

Giovedì 15 marzo 2012

- E. considerando che le autorità russe hanno cercato di screditare le ONG coinvolte nelle attività di osservazione elettorale e in particolare Golos, che è stata sfrattata dalla sua sede principale a Mosca ed è stata oggetto di una campagna mediatica volta a danneggiare la sua reputazione, mentre i suoi uffici regionali sono stati sottoposti a indagini fiscali; che anche i mezzi d'informazione indipendenti hanno subito pesanti pressioni;
- F. considerando che, in base alla dichiarazione comune dell'OSCE/ODIHR, dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE e dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa relativa ai risultati e alle conclusioni preliminari, del 5 marzo 2012, il processo elettorale non è stato né libero né regolare, dal momento che è stato gravemente distorto a favore di un solo candidato, con denunce durante il processo di registrazione dei candidati potenzialmente concorrenti, una copertura mediatica parziale e non equa e l'utilizzo di risorse di Stato a vantaggio di un singolo candidato;
- G. considerando che, con una serie di manifestazioni svoltesi dopo le elezioni alla Duma del 4 dicembre 2011, che hanno coinvolto in particolare i cosiddetti manifestanti del "nastro bianco", il popolo russo ha espresso la propria volontà di ottenere un rafforzamento della democrazia e una riforma complessiva del sistema elettorale;
1. prende atto dei risultati delle elezioni presidenziali alla luce delle conclusioni preliminari dell'OSCE/ODIHR e delle organizzazioni nazionali di osservazione elettorale, come Golos, Grazhdanin Nabludatel, la Lega dei votanti e i rappresentanti dei partiti politici;
 2. sottolinea la necessità di un impegno cruciale con la Russia in modo da fornire pieno appoggio al programma di modernizzazione, che prevede un dialogo sulle riforme sia economiche sia politiche nell'ottica di introdurre e attuare riforme che affrontino i problemi esistenti;
 3. critica con fermezza le carenze e le irregolarità che hanno caratterizzato la preparazione e lo svolgimento di queste elezioni, nonché la scelta limitata offerta agli elettori; sottolinea che i mezzi radiotelevisivi russi non hanno fornito una copertura equilibrata di tutti i candidati durante la campagna elettorale, contravvenendo agli obblighi giuridici; valuta positivamente il notevole impegno civico dimostrato durante la campagna elettorale e chiede che tutte le irregolarità riscontrate siano oggetto di analisi complete e trasparenti, nonché l'introduzione, il rafforzamento e l'attuazione di norme democratiche per le future elezioni; deplora la detenzione durante le manifestazioni di decine di manifestanti in Russia;
 4. invita il presidente Medvedev a dare seguito alle sue promesse assicurando l'adozione delle necessarie riforme del sistema politico, e si attende che il nuovo presidente russo sia pronto a portare avanti tali riforme, con particolare riferimento alla tanto necessaria semplificazione delle norme che disciplinano la registrazione dei partiti politici; chiede un serio impegno ad affrontare anche i problemi legati alla libertà dei mezzi di informazione e alla libertà di riunione e di espressione; ribadisce che l'Unione europea è pronta a collaborare con la Russia, anche nel quadro del partenariato per la modernizzazione, per rafforzare il rispetto dei diritti umani e fondamentali, in relazione ai quali la liberazione dei prigionieri politici rappresenta una questione chiave, come pure l'efficacia del sistema di Stato di diritto indipendente nel paese;
 5. incoraggia le autorità russe e i partiti politici rappresentati alla Duma di Stato ad avviare un dialogo concreto con i manifestanti a favore della democrazia e con l'opposizione, ai fini di una riforma globale, della trasparenza e della democrazia; invita il presidente eletto Vladimir Putin a smorzare i toni nei confronti dei manifestanti e ad avviare con essi un dialogo sincero sul futuro del paese;
 6. incoraggia i diversi gruppi dell'opposizione democratica russa a riunirsi più strettamente attorno a un programma positivo di riforme politiche, offrendo in tal modo un'alternativa credibile ai cittadini russi;
 7. si compiace della decisione del presidente Dmitrij Medvedev, che ha ordinato al procuratore generale di esaminare la legittimità di 32 procedimenti penali, tra cui l'incarceramento di Michail Chodorkovskij; chiede al presidente eletto Vladimir Putin di ordinare un analogo riesame per la causa Magnitskij;

Giovedì 15 marzo 2012

8. prende atto dell'approvazione iniziale data dalla Duma di Stato ai progetti di legge presidenziali intesi ad apportare ampie modifiche al sistema politico, in particolare per quanto concerne la semplificazione delle norme relative alla registrazione dei partiti politici e al loro accesso alle elezioni; esorta la Duma di Stato a tenere conto, nell'adottare le leggi necessarie, degli emendamenti presentati congiuntamente dai partiti non registrati; si aspetta che tutte le parti colgano l'occasione per decidere, prima dell'investitura del presidente eletto, in merito a un pacchetto di riforma completo che comprenda modifiche alla legge elettorale; esprime con forza il desiderio di assistere a un esito positivo e alla piena attuazione di tutte le proposte di riforma all'esame del gruppo di lavoro istituito da Medvedev; ritiene che una nuova legge elettorale e la registrazione dei partiti politici dell'opposizione siano fondamentali per lo svolgimento di elezioni libere e regolari alla Duma di Stato;

9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e al Parlamento della Federazione russa, al Consiglio d'Europa e all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.

Kazakistan

P7_TA(2012)0089

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2012 sul Kazakistan (2012/2553(RSP))

(2013/C 251 E/16)

Il Parlamento europeo,

- viste le disposizioni generali sull'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 del TUE e la procedura per la conclusione degli accordi internazionali stabilita all'articolo 218 del TFUE,
- vista la strategia dell'UE per l'Asia centrale,
- visto l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e il Kazakistan entrato in vigore nel 1999, e in particolare l'articolo 2 (sezione "Principi generali"),
- vista la strategia dell'UE per un nuovo partenariato con l'Asia centrale, adottata dal Consiglio europeo il 21-22 giugno 2007, e viste le relazioni di aggiornamento del 24 giugno 2008 e del 28 giugno 2010,
- vista la dichiarazione del Consiglio sul Kazakistan del 24 maggio 2011,
- viste le dichiarazioni dell'Unione europea sul Kazakistan al Consiglio permanente dell'OSCE del 3 novembre e del 22 dicembre 2011 e del 19 gennaio, del 26 gennaio e del 9 febbraio 2012, nonché le dichiarazioni del vicepresidente/alto rappresentante dell'UE, Catherine Ashton, del 17 dicembre 2011, sugli eventi nel distretto di Zhanaozen, e del 17 gennaio 2012, sulle elezioni parlamentari del 15 gennaio 2012 in Kazakistan,
- viste la dichiarazione relativa ai risultati preliminari e le conclusioni della missione guidata dall'OSCE/ODIHR incaricata dell'osservazione delle elezioni parlamentari del 15 gennaio 2012,
- vista la dichiarazione del rappresentante dell'OSCE per la libertà dei media, del 25 gennaio 2012, sulla situazione dei media in Kazakistan,
- vista la dichiarazione del direttore dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'OSCE, del 1° febbraio 2012, sulla repressione nei confronti dell'opposizione kazaka,
- vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2011 su una strategia dell'UE per l'Asia centrale ⁽¹⁾,

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2011)0588

Giovedì 15 marzo 2012

- visto il paragrafo 23 della sua risoluzione del 16 febbraio 2012 sul Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani ⁽¹⁾,
 - visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che l'Unione europea e il Kazakhstan potrebbero trarre notevoli benefici da una cooperazione più stretta e che il Parlamento europeo sostiene questo obiettivo, sottolineando nel contempo che la cooperazione economica deve procedere di pari passo con la cooperazione politica e basarsi sulla volontà politica di mettere in atto e difendere valori comuni, dato il ruolo fondamentale che il Kazakhstan svolge per lo sviluppo socio-economico dell'Asia centrale e per la stabilità e la sicurezza della regione;
- B. considerando che nel giugno 2011 sono stati avviati i negoziati per un nuovo accordo rafforzato UE-Kazakhstan, che dovrebbe sostituire l'accordo di partenariato e di cooperazione attualmente in vigore;
- C. considerando che il 17 febbraio 2012 il presidente del Kazakhstan ha firmato varie leggi volte a migliorare la base giuridica per le relazioni industriali, i diritti dei lavoratori e il dialogo sociale e a rafforzare l'indipendenza del potere giudiziario;
- D. considerando che il 16 dicembre 2011 numerose persone sono state uccise e molte altre sono rimaste ferite durante i disordini che hanno avuto luogo nella città di Zhanaozen, nel Kazakhstan occidentale, dove oltre 3 000 persone hanno manifestato pacificamente sulla piazza principale a sostegno delle rivendicazioni dei lavoratori del settore petrolifero, che dallo scorso maggio scioperavano per un aumento dei salari e migliori condizioni e per il diritto di scegliere la propria rappresentanza sindacale;
- E. considerando che le autorità hanno comunicato la morte di 17 persone dopo che, stando a fonti indipendenti e testimoni oculari, la polizia antisommossa ha attaccato i manifestanti aprendo il fuoco sui civili, tra cui gli scioperanti disarmati e le loro famiglie; che dopo gli scontri le autorità kazake hanno dichiarato lo stato di emergenza, vietando l'accesso di giornalisti e osservatori indipendenti a Zhanaozen; che lo stato di emergenza è stato infine revocato il 31 gennaio 2012, ma che i testimoni hanno dichiarato che il bilancio delle vittime potrebbe essere molto più alto; che le autorità regionali si sono impegnate a concedere un aiuto finanziario alle famiglie delle persone che hanno perso la vita in questi avvenimenti;
- F. considerando che non vi è ancora chiarezza riguardo a quanto è effettivamente avvenuto a Zhanaozen il 16 dicembre 2011; che le autorità hanno inizialmente tagliato le comunicazioni e l'accesso alla città è stato controllato in virtù di uno stato d'emergenza che si è protratto fino al 31 gennaio 2012; che le intimidazioni e i violenti attacchi nei confronti dei mezzi d'informazione indipendenti, insieme al clima di paura che si è instaurato tra i cittadini, continuano a ostacolare l'emergere di una maggiore chiarezza al riguardo; che, in risposta agli eventi di Zhanaozen, nel mese di dicembre 2011 le autorità kazake hanno inasprito la censura su internet nel paese e stanno ora compiendo una deep-packet inspection (DPI, cioè un'indagine in profondità sui pacchetti di dati) di tutto il traffico internet;
- G. considerando che dal dicembre 2012 all'incirca 43 persone sono state arrestate e sono accusate di reati che prevedono condanne fino a sei anni di reclusione, inclusi noti leader e attivisti dello sciopero dei lavoratori del petrolio, tra cui Talat Saktaganov, Roza Tuletaeva e Natalya Azhigalieva; che alcuni giovani accusati di attività islamiste sono stati arrestati il 3 febbraio 2012 nella città di Uralsk poiché sospettati di organizzare agitazioni di massa a Zhanaozen;
- H. considerando che il presidente del Kazakhstan ha chiesto un'indagine esaustiva degli eventi, ha istituito una commissione governativa guidata dal primo vice primo ministro e ha invitato esperti internazionali, tra cui esperti dell'ONU, a partecipare al processo d'indagine; che diversi funzionari di polizia sono sotto inchiesta per aver fatto fuoco inopportuno, anche se finora nessuno di loro è stato incriminato;
- I. considerando che, secondo diverse fonti, i detenuti sarebbero sottoposti a torture e maltrattamenti; che è necessario avviare un'indagine credibile, seguita da un'azione legale adeguata, anche per quanto riguarda questo aspetto;

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2012)0058

Giovedì 15 marzo 2012

- J. considerando che l'OSCE ha giudicato che le elezioni politiche del 15 gennaio 2012 non si siano svolte in conformità delle sue norme, date le numerose irregolarità nel voto e l'impiego di risorse pubbliche e slogan per aumentare la popolarità del partito al governo, il che non ha creato le condizioni necessarie per lo svolgimento di elezioni autenticamente pluraliste, nonostante si ritenga che questa volta vi sia stata una buona gestione a livello tecnico;
- K. considerando che il 6 gennaio 2012 il presidente del Kazakhstan ha firmato la legge sulla sicurezza nazionale, che accresce l'autorità dei servizi di sicurezza e afferma che gli individui ritenuti colpevoli di nuocere all'immagine del paese sulla scena mondiale possono essere considerati "distruttivi" e dovranno subirne le conseguenze;
- L. considerando che gli ultimi mesi sono stati caratterizzati dal deterioramento della situazione dei diritti umani in Kazakhstan, come emerge dalle dichiarazioni dell'Unione europea al Consiglio permanente dell'OSCE e dalle recenti dichiarazioni del rappresentante dell'OSCE per la libertà dei media e del direttore dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'OSCE;
- M. considerando che nel settembre 2011 le autorità hanno approvato una legge sulla religione che obbliga tutti i gruppi religiosi a effettuare una nuova registrazione e comprende disposizioni che potrebbero vietare ai cittadini kazaki di praticare la loro fede liberamente; che, inoltre, tutte le leggi recentemente adottate in materia di mezzi di comunicazione di massa e sicurezza nazionale includono disposizioni che accentuano i tratti illiberali del sistema politico del Kazakhstan e sono contrarie agli obiettivi di democratizzazione dichiarati;
- N. considerando che l'8 agosto 2011 il tribunale della città di Aktau ha giudicato Natalia Sokolova, il legale dei lavoratori del settore petrolifero, colpevole di aver "incitato alla discordia sociale" e "partecipato attivamente ad assemblee non autorizzate", condannandola a 6 anni di reclusione;
- O. considerando che, nella prospettiva di accrescere la propria rispettabilità a livello internazionale, il Kazakhstan ha assunto la presidenza dell'OSCE nel 2010 e si è impegnato ad attuare una serie di riforme democratiche e a rispettare i principi fondamentali di questa organizzazione;
- P. considerando che negli ultimi due mesi i partiti e le organizzazioni dell'opposizione, Alga, Azat e il Movimento socialista del Kazakhstan, i mezzi d'informazione indipendenti, tra cui i giornali Vzglyad, Golos Republik e Respublika e il canale televisivo satellitare Stan TV, nonché i sindacati indipendenti, tra cui Zhanartu, e altre organizzazioni della società civile sono stati oggetto di repressioni sempre più dure, che hanno portato all'arresto, tra l'altro, di Vladimir Kozlov, leader del partito Alga, e di Igor Vinyavski, caporedattore di Vzglyad; che, il 28 gennaio 2012, circa 1 000 persone hanno partecipato ad Almaty a una protesta non autorizzata contro la repressione, invitando le autorità a porre fine alle persecuzioni politiche;
- Q. considerando che i partiti dell'opposizione hanno annunciato di voler organizzare una manifestazione di protesta il 24 marzo 2012 ad Almaty in occasione del centesimo giorno dalle uccisioni a Zhanaozen;
- R. considerando che Vladimir Kozlov è stato arrestato e tenuto in isolamento poco dopo il suo rientro da incontri con il Parlamento europeo e con il Servizio europeo per l'azione esterna, e che ciò fornisce all'UE ulteriori motivi di preoccupazione, sottolineando l'importanza di preservare la possibilità per le nostre istituzioni di dialogare con un'ampia varietà di attori nei paesi partner senza che questo abbia conseguenze negative sui nostri interlocutori;
- sottolinea l'importanza delle relazioni fra l'UE e il Kazakhstan e del rafforzamento della loro cooperazione politica ed economica, anche in campi strategici come quelli della democrazia, dei diritti umani, dell'ambiente, dell'energia, del commercio e dei trasporti, oltre che nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico di stupefacenti; sottolinea che lo scorso anno è stato caratterizzato da un'accresciuta cooperazione, da frequenti incontri ad alto livello e dall'avvio dei negoziati per un nuovo accordo di partenariato e cooperazione;
 - esprime la sua profonda preoccupazione e il suo cordoglio per gli eventi accaduti il 16 dicembre 2011 nel distretto kazako di Zhanaozen, in cui 17 persone hanno perso la vita e altre 110 sono rimaste ferite;

Giovedì 15 marzo 2012

3. condanna fermamente la violenta repressione attuata dalla polizia contro i manifestanti a Zhanaozen e chiede che sull'accaduto si svolga un'indagine indipendente e credibile, cui partecipi una componente internazionale;
4. dichiara la sua intenzione di continuare a intrattenere dialoghi con gli attori della società civile, quale componente delle sue relazioni con il Kazakhstan e in linea con le pratiche adottate nelle sue relazioni con altri paesi terzi; si attende rispetto per questi dialoghi e sottolinea di non essere indifferente al benessere dei suoi interlocutori;
5. ritiene che la cattiva gestione della vertenza di lavoro nel settore petrolifero nel Kazakhstan occidentale sia stata la causa principale del crescente malcontento popolare che ha preceduto gli eventi di metà dicembre 2011; è convinto che per raggiungere la pace sociale e una stabilità sostenibile siano essenziali il riconoscimento - nelle parole e nei fatti - del diritto dei lavoratori a organizzarsi, un dialogo basato sul rispetto reciproco tra rappresentanti sindacali, datori di lavoro e autorità, la reintegrazione dei lavoratori licenziati o il loro collocamento in nuovi posti di lavoro, il sostegno alle famiglie che soffrono le conseguenze dei recenti avvenimenti e la costruzione della fiducia nelle autorità preposte all'applicazione della legge;
6. invita il SEAE a monitorare da vicino il processo a carico delle persone accusate di aver organizzato le manifestazioni e a riferirne al Parlamento;
7. si rallegra del recente rilascio del difensore dei diritti umani Yevgeny Zhovtis, direttore della sezione kazaka dell'Ufficio internazionale per i diritti umani e lo stato di diritto, e del giornalista della "Vremya" Tokhniyaz Kuchukov, che hanno beneficiato di un'amnistia in virtù di una decisione giudiziaria in data 2 febbraio 2012 dopo essere stati condannati, nel settembre 2009, a quattro anni di detenzione in un campo di lavoro;
8. si duole che per il resto siano rare le eccezioni alla tendenza negativa negli sviluppi concernenti i diritti umani in Kazakhstan, che è in atto da parecchio tempo e si è recentemente acuita, e invita le autorità kazake a fornire garanzie riguardo alla sicurezza delle famiglie degli attivisti arrestati;
9. sollecita le autorità kazake a compiere ogni sforzo per migliorare la situazione dei diritti umani nel loro paese; sottolinea che l'avanzamento dei negoziati per il nuovo accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'UE e il Kazakhstan deve essere subordinato ai progressi nella realizzazione delle riforme politiche; esorta il Kazakhstan a mantenere l'impegno dichiarato ad attuare ulteriori riforme al fine di edificare una società aperta e democratica, con una società civile e un'opposizione indipendenti e che rispetti i diritti fondamentali e lo stato di diritto;
10. ribadisce che l'accesso senza restrizioni all'informazione e alla comunicazione, così come l'accesso libero da censure a Internet (libertà digitali), rappresentano diritti universali e sono indispensabili per i diritti umani, quali la libertà di espressione e di accesso all'informazione, nonché per garantire la trasparenza e la responsabilità nella vita pubblica;
11. plaude alle modifiche legislative attuate negli ultimi mesi, volte ad allargare il ventaglio di partiti che possono presentare candidati al parlamento; prende atto del fatto che, dopo le ultime elezioni politiche, sono tre i partiti rappresentati nel nuovo parlamento; si rammarica del fatto che a vari partiti di opposizione non viene consentito di iscriversi, e incoraggia le autorità kazake a intraprendere le ulteriori riforme che sono necessarie per assicurare elezioni realmente pluralistiche e a sostenere il funzionamento dei media indipendenti e le attività delle ONG;
12. invita le autorità kazake a occuparsi in via prioritaria delle questioni sollevate dall'OSCE/ODIHR, in modo da permettere all'opposizione di svolgere il suo legittimo ruolo in una società democratica, e ad adottare tutte le misure necessarie per conformarsi agli standard elettorali internazionali; invita il SEAE a sostenere il Kazakhstan nell'affrontare questi problemi;
13. prende atto della tabella di marcia per l'adesione del Kazakhstan all'OMC, che contribuirà a creare parità di condizioni per le comunità imprenditoriali di ambo le parti e agevolerà e liberalizzerà gli scambi, e invia un messaggio di cooperazione e apertura; sottolinea che l'adesione comporterà per il Kazakhstan l'obbligo di rispettare tutte le norme dell'OMC, compresa l'abolizione alle misure protezionistiche;

Giovedì 15 marzo 2012

14. esprime la propria indignazione per gli arresti di leader dell'opposizione e giornalisti verificatisi da gennaio 2012, e invita le autorità kazake a porre fine al giro di vite nei confronti dell'opposizione e dei media indipendenti nel paese e a liberare tutte le persone incarcerate per motivi politici, tra cui Vladimir Kozlov, leader del partito Alga, Igor Vinyavskiy, redattore capo del giornale Vzglyad, nonché tutte le persone menzionate nelle recenti dichiarazioni dell'UE al Consiglio permanente dell'OSCE che sono ancora detenute; chiede che Vladimir Kozlov possa entrare in contatto con la sua famiglia, compresa sua moglie, e che si proceda a una valutazione medica indipendente del suo stato di salute; accoglie con gioia la notizia del rilascio di Natalia Sokolova, legale dei sindacati dei lavoratori della compagnia petrolifera Karazhanbasmu-nai, precedentemente condannata a una pena detentiva di sei anni, ora ridotta a tre anni di regime di libertà vigilata; si duole tuttavia che, in forza di una decisione della Corte Suprema, le sia ancora fatto divieto di partecipare ad attività sindacali durante il periodo di libertà vigilata;
15. sollecita le autorità kazake a migliorare rapidamente il loro livello di rispetto delle libertà di riunione, associazione, espressione e religione, in accordo con le raccomandazioni dei rappresentanti e degli organi dell'OSCE e prestando scrupolosa attenzione agli impegni internazionali assunti dal Kazakhstan, come pure alle promesse fatte prima che fosse presa la decisione di permettere al Kazakhstan di esercitare la presidenza dell'OSCE nel 2010; richiama l'attenzione sul pregevole piano d'azione nazionale per i diritti umani adottato nel 2009, ed esorta le autorità kazake ad attuarlo pienamente;
16. è convinto che le autorità e la società kazake trarrebbero enormi benefici dall'adozione di tali misure, anche in termini di stabilità e sicurezza e di una ripresa di quella crescita del prestigio internazionale del paese che si era costantemente registrata in precedenza;
17. mette in risalto il fatto che da gennaio 2012 rappresentanti ufficiali del Kazakhstan hanno partecipato a incontri aperti e costruttivi con deputati del Parlamento europeo nella sede di quest'ultimo, con la partecipazione della società civile e delle ONG, e che in tali occasioni essi si sono dimostrati disponibili a far svolgere indagini sull'accaduto con la partecipazione di una componente internazionale e hanno promesso informazioni in merito agli arresti degli ultimi mesi; si attende che questi annunci siano seguiti da azioni concrete;
18. sottolinea l'importanza dei dialoghi sui diritti umani fra l'UE e le autorità kazake se in essi è possibile affrontare apertamente tutte le questioni; invita a rafforzare tali dialoghi al fine di renderli più efficaci e orientati ai risultati e ad aprirne la partecipazione agli attori della società civile;
19. invita l'UE, e in particolare l'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, a seguire da vicino gli sviluppi della situazione, a sollevare presso le autorità kazake tutte le questioni che suscitano preoccupazione, a offrire assistenza e a riferire regolarmente al Parlamento europeo;
20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente/alto rappresentante e al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e al parlamento della Repubblica del Kazakhstan e all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.

Situazione in Nigeria

P7_TA(2012)0090

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2012 sulla situazione in Nigeria (2012/2550(RSP))

(2013/C 251 E/17)

Il Parlamento europeo,

- viste le dichiarazioni rese dal vicepresidente/alto rappresentante Catherine Ashton il 26 dicembre 2011 sugli attentati di Natale e il 22 gennaio 2012 sugli attentati di Kano, in Nigeria,
- vista la dichiarazione rilasciata il 27 dicembre 2011 dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sugli attacchi avvenuti in Nigeria,
- vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

Giovedì 15 marzo 2012

- visto il patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, ratificato dalla Nigeria il 29 ottobre 1993,
 - vista la seconda revisione dell'accordo di Cotonou 2007-2013, ratificata dalla Nigeria il 27 settembre 2010,
 - vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli del 1981, ratificata dalla Nigeria il 22 giugno 1983,
 - vista la dichiarazione delle Nazioni Unite del 1981 sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e discriminazione fondate sulla religione o il credo,
 - vista la costituzione della Repubblica federale della Nigeria e, in particolare, le disposizioni sulla protezione della libertà di religione figuranti al capitolo IV – Diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione,
 - visto l'incontro ministeriale fra la Nigeria e l'UE svoltosi l'8 febbraio 2012 ad Abuja,
 - vista la risoluzione della commissione delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo E/CN.4/RES/2005/69, che chiede al Segretario generale di nominare un rappresentante speciale sulla questione dei diritti dell'uomo e le società transnazionali e altre imprese commerciali,
 - viste le raccomandazioni contenute nella relazione del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) di istituire un'autorità preposta al risanamento ambientale dell'Ogoniland,
 - viste le sue precedenti risoluzioni sulla Nigeria,
 - visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che è costernato per l'ultima ondata di attacchi compiuti con armi da fuoco e bombe dalla setta di terroristi islamici Boko Haram a Kano il 20 gennaio 2012, che hanno causato la morte di almeno 185 persone e sono stati principalmente diretti contro posti di polizia; che Boko Haram ha avvertito gli abitanti di Kano, tramite volantini distribuiti nottetempo in città, che gli attacchi contro i servizi di sicurezza sarebbero continuati e li ha esortati a resistere mentre il gruppo lotta per instaurare un "sistema islamico";
- B. considerando che alcune organizzazioni per i diritti umani hanno documentato il coinvolgimento del gruppo islamico Boko Haram negli attacchi perpetrati contro stazioni di polizia, strutture militari, chiese e banche nonché in un attentato suicida alla sede delle Nazioni Unite, che ha ucciso almeno 24 persone e ne ha ferite oltre 100;
- C. considerando che, in risposta alle violenze di Boko Haram, la polizia e le forze armate nigeriane hanno proceduto all'esecuzione extragiudiziaria di numerose persone sospettate di appartenere al gruppo;
- D. considerando che Boko Haram ha colpito la popolazione cristiana in particolare il giorno di Natale, quando decine di persone sono state uccise in una serie di attacchi esplosivi, il più sanguinoso dei quali ha mietuto 44 vittime fuori da una chiesa cattolica nei pressi della capitale Abuja; che Boko Haram ha giurato di scatenare una guerra religiosa contro i cristiani e di scacciarli dalla parte settentrionale del paese a maggioranza musulmana;
- E. considerando che il 3 gennaio 2012 Boko Haram ha lanciato un ultimatum ai cristiani, concedendo loro tre giorni per lasciare la Nigeria settentrionale; che sono stati uccisi almeno 8 cristiani che partecipavano a un servizio di preghiera il 5 gennaio 2012 a Gombe e 20 cristiani durante una veglia funebre il 6 gennaio 2012 a Mubi;
- F. considerando che il 26 febbraio 2012 due attentatori suicidi appartenenti a Boko Haram hanno fatto esplodere alcune cariche esplosive in una macchina fuori da una chiesa nella città di Jos, uccidendo tre persone e ferendone 38; che il 21 febbraio 2012 alcuni estremisti hanno fatto esplodere una bomba fuori da una chiesa nella città di Suleja, ferendo cinque persone;

Giovedì 15 marzo 2012

- G. considerando che il 4 marzo 2012 Boko Haram ha annunciato che avrebbe lanciato una serie di attacchi coordinati al fine di annientare l'intera comunità cristiana che vive nelle regioni settentrionali del paese;
- H. considerando che le libertà di religione, di credo, di coscienza e di pensiero costituiscono valori fondamentali e universali nonché elementi essenziali della democrazia; che l'Unione europea ha ribadito a più riprese il proprio impegno a favore delle suddette libertà, sottolineando altresì che i governi hanno il dovere di garantirle in tutto il mondo;
- I. considerando che Boko Haram è ritenuto responsabile della morte di oltre 900 persone in circa 160 attacchi distinti a partire dal luglio 2009; che, secondo alcune recenti segnalazioni, esisterebbe una connessione tra Boko Haram e Al Qaeda nel Maghreb islamico (AQMI), il che rappresenterebbe una grave minaccia alla pace e alla sicurezza nella regione del Sahel e in Africa occidentale;
- J. considerando che il 31 dicembre 2011, in risposta all'ondata di violenza, il Presidente Goodluck Jonathan ha dichiarato lo stato di emergenza in diversi Stati e ha temporaneamente chiuso le frontiere con il Ciad, il Camerun e il Niger; che il Presidente ha ammesso che Boko Haram si è infiltrato nelle istituzioni statali e nelle forze di sicurezza, mentre funzionari corrotti avrebbero fornito armi alla setta;
- K. considerando che i problemi della Nigeria derivano dalla mancanza di sviluppo economico e che la tensione è radicata in decenni di risentimento tra i gruppi autoctoni in lotta contro i migranti e i coloni provenienti dal nord musulmano di lingua hausa per il controllo dei terreni agricoli fertili;
- L. considerando che una risoluzione pacifica dei conflitti implica il rispetto dei diritti umani, l'accesso alla giustizia e la fine dell'impunità, come pure un equo accesso alle risorse e la redistribuzione delle entrate in un paese ricco di petrolio come la Nigeria;
- M. considerando che, malgrado la Nigeria sia l'ottavo più grande produttore di petrolio del mondo, la maggior parte dei suoi 148 milioni di abitanti vive al di sotto della soglia di povertà;
- N. considerando che il governo nigeriano spende circa 8 miliardi di dollari USA all'anno in sovvenzioni per i carburanti; che, nei paesi ricchi di risorse e con un enorme divario tra ricchi e poveri come la Nigeria, le sovvenzioni per il gas sono uno dei pochi vantaggi concessi alla popolazione da un governo vergognosamente corrotto che ha gestito malamente i proventi del petrolio;
- O. considerando che all'inizio di quest'anno le violente proteste pubbliche e uno sciopero generale durato una settimana hanno costretto il Presidente Goodluck Jonathan a reintrodurre parzialmente le sovvenzioni per i carburanti; che le istituzioni finanziarie internazionali, quale il Fondo monetario internazionale, sostengono che le sovvenzioni potrebbero trovare una destinazione migliore finanziando l'istruzione, la sanità e altri servizi;
- P. considerando che la cattiva gestione e l'uso sconsiderato delle vaste risorse naturali del paese, in particolare il petrolio, da parte dell'élite al potere continuano ampiamente indisturbati; che inoltre le ripetute fuoriuscite di petrolio avvenute durante le operazioni petrolifere delle multinazionali, il sabotaggio ai danni di oleodotti, il furto di greggio e l'incendio diffuso di gas durante l'estrazione hanno causato il grave inquinamento del Delta del Niger; che, secondo una relazione delle Nazioni Unite, il risanamento ambientale della regione petrolifera nigeriana dell'Ogoniland potrebbe costituire l'esercizio più esteso e di maggiore durata di disinquinamento da petrolio del mondo, se si vuole arrivare al completo recupero delle acque potabili, dei terreni, dei corsi d'acqua e degli altri ecosistemi contaminati;
- Q. considerando che il ministro per le Donne e lo sviluppo sociale, Hajia Zainab Maina, ha condannato l'elevato tasso di stupri e violenze sessuali contro le donne nel paese e ha affermato che per contrastare questo sviluppo preoccupante è indispensabile che il progetto di legge sulla violenza contro le persone sia convertito in legge;

Giovedì 15 marzo 2012

- R. considerando che, secondo il codice penale federale nigeriano, l'omosessualità è passibile di pene detentive fino a 14 anni; che in taluni Stati ove è applicata la Sharia, l'omosessualità maschile consensuale è punibile con la pena capitale mentre, nel caso delle donne, con la fustigazione e pene detentive di 6 mesi; che è stata inoltre recentemente approvata una legge federale che rende le unioni fra persone dello stesso sesso perseguibili e punibili con pene detentive fino a 14 anni; che l'Assemblea nazionale ha tentato due volte di introdurre tale legge, ma che l'iter è stato bloccato grazie all'intervento di attivisti internazionali e nigeriani per i diritti umani;
- S. considerando che gli attivisti sindacali nigeriani e difensori dei diritti umani Osmond Ugwu e Raphael Elobuike sono detenuti nel penitenziario federale di Enugu nel sud-est della Nigeria con l'accusa di tentato omicidio di un agente di polizia a seguito del loro arresto nel corso della manifestazione operaia del 24 ottobre 2011; che, secondo Amnesty International e Human Rights Watch, l'impianto accusatorio ai loro danni è privo di alcuna prova;
- T. considerando che l'Unione europea è uno dei principali donatori finanziari della Nigeria; che, il 12 novembre 2009, la Commissione e il governo federale della Nigeria hanno firmato il documento di strategia nazionale per la Nigeria e il programma indicativo nazionale per il periodo 2008-2013, in virtù dei quali l'UE finanzia progetti tra i cui obiettivi figurano la pace, la sicurezza e i diritti umani;
- U. considerando che, a norma dell'articolo 8 dell'accordo riveduto di Cotonou, l'Unione europea intrattiene un regolare dialogo politico con la Nigeria sui diritti dell'uomo e i principi democratici nonché sulla discriminazione etnica, religiosa e razziale;
1. condanna energicamente le recenti violenze, in particolare gli attacchi sferrati dalla setta terroristica islamica Boko Haram, e la tragica perdita di vite nelle regioni colpite della Nigeria ed esprime il proprio cordoglio ai familiari dei defunti e ai feriti;
 2. esorta tutte le comunità a dar prova di moderazione e a cercare soluzioni pacifiche per superare le divergenze tra i gruppi religiosi ed etnici in Nigeria;
 3. esorta il governo della Nigeria a porre fine quanto più rapidamente possibile alla violenza e a garantire alla popolazione sicurezza e protezione nonché il rispetto dei diritti umani;
 4. invita il Presidente della Nigeria a incoraggiare il dialogo interreligioso e interconfessionale e a rafforzare le libertà di pensiero, di coscienza e di religione;
 5. sottolinea l'importanza di un sistema giudiziario indipendente, imparziale e accessibile per mettere fine all'impunità e promuovere il rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali della popolazione;
 6. invita il governo federale ad effettuare un'indagine sulle cause degli atti di violenza più recenti nonché a garantire che gli autori di tali atti siano consegnati alla giustizia; esorta in particolare il governo federale a prendere severi provvedimenti contro la setta Boko Haram, che sta divenendo più forte sfruttando le radicate tensioni religiose in Nigeria;
 7. sottolinea l'importanza della cooperazione regionale per far fronte alla minaccia rappresentata da un possibile legame tra Boko Haram e l'AQMI; incoraggia i paesi della regione a potenziare la loro cooperazione, anche attraverso le competenti organizzazioni regionali, al fine di ostacolare le sinergie tra i due gruppi; esorta le istituzioni e gli Stati membri dell'UE a sostenere questo impegno regionale;
 8. condanna energicamente l'uccisione, avvenuta l'8 marzo 2012 durante un tentativo fallito di salvataggio, del cittadino britannico Chris McManus e del cittadino italiano Franco Lamolinara, due ingegneri di una società edile italiana che sono stati tenuti in ostaggio dall'AQMI per 10 mesi nella Nigeria settentrionale, ed esprime cordoglio alle famiglie delle vittime;

Giovedì 15 marzo 2012

9. chiede che si proceda a un esame più ampio delle cause profonde del conflitto, comprese le tensioni sociali, economiche ed etniche, e che si evitino spiegazioni generali e semplicistiche basate unicamente sulla religione che non offrono una base per una soluzione durevole a lungo termine dei problemi della regione;
10. chiede al governo federale di proteggere la popolazione e di affrontare le cause profonde della violenza, garantendo parità di diritti a tutti i cittadini e risolvendo i problemi concernenti il controllo dei terreni agricoli fertili, la disoccupazione e la povertà;
11. invita il governo federale a lottare contro la corruzione, la povertà e le disuguaglianze e a promuovere riforme sociali, politiche ed economiche al fine di creare uno Stato democratico, stabile, sicuro e libero che tenga in considerazione i diritti dell'uomo;
12. rivolge un appello alle autorità affinché affrontino le autentiche rivendicazioni dei cittadini che vivono nelle zone settentrionali del paese che sono molto più povere di alcuni Stati meridionali più prosperi e diano priorità al miglioramento delle loro difficili condizioni di vita, pur senza trascurare gli Stati meridionali con problemi analoghi;
13. chiede alle autorità nigeriane e alle imprese straniere operanti nel settore petrolifero in Nigeria di contribuire al rafforzamento della governance migliorando la trasparenza e la responsabilità nel settore estrattivo e chiede alle imprese di rispettare l'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive e di pubblicare gli importi che versano al governo nigeriano;
14. sottolinea che le autorità nigeriane e le multinazionali petrolifere devono adoperarsi al massimo per mettere fine all'inquinamento in corso e per attuare le raccomandazioni del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente al fine di affrontare i danni ambientali prodotti dall'inquinamento da petrolio;
15. incoraggia vivamente le autorità nigeriane a provvedere affinché il progetto di legge sulla violenza contro le persone sia convertito in legge e auspica che esso contribuirà a ridurre l'alto tasso di violenze sessuali e di altri atti di violenza contro le donne;
16. chiede la soppressione dell'attuale legislazione che rende l'omosessualità penalmente perseguibile e, in alcuni casi, punibile con la lapidazione; invita il parlamento nigeriano a respingere il progetto di legge che vieta i matrimoni fra persone dello stesso sesso, il quale, se approvato, comporterebbe gravi rischi di violenze e arresto per le persone lesbiche, omosessuali, bisessuali e transessuali, sia nigeriane che straniere;
17. chiede al governo di rilasciare il leader sindacale Osmond Ugwu e il sindacalista Raphael Elobuike vista l'insufficienza delle prove nell'impianto accusatorio contro di loro;
18. ribadisce la propria preoccupazione per quanto riguarda il pieno ed effettivo rispetto del diritto alla libertà di religione di tutte le minoranze religiose in vari paesi terzi; sottolinea, in tale contesto, che la libertà di culto è soltanto uno degli aspetti del diritto alla libertà di religione, che comprende anche la libertà di cambiare la propria religione e di manifestarla nell'insegnamento, nella pratica e nell'osservanza, a livello individuale, collettivo, privato, pubblico e istituzionale; sottolinea a tal proposito che l'aspetto pubblico è un elemento centrale della libertà di religione e che il divieto per i fedeli cristiani e di altre religioni di professare pubblicamente la fede riducendo la loro religione a un fenomeno privato costituisce una grave violazione del loro diritto alla libertà di religione;
19. sottolinea che in molti paesi del mondo esistono ancora ostacoli che impediscono la libera professione della fede o del credo ed esorta l'alto rappresentante Catherine Ashton e la Commissione a insistere su questi temi nel contesto delle pertinenti iniziative nel settore dei diritti umani;
20. invita l'alto rappresentante, responsabile del Servizio europeo per l'azione esterna, ad adottare misure rivolte alla Nigeria che concilino la diplomazia con la cooperazione allo sviluppo a lungo termine, al fine di conseguire la pace, la sicurezza, la buona governance e il rispetto dei diritti umani;

Giovedì 15 marzo 2012

21. esorta l'UE a proseguire il dialogo politico con la Nigeria, a norma dell'articolo 8 dell'accordo riveduto di Cotonou e, in tale contesto, ad affrontare le questioni relative ai diritti umani universali, compresa la libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo, e alla lotta a tutte le forme di discriminazione, quale sancita negli strumenti universali, regionali e nazionali in materia di diritti umani;

22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, all'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo federale della Nigeria, alle istituzioni dell'Unione africana e della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale, al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ai copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE e al Parlamento panafricano (PAP).

6° Forum mondiale sull'acqua

P7_TA(2012)0091

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2012 sul sesto Forum mondiale dell'acqua che si svolgerà a Marsiglia dal 12 al 17 marzo 2012 (2012/2552(RSP))

(2013/C 251 E/18)

Il Parlamento europeo,

- visto il sesto Forum mondiale dell'acqua che si svolgerà a Marsiglia dal 12 al 17 marzo 2012,
- viste le dichiarazioni conclusive dei primi cinque Forum mondiali dell'acqua, tenutisi a Marrakech (1997), L'Aia (2000), Kyoto (2003), Città del Messico (2006) e Istanbul (2009),
- viste la risoluzione 64/292 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 28 luglio 2010, sul diritto umano all'acqua e ai servizi igienico-sanitari, e la risoluzione 15/9 del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, del 30 settembre 2010, sui diritti umani e l'accesso all'acqua potabile sicura e ai servizi igienico-sanitari,
- vista la Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite, dell'8 settembre 2000, che ha definito gli obiettivi di sviluppo del Millennio quali obiettivi fissati congiuntamente dalla comunità internazionale per l'eliminazione della povertà, e previsto di ridurre della metà, entro il 2015, la percentuale di popolazione che non ha accesso in modo duraturo all'acqua potabile sicura e ai servizi sanitari di base,
- vista la terza relazione delle Nazioni Unite sullo sviluppo mondiale delle risorse idriche, intitolata "L'acqua in un mondo che cambia",
- vista la risoluzione sull'inquinamento idrico adottata dall'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE a Budapest (16-18 maggio 2011),
- vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ⁽¹⁾ ("direttiva quadro sulle acque"),
- vista la sua risoluzione del 29 settembre 2011 sull'elaborazione di una posizione comune dell'Unione europea in vista della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile (Rio+20) ⁽²⁾,

⁽¹⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2011)0430.

Giovedì 15 marzo 2012

- viste le sue risoluzioni del 12 marzo 2009, sulle risorse idriche in vista del quinto Forum mondiale dell'acqua a Istanbul dal 16 al 22 marzo 2009 ⁽¹⁾, e del 15 marzo 2006, sul quarto Forum mondiale dell'acqua a Città del Messico (16-22 marzo 2006) ⁽²⁾,
 - vista l'interrogazione orale rivolta alla Commissione sul sesto Forum mondiale dell'acqua in programma a Marsiglia dal 12 al 17 marzo 2012 (O-000013/2012 – B7-0101/2012),
 - visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che quasi la metà della popolazione che vive nei paesi in via di sviluppo non dispone di strutture igienico-sanitarie, che oltre 800 milioni di persone usano ancora per l'acqua potabile fonti non sicure, e che un accesso inadeguato a risorse idriche sicure e servizi igienico-sanitari, nonché scarse pratiche di igiene, provocano ogni anno la morte di oltre 2,5 milioni di bambini;
- B. considerando che la gestione delle risorse idriche incide direttamente sulla salute umana, la produzione energetica, l'agricoltura e la sicurezza alimentare, e che un'efficiente gestione idrica è un prerequisito fondamentale per la riduzione della povertà;
- C. considerando che la deforestazione, l'urbanizzazione, la crescita demografica, l'inquinamento biologico e chimico e i cambiamenti climatici sottopongono a maggiori pressioni la disponibilità e la qualità di risorse idriche sicure e aumentano i rischi di eventi estremi connessi all'acqua, mentre le popolazioni povere sono le più vulnerabili e quelle meno capaci di adattarsi a questa evoluzione;
- D. considerando che l'acqua è distribuita geograficamente in modo estremamente disomogeneo e che spesso è gestita meglio mediante un approccio di "governance multilivello" che sottolinei il ruolo delle autorità regionali e locali;
- E. considerando che, nelle sue risoluzioni sul quarto e quinto Forum mondiale dell'acqua, il Parlamento ha chiesto alla Commissione e al Consiglio di incoraggiare gli enti locali dell'UE a destinare a iniziative di cooperazione decentrata parte dei diritti riscossi presso gli utenti per la fornitura di acqua e le strutture igienico-sanitarie, e che tali richieste non hanno dato luogo a nessuna iniziativa, sebbene l'adozione di misure in questo ambito possa accrescere l'accesso all'acqua e alle strutture igienico-sanitarie da parte delle persone più povere;
- F. considerando che i sistemi di infrastrutture idriche sono spesso inadeguati nei paesi in via di sviluppo e obsoleti nei paesi sviluppati;
- G. considerando che i nuovi sviluppi tecnologici potrebbero permettere di conseguire una maggiore efficienza e sostenibilità idrica e possono essere usati in particolare a vantaggio dei paesi in via di sviluppo;
- H. considerando che la direttiva quadro sulle acque definisce un quadro per tutelare le acque pulite e ripristinare la qualità delle stesse nell'UE, nonché per garantire il loro utilizzo sostenibile e a lungo termine;
- I. considerando che il modo migliore per ottenere un buono stato delle acque è quello di ridurre gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze inquinanti nell'ambiente;
- J. considerando che i nuovi quadri UE proposti per la politica agricola comune e la politica di coesione, nell'ambito della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, promuovono l'integrazione sistematica delle questioni ambientali e climatiche;
- K. considerando che il Forum mondiale dell'acqua, che si svolge ogni tre anni, costituisce una piattaforma unica in cui la comunità dell'acqua e i responsabili politici e decisionali di tutte le regioni del mondo possono riunirsi, discutere e cercare di trovare soluzioni per conseguire la sicurezza idrica;

⁽¹⁾ GU C 87 E dell'1.4.2010, pag. 157.

⁽²⁾ GU C 291 E del 30.11.2006, pag. 294.

Giovedì 15 marzo 2012

- L. considerando che il sesto Forum mondiale dell'acqua, il cui tema è "Time for solutions" (il tempo delle soluzioni), identifica 12 priorità chiave di intervento in ambito idrico e che tali priorità sono raggruppate secondo tre linee strategiche, ovvero "assicurare il benessere di tutti", "contribuire allo sviluppo economico" e "mantenere il pianeta blu", oltre a identificare tre "requisiti per il successo";

Assicurare il benessere di tutti

1. dichiara che l'acqua è un bene comune dell'umanità, che non dovrebbe pertanto essere una fonte di profitto indebito, e che l'accesso all'acqua dovrebbe costituire un diritto fondamentale e universale; valuta positivamente il fatto che le Nazioni Unite riconoscano il diritto umano all'acqua potabile sicura e ai servizi igienico-sanitari quale derivante dal diritto a un tenore di vita adeguato; chiede che siano compiuti tutti gli sforzi necessari per garantire, entro il 2015, l'accesso all'acqua alle popolazioni più svantaggiate;

2. invita la Commissione e gli Stati membri a potenziare il loro impegno a raggiungere pienamente gli obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite nel settore dell'acqua e dei servizi igienico-sanitari, tenendo conto anche degli esiti pertinenti della conferenza Rio+20 sullo sviluppo sostenibile; sottolinea che il dibattito nell'ambito del Forum mondiale dell'acqua dovrebbe puntare a strategie e soluzioni per lo sviluppo agricolo ed economico in grado di garantire un alto livello di accessibilità delle risorse idriche e di qualità delle acque;

3. sottolinea la necessità di assumere impegni concreti per la promozione e la protezione delle risorse idriche, specialmente in vista della prossima conferenza Rio+20;

4. considera la salute pubblica e la tutela dell'ambiente quali priorità di ogni politica di gestione dell'acqua; sottolinea il ruolo fondamentale che la tutela delle risorse di acqua potabile riveste per la salute umana; invita a pianificare e attuare a livello dei bacini idrografici misure relative all'acqua che coprano l'intero ciclo idrologico; rileva che l'inquinamento idrico dovrebbe essere affrontato alla fonte, limitando la quantità di sostanze nocive che entrano nell'ambiente e nelle aree in cui si trovano risorse idriche potabili; invita ad applicare il principio "chi inquina paga";

5. sottolinea il ruolo dell'acqua per la pace e la cooperazione; invita a concludere e ad attuare accordi internazionali per la gestione condivisa delle acque sotterranee e di superficie transfrontaliere che coinvolgano i cittadini e le amministrazioni, al fine di garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche e di evitare conflitti locali e internazionali;

Contribuire allo sviluppo economico

6. sottolinea la necessità di equilibrare gli impieghi dell'acqua per garantire una corrispondenza tra domanda e disponibilità di risorse idriche nonché la qualità dell'acqua, in particolare nei paesi in via di sviluppo; invita ad adottare piani integrati di gestione delle risorse idriche unitamente a una pianificazione del territorio a livello internazionale, nazionale e locale;

7. invita ad effettuare investimenti pubblici e privati nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie innovative relative all'acqua in tutti i settori; incoraggia l'impiego delle nuove idrotecnologie e di apparecchiature ed impianti moderni nel settore dell'agricoltura per una produzione alimentare sufficiente, sicura e sostenibile che utilizzi in modo più efficiente le risorse idriche e preveda un migliore ricorso a risorse idriche non convenzionali, tra cui il riutilizzo delle acque reflue trattate a scopo d'irrigazione o per fini industriali;

8. invita a rimuovere gli ostacoli che impediscono il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie connesse alla conservazione delle risorse idriche, alla raccolta delle acque, alle tecniche di irrigazione, alla gestione delle acque sotterranee, al trattamento delle acque reflue ecc.;

9. sottolinea l'importanza dell'efficienza idrica; invita a utilizzare l'acqua in modo più efficiente, in particolare nei settori, come quello agricolo, in cui se ne fa un uso intensivo, in quanto è in tali settori che si possono conseguire i maggiori miglioramenti in termini di efficienza; chiede, inoltre, che i prodotti con un notevole impatto sul consumo idrico immessi nel mercato dell'UE soddisfino requisiti minimi di efficienza, tenendo conto anche delle connesse potenzialità in termini di risparmio energetico;

Giovedì 15 marzo 2012

10. sottolinea che l'uso sostenibile dell'acqua è tanto una necessità economica quanto una necessità ambientale e sanitaria; invita a incrementare la trasparenza dei regimi di tariffazione idrica;

Mantenere il pianeta blu

11. sottolinea che l'acqua è un elemento particolarmente sensibile agli effetti del cambiamento climatico e che ciò può portare a una riduzione della quantità e della qualità delle risorse idriche disponibili, in particolare dell'acqua potabile, nonché ad un aumento della frequenza e dell'intensità di inondazioni ed episodi di siccità; invita a far sì che le politiche relative all'adattamento al cambiamento climatico e alla mitigazione dei suoi effetti tengano debitamente conto dell'impatto sulle risorse idriche; sottolinea l'importanza delle strategie di prevenzione e mitigazione dei rischi e di reazione agli stessi al fine di evitare fenomeni estremi legati all'acqua;

12. invita tutti i paesi a stabilire entro il 2015 un obiettivo quantitativo per la riduzione dell'inquinamento chimico e biologico derivante dalle acque reflue urbane e dalle attività a terra, al fine di proteggere e ripristinare la qualità dell'acqua e di favorire la sostenibilità delle risorse idriche e degli ecosistemi; ricorda agli Stati membri che la direttiva quadro sulle acque li obbliga a raggiungere entro il 2015 un buono stato delle acque; invita gli Stati membri a prendere tutte le misure necessarie e a mettere a disposizione finanziamenti sufficienti per conseguire gli obiettivi in materia di qualità dell'acqua;

Requisiti per il successo

13. incoraggia lo sviluppo di una base di conoscenze in materia di idrologia, condivise a livello globale e dell'UE; invita a sviluppare indicatori chiave globali per la qualità, la quantità, la disponibilità e l'accessibilità economica dell'acqua, nonché indicatori per l'efficienza idrica a livello dei bacini idrografici;

14. sostiene lo sviluppo di piani integrati di gestione dei bacini idrografici a livello globale; sottolinea il ruolo primario dei piani di gestione dei bacini idrografici nell'attuazione delle politiche UE sulle acque ai sensi della direttiva quadro sulle acque; sottolinea il ruolo fondamentale che le autorità regionali e locali rivestono nell'affrontare in modo efficiente in termini di costi questioni globali relative all'acqua e nel prevenire la corruzione;

15. invita la Commissione, a nome dell'Unione europea, e gli Stati membri ad aderire alla convenzione delle Nazioni Unite del 1997 sui corsi d'acqua internazionali e a promuovere l'entrata in vigore degli emendamenti alla convenzione di Helsinki del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, al fine di ampliare la portata di tale strumento al di là dei soli paesi dell'UNECE e di incoraggiare la ratifica più generalizzata del protocollo sull'acqua e la salute della convenzione di Helsinki del 1992, nell'ottica di promuovere una gestione coordinata ed equa dell'acqua nell'ambito dei bacini nazionali e internazionali;

16. sottolinea la necessità di conseguire una concentrazione tematica dei finanziamenti disponibili per le questioni relative all'acqua e di integrare tali questioni in tutti i settori politici, compresi tutti gli strumenti finanziari e giuridici dell'UE; sottolinea che affrontare le sfide relative all'acqua è essenziale per il successo della transizione verso l'"economia verde" e il buon funzionamento di quest'ultima;

17. rinnova il proprio invito alla Commissione e al Consiglio affinché incoraggino gli enti locali dell'UE a destinare a misure di cooperazione decentrata parte dei diritti riscossi presso gli utenti per la fornitura di acqua e le strutture igienico-sanitarie; richiama l'attenzione, quale possibile esempio da promuovere, sul principio adottato da alcuni Stati membri, in base al quale l'1% delle risorse è destinato ad azioni di solidarietà nel settore dell'acqua;

*

* *

18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Segretario generale delle Nazioni Unite.

Giovedì 15 marzo 2012

Tratta di esseri umani nel Sinai, in particolare il caso di Solomon W.

P7_TA(2012)0092

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2012 sulla tratta di esseri umani nel Sinai, segnatamente il caso di Solomon W. (2012/2569(RSP))

(2013/C 251 E/19)

Il Parlamento europeo,

- vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2010 sui rifugiati eritrei tenuti in ostaggio nel Sinai ⁽¹⁾,
 - vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, in particolare l'articolo 3, secondo cui "ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona", l'articolo 4, che vieta la tratta degli schiavi in tutte le sue forme, e l'articolo 5,
 - visto l'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950,
 - vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 1, 3, 4, 5 e 6,
 - vista la prima conferenza della rete euromediterranea per i diritti umani, svoltasi al Cairo il 26 e 27 gennaio 2006,
 - visto il protocollo di Palermo del 2000 per la prevenzione, la repressione e la punizione della tratta di persone, in particolare di donne e bambini, allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, in particolare gli articoli 6 e 9,
 - vista la dichiarazione di Bruxelles sulla prevenzione e la lotta contro la tratta di esseri umani, adottata il 20 settembre 2002,
 - vista la Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005 sulla lotta contro la tratta di esseri umani,
 - visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici, in particolare l'articolo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 7 e l'articolo 17, secondo cui "ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze od offese",
 - vista la Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati del 1951 e il protocollo allegato del 1967,
 - vista la dichiarazione rilasciata il 21 settembre 2010 da Catherine Ashton, vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, sui prigionieri politici in Eritrea,
 - visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,
- A. considerando che ogni anno migliaia di richiedenti asilo e di migranti perdono la vita e scompaiono nel Sinai mentre altre persone, in gran parte donne e bambini, vengono sequestrate e tenute in ostaggio a scopo di estorsione da trafficanti di esseri umani; che le vittime dei trafficanti di esseri umani subiscono le violazioni più inumane e sono fatte oggetto di sistematiche violenze, torture, stupri e abusi sessuali e sottoposte a lavori forzati;
- B. considerando che nel dicembre 2011 diverse persone sono state rapite, nelle vicinanze di un campo profughi delle Nazioni Unite in Sudan, da trafficanti di esseri umani della tribù Rashaida; che 27 di loro, tra cui quattro ragazze e una donna con un bambino piccolo, erano eritrei e sono stati condotti ad Al Mahdya, vicino alla città di Rafah, nel Sinai, in Egitto;

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0496.

Giovedì 15 marzo 2012

- C. considerando che all'interno del gruppo sono soprattutto le donne ad aver subito i peggiori pestaggi e maltrattamenti, che alcune di esse sono state uccise e i loro corpi sono stati gettati nel deserto e che un uomo eritreo di 25 anni di nome Solomon è stato l'unico a fuggire dai sequestratori;
- D. considerando che Solomon era stato risparmiato perché portava l'acqua ad altri 125 prigionieri eritrei, sudanesi ed etiopi che erano imprigionati in case e stalle nel villaggio di Al Mahdya; che il giovane eritreo è perfettamente a conoscenza del luogo in cui sono custoditi i prigionieri e ha assistito alle uccisioni, alle torture e agli stupri;
- E. considerando che Solomon ha rivelato che uno dei carcerieri gli ha mostrato un sacchetto di plastica contenente organi umani appartenenti a un profugo per il quale non era stato pagato il riscatto;
- F. considerando che la vita di Solomon è in pericolo, poiché i trafficanti di organi sono sulle sue tracce e hanno posto una taglia di 50 000 dollari USA sulla sua testa; che per il momento Solomon ha trovato rifugio presso i beduini salafiti dello sceicco Mohamed;
- G. considerando che, in base alle segnalazioni, circa 2 000 persone entrano mediamente ogni mese in territorio israeliano attraverso il Sinai e che molti sono riusciti a passare la frontiera con l'aiuto dei trafficanti, che hanno creato una rete considerevole nella zona; che, secondo stime del governo israeliano, dal 2005 circa 50 000 africani sono entrati illegalmente in Israele passando per il Sinai;
- H. considerando che la polizia ha arrestato centinaia di migranti irregolari, principalmente eritrei, etiopi e sudanesi, e li ha detenuti in stazioni di polizia e carceri del Sinai e dell'Alto Egitto senza alcun accesso all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, negando quindi loro il diritto di presentare una domanda di asilo;
- I. considerando che, secondo le organizzazioni per i diritti umani, coloro che non riescono a ottenere il pagamento del proprio riscatto vengono uccisi e i loro organi vengono prelevati e venduti; che è stata segnalata l'esistenza di fosse comuni contenenti i corpi dei profughi uccisi;
- J. considerando che l'Unione europea ha ripetutamente invitato l'Egitto e Israele a sviluppare e migliorare la qualità dell'assistenza e della protezione offerta ai richiedenti asilo e ai rifugiati che risiedono o transitano sul loro territorio;
- K. considerando che il protocollo delle Nazioni Unite per la prevenzione, la repressione e la punizione della tratta di persone, in particolare di donne e bambini, definisce la tratta di persone come il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento;
- L. considerando che la tratta di esseri umani rappresenta un affare estremamente redditizio per la criminalità organizzata;
1. chiede alle autorità egiziane di intervenire rapidamente per assicurare una protezione efficace a Solomon e salvare la sua vita, alla luce del fatto che i trafficanti di organi lo stanno braccando e hanno posto una taglia di 50 000 dollari USA sulla sua testa, in quanto persona perfettamente a conoscenza del luogo in cui sono custoditi i prigionieri;
 2. invita le autorità egiziane a proteggere Solomon come vittima della tratta di persone e, in generale, tutte le vittime di questo reato, in particolare le donne e i bambini, per impedire che finiscano nuovamente in mano ai trafficanti;
 3. sollecita le autorità egiziane a indagare su questa vicenda, costellata di omicidi, torture e stupri, in cui alcune donne sono state picchiate e maltrattate per essere poi, in alcuni casi, uccise e i loro corpi gettati nel deserto, applicando il diritto nazionale e internazionale al fine di contrastare il fenomeno della tratta di esseri umani ad opera della criminalità organizzata in questione;

Giovedì 15 marzo 2012

4. esorta le autorità egiziane a intervenire rapidamente per garantire che i profughi siano messi in salvo e a prendere misure appropriate procedendo all'arresto e all'azione penale nei confronti dei membri delle organizzazioni di trafficanti;
 5. invita le autorità egiziane ad attuare pienamente, attraverso il diritto nazionale, i principi enunciati nelle convenzioni alle quali l'Egitto ha aderito, ovvero la Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati del 1951 (e il protocollo opzionale del 1967), la Convenzione dell'Organizzazione dell'unità africana (OUA) che disciplina gli aspetti specifici dei problemi dei rifugiati in Africa e la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, ratificata dall'Egitto nel 1993 ed entrata in vigore nel 2003;
 6. esorta le autorità egiziane a prendere tutti i provvedimenti necessari per porre fine alle torture, all'estorsione e alla tratta di profughi eritrei e di altra provenienza nel paese e a perseguire penalmente coloro che tentano di violare i diritti umani dei profughi, oppure praticano la schiavitù sotto qualunque forma, specie in riferimento a donne e bambini;
 7. plaude alle attività delle organizzazioni egiziane e israeliane per i diritti umani, le quali forniscono assistenza e cure mediche alle vittime dei trafficanti di esseri umani nel Sinai, ed esorta la comunità internazionale e l'Unione europea a sostenere il loro lavoro;
 8. riconosce che i migranti irregolari nel Sinai rappresentano un rischio per la sicurezza di Egitto e Israele; sollecita nuovamente, tuttavia, le forze di sicurezza egiziane e israeliane ad astenersi dall'uso letale della forza contro tali migranti;
 9. sottolinea che le autorità egiziane e israeliane hanno la responsabilità di fermare i trafficanti di esseri umani nel Sinai e di proteggere le vittime; apprezza gli sforzi dei governi egiziano e israeliano in tal senso; chiede, tuttavia, una maggiore assistenza e un maggiore sostegno alle vittime, con particolare riferimento alle donne e ai bambini;
 10. apprezza gli sforzi delle autorità egiziane per combattere la tratta di esseri umani, in particolare l'istituzione, nel 2007, del comitato di coordinamento nazionale per la lotta e la prevenzione della tratta di esseri umani, e le invita ad attuare la legge del 2010 intesa a combattere tale crimine nonché ad adottare misure, quali ad esempio attività di ricerca, campagne informative e mediatiche e iniziative sociali ed economiche, volte a prevenire e combattere il traffico di persone;
 11. invita vivamente l'Egitto, Israele e la comunità internazionale a perseverare negli sforzi, intensificandoli ulteriormente, per combattere il traffico e la tratta di esseri umani nel Sinai;
 12. chiede che le agenzie delle Nazioni Unite e le organizzazioni per i diritti umani abbiano pieno accesso alle zone interessate dal traffico e dalla tratta di esseri umani nel Sinai;
 13. invita l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione ad attribuire alla questione un'elevata priorità nell'agenda del dialogo politico con l'Egitto ed esorta il governo egiziano a lottare contro la tratta di esseri umani nonché a rispettare gli obblighi assunti in virtù delle convenzioni internazionali in materia di rifugiati, onde favorire la cooperazione internazionale nel settore degli interventi volti a contrastare la tratta di esseri umani;
 14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione all'alto rappresentante/vicepresidente, al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, ai governi di Egitto e Israele, al parlamento egiziano, al parlamento israeliano (Knesset), al Segretario generale delle Nazioni Unite e al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo.
-

Giovedì 15 marzo 2012

Palestina: incursione delle forze israeliane contro emittenti televisive in Palestina

P7_TA(2012)0093

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2012 sulla Palestina: raid delle forze israeliane su emittenti televisive palestinesi (2012/2570(RSP))

(2013/C 251 E/20)

Il Parlamento europeo,

- vista la dichiarazione del 3 marzo 2012 del portavoce dell'Alto rappresentante Catherine Ashton sulla chiusura di due emittenti televisive palestinesi,
 - viste le conclusioni del Consiglio dell'8 dicembre 2009, del 13 dicembre 2010 e del 18 luglio 2011 sul processo di pace nel Medio Oriente,
 - visto l'accordo di Associazione UE-Israele, in particolare l'articolo 2,
 - vista la Carta delle Nazioni Unite,
 - visto l'articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, il quale recita che: "Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere",
 - visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966,
 - visti gli accordi di Oslo (Dichiarazione dei principi riguardanti progetti di autogoverno ad interim) del 1993 e gli altri accordi tra Israele e l'Autorità palestinese,
 - viste le dichiarazioni del Quartetto per il Medio Oriente e in particolare quelle del 23 settembre 2011 e del 12 marzo 2012,
 - visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,
- A. considerando che l'UE ha ripetutamente confermato il proprio sostegno alla soluzione di due Stati, che prevede che lo Stato di Israele e uno Stato di Palestina indipendente, democratico, limitrofo e vitale vivano fianco a fianco in pace e in sicurezza;
- B. considerando che il 29 febbraio 2012 a Ramallah soldati delle forze di difesa israeliane e ufficiali del ministero delle comunicazioni israeliano hanno effettuato raid su due emittenti televisive palestinesi, Wattan TV e Al Quds Educational TV, sequestrando trasmettitori, computer, apparecchiature per la radiodiffusione, cassette e documenti amministrativi e finanziari, e trattenendo il personale per ore;
- C. considerando che il ministero delle comunicazioni israeliano ha affermato in una dichiarazione di avere ripetutamente messo in guardia entrambe le emittenti sul fatto che stavano utilizzando frequenze che violavano gli accordi israelo-palestinesi e interferivano con i sistemi di comunicazione e trasmissione in Israele; considerando che un portavoce dell'esercito israeliano ha dichiarato che le interferenze disturbavano le comunicazioni aeree presso l'aeroporto internazionale Ben Gurion;
- D. considerando che l'Autorità palestinese (AP) ha respinto come false le accuse israeliane circa l'interruzione delle comunicazioni aeree, aggiungendo che né essa né le due emittenti televisive avevano ricevuto avvertimenti dalle autorità israeliane e che le due emittenti non hanno violato gli accordi tra Israele e l'AP, mentre sono le incursioni israeliane ad avere violato detti accordi, i quali prevedono la risoluzione di tali questioni attraverso consultazioni;

Giovedì 15 marzo 2012

- E. considerando che l'UE ha lavorato con entrambe le emittenti, che sono in attività da molti anni;
- F. considerando che gli accordi di Oslo hanno istituito un comitato tecnico congiunto israelo-palestinese per affrontare eventuali questioni nel campo delle telecomunicazioni;
- G. considerando che i raid israeliani sulle due emittenti televisive palestinesi hanno avuto luogo nella zona A, posta sotto l'amministrazione e il controllo civili e di sicurezza palestinesi;
1. esprime profonda preoccupazione per i raid a Ramallah effettuati da forze di sicurezza israeliane e che hanno danneggiato le emittenti televisive palestinesi Wattan TV e Al Quds Educational TV;
 2. sostiene gli sforzi delle autorità palestinesi e delle due emittenti televisive atti a ripristinare le apparecchiature di radiodiffusione e a continuare le trasmissioni interrotte; esorta le autorità israeliane a restituire immediatamente le apparecchiature sequestrate e a permettere la ripresa delle attività delle due emittenti televisive;
 3. invita le autorità israeliane a rispettare integralmente le disposizioni degli accordi esistenti tra Israele e l'Autorità palestinese nei rapporti con i media palestinesi; esorta il ministero delle comunicazioni palestinese a collaborare più strettamente con le autorità israeliane in modo da garantire che tutte le strutture di radiodiffusione siano sicure e a norma di legge;
 4. invita Israele e l'Autorità palestinese ad avvalersi nel miglior modo possibile del comitato tecnico congiunto israelo-palestinese, istituito dagli accordi di Oslo per affrontare eventuali questioni nel campo delle telecomunicazioni, nell'ottica di risolvere urgentemente ogni questione concernente l'attività di radiodiffusione dei due canali televisivi;
 5. plaude agli sforzi palestinesi per il consolidamento delle istituzioni; osserva che i raid delle forze israeliane ai danni delle città palestinesi in cui, in base agli accordi di Oslo, l'Autorità palestinese ha assunto poteri e responsabilità sulla sicurezza interna e l'ordine pubblico costituiscono una violazione di tali accordi;
 6. sottolinea ancora una volta che le modalità pacifiche e non violente sono l'unica strada per conseguire una soluzione sostenibile per il conflitto israelo-palestinese;
 7. invita il Vicepresidente/Alto rappresentante, il Consiglio e la Commissione a iscrivere la presente questione, che riguarda i diritti fondamentali dell'accesso pubblico alle informazioni e della libertà di stampa e di espressione, nel programma del Consiglio di associazione UE-Israele, ribadendo in tale contesto l'obbligo dell'UE di garantire la coerenza tra i diversi ambiti della sua azione esterna e tra essi e le sue altre politiche, conformemente all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea;
 8. esorta l'UE e gli Stati membri ad affermare una posizione forte e unita e a svolgere un ruolo più attivo, anche nell'ambito del Quartetto, nello sforzo di conseguire una pace giusta e duratura tra israeliani e palestinesi; sottolinea il ruolo centrale del Quartetto, e sostiene appieno l'Alto rappresentante nei suoi sforzi intesi a garantire che il Quartetto definisca una prospettiva credibile per il rilancio del processo di pace;
 9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Presidente dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ai governi e ai parlamenti dei membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, all'inviato del Quartetto per il Medio Oriente, alla Knesset e al governo di Israele, al Presidente dell'Autorità palestinese e al Consiglio legislativo palestinese.
-

Giovedì 15 marzo 2012

Violazioni dei diritti umani in Bahrein

P7_TA(2012)0094

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2012 sulle violazioni dei diritti umani nel Bahrein (2012/2571(RSP))

(2013/C 251 E/21)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni del 7 luglio 2011 su Siria, Yemen e Bahrein nel contesto della situazione nel mondo arabo e in Nord Africa ⁽¹⁾ e del 27 ottobre 2011 sul Bahrein ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 24 marzo 2011 sulle relazioni dell'Unione europea con il Consiglio di cooperazione del Golfo ⁽³⁾,
- viste le dichiarazioni del suo Presidente del 12 aprile 2011, sulla morte di due attivisti civili nel Bahrein, e del 28 aprile 2011, che condannano le sentenze di pena di morte emesse contro quattro bahreiniti per aver partecipato a proteste pacifiche a favore della democrazia,
- vista l'audizione del 3 ottobre 2011 sul Bahrein tenutasi nella sua sottocommissione per i diritti dell'uomo,
- viste le dichiarazioni del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante sul Bahrein nel corso del 2011, in particolare quella del 24 novembre 2011 sulla pubblicazione della relazione della commissione indipendente d'inchiesta del Bahrein, la dichiarazione del suo portavoce sull'anniversario dei disordini nel Bahrein del 13 febbraio 2012 e le sue dichiarazioni del 12 ottobre 2011 sulla situazione in Egitto, Siria e Yemen e sul Bahrein dinanzi al Parlamento europeo,
- viste le conclusioni del Consiglio del 21 marzo, 12 aprile e 23 maggio 2011 sul Bahrein,
- viste le dichiarazioni del 23 giugno e del 30 settembre 2011 del Segretario generale delle Nazioni Unite sulle lunghe sentenze emesse contro 21 attivisti politici, difensori dei diritti umani e leader dell'opposizione bahreiniti, compreso in alcuni casi l'ergastolo, e la dichiarazione del portavoce del Segretario generale sul Bahrein del 15 febbraio 2012,
- vista la dichiarazione del 29 settembre 2011 della 66a Assemblea generale delle Nazioni Unite sul Bahrein,
- viste la dichiarazione alla stampa diffusa il 5 ottobre 2011 dal ministero degli Affari esteri del Regno del Bahrein e la dichiarazione rilasciata il 30 settembre 2011 dal ministero della Sanità del Bahrein sulla condanna di alcuni medici, infermieri e personale sanitario,
- vista la dichiarazione del 23 ottobre 2011 del procuratore generale del Bahrein sul nuovo processo cui saranno sottoposti i medici precedentemente giudicati da tribunali militari,
- vista la relazione della commissione indipendente d'inchiesta del Bahrein del 23 novembre 2011,
- visti il patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, la convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti delle Nazioni Unite e la Carta araba dei diritti dell'uomo, tutti sottoscritti dal Bahrein,

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2011)0333.

⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2011)0475.

⁽³⁾ Testi approvati, P7_TA(2011)0109.

Giovedì 15 marzo 2012

- visto l'articolo 19, lettera d), della Costituzione del Bahrein,
 - visti gli orientamenti dell'UE sui difensori di diritti umani adottati nel 2004 e aggiornati nel 2008,
 - vista la relazione di Human Rights Watch del 28 febbraio 2012,
 - vista la convenzione di Ginevra del 1949,
 - vista la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
 - visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,
- A. considerando che il 14 febbraio 2012 ha segnato il primo anniversario del movimento popolare pacifista che rivendica il rispetto dei diritti umani fondamentali e le riforme democratiche; che le autorità governative hanno ordinato l'arresto di alcuni manifestanti pacifici e hanno impedito loro di riunirsi; che le forze di sicurezza hanno represso con violenza le manifestazioni; che sono stati utilizzati gas lacrimogeni, granate stordenti e pallini da caccia nelle zone residenziali e che la polizia avrebbe fatto irruzione in varie abitazioni;
- B. considerando che le proteste continuano a essere oggetto di una violenta repressione; che i difensori dei diritti umani, gli avvocati, gli insegnanti, gli operatori sanitari e i blogger che hanno partecipato alle proteste pacifiche a favore della democrazia continuano ad essere perseguitati, detenuti e torturati; che, secondo le organizzazioni per i diritti umani, oltre 100 cittadini sono stati arbitrariamente detenuti negli ultimi due mesi;
- C. considerando che il settore bancario e l'economia basata sul turismo, già indeboliti dalla crisi finanziaria mondiale, hanno difficoltà a rilanciare la ripresa;
- D. considerando che, il 29 gennaio 2012, circa 250 prigionieri politici hanno cominciato uno sciopero della fame che si è esteso a livello nazionale, motivato dalla detenzione arbitraria di 14 noti attivisti politici e difensori dei diritti umani dal marzo 2011;
- E. considerando che dall'inizio del 2012 le autorità del Bahrein hanno negato a varie organizzazioni per i diritti umani e a giornalisti di entrare nel paese e hanno limitato le loro visite, creando così un serio ostacolo alla loro capacità di svolgere il proprio lavoro;
- F. considerando che secondo la relazione della commissione indipendente d'inchiesta del Bahrein, richiesta dal Re lo scorso giugno e pubblicata nel novembre 2011, 35 persone hanno perso la vita nei disordini che hanno avuto luogo lo scorso anno, tra cui 5 membri del personale addetto alla sicurezza e 5 detenuti torturati a morte durante la custodia; che nelle conclusioni della relazione si afferma che si è fatto un uso eccessivo della forza contro i manifestanti pacifici, gli attivisti politici, i difensori dei diritti umani e i giornalisti, che l'uso della tortura è stato diffuso e che molte persone sono state processate o condannate a pene detentive per aver esercitato il diritto alla libertà di espressione e assemblea; che la commissione indipendente di inchiesta nella sua relazione ha espresso il parere che i processi non fossero conformi alle norme internazionali in materia di giusto processo e al codice penale del Bahrein;
- G. considerando che il Re del Bahrein ha accolto i risultati della relazione e nominato una commissione nazionale di 19 membri per controllare il processo di attuazione; che, secondo le attese, la commissione nazionale dovrebbe presentare le sue conclusioni il 20 marzo 2012 in merito alla gestione della polizia, della magistratura e dei dipartimenti dell'istruzione e delle comunicazioni; che il Re del Bahrein Hamad Ben Issa Al Khalifa si è pubblicamente impegnato a portare avanti le riforme per conseguire la riconciliazione nazionale;
- H. considerando che, a seguito delle raccomandazioni della commissione indipendente d'inchiesta, il Bahrein ha completato l'istituzione di un'unità investigativa speciale all'interno del pubblico ministero con l'incarico di determinare le responsabilità di coloro che hanno commesso atti illeciti o negligenze che hanno provocato la morte, la tortura e il maltrattamento di civili nel corso dell'ultimo anno;

Giovedì 15 marzo 2012

- I. considerando che l'attuazione delle raccomandazioni della commissione d'inchiesta è ancora lenta; che è stato avviato un processo di dialogo nazionale di riconciliazione;
- J. considerando che, secondo le relazioni di varie ONG, lo svolgimento di processi iniqui dinanzi a tribunali militari e civili costituisce uno degli elementi centrali della repressione del movimento democratico di protesta; che una delle raccomandazioni della commissione indipendente d'inchiesta prevedeva che tutti i cittadini processati da tribunali militari ottenessero una revisione della causa dinanzi a un tribunale civile ma che tale raccomandazione non è stata applicata per tutte le cause;
- K. considerando che le autorità bahreinite hanno ribadito a più riprese il loro impegno a favore delle riforme per i diritti umani e della cooperazione con le organizzazioni internazionali dei diritti umani;
- L. considerando che il governo del Bahrein ha ricevuto vari appelli a formulare un invito permanente per le procedure speciali previste nel quadro del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite;
- M. considerando che il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, Juan Mendez, avrebbe dovuto recarsi nel Bahrein dall'8 al 17 marzo 2012 ma che le autorità del paese gli hanno ufficialmente chiesto di posticipare la visita fino a dopo il luglio dello stesso anno;
- N. considerando che 4 000 persone sarebbero state licenziate dal proprio posto di lavoro o espulse dall'università per aver partecipato alle proteste; che, secondo i sindacati bahreiniti, più di 1 000 sindacalisti non sono stati ancora reintegrati e decine di studenti universitari stanno ancora aspettando di essere autorizzati a riprendere gli studi; che molte delle persone reintegrate hanno subito pressioni per firmare dichiarazioni in cui si impegnano ad astenersi da qualsiasi attività sindacale e accettano di essere assegnate ad incarichi diversi da quelli precedenti;
- O. considerando che, sulla base degli eventi dell'anno passato, l'organizzazione Reporters senza frontiere ha identificato il Bahrein come "nemico di Internet";
1. accoglie con favore le raccomandazioni della commissione indipendente d'inchiesta ed esorta il governo bahreinita a prendere tutti i provvedimenti necessari per attuarle pienamente e rapidamente onde affrontare le questioni più importanti, porre fine all'impunità, ripristinare il consenso sociale, migliorare la protezione dei diritti umani conformemente alle norme internazionali in materia e attuare riforme sostanziali;
 2. esprime la propria solidarietà alle vittime della repressione nel Bahrein e alle loro famiglie;
 3. condanna la continua violazione di diritti umani nel Bahrein ed esorta le autorità e le forze di sicurezza del paese a porre fine al ricorso alla violenza, compreso l'uso eccessivo di gas lacrimogeni, la repressione, gli atti di tortura, la detenzione illegale e la persecuzione penale dei manifestanti pacifici e a dare prova della massima moderazione nei tentativi di controllo delle proteste; esorta le autorità ad agire in stretta conformità con la loro legislazione e con gli obblighi internazionali; sottolinea il diritto a un giusto processo che il Bahrein ha sottoscritto;
 4. rinnova il suo appello per il rilascio immediato e incondizionato di tutti i manifestanti pacifici, gli attivisti politici, i difensori dei diritti umani, i medici e il personale sanitario, i blogger e i giornalisti, in particolare di Abdulhadi al-Khawaja, presidente del Centro per i diritti umani del Bahrein, e Mahdi Abu Dheeb, presidente dell'associazione bahreinita degli insegnanti, che sono stati arrestati o condannati per aver esercitato il diritto alla libertà di espressione, associazione e di riunione pacifica o per aver tenuto fede ai loro obblighi professionali;
 5. sottolinea che i manifestanti hanno espresso aspirazioni democratiche legittime ed esorta le autorità bahreinite a portare a termine il processo di riconciliazione nel quadro di un dialogo inclusivo e costruttivo, essenziale per la stabilità democratica della disomogenea società del paese, dove i diritti di ciascun cittadino dovrebbero essere parimenti garantiti sia dalla legge che nella pratica;

Giovedì 15 marzo 2012

6. esorta le autorità bahreinite a effettuare indagini esaustive, imparziali e indipendenti sulle violazioni dei diritti umani perpetrate ai danni di manifestanti e cittadini pacifici dalle forze di polizia e di sicurezza e dovute alla presenza militare in Bahrein durante e dopo le proteste democratiche, a garantire che i colpevoli si assumano le proprie responsabilità e non restino impuniti, indipendentemente dalla loro posizione o grado, e ad adottare misure per prevenire le violazioni dei diritti umani in futuro;
 7. invita il governo bahreinite a ritirare tutte le accuse e ad annullare tutte le condanne emesse dal febbraio 2011 nei tribunali di sicurezza nazionale e nei tribunali civili e fondate sull'esercizio del diritto di espressione, associazione e riunione pacifica nonché tutte le condanne che si fondano esclusivamente sulle confessioni;
 8. invita le autorità bahreinite a garantire che lo Stato fornisca a tutti gli imputati di reati un accesso rapido e completo a difensori legali, come stabilito nel diritto internazionale e bahreinite, anche per quanto riguarda gli interrogatori e la preparazione del processo, ad indagare su tutte le accuse credibili di tortura o maltrattamento durante gli interrogatori e a riconoscere la responsabilità di qualsiasi funzionario che non rispetti l'obbligo di assicurare un giusto processo;
 9. invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante a far rispettare al governo bahreinite gli impegni assunti in merito al rispetto dei diritti umani, l'attuazione delle riforme necessarie, l'avvio di indagini indipendenti sulle violazioni dei diritti umani e a garantire che i colpevoli siano chiamati a rispondere dei loro atti nonché ad esortare il governo bahreinite a ritirare tutte le accuse contro i medici e gli operatori sanitari e a rilasciare tutti coloro che sono stati detenuti per aver partecipato alle proteste pacifiche a favore della democrazia;
 10. invita le autorità bahreinite a ripristinare e rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali, comprese le libertà di espressione, sia online che non, di assemblea e di religione, i diritti delle donne e la parità di genere, a lottare contro la discriminazione e ad eliminare immediatamente tutte le restrizioni all'accesso alle tecnologie di informazione e comunicazione; invita la autorità bahreinite a revocare tutte le restrizioni per l'ingresso nel paese di giornalisti stranieri e organizzazioni per i diritti umani internazionali e a consentire il monitoraggio delle indagini indipendenti previste sulle violazioni dei diritti umani e l'attuazione delle riforme annunciate;
 11. si compiace della creazione, in Bahrein, di un ministero per i Diritti dell'uomo e lo Sviluppo sociale e invita detto ministero ad agire in conformità delle norme e degli obblighi internazionali in materia di diritti umani;
 12. esorta le autorità nazionali e le imprese europee interessate ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la reintegrazione immediata di tutte le persone che sono state licenziate;
 13. accoglie con favore la sospensione ad opera degli Stati uniti delle esportazioni di armamenti, armi e altri strumenti che possono essere utilizzati per reprimere con violenza le manifestazioni dei cittadini e per commettere violazioni dei diritti umani e, analogamente, invita gli Stati membri a garantire il rispetto della posizione comune del Consiglio europeo che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari;
 14. ribadisce la sua netta opposizione al ricorso alla pena di morte ed esorta le autorità bahreinite a dichiarare immediatamente una moratoria;
 15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento della Regno del Bahrein.
-

Giovedì 15 marzo 2012

Sviluppo delle capacità scientifiche in Africa: promuovere i partenariati UE per la radioastronomia

P7_TA(2012)0095

Dichiarazione del Parlamento europeo del 15 marzo 2012 sullo Sviluppo di capacità scientifiche in Africa: promuovere i partenariati UE-Africa per la radioastronomia

(2013/C 251 E/22)

Il Parlamento europeo,

- vista la Strategia congiunta Africa-UE, che mira a rafforzare la cooperazione scientifica e tecnologica tra l'UE e l'Africa,
 - visti gli Obiettivi di sviluppo del Millennio, che identificano il ruolo fondamentale della scienza e della tecnologia ai fini della trasformazione socioeconomica,
 - visto l'articolo 123 del suo regolamento,
- A. riconoscendo il valore delle infrastrutture di ricerca nell'agevolare la cooperazione con l'Africa, nel promuovere lo sviluppo del capitale umano e nell'affrontare le sfide sociali, come indicato nel programma Unione dell'innovazione nel quadro della Strategia Europa 2020,
- B. prendendo atto del vantaggio competitivo eccezionale dell'Africa nello studio della radioastronomia, come evidenziato dai vasti progetti sulla radioastronomia esistenti in Africa (PAPER, rete VLBI, MeerKAT, ecc.),
- C. riconoscendo che l'ulteriore coinvolgimento europeo nella radioastronomia africana può diventare un potente volano della crescita socioeconomica in Africa e creare una nuova serie di opportunità di mercato per entrambi i continenti,
1. esorta la Commissione, il Consiglio e i parlamenti degli Stati membri a:
 - a) sostenere lo sviluppo delle capacità scientifiche in Africa attraverso maggiori investimenti nelle infrastrutture di ricerca, con particolare attenzione ai progetti di radioastronomia,
 - b) promuovere l'aspetto scientifico della radioastronomia e il potenziale di innovazione e ricerca delle iniziative in materia di radioastronomia nei futuri partenariati Africa-UE,
 - c) mobilitare meccanismi di finanziamento dell'UE, compresi i programmi quadro e lo strumento di cooperazione allo sviluppo, per sostenere tali obiettivi;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari ⁽¹⁾, alla Commissione, al Consiglio e ai parlamenti degli Stati membri.

⁽¹⁾ L'elenco dei firmatari è pubblicato nell'allegato 1 del processo verbale del 15 marzo 2012 (P7_PV(2012)03-15(ANN1)).

Giovedì 15 marzo 2012

Introduzione di un limite massimo di 8 ore per il trasporto nell'Unione europea di animali destinati alla macellazione

P7_TA(2012)0096

Dichiarazione del Parlamento europeo del 15 marzo 2012 sull'introduzione di un limite massimo di 8 ore per il trasporto nell'Unione europea di animali destinati alla macellazione

(2013/C 251 E/23)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - vista la sua risoluzione, del 5 maggio 2010, sulla valutazione del piano d'azione per il benessere degli animali 2006-2010 ⁽¹⁾,
 - visto l'articolo 123 del suo regolamento,
- A. considerando che il regolamento del Consiglio (CE) n. 1/2005 riconosce nei suoi considerando che "il trasporto di animali, compresi gli animali da macello, che comporta lunghi viaggi va limitato nella misura del possibile", ma consente comunque viaggi molto lunghi in termini di distanza e di durata, causando agli animali durante tali viaggi un forte stress, sofferenze e anche la morte;
1. osserva che la petizione "8hours.eu", che invita a introdurre un limite massimo di 8 ore per il trasporto di animali destinati alla macellazione, è sostenuta da quasi 1 milione di europei;
 2. invita la Commissione e il Consiglio a riesaminare il regolamento (CE) n. 1/2005 al fine di introdurre un limite massimo di 8 ore per il trasporto di animali destinati alla macellazione;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari ⁽²⁾, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 25.

⁽²⁾ L'elenco dei firmatari è pubblicato nell'allegato 2 del processo verbale del 15 marzo 2012 (P7_PV(2012)03-15(ANN2)).

Introduzione del programma "Scacchi a scuola" nei sistemi d'istruzione dell'Unione europea

P7_TA(2012)0097

Dichiarazione del Parlamento europeo del 15 marzo 2012 sull'introduzione del programma "Scacchi a scuola" nei sistemi d'istruzione dell'Unione europea

(2013/C 251 E/24)

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 6 e 165 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 123 del suo regolamento,
- A. considerando che il trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede, all'articolo 6, lo sport tra i settori in cui "l'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri";

Giovedì 15 marzo 2012

- B. considerando che il gioco degli scacchi è accessibile ai ragazzi di ogni gruppo sociale, può contribuire alla coesione sociale e a conseguire obiettivi strategici quali l'integrazione sociale, la lotta contro la discriminazione, la riduzione del tasso di criminalità e persino la lotta contro diverse dipendenze;
- C. considerando che, indipendentemente dall'età dei ragazzi, il gioco degli scacchi può migliorarne la concentrazione, la pazienza e la perseveranza e può svilupparne il senso di creatività, l'intuito e la memoria oltre alle capacità analitiche e decisionali; considerando che gli scacchi insegnano inoltre determinazione, motivazione e spirito sportivo;
1. invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare l'introduzione del programma "Scacchi a scuola" nei sistemi d'istruzione degli Stati membri;
 2. invita la Commissione, nella sua prossima comunicazione relativa allo sport, a prestare la necessaria attenzione al programma "Scacchi a scuola" e a garantire un finanziamento adeguato a partire dal 2012;
 3. invita la Commissione a tenere conto dei risultati di qualsiasi studio relativo agli effetti che tale programma ha sullo sviluppo dei ragazzi;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari ⁽¹⁾, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.
-

⁽¹⁾ L'elenco dei firmatari è pubblicato nell'allegato 3 del processo verbale del 15 marzo 2012 (P7_PV(2012)03-15(ANN3)).

Martedì 13 marzo 2012

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

PARLAMENTO EUROPEO

Richiesta di revoca dell'immunità di Krisztina Morvai

P7_TA(2012)0067

Decisione del Parlamento europeo del 13 marzo 2012 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Krisztina Morvai (2010/2285(IMM))

(2013/C 251 E/25)

Il Parlamento europeo,

- vista la richiesta di revoca dell'immunità di Krisztina Morvai, trasmessa il 13 ottobre 2010 dal Tribunale distrettuale centrale di Pest, Budapest (Ungheria), nel quadro di un procedimento pendente davanti a detto Tribunale, e comunicata in Aula il 24 novembre 2010,
 - avendo ascoltato Krisztina Morvai a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,
 - vista la documentazione scritta fornita dal Tribunale distrettuale centrale di Pest il 19 dicembre 2011 in risposta alla richiesta di ulteriori informazioni e chiarimenti formulata dalla commissione giuridica ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3,
 - visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,
 - viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964, del 10 luglio 1986, del 15 e 21 ottobre 2008, del 19 marzo 2010 e del 6 settembre 2011 ⁽¹⁾,
 - visti l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A7-0050/2012),
- A. considerando che il Tribunale distrettuale centrale di Pest ha chiesto la revoca dell'immunità parlamentare di Krisztina Morvai, deputato al Parlamento europeo, nel quadro di un procedimento pendente davanti ad esso Tribunale;
- B. considerando che la richiesta del Tribunale si riferisce a un procedimento penale per il reato di diffamazione pubblica in relazione a dichiarazioni rese da Krisztina Morvai riguardo a un privato cittadino in Ungheria;

⁽¹⁾ Causa 101/63 *Wagner contro Fohrmann e Krier*, Racc. [1964], pag. 195, causa 149/85 *Wybot contro Faure e altri*, Racc. [1986], pag. 2391, causa T-345/05 *Mote contro Parlamento*, Racc. [2008], pag. II-2849, cause riunite C-200/07 e C-201/07 *Marra contro De Gregorio e Clemente*, Racc. [2008], pag. I-7929, causa T-42/06 *Gollnisch contro Parlamento*, Racc. 2010, pag. II-1135 e causa C-163/10 *Patriciello* (non ancora pubblicata nella Raccolta).

Martedì 13 marzo 2012

- C. considerando che, a norma dell'articolo 8 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni;
- D. considerando che i fatti del caso di specie, quali risultano dalla documentazione che il Tribunale ha presentato alla commissione giuridica, indicano che le dichiarazioni furono fatte in un'epoca in cui Krisztina Morvai non era membro del Parlamento europeo;
1. decide di revocare l'immunità di Krisztina Morvai;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica di Ungheria e a Krisztina Morvai.
-

Mercoledì 14 marzo 2012

Mandato della commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro

P7_TA(2012)0078

Decisione del Parlamento europeo del 14 marzo 2012 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro

(2013/C 251 E/26)

Il Parlamento europeo,

- vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 16 febbraio 2012, di proporre la costituzione di una commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro e di definirne le attribuzioni e la composizione numerica,
- vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla criminalità organizzata nell'Unione europea ⁽¹⁾, nella quale ha espresso l'intenzione di costituire una commissione speciale,
- vista la sua risoluzione del 15 settembre 2011 sugli sforzi dell'Unione europea per lottare contro la corruzione ⁽²⁾,
- visto l'articolo 184 del suo regolamento,

1. decide di costituire una commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro con le seguenti attribuzioni:

- a) analizzare e valutare l'entità della criminalità organizzata, della corruzione e del riciclaggio di denaro e il loro impatto sull'Unione e sui suoi Stati membri, nonché proporre misure adeguate che consentano all'Unione di prevenire e contrastare tali minacce, a livello internazionale, europeo e nazionale;
- b) analizzare e valutare l'attuale stato di attuazione della legislazione dell'Unione in materia di criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio di denaro, nonché le relative politiche, al fine di garantire che il diritto e le politiche dell'Unione siano basati su elementi concreti e supportati dalle migliori valutazioni della minaccia disponibili, e di monitorare la loro compatibilità con i diritti fondamentali, a norma degli articoli 2 e 6 del trattato sull'Unione europea, in particolare con i diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e con i principi alla base dell'azione esterna dell'Unione, in particolare quelli enunciati all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea;
- c) esaminare e controllare l'attuazione del ruolo e delle attività delle agenzie dell'Unione nel settore degli affari interni (quali Europol, COSI ed Eurojust) che si occupano di questioni inerenti alla criminalità organizzata, alla corruzione e al riciclaggio di denaro, e le relative politiche di sicurezza;
- d) affrontare le questioni menzionate nella sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla criminalità organizzata nell'Unione europea, in particolare al paragrafo 15 ⁽³⁾, e nella sua risoluzione del 15 settembre 2011 sugli sforzi dell'Unione europea per lottare contro la corruzione,

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2011)0459.

⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2011)0388.

⁽³⁾ Tale paragrafo recita: "15. intende istituire, entro tre mesi dall'approvazione della presente risoluzione, una commissione speciale sulla diffusione delle organizzazioni criminali che agiscono a livello transnazionale, tra cui le mafie, ponendo tra le sue finalità l'approfondimento della dimensione del fenomeno e degli impatti negativi a livello socio-economico su scala UE, ivi compresa la questione della distrazione dei fondi pubblici da parte delle organizzazioni criminali e delle mafie e delle loro infiltrazioni nel settore pubblico nonché della contaminazione dell'economia legale e della finanza, e l'individuazione di una serie di misure legislative che possano far fronte a questa tangibile e riconosciuta minaccia per l'Unione europea e i suoi cittadini; chiede pertanto alla Conferenza dei presidenti di articolare la proposta, ai sensi dell'articolo 184 del regolamento".

Mercoledì 14 marzo 2012

- e) a tal fine, stabilire i contatti necessari, effettuare visite e organizzare audizioni con le istituzioni dell'Unione europea, con le istituzioni internazionali, europee e nazionali, con i parlamenti nazionali e i governi degli Stati membri e dei paesi terzi, e con i rappresentanti della comunità scientifica, del mondo delle imprese e della società civile, come pure con gli operatori di base, le organizzazioni delle vittime, i soggetti impegnati quotidianamente nella lotta contro la criminalità, la corruzione e il riciclaggio di denaro, quali le autorità incaricate dell'applicazione della legge, i giudici e i magistrati, e con gli attori della società civile che promuovono una cultura della legalità in aree difficili;
2. decide che, visto che i poteri delle commissioni permanenti del Parlamento competenti per le questioni concernenti l'adozione, il controllo e l'applicazione della legislazione dell'Unione in questa materia rimangono invariati, la commissione speciale potrebbe formulare raccomandazioni in merito ad azioni o iniziative da intraprendere in stretta collaborazione con le commissioni permanenti;
3. decide che la commissione speciale sarà composta di 45 membri;
4. decide che la durata del mandato della commissione speciale sarà di dodici mesi a decorrere dal 1 aprile 2012, con la possibilità di una proroga; decide che la commissione speciale presenterà al Parlamento una relazione intermedia e una relazione finale in cui figureranno raccomandazioni in merito ad azioni o iniziative da intraprendere.
-

Martedì 13 marzo 2012

III

(Atti preparatori)

PARLAMENTO EUROPEO

Accordo UE/Islanda e Norvegia sull'applicazione di talune disposizioni della convenzione riguardante l'assistenza giudiziaria in materia penale ***

P7_TA(2012)0066

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2012 sul progetto di decisione del Consiglio riguardante la conclusione dell'accordo fra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'applicazione di talune disposizioni della convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea e del relativo protocollo del 2001 (05306/2010 – C7-0030/2010 – 2009/0189(NLE))

(2013/C 251 E/27)

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (05306/2010),
 - visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'applicazione di talune disposizioni della convenzione del 29 maggio 2000 riguardante l'assistenza giudiziaria in materia penale, tra gli Stati membri dell'Unione europea e del relativo protocollo del 2001(14938/2003),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0030/2010),
 - visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0020/2012),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia.

Martedì 13 marzo 2012

Successione e certificato successorio europeo*I**

P7_TA(2012)0068

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (COM(2009)0154 – C7-0236/2009 – 2009/0157(COD))

(2013/C 251 E/28)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0154),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, l'articolo 61, lettera c), e l'articolo 67, paragrafo 5, secondo trattino, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0236/2009),
 - vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 81, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 luglio 2010 ⁽¹⁾,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A7-0045/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. P7_TC1-COD(2009)0157

⁽¹⁾ GU C 44 dell'11.2.2011, pag. 148.

P7_TC1-COD(2009)0157

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 650/2012.)

Mercoledì 14 marzo 2012

Fondo europeo per la pesca ***I

P7_TA(2012)0074

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 marzo 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca riguardo ad alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o che rischiano di trovarsi in gravi difficoltà in materia di stabilità finanziaria (COM(2011)0484 – C7-0219/2011 – 2011/0212(COD))

(2013/C 251 E/29)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0484),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0219/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 ottobre 2011 ⁽¹⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 3 febbraio 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0447/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 24 del 28.1.2012, pag. 84.

P7_TC1-COD(2011)0212

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 marzo 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà in materia di stabilità finanziaria

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 387/2012.)

Mercoledì 14 marzo 2012

Contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità *I**

P7_TA(2012)0075

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 marzo 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità (COM(2011)0384 – C7-0170/2011 – 2011/0169(COD))

(2013/C 251 E/30)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0384),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0170/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 13 febbraio 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0025/2012),
1. adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2011)0169**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 marzo 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità***(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 464/2012.)*

Mercoledì 14 marzo 2012

Politica commerciale comune ***I

P7_TA(2012)0076

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 marzo 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure (COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD))

(2013/C 251 E/31)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0082),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0069/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0028/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2011)0039

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 marzo 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 14 marzo 2012.

Mercoledì 14 marzo 2012

considerando quanto segue:

- (1) Una serie di regolamenti di base in materia di politica commerciale comune prevede che gli atti di esecuzione della politica commerciale comune siano adottati dal Consiglio mediante le procedure stabilite dai vari atti giuridici interessati oppure dalla Commissione secondo procedure specifiche e sotto il controllo del Consiglio. A tali procedure non si applica la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno modificare tali regolamenti al fine di garantirne la coerenza con le disposizioni introdotte dal trattato di Lisbona. Se del caso, ciò comporterà l'attribuzione di competenze delegate alla Commissione e l'applicazione di alcune procedure di cui al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾.
- (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza i seguenti regolamenti:
 - regolamento (CEE) n. 2841/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera ⁽³⁾,
 - regolamento (CEE) n. 2843/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda ⁽⁴⁾,
 - regolamento (CEE) n. 1692/73 del Consiglio, del 25 giugno 1973, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ⁽⁵⁾,
 - **regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽⁶⁾, [Em. 1]**
 - regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio ⁽⁷⁾,
 - regolamento (CE) n. 385/96 del Consiglio, del 29 gennaio 1996, relativo alla difesa contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi ⁽⁸⁾,
 - regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti ⁽⁹⁾,

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 300 del 31.12.1972, pag. 284.

⁽⁴⁾ GU L 301 del 31.12.1972, pag. 162.

⁽⁵⁾ GU L 171 del 27.6.1973, pag. 103.

⁽⁶⁾ **GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.**

⁽⁷⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71.

⁽⁸⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 21.

⁽⁹⁾ GU L 309 del 29.11.1996, pag. 1.

Mercoledì 14 marzo 2012

- regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, relativo ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni ⁽¹⁾,
- regolamento (CE) n. 2248/2001 del Consiglio, del 19 novembre 2001, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia ⁽²⁾,
- regolamento (CE) n. 153/2002 del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia ⁽³⁾,
- regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio, del 3 marzo 2003, relativo ad un meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ⁽⁴⁾,
- regolamento (CE) n. 452/2003 del Consiglio, del 6 marzo 2003, relativo alle misure che la Comunità può adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia ⁽⁵⁾,
- regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio, del 25 aprile 2005, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America ⁽⁶⁾,
- **regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti ⁽⁷⁾, [Em. 2]**
- regolamento (CE) n. 1616/2006 del Consiglio, del 23 ottobre 2006, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, e di applicazione dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania ⁽⁸⁾,
- regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico ⁽⁹⁾,
- regolamento (CE) n. 140/2008 del Consiglio, del 19 novembre 2007, relativo a determinate procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra ⁽¹⁰⁾,

⁽¹⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 304 del 21.11.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 25 del 29.1.2002, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 69 del 13.3.2003, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU L 110 del 30.4.2005, pag. 1.

⁽⁷⁾ **GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1.**

⁽⁸⁾ GU L 300 del 31.10.2006, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 43 del 19.2.2008, pag. 1.

Mercoledì 14 marzo 2012

- regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio, del 21 gennaio 2008, recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova nonché modifica del regolamento (CE) n. 980/2005 e della decisione 2005/924/CE della Commissione ⁽¹⁾
 - regolamento (CE) n. 594/2008 del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, e dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra ⁽²⁾,
 - regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate ~~per il periodo~~ a decorrere dal 1° gennaio 2009 ~~al 31 dicembre 2011~~ e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007 ⁽³⁾,
 - regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽⁴⁾,
 - regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni ⁽⁵⁾,
 - regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ⁽⁶⁾,
 - regolamento (CE) n. 1061/2009 del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni ⁽⁷⁾,
 - ~~regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea ⁽⁸⁾; [Em. 3]~~
 - regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽⁹⁾.
- (4) Al fine di garantire la certezza del diritto è necessario che il presente regolamento non incida sulle procedure di adozione di misure prima dell'entrata in vigore del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I regolamenti elencati nell'allegato del presente regolamento sono adeguati, conformemente a quanto contemplato nell'allegato medesimo, all'articolo 290 del trattato o alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 2

I riferimenti alle disposizioni degli atti che figurano nell'allegato si intendono fatti a dette disposizioni come adeguate dal presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 20 del 24.1.2008, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 169 del 30.6.2008, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

⁽⁵⁾ GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 185 del 17.7.2009, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 291 del 7.11.2009, pag. 1.

⁽⁸⁾ ~~GU L 328 del 15.12.2009, pag. 1.~~

⁽⁹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

Mercoledì 14 marzo 2012

I riferimenti alle precedenti denominazioni dei comitati si intendono fatti alle nuove denominazioni stabilite dal presente regolamento.

In tutti i regolamenti elencati nell'allegato, ogni riferimento a "Comunità europea", "Comunità" o "Comunità europee" deve essere inteso come un riferimento a "Unione europea" o a "Unione"; ogni riferimento ai termini "mercato comune" deve essere inteso come un riferimento al "mercato interno"; ogni riferimento ai termini "comitato di cui all'articolo 113" e "comitato di cui all'articolo 133" deve essere inteso come un riferimento al "comitato di cui all'articolo 207"; ogni riferimento ai termini "articolo 113 del trattato" o "articolo 133 del trattato" deve essere inteso come un riferimento all'"articolo 207 del trattato". [Em. 4]

Articolo 3

Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure in itinere relative all'adozione di misure previste dai regolamenti di cui all'allegato qualora alla data di entrata in vigore del presente regolamento o prima della medesima data:

- a) la Commissione abbia adottato un atto, oppure
- b) sia prescritta la consultazione a norma di uno dei regolamenti e le consultazioni siano state avviate, oppure
- c) sia prescritta una proposta a norma di uno dei regolamenti e la Commissione abbia adottato una tale proposta.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

Mercoledì 14 marzo 2012

ALLEGATO

Elenco dei regolamenti che rientrano nell'ambito della politica commerciale comune, adeguati all'articolo 290 del trattato o alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.

1. REGOLAMENTO (CEE) N. 2841/72 DEL CONSIGLIO, DEL 19 DICEMBRE 1972, RELATIVO ALLE MISURE DI SALVAGUARDIA PREVISTE NELL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA ⁽²⁾

Per quanto concerne il regolamento (CEE) n. 2841/72, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. 182/2011.

Pertanto il regolamento (CEE) n. 2841/72 è così modificato:

-1) è inserito il considerando 3 bis seguente:

«Considerando che, al fine di garantire condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia preventive e definitive per l'esecuzione delle clausole di salvaguardia dell'accordo bilaterale, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ().*

(*) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.»

[Em. 5]

-1 bis) è inserito il considerando 3 ter seguente:

«Considerando che è opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure provvisorie, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili.»

[Em. 6]

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

La Commissione può decidere di adire il Comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera – in prosieguo l'"accordo" – in merito alle misure di cui agli articoli 22, 24, 24 bis e 26 del medesimo. Ove occorra, la Commissione adotta tali misure secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.»;

2) all'articolo 2, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Ove occorra, la Commissione adotta misure di salvaguardia secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2.»;

⁽¹⁾ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 300 del 31.12.1972, pag. 284.

Mercoledì 14 marzo 2012

- 3) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1. Quando circostanze eccezionali richiedono un intervento immediato, nelle situazioni previste agli articoli 24, 24 bis e 26 dell'accordo nonché nel caso di aiuti all'esportazione che abbiano un'incidenza diretta ed immediata sugli scambi, la Commissione può adottare, secondo la procedura **consultiva** di cui all'articolo 7, ~~paragrafo 2,~~ **all'articolo 7, paragrafo 1 bis**, del presente regolamento, le misure conservative di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera e), dell'accordo. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3. [Em. 7]

2. Quando l'azione della Commissione è chiesta da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro il termine di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della domanda.»;

- 3 bis) l'articolo 5 è soppresso; [Em. 8]**

- 4) è aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 7

1. La Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (*). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

1 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
[Em. 9]

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. ~~xxx/2011~~ **182/2011** in combinato disposto con l'articolo ~~5~~ **l'articolo 4** dello stesso.» [Em. 10]

3 bis. Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura deve essere conclusa senza risultati allorché, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato decide in tal senso o su richiesta della maggioranza dei membri del comitato. [Em. 11]

(*) GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1.»;

- 4 bis) è aggiunto l'articolo seguente:**

«Articolo 7 bis

1. **La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione biennale sull'applicazione e l'attuazione dell'accordo. La relazione riporta informazioni sulle attività dei vari organi responsabili del monitoraggio dell'attuazione dell'accordo e del rispetto degli obblighi da esso derivanti, compresi quelli concernenti gli ostacoli al commercio.**

2. **La relazione presenta inoltre una sintesi delle statistiche e dell'evoluzione del commercio con la Confederazione elvetica.**

3. **La relazione contiene informazioni sull'attuazione del presente regolamento.**

4. **Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per illustrare e spiegare le questioni connesse all'attuazione dell'accordo.**

Mercoledì 14 marzo 2012

5. *La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo.»*

[Em. 12]

2. **REGOLAMENTO (CEE) N. 2843/72 DEL CONSIGLIO, DEL 19 DICEMBRE 1972, RELATIVO ALLE MISURE DI SALVAGUARDIA PREVISTE NELL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E LA REPUBBLICA D'ISLANDA ⁽¹⁾**

Per quanto concerne il regolamento (CEE) n. 2843/72, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

Pertanto il regolamento (CEE) n. 2843/72 è così modificato:

-1) *è inserito il considerando 3 bis seguente:*

«Considerando che, al fine di garantire condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia preventive e definitive per l'esecuzione delle clausole di salvaguardia dell'accordo bilaterale, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ().*

(*) *GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.»*

[Em. 13]

-1 bis) *è inserito il considerando 3 ter seguente:*

«Considerando che è opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure provvisorie, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili.»

[Em. 14]

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

La Commissione può decidere di adire il Comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda – in prosieguo l'"accordo" – in merito alle misure di cui agli articoli 23, 25, 25 bis e 27 del medesimo. Ove occorra, la Commissione adotta tali misure secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.»;

2) all'articolo 2, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Ove occorra, la Commissione adotta misure di salvaguardia secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2.»;

⁽¹⁾ *GU L 301 del 31.12.1972, pag. 162.*

Mercoledì 14 marzo 2012

- 3) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1. Quando circostanze eccezionali richiedono un intervento immediato, nelle situazioni previste agli articoli 25, 25 bis e 27 dell'accordo nonché nel caso di aiuti all'esportazione che abbiano un'incidenza diretta ed immediata sugli scambi, la Commissione può adottare, secondo la procedura **consultiva** di cui all'~~articolo 7, paragrafo 2~~ **all'articolo 7, paragrafo 1 bis**, del presente regolamento, le misure conservative di cui all'articolo 28, paragrafo 3, lettera e), dell'accordo. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3. [Em. 15]

2. Quando l'azione della Commissione è chiesta da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla ricezione della domanda.»;

- 3 bis) l'articolo 5 è soppresso; [Em. 16]**

- 4) è aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 7

1. La Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (*) Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

1 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. [Em. 17]

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. ~~xxx/2011~~ **182/2011** in combinato disposto con ~~l'articolo 5~~ **l'articolo 4** dello stesso.» [Em. 18]

3 bis. Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura deve essere conclusa senza risultati allorché, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato decide in tal senso o su richiesta della maggioranza dei membri del comitato. [Em. 19]

(*) GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1.».

- 4 bis) è aggiunto l'articolo seguente:**

«Articolo 7 bis

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione biennale sull'applicazione e l'attuazione dell'accordo. La relazione riporta informazioni sulle attività dei vari organi responsabili del monitoraggio dell'attuazione dell'accordo e del rispetto degli obblighi da esso derivanti, compresi quelli concernenti gli ostacoli al commercio.

2. La relazione presenta inoltre una sintesi delle statistiche e dell'evoluzione del commercio con la Repubblica d'Islanda.

3. La relazione contiene informazioni sull'attuazione del presente regolamento.

4. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per illustrare e spiegare le questioni connesse all'attuazione dell'accordo.

Mercoledì 14 marzo 2012

5. *La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo.»*

[Em. 20]

3. **REGOLAMENTO (CEE) N. 1692/73 DEL CONSIGLIO, DEL 25 GIUGNO 1973, RELATIVO ALLE MISURE DI SALVAGUARDIA PREVISTE NELL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E IL REGNO DI NORVEGIA ⁽¹⁾**

Per quanto concerne il regolamento (CEE) n. 1692/73, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

Pertanto il regolamento (CEE) n. 1692/73 è così modificato:

-1) è inserito il considerando 3 bis seguente:

«Considerando che, al fine di garantire condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia preventive e definitive per l'esecuzione delle clausole di salvaguardia dell'accordo bilaterale, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ().*

(*) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.»

[Em. 21]

-1 bis) è inserito il considerando 3 ter seguente:

«Considerando che è opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure provvisorie, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili.»

[Em. 22]

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

La Commissione può decidere di adire il Comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia – in prosieguo l'"accordo" – in merito all'adozione delle misure di cui agli articoli 22, 24, 24 bis e 26 del medesimo. Ove occorra, la Commissione adotta tali misure secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.»;

2) all'articolo 2, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Ove occorra, la Commissione adotta misure di salvaguardia secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2.»;

⁽¹⁾ GU L 171 del 26.6.1973, pag. 103.

Mercoledì 14 marzo 2012

- 3) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1. Quando circostanze eccezionali richiedono un intervento immediato, nelle situazioni previste agli articoli 24, 24 bis e 26 dell'accordo nonché nel caso di aiuti all'esportazione che abbiano un'incidenza diretta ed immediata sugli scambi, la Commissione può adottare, secondo la procedura **consultiva** di cui all'~~articolo 7, paragrafo 2~~ **all'articolo 7, paragrafo 1 bis**, del presente regolamento, le misure conservative di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera e), dell'accordo. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3. [Em. 23]

2. Quando l'azione della Commissione è chiesta da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla ricezione della domanda.»;

- 3 bis) l'articolo 5 è soppresso; [Em. 24]**

- 4) è aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 7

1. La Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (*) Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

1 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. [Em. 25]

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [8] del regolamento (UE) n. ~~xxx/2011~~ **182/2011** in combinato disposto con l'~~articolo [5]~~ **l'articolo 4** dello stesso.» [Em. 26]

3 bis. Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura deve essere conclusa senza risultati allorché, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato decide in tal senso o su richiesta della maggioranza dei membri del comitato. [Em. 27];

(*) GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1.».

- 4 bis) è aggiunto l'articolo seguente:**

«Articolo 7 bis

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione biennale sull'applicazione e l'attuazione dell'accordo. La relazione riporta informazioni sulle attività dei vari organi responsabili del monitoraggio dell'attuazione dell'accordo e del rispetto degli obblighi da esso derivanti, compresi quelli concernenti gli ostacoli al commercio.

2. La relazione presenta inoltre una sintesi delle statistiche e dell'evoluzione del commercio con il Regno di Norvegia.

3. La relazione contiene informazioni sull'attuazione del presente regolamento.

4. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per illustrare e spiegare le questioni connesse all'attuazione dell'accordo.

Mercoledì 14 marzo 2012

5. *La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo.»*

[Em. 28]

3 BIS. REGOLAMENTO (CE) N. 3448/93 DEL CONSIGLIO, DEL 6 DICEMBRE 1993, SUL REGIME DI SCAMBI PER TALUNE MERCI OTTENUTE DALLA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI ⁽¹⁾ [EM. 29]

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 3448/93, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'adozione di modalità di applicazione e per modificarne l'allegato B. Inoltre, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

Pertanto il regolamento (CE) n. 3448/93 è così modificato:

[Em. 30]

1) è inserito il considerando 17 bis seguente:

«Considerando che al fine di adottare le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'adozione di modalità di applicazione per l'applicazione dell'articolo 6, paragrafi da 1 a 3 a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, che adotta modalità di applicazione per determinare e gestire elementi agricoli ridotti a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, e che modifica la tabella 2 dell'allegato B. E' di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.»

[Em. 31]

2) il considerando 18 è sostituito dal seguente:

«Considerando che, al fine di garantire condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia preventive e definitive per l'esecuzione delle clausole di salvaguardia dell'accordo bilaterale, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ().*

() GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.»*

[Em. 32]

3) l'articolo 2, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

«4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente agli articoli 14 bis e 14 ter relativi all'adozione delle modalità di applicazione del presente regolamento.»

[Em. 33]

4) all'articolo 6, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente agli articoli 14 bis e 14 ter relativi alle modalità di applicazione del presente articolo.»

[Em. 34]

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

Mercoledì 14 marzo 2012

- 5) *all'articolo 7, paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:*

«2. Se un accordo preferenziale prevede l'applicazione di un elemento agricolo ridotto, compreso o meno nei limiti di un contingente tariffario, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente agli articoli 14 bis e 14 ter relativi alle modalità di applicazione per la determinazione e la gestione degli elementi agricoli ridotti, sempreché l'accordo determini.»

[Em. 35]

- 6) *all'articolo 7, il paragrafo 3, è sostituito dal seguente:*

«3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente agli articoli 14 bis e 14 ter relativi alle modalità di applicazione necessarie all'apertura e alla gestione di riduzioni degli elementi non agricoli dell'imposta.»

[Em. 36]

- 7) *l'articolo 8 è così modificato:*

- a) *il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Le modalità comuni di applicazione del regime di restituzioni di cui al presente articolo sono decise secondo la procedura d'esame prevista all'articolo 16, paragrafo 2.»;

- b) *il paragrafo 4, il secondo comma, è sostituito dal seguente:*

«Questi importi sono fissati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2. Le necessarie modalità d'applicazione del presente paragrafo, e segnatamente le misure che garantiscono che le merci dichiarate all'esportazione con un regime preferenziale non siano realmente esportate sotto un regime non preferenziale o viceversa, sono adottate secondo la stessa procedura.»;

- c) *il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:*

«6. L'importo al di sotto del quale i piccoli esportatori possono beneficiare di un'esenzione dalla presentazione di certificati del regime di concessione delle restituzioni all'esportazione è fissato a 50 000 EUR l'anno. Detto importo è suscettibile di essere adattato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.»

[Em. 37]

- 8) *l'articolo 9 è sostituito dal seguente:*

«Articolo 9

Se in forza di un regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati in un determinato settore sono decisi prelievi, tasse o altre misure da applicare all'atto dell'esportazione di un prodotto agricolo di cui all'allegato A, secondo la procedura d'esame prevista dall'articolo 16, paragrafo 2, possono essere prese misure appropriate per talune merci la cui esportazione, a causa dell'elevato tenore presente in tale prodotto agricolo e degli eventuali usi, può compromettere il raggiungimento degli obiettivi perseguiti nel settore agricolo considerato tenendo debitamente conto dell'interesse specifico dell'industria di trasformazione. In caso di urgenza, la Commissione adotta immediatamente misure provvisorie applicabili in conformità della procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 3.»

[Em. 38]

Mercoledì 14 marzo 2012

- 9) l'articolo 10 bis, paragrafo 4, primo comma, è sostituito dal seguente:

«4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente agli articoli 14 bis e 14 ter relativi alle modalità di applicazione.»

[Em. 39]

- 10) l'articolo 11, paragrafo 1, terzo comma, è sostituito dal seguente:

«Le modalità di applicazione del secondo comma, che consentono di determinare i prodotti di base da ammettere al regime di perfezionamento attivo, nonché di controllare e progettare le loro quantità, garantiscono una maggiore leggibilità agli operatori attraverso la pubblicazione preliminare, OCM per OCM, dei quantitativi indicativi da importare. Tale pubblicazione avverrà regolarmente in funzione dell'utilizzazione di detti quantitativi. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente agli articoli 14 bis e 14 ter relativi all'adozione di modalità di applicazione.»

[Em. 40]

- 11) all'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente agli articoli 14 bis e 14 ter per modificare la tabella 2 dell'allegato B al fine di adeguarla agli accordi conclusi dall'Unione.»

[Em. 41]

- 12) all'articolo 13, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente agli articoli 14 bis e 14 ter per modificare il presente regolamento.»

[Em. 42]

- 13) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

1. Secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2, possono essere stabilite la soglia o le soglie al di sotto delle quali gli elementi agricoli determinati conformemente agli articoli 6 o 7 sono fissati a zero. In caso di urgenza, la Commissione adotta immediatamente misure provvisorie applicabili in conformità della procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 3. La non applicazione di questi elementi agricoli può essere sottoposta, secondo la stessa procedura, a condizioni particolari intese a evitare correnti artificiali di scambi.

2. Può essere stabilita secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2, una soglia al di sotto della quale gli Stati membri possono astenersi dal concedere o riscuotere importi risultanti dall'applicazione del presente regolamento, legati a una stessa operazione economica. In caso di urgenza, la Commissione adotta immediatamente misure provvisorie applicabili in conformità della procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 3.»

[Em. 43]

Mercoledì 14 marzo 2012

14) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 14 bis

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 14 ter in relazione all'adozione delle modalità di applicazione dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, per l'applicazione dell'articolo 6, paragrafi da 1 a 3, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, per la determinazione e la gestione di elementi agricoli ridotti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, e per modificare la tabella 2 dell'allegato B.»

[Em. 44]

15) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 14 ter

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ... (*). La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 7 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*) Data di entrata in vigore del presente regolamento.»

[Em. 319]

16) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

1. La Commissione è assistita da un comitato per i problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I (in prosieguo il "comitato").

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Mercoledì 14 marzo 2012

3. *Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso.*

4. *Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine fissato per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda.»*

[Em. 320]

17) *l'articolo 17 è soppresso; [Em. 46]*

18) *l'articolo 18 è sostituito dal seguente:*

«Articolo 18

Le misure necessarie per adeguare il presente regolamento alle modifiche apportate ai regolamenti relativi all'organizzazione comune del mercato nel settore agricolo, allo scopo di mantenere il presente regime, sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.»

[Em. 47]

19) *l'articolo 20 è sostituito dal seguente:*

«Articolo 20

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati necessari all'applicazione del presente regolamento e concernenti, da un lato, l'importazione, l'esportazione, addirittura se del caso la produzione di merci e, dall'altro, le misure amministrative d'esecuzione. Le modalità di tale comunicazione sono stabilite secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.»

[Em. 48]

4. **REGOLAMENTO (CE) N. 3286/94 DEL CONSIGLIO, DEL 22 DICEMBRE 1994, CHE STABILISCE LE PROCEDURE COMUNITARIE NEL SETTORE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE AL FINE DI GARANTIRE L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DELLA COMUNITÀ NELL'AMBITO DELLE NORME COMMERCIALI INTERNAZIONALI, IN PARTICOLARE DI QUELLE ISTITUITE SOTTO GLI AUSPICI DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO ⁽¹⁾**

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 3286/94, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. 182/2011.

Pertanto il regolamento (CE) n. 3286/94 è così modificato:

-1) *è inserito il considerando 4 bis seguente:*

«Considerando che al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ()*

(*) *GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.»*

[Em. 49]

⁽¹⁾ *GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71.*

Mercoledì 14 marzo 2012

-1 bis) è inserito il considerando 4 ter seguente:

«Considerando che per sospendere le misure di esame in corso, dati gli effetti che esse hanno e la logica che le anima in quanto premesse all'adozione di misure definitive, è opportuno ricorrere alla procedura consultiva. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili.»

[Em. 50]

-1 ter) il considerando 9 è sostituito dal seguente:

«considerando che si dovrebbe tener conto delle disposizioni istituzionali e procedurali di cui all'articolo 207 del trattato; che pertanto il Parlamento europeo e il comitato istituito ai sensi di tale articolo dovrebbero essere tenuti al corrente dell'andamento dei singoli casi, affinché possano considerare le loro conseguenze politiche più generali;»

[Em. 51]

-1 quater) il considerando 10 è sostituito dal seguente:

«considerando inoltre che, nella misura in cui un accordo con un paese terzo appare lo strumento più indicato per risolvere una controversia derivante da un ostacolo al commercio, si devono svolgere negoziati a tal fine in conformità delle procedure stabilite nell'articolo 207 del trattato, in particolare in consultazione con il comitato istituito da detto articolo e con il Parlamento europeo;»

[Em. 52]

1) all'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Quando si constata che la denuncia non fornisce elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta, il denunciante ne viene informato.»;

2) all'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Quando si constata che la denuncia non fornisce elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta, lo Stato membro in questione ne viene informato.»;

3) l'articolo 7 è così modificato:

a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: "Procedura di comitato";

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. a) La Commissione è assistita dal comitato sugli ostacoli agli scambi, in appresso denominato "comitato". Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

a bis) Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. [Em. 53]

b) Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Mercoledì 14 marzo 2012

b bis) Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura deve essere conclusa senza risultati allorché, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato decide in tal senso o su richiesta della maggioranza dei membri del comitato.»

[Em. 54]

- c) al paragrafo 2, sono soppresse le prime due frasi;
- d) i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;
- 4) all'articolo 8, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
- «1. Se la Commissione ritiene che esistano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura d'esame e che ciò sia necessario nell'interesse dell'Unione, la Commissione procede come segue:»;
- 5) all'articolo 9, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) La Commissione e gli Stati membri nonché i loro funzionari sono tenuti a non divulgare, salvo autorizzazione espressa di chi le ha fornite, le informazioni di carattere riservato ricevute in applicazione del presente regolamento o quelle fornite in via riservata da una parte di una procedura d'esame;»;
- 6) l'articolo 11 è così modificato:
- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Qualora dalla procedura d'esame risulti che non è necessario intraprendere un'azione nell'interesse dell'Unione, la chiusura del procedimento è decisa dalla Commissione che delibera secondo la procedura *d'esame* di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b). **La presidenza può ottenere il parere del comitato mediante la procedura scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b bis).**»

[Em. 55]

- b) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) Qualora, al termine di una procedura d'esame, il paese terzo o i paesi terzi interessati adottino misure ritenute soddisfacenti e non sia pertanto necessaria un'azione dell'Unione, la sospensione del procedimento può essere inoltre decisa dalla Commissione che delibera secondo la procedura *consultiva* di cui ~~all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b)~~ **all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a bis)**;»

[Em. 56]

- c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- «3. Qualora, dopo una procedura d'esame, o in qualsiasi momento prima, durante o dopo una procedura internazionale di risoluzione delle controversie, risulti che il modo più appropriato per risolvere una controversia derivante da un ostacolo agli scambi consiste nella conclusione di un accordo con il o i paesi terzi interessati, che potrebbe modificare i diritti sostanziali dell'Unione e del o dei paesi terzi interessati, la procedura viene sospesa dalla Commissione che delibera secondo la procedura *consultiva* di cui ~~all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b)~~ **all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a bis)**, e i negoziati sono condotti secondo le disposizioni dell'articolo 207 del trattato.»

[Em. 57]

Mercoledì 14 marzo 2012

- 7) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 13*

Procedure decisionali

1. Quando l'Unione, a seguito di una denuncia ai sensi degli articoli 3 o 4, o di un ricorso ai sensi dell'articolo 6, segue procedure internazionali formali di consultazione o di risoluzione delle controversie, le decisioni relative all'inizio, allo svolgimento o alla conclusione di tali procedure sono adottate dalla Commissione.

2. Qualora l'Unione, avendo operato conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, debba decidere in merito a misure di politica commerciale da adottare a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera c) o dell'articolo 12, essa delibera senza indugio a norma dell'articolo 207 del trattato e, secondo il caso, conformemente alle procedure applicabili.»;

- 7 bis) *è inserito l'articolo seguente:*

«*Articolo 13 bis*

Relazione

La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione del presente regolamento. La relazione contiene informazioni sulle attività della Commissione e del comitato sugli ostacoli agli scambi. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo.»

[Em. 58]

- 8) l'articolo 14 è soppresso.

5. REGOLAMENTO (CE) N. 385/96 DEL CONSIGLIO, DEL 29 GENNAIO 1996, RELATIVO ALLA DIFESA CONTRO LE PRATICHE DI PREZZI PREGIUDIZIEVOLI NELLA VENDITA DI NAVI ⁽¹⁾

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 385/96, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. 182/2011.

Pertanto il regolamento (CE) n. 385/96 è così modificato:

- 1) *il considerando 25 è sostituito dal seguente:*

«(25) *Considerando che al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, alla Commissione dovrebbero essere conferite competenze di esecuzione. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (*)*

(*) *GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.*».

[Em. 59]

- 1) all'articolo 5, il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

«11. Salvo il disposto dell'articolo 15, paragrafo 2, se risulta che gli elementi di prova sono sufficienti a tal fine, la Commissione inizia il procedimento entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data di presentazione della denuncia oppure, se l'inchiesta è stata aperta in conformità del paragrafo 8, entro sei mesi a decorrere dal momento in cui le parti interessate sono state informate o avrebbero dovuto essere informate della vendita della nave e pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Se gli elementi di prova presentati sono insufficienti, il denunziante ne è informato entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data alla quale la denuncia è stata presentata alla Commissione.»;

(1) *GU L 56 del 6.3.1996, pag. 21.*

Mercoledì 14 marzo 2012

2) l'articolo 7 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora non si ritengano necessarie misure di difesa, l'inchiesta o il procedimento sono chiusi. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura *d'esame* di cui all'articolo 10, paragrafo 2. **Il presidente può ottenere il parere del comitato tramite la procedura scritta di cui all'articolo 10, paragrafo 2 bis.**»

[Em. 60]

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

4. «Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l'esistenza di prezzi pregiudizievoli e di un conseguente pregiudizio, la Commissione impone al costruttore navale il pagamento di diritti per pratiche di prezzi pregiudizievoli secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10, paragrafo 2. L'ammontare dei diritti per pratiche di prezzi pregiudizievoli deve essere pari al margine di prezzo pregiudizievole accertato. La Commissione prende i provvedimenti necessari per l'esecuzione della propria decisione, in particolare per la riscossione dell'importo dovuto.»

3) all'articolo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'inchiesta può essere chiusa senza l'imposizione di diritti per pratiche di prezzi pregiudizievoli se il costruttore navale annulla definitivamente e incondizionatamente la vendita della nave a prezzi pregiudizievoli oppure si conforma alla misura alternativa equivalente accettata dalla Commissione.»

4) all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Qualora un costruttore interessato non versi i diritti dovuti a norma dell'articolo 7, la Commissione può istituire contromisure, in forma di rifiuto di diritti di carico e scarico, nei confronti delle navi costruite dal costruttore navale in questione.»

5) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per l'esame delle pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

2 bis. *Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura deve essere conclusa senza risultati allorché, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato decide in tal senso o su richiesta della maggioranza dei membri del comitato.*»

[Em. 61]

Mercoledì 14 marzo 2012

- 6) all'articolo 13, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Commissione e gli Stati membri, nonché i loro agenti, sono tenuti a non divulgare, salvo esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite, le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento per le quali è stato chiesto il trattamento riservato. Le informazioni scambiate tra la Commissione e gli Stati membri o i documenti interni preparati dalle autorità dell'Unione o dagli Stati membri non sono divulgati, salvo diversa disposizione del presente regolamento.»

- 7) all'articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le informazioni sono comunicate per iscritto. La comunicazione tiene debitamente conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate, avviene il più rapidamente possibile e di norma entro un mese prima della decisione definitiva. Eventuali fatti e considerazioni che la Commissione non può comunicare al momento della risposta sono resi noti successivamente il più rapidamente possibile. La divulgazione delle informazioni non pregiudica alcuna eventuale successiva decisione della Commissione, ma, qualora tale decisione si basi su fatti o considerazioni diversi, questi sono comunicati il più rapidamente possibile.»

- 7 bis) *è inserito l'articolo seguente:*

«Articolo 14 bis

Relazione

La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione del presente regolamento, che riporta informazioni sulle attività della Commissione e del comitato per l'esame delle pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo.»

[Em. 62]

6. **REGOLAMENTO (CE) N. 2271/96 DEL CONSIGLIO, DEL 22 NOVEMBRE 1996, RELATIVO ALLA PROTEZIONE DAGLI EFFETTI EXTRATERRITORIALI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DI UNA NORMATIVA ADOTTATA DA UN PAESE TERZO, E DALLE AZIONI SU DI ESSA BASATE O DA ESSA DERIVANTI ⁽¹⁾**

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 2271/96, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di modificarne l'allegato. Inoltre, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

Pertanto il regolamento (CE) n. 2271/96 è così modificato:

- 1) *il considerando 9 è sostituito dal seguente:*

«(9) *Considerando che, al fine di garantire condizioni uniformi per la definizione di criteri intesi ad autorizzare le persone a conformarsi integralmente o in parte ad eventuali prescrizioni e divieti, tra cui le ingiunzioni di tribunali stranieri, nella misura in cui la loro inosservanza può pregiudicare gravemente i loro interessi o quelli dell'Unione, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (*);*

(*) *GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.»*

[Em. 63]

⁽¹⁾ *GU L 309 del 29.11.1996, pag. 1.*

Mercoledì 14 marzo 2012

-1 bis) è inserito il considerando 9 bis seguente:

«(9 bis) Considerando che al fine di adottare le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo all'aggiunta o alla soppressione di atti normativi dalla lista nell'allegato del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio»;

[Em. 64]

1) all'articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione, deliberando conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato e nonostante le disposizioni dell'articolo 7, lettera c), può adottare atti delegati a norma degli articoli 11 bis, 11 ter e 11 quater per inserire o sopprimere atti normativi dall'allegato del presente regolamento.»;

2) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

1. Nell'attuazione del disposto dell'articolo 7, lettere b) e c), la Commissione è assistita dal comitato della legislazione extraterritoriale. ~~Tale~~ **Tali atti di esecuzione sono adottati in secondo la procedura d'esame di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Il** comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. ~~182/2011~~ **182/2011**. [Em. 65]

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

2 bis. Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura deve essere conclusa senza risultati allorché, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato decide in tal senso o su richiesta della maggioranza dei membri del comitato.»

[Em. 66]

3) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 11 bis

1. ~~I poteri di~~ **Alla Commissione è conferito il potere di** adottare gli atti delegati ~~di cui all'articolo 1 sono conferiti alla Commissione a tempo indeterminato~~ **conformemente all'articolo 1 relativo all'inserimento o alla soppressione di atti normative dall'allegato del presente regolamento.**

2. ~~Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.~~

3. ~~I poteri di adottare atti delegati sono conferiti alla Commissione alle condizioni stabilite dagli articoli 11 ter e 11 quater.~~ [Em. 67]

Articolo 11 ter

1. **Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite dal presente articolo.** [Em. 68]

Mercoledì 14 marzo 2012

2. ~~L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega provvede a informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima dell'adozione della decisione definitiva, indicando quali poteri delegati potrebbero essere revocati e gli eventuali motivi della revoca. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ... (*)).~~ *La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.* [Em. 321]

3. ~~La delega di potere di cui all'articolo 1, secondo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima e prende effetto immediatamente o a di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.~~

3 bis. *Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.* [Em. 68]

3 ter. *Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»*

(*) *Data di entrata in vigore del presente regolamento.*

[Em. 322]

~~Articolo 11 quater~~

1. ~~Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni nei confronti dell'atto delegato entro un termine di due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine viene prorogato di un mese.~~

2. ~~Se, allo scadere di tale periodo, né il Parlamento europeo né il Consiglio ha mosso obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data in esso indicata.~~

~~L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima dello scadere di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.~~

3. ~~Se il Parlamento europeo o il Consiglio solleva obiezioni, l'atto delegato non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni motiva l'opposizione all'atto delegato.»~~[Em. 69]

7. **REGOLAMENTO (CE) N. 1515/2001 DEL CONSIGLIO, DEL 23 LUGLIO 2001, RELATIVO AI PROVVEDIMENTI CHE LA COMUNITÀ PUÒ PRENDERE FACENDO SEGUITO A UNA RELAZIONE ADOTTATA DALL'ORGANO DI CONCILIAZIONE DELL'OMC (DSB) IN MATERIA DI MISURE ANTIDUMPING E ANTISOVVENZIONI** ⁽¹⁾

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 1515/2001, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. 182/2011.

(1) GU L 201 del 26.7.2001, pag. 10.

Mercoledì 14 marzo 2012

Pertanto il regolamento (CE) n. 1515/2001 è così modificato:

-1) **è aggiunto il considerando seguente:**

«(6 bis) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'adozione o la sospensione di misure volte a garantire la conformità con le raccomandazioni e le decisioni dell'organo di risoluzione delle controversie dell'OMC, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (*).

(*) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.»

[Em. 70]

-1 bis) **è aggiunto il considerando seguente:**

«(6 ter) È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per la sospensione delle misure per un periodo di tempo limitato, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure definitive di salvaguardia. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili.»

[Em. 71]

1) l'articolo 1 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1. Ogniqualvolta l'organo di conciliazione dell'OMC ("DSB") adotta una relazione riguardante una misura dell'Unione adottata in forza del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (*), del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni da parte di Paesi non membri della Comunità europea (**) o del presente regolamento ("misura contestata"), la Commissione può prendere uno o più dei seguenti provvedimenti, a seconda di quale ritenga più appropriato, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 2.;

(*) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(**) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.»

a bis) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) adottare qualsiasi altra misura speciale di esecuzione di un atto legislativo ritenuta appropriata date le circostanze.»

[Em. 72]

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nella misura in cui è opportuno effettuare un riesame prima dell'adozione o contemporaneamente all'adozione di qualsiasi provvedimento previsto dal paragrafo 1, tale riesame viene avviato dalla Commissione.»

Mercoledì 14 marzo 2012

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nella misura in cui è opportuno sospendere la misura contestata o modificata, la sospensione viene concessa per un periodo di tempo limitato dalla Commissione, che delibera secondo la procedura **consultiva** di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 2 **all'articolo 3 bis, paragrafo 1 bis.**»

[Em. 73]

2) l'articolo 2 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione può inoltre, qualora lo ritenga opportuno, adottare qualsiasi provvedimento previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, al fine di tener conto delle interpretazioni giuridiche formulate in una relazione adottata dal DSB in merito a una misura non contestata.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nella misura in cui è opportuno effettuare un riesame prima dell'adozione o contemporaneamente all'adozione di qualsiasi provvedimento previsto dal paragrafo 1, tale riesame viene avviato dalla Commissione.»;

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nella misura in cui è opportuno sospendere la misura non contestata o modificata, la sospensione viene concessa per un periodo di tempo limitato dalla Commissione, che delibera secondo la procedura **consultiva** di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 2 **all'articolo 3 bis, paragrafo 1 bis.**»

[Em. 74]

3) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 3 bis

1. La Commissione è assistita, a seconda dei casi, dal comitato antidumping istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009 o dal comitato antisovvenzioni istituito dall'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 597/2009. Tali comitati sono comitati ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

1 bis. *Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.* [Em. 75]

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

2 bis. *Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura deve essere conclusa senza risultati allorché, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato decide in tal senso o su richiesta della maggioranza dei membri del comitato.»*

[Em. 76]

3 bis) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 3 ter

La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione del presente regolamento. La relazione riporta informazioni sulle attività, le procedure e le decisioni della Commissione, del comitato antidumping e del comitato antisovvenzioni. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo.»

[Em. 77]

Mercoledì 14 marzo 2012

8. **REGOLAMENTO (CE) N. 2248/2001 DEL CONSIGLIO, DEL 19 NOVEMBRE 2001, RELATIVO AD ALCUNE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI CROAZIA, DALL'ALTRA, E DELL'ACCORDO INTERINALE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA REPUBBLICA DI CROAZIA ⁽¹⁾**

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 2248/2001, alla Commissione deve essere attribuito il potere di adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. 182/2011.

Pertanto il regolamento (CE) n. 2248/2001 è così modificato:

-1) **il considerando 6 è sostituito dal seguente:**

«(6) Gli atti di esecuzione della Commissione che modificano la nomenclatura combinata e i codici TARIC non comportano cambiamenti sostanziali.»

[Em. 78]

-1 bis) **il considerando 10 è sostituito dal seguente:**

«(10) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'adozione di norme dettagliate relative all'attuazione di varie disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e associazione, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ().»*

() GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.»*

[Em. 79]

-1 ter) **è aggiunto il considerando seguente:**

«(10 bis) È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure immediate in caso di circostanze eccezionali e critiche, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili.»

[Em. 80]

-1 quater) **è aggiunto il considerando seguente:**

«(10 ter) La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza, in casi debitamente giustificati relativi a circostanze eccezionali e critiche sollevate ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 26, paragrafo 4, dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 39, paragrafo 4, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.»

[Em. 81]

⁽¹⁾ GU L 304 del 21.11.2001, pag. 1.

Mercoledì 14 marzo 2012

-1 *quinquies*) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Concessioni per i prodotti di "baby-beef"

Le norme dettagliate per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'accordo interinale e, dell'articolo 27, paragrafo 2, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, riguardanti il contingente tariffario per i prodotti "baby-beef", vengono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7 septies bis, paragrafo 5, del presente regolamento.»

[Em. 82]

-1 *sexies*) l'articolo 3 è soppresso; [Em. 83]

-1 *septies*) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Concessioni per i prodotti della pesca

Le norme dettagliate per l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, dell'accordo interinale e dell'articolo 28, paragrafo 1, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, riguardanti i contingenti tariffari per i pesci e i prodotti della pesca elencati all'allegato Va di tali accordi, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7 septies bis, paragrafo 5, del presente regolamento.»

[Em. 84]

-1 *octies*) l'articolo 5 è soppresso; [Em. 85]

-1 *nonies*) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Adeguamenti tecnici

Le modifiche e gli adeguamenti tecnici apportati alle norme dettagliate di attuazione adottate a norma del presente regolamento e resi necessari dalle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della TARIC o dalla conclusione di nuovi accordi, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra l'Unione e la Croazia e che non comportano cambiamenti sostanziali, sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7 septies bis, paragrafo 5.»

[Em. 86]

1) l'articolo 7 bis è così modificato:

a) sono inseriti i seguenti paragrafi 3 bis e 3 ter:

~~«3 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [5] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011].~~

~~3 ter. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [8] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] in combinato disposto con l'articolo [5] dello stesso.~~

a) i paragrafi 2, 3 e 4 sono soppressi; [Em. 87]

Mercoledì 14 marzo 2012

b) al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Al termine delle consultazioni, e se non è stato possibile pervenire ad un accordo, la Commissione può decidere, conformemente alla procedura *d'esame* di cui ~~all'articolo 7 bis, paragrafo 3 bis~~ **all'articolo 7 septies bis, paragrafo 5 del presente regolamento**, di non agire o di prendere le misure del caso ai sensi degli articoli 25 e 26 dell'accordo interinale nonché, successivamente, degli articoli 38 e 39 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. In casi di urgenza si applicano le disposizioni ~~dell'articolo 7 bis, paragrafo 3 ter~~ **dell'articolo 7 septies bis, paragrafo 7**, del presente regolamento.»

[Em. 88]

c) i paragrafi 7, 8 e 9 sono soppressi;

2) l'articolo 7 ter è sostituito dal seguente:

«Articolo 7 ter

Circostanze eccezionali e critiche

Qualora si verificano circostanze eccezionali e critiche ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 26, paragrafo 4, dell'accordo interinale nonché, successivamente, dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 39, paragrafo 4, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, la Commissione può prendere misure immediate ai sensi degli articoli 25 e 26 dell'accordo interinale nonché, successivamente, degli articoli 38 e 39 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, secondo la procedura *consultiva* di cui ~~all'articolo 7 bis, paragrafo 3 bis~~ **all'articolo 7 septies bis, paragrafo 4**, del presente regolamento. In casi di urgenza si applicano le disposizioni ~~dell'articolo 7 bis, paragrafo 3 ter~~ **dell'articolo 7 septies bis, paragrafo 6**. [Em. 89]

Se la Commissione riceve una richiesta di uno Stato membro, prende una decisione in merito entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.»

3) all'articolo 7 sexies, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Se necessario, essa adotta misure di salvaguardia secondo la procedura *d'esame* di cui ~~all'articolo 7 bis, paragrafo 3 bis~~ **all'articolo 7 septies bis, paragrafo 5**, fatta eccezione per gli aiuti cui si applica il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (*). quando queste misure vengono prese secondo le procedure stabilite in detto regolamento. [Em. 90]

(*) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.»

3 bis) **l'articolo 7 septies è così modificato:**

a) **il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:**

«3. **In attesa che si trovi una soluzione reciprocamente soddisfacente attraverso le consultazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione può prendere le misure che ritiene opportune a norma dell'articolo 30 dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 43 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, nonché secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7 septies bis, paragrafo 5, del presente regolamento.**»;

b) **i paragrafi 4, 5 e 6 sono soppressi; [Em. 91]**

Mercoledì 14 marzo 2012

3 ter) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 7 septies bis

Procedura di comitato

1. Ai fini dell'articolo 2, la Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1254/1999. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Ai fini dell'articolo 4, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Ai fini degli articoli 7 bis, 7 ter, 7 sexies e 7 septies, la Commissione è assistita dal comitato consultivo istituito dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (*). Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

6. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso.

7. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.

8. Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine fissato per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda. [Em. 92]

(*) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53.»

9. **REGOLAMENTO (CE) N. 153/2002 DEL CONSIGLIO, DEL 21 GENNAIO 2002, RELATIVO AD ALCUNE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA, DALL'ALTRA, E DELL'ACCORDO INTERINALE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA** ⁽¹⁾

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 153/2002, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. 182/2011.

⁽¹⁾ GU L 25 del 29.1.2002, pag. 16.

Mercoledì 14 marzo 2012

Pertanto il regolamento (CE) n. 153/2002 è così modificato:

-1) *il considerando 6 è sostituito dal seguente:*

«(6) *Gli atti di esecuzione della Commissione che modificano la nomenclatura combinata e i codici Taric non comportano cambiamenti sostanziali.»*

[Em. 93]

-1 bis) *il considerando 11 è sostituito dal seguente:*

«(11) *Al fine di garantire condizioni uniformi per l'adozione di norme dettagliate relative alla messa in atto di varie disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e associazione, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (*).*

(*) *GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.»*

[Em. 94]

-1 ter) *è aggiunto il considerando seguente:*

«(11 bis) *È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure immediate in caso di circostanze eccezionali e critiche, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili.»*

[Em. 95]

-1 quater) *è aggiunto il considerando seguente:*

«(11 ter) *La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza, in casi debitamente giustificati relativi a circostanze eccezionali e critiche sollevate ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 25, paragrafo 4, dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 37, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 38, paragrafo 4, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.»*

[Em. 96]

-1 quinques) *l'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

«Articolo 2

Concessioni per i prodotti di "baby-beef"

Le norme dettagliate per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'accordo interinale e, dell'articolo 27, paragrafo 2, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, riguardanti il contingente tariffario per i prodotti "baby-beef", vengono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7 septies bis, paragrafo 5, del presente regolamento.»

[Em. 97]

-1 sexies) *l'articolo 3 è soppresso; [Em. 98]*

Mercoledì 14 marzo 2012

-1 septies) *l'articolo 4 è sostituito dal seguente:*

«**Articolo 4**

Ulteriori concessioni

Qualora, in applicazione dell'articolo 29 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e dell'articolo 16 dell'accordo interinale, vengano accordate ulteriori concessioni per i prodotti della pesca entro i limiti di contingenti tariffari, le norme dettagliate per l'attuazione di tali contingenti tariffari vengono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7 septies bis, paragrafo 5, del presente regolamento.»

[Em. 99]

-1 octies) *l'articolo 5 è soppresso; [Em. 100]*

-1 nonies) *l'articolo 7 è sostituito dal seguente:*

«**Articolo 7**

Adeguamenti tecnici

Le modifiche e gli adeguamenti tecnici delle norme dettagliate di attuazione adottate a norma del presente regolamento resi necessari dalle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della Taric o dalla conclusione di nuovi accordi, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra l'Unione e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia e che non comportano cambiamenti sostanziali, sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7 septies bis, paragrafo 5, del presente regolamento.»

[Em. 101]

1) *l'articolo 7 bis è così modificato:*

a) *sono inseriti i seguenti paragrafi 3 bis e 3 ter:*

«3 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [5] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011].

3 ter. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [8] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] in combinato disposto con l'articolo [5] dello stesso.»

a) *i paragrafi 2, 3 e 4 sono soppressi; [Em. 102]*

b) *al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:*

*«Al termine delle consultazioni, e se non è stato possibile pervenire ad un accordo, la Commissione può decidere, conformemente alla procedura **d'esame** di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 3 bis **all'articolo 7 septies bis, paragrafo 5, del presente regolamento**, di non agire o di prendere le misure del caso ai sensi degli articoli 24 e 25 dell'accordo interinale nonché, successivamente, degli articoli 37 e 38 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 7 bis, paragrafo 3 ter **dell'articolo 7 septies bis, paragrafo 7**, del presente regolamento.»*

[Em. 103]

Mercoledì 14 marzo 2012

c) i paragrafi 7, 8 e 9 sono soppressi;

2) l'articolo 7 ter è sostituito dal seguente:

«Articolo 7 ter

Circostanze eccezionali e critiche

Qualora si verificano circostanze eccezionali e critiche ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 25, paragrafo 4, dell'accordo interinale nonché, successivamente, dell'articolo 37, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 38, paragrafo 4, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, la Commissione può prendere misure immediate ai sensi degli articoli 24 e 25 dell'accordo interinale nonché, successivamente, degli articoli 37 e 38 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, secondo la procedura **consultiva** di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 3 bis **all'articolo 7 septies bis, paragrafo 4**, del presente regolamento. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 7 bis, paragrafo 3 ter **dell'articolo 7 septies bis, paragrafo 6**. [Em. 104]

Se la Commissione riceve una richiesta di uno Stato membro, prende una decisione in merito entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.»

3) all'articolo 7 sexies, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Se necessario, essa adotta misure di salvaguardia secondo la procedura **d'esame** di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 3 bis **all'articolo 7 septies bis, paragrafo 5**, fatta eccezione per gli aiuti cui si applica il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (*), quando queste misure vengono prese secondo le procedure stabilite in detto regolamento. [Em. 105]

(*) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.»

3 bis) **l'articolo 7 septies è così modificato:**

a) **il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:**

«3. **In attesa che si trovi una soluzione reciprocamente soddisfacente attraverso le consultazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione può prendere le misure che ritiene opportune a norma dell'articolo 30 dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 43 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, nonché secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7 septies bis, paragrafo 5, del presente regolamento.**»;

b) **i paragrafi 4, 5 e 6 sono soppressi; [Em. 106]**

3 ter) **è inserito l'articolo seguente:**

«Articolo 7 septies bis

Procedura di comitato

1. **Ai fini dell'articolo 2, la Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1254/1999. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.**

2. **Ai fini dell'articolo 4, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.**

Mercoledì 14 marzo 2012

3. *Ai fini degli articoli 7 bis, 7 ter, 7 sexies e 7 septies, la Commissione è assistita dal comitato consultivo istituito dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (*). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.*

4. *Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.*

5. *Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.*

6. *Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso.*

7. *Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.*

8. *Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda. [Em. 107]*

(*) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53.»

10. **REGOLAMENTO (CE) N. 427/2003 DEL CONSIGLIO, DEL 3 MARZO 2003, RELATIVO AD UN MECCANISMO TRANSITORIO DI SALVAGUARDIA SPECIFICO PER PRODOTTO PER LE IMPORTAZIONI ORIGINARIE DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 519/94 RELATIVO AL REGIME COMUNE APPLICABILE ALLE IMPORTAZIONI DA ALCUNI PAESI TERZI ⁽¹⁾**

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 427/2003, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato **al fine di modificarne l'allegato I del regolamento (CE) n. 625/2009, la Commissione sia autorizzata ad adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato. Inoltre, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per adottare le misure necessarie per l'esecuzione del regolamento (CE) n. 427/2003 conformemente al regolamento (UE) n. ~~xxx/2011~~182/2011.** [Em. 108]

Pertanto il regolamento (CE) n. 427/2003 è così modificato:

-1) **è inserito il considerando seguente:**

«(21 bis) **Al fine di adottare le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo alle modifiche dell'allegato I del regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (*), al fine di eliminare dall'elenco dei paesi terzi contenuto in detto allegato i nomi dei paesi che diventano membri dell'OMC. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.**

(*) GU L 185 del 17.7.2009, pag. 1.»

[Em. 109]

⁽¹⁾ GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 1.

Mercoledì 14 marzo 2012

-1 bis) il considerando 22 è sostituito dal seguente:

«(22) Al fine di assicurare delle condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (*).

(*) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.»

[Em. 110]

-1 ter) è inserito il considerando seguente:

«(22 bis) È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure di vigilanza e misure provvisorie, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili.»

[Em. 111]

-1 quater) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Un'inchiesta è avviata su richiesta di uno Stato membro, di una persona giuridica o di un'associazione priva di personalità giuridica, che agisce per conto delle imprese dell'Unione, o per iniziativa della Commissione, se la Commissione ritiene che vi siano sufficienti elementi di prova che giustifichino l'avvio di un'inchiesta.»

[Em. 112]

-1 quinquies) all'articolo 5 è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis. La richiesta di aprire un'inchiesta contiene elementi di prova da cui risulta che le condizioni per imporre la misura di salvaguardia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono soddisfatte. La richiesta contiene di norma le seguenti informazioni: il tasso e l'entità dell'incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi; la quota del mercato interno assorbita da tale incremento; le variazioni intervenute in fattori quali livello delle vendite, produzione, produttività, utilizzo della capacità, profitti e perdite, occupazione.

Un'inchiesta può essere aperta anche nel caso in cui si registri un picco di importazioni concentrato in uno o più Stati membri, a condizione che vi siano elementi di prova sufficienti del rispetto delle condizioni previste per l'apertura, determinate sulla base dei fattori di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e all'articolo 3.»

[Em. 113]

1) all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Se risulta che esistono sufficienti elementi di prova che giustificano l'apertura di un procedimento e se le consultazioni di cui al paragrafo 3 non hanno condotto ad una soluzione soddisfacente per entrambe le parti, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.»

Mercoledì 14 marzo 2012

1 bis) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 6 bis

Provvedimenti di vigilanza preventiva del mercato

1. Quando l'andamento delle importazioni di un prodotto originario della Repubblica popolare cinese è tale da poter condurre a una delle situazioni di cui agli articoli 2 e 3, le importazioni di tale prodotto possono essere sottoposte a una vigilanza preventiva.

2. Nel caso in cui si registri un picco delle importazioni di prodotti appartenenti a settori sensibili, concentrato in uno o più Stati membri, la Commissione può introdurre misure di vigilanza preventiva.

3. Le misure di vigilanza preventiva sono adottate dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 1 bis.

4. Le misure di vigilanza preventiva hanno una durata limitata. Salvo disposizioni contrarie, la loro validità scade alla fine del secondo semestre successivo a quello nel quale sono state introdotte.»

[Em. 114]

2) l'articolo 7 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la seconda e la terza frase sono sostituite dalle seguenti:

«La Commissione adotta tali misure provvisorie secondo la procedura **consultiva** di cui all'articolo 15, ~~paragrafo 2~~ **all'articolo 15, paragrafo 1 bis**. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 3.»

[Em. 115]

b) il paragrafo 3 è soppresso.

3) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Chiusura del procedimento senza istituzione di misure

Se le misure di salvaguardia bilaterali risultano superflue, l'inchiesta o il procedimento vengono chiusi secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.»;

4) l'articolo 9 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se le consultazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non conducono ad una soluzione soddisfacente per entrambe le parti entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di consultazioni, può essere istituita in via definitiva una misura di salvaguardia o in materia di diversione degli scambi secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.»;

b) i paragrafi da 3 a 6 sono soppressi;

Mercoledì 14 marzo 2012

4 bis) *all'articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Nel periodo in cui una misura di salvaguardia è in vigore, il comitato tiene consultazioni, a richiesta di uno Stato membro o per iniziativa della Commissione, per esaminare gli effetti della misura in questione e per valutare se la sua applicazione sia ancora necessaria.»

[Em. 117]

5) *all'articolo 12, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:*

«4. La Commissione, se ritiene necessaria l'abrogazione o la modifica di una misura di salvaguardia, abroga o modifica la misura in questione **secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.**»

[Em. 118]

6) *all'articolo 14, il paragrafo 4, è sostituito dal seguente:*

«4. Nell'interesse dell'Unione, le misure istituite a norma del presente regolamento possono essere sospese per un periodo di nove mesi, con decisione della Commissione. La sospensione può essere prorogata per un periodo ulteriore non superiore ad un anno, secondo la procedura **consultiva** di cui ~~all'articolo 15, paragrafo 2~~ **all'articolo 15, paragrafo 1 bis**. Le misure possono essere sospese solo nel caso in cui le condizioni del mercato siano temporaneamente cambiate al punto che difficilmente la sospensione avrebbe come effetto una ripresa della situazione di perturbazione del mercato. Le misure possono divenire nuovamente efficaci in qualsiasi momento, previa consultazione, se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi.»

[Em. 119]

6 bis) *è inserito l'articolo seguente:*

«**Articolo 14 bis**

Attribuzione di competenze

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 ter riguardo modifiche all'allegato I del regolamento (CE) n. 625/2009, al fine di eliminare dall'elenco dei paesi terzi contenuto in detto allegato i nomi dei paesi che diventano membri dell'OMC.»

[Em. 120]

6 ter) *è inserito l'articolo seguente:*

«**Articolo 14 ter**

Esercizio della delega

1. *Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.*

2. *Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 22, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ... (*). La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.*

Mercoledì 14 marzo 2012

3. *La delega di potere di cui all'articolo 22, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.*

4. *Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.*

5. *L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.*

([†]) *Data di entrata in vigore del presente regolamento.*»

[Em. 323]

7) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (*). Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

1 bis. *Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.*

[Em. 122]

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. ~~xxx/2011~~ **182/2011** in combinato disposto con ~~articolo 5~~ **l'articolo 4** dello stesso. [Em. 123]

4. A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 182/2011, laddove si faccia ricorso alla procedura scritta, essa è conclusa senza esito quando, entro il termine fissato dal presidente, decida in tal senso il presidente o lo richieda una maggioranza dei membri del comitato quale definita nell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 182/2011.

(*) GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1.»;

8) all'articolo 17, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Commissione e gli Stati membri, nonché i loro agenti, sono tenuti a non divulgare, salvo esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite, le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento per le quali è stato chiesto il trattamento riservato. Le informazioni scambiate tra la Commissione e gli Stati membri oppure le informazioni relative alle consultazioni a norma dell'articolo 12 o alle consultazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, ed all'articolo 9, paragrafo 1, oppure i documenti interni preparati dalle autorità dell'Unione o dagli Stati membri non sono rivelati al pubblico o ad un'altra parte interessata dal procedimento, salvo diversa disposizione del presente regolamento.»;

Mercoledì 14 marzo 2012

- 9) all'articolo 18, paragrafo 4, la quarta frase è sostituita dalla seguente:

«La divulgazione delle informazioni non pregiudica alcuna eventuale successiva decisione della Commissione, ma, qualora tale decisione si basi su fatti o considerazioni diversi, questi sono comunicati il più rapidamente possibile.»;

- 10) all'articolo 19, i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5. La Commissione esamina le informazioni regolarmente presentate e decide in che misura esse sono rappresentative; i risultati di tale esame e un parere sul merito sono comunicati al comitato.

6. Le parti che hanno agito in conformità del paragrafo 2 possono chiedere di essere informate sui fatti e sulle considerazioni in base ai quali saranno probabilmente adottate le decisioni definitive. Tali informazioni vengono fornite per quanto possibile e senza pregiudizio di qualsiasi decisione successiva della Commissione.»;

- 10 bis) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 19 bis

Relazione

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione del presente regolamento. La relazione contiene informazioni sulle attività della Commissione, del comitato e di tutti gli altri organi responsabili dell'attuazione del regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti, compresi quelli concernenti gli ostacoli al commercio.

2. Nella relazione figura altresì una sintesi delle statistiche e dell'andamento del commercio con la Cina.

3. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare qualsiasi questione connessa all'applicazione del presente regolamento.

4. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo.»

[Em. 124]

- 10 ter) all'articolo 22, il paragrafo 3 è soppresso. [Em. 125]

11. **REGOLAMENTO (CE) N. 452/2003 DEL CONSIGLIO, DEL 6 MARZO 2003, RELATIVO ALLE MISURE CHE LA COMUNITÀ PUÒ ADOTTARE IN MERITO ALL'EFFETTO COMBINATO DEI DAZI ANTIDUMPING/COMPENSATIVI E DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA ⁽¹⁾**

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 452/2003, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. 182/2011.

⁽¹⁾ GU L 69 del 13.3.2003, pag. 8.

Mercoledì 14 marzo 2012

Pertanto il regolamento (CE) n. 452/2003 è così modificato:

-1) è inserito il considerando seguente:

«(10 bis) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (*).

(*) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.»

[Em. 126]

1) all'articolo 1, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«La Commissione, se ritiene che la combinazione dei dazi antidumping e/o compensativi con misure tariffarie di salvaguardia sulle stesse importazioni rischi di avere un effetto superiore a quello auspicabile conformemente alla politica e agli obiettivi di difesa commerciale dell'Unione, può adottare, secondo la procedura *d'esame* di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2, quelle fra le seguenti misure **di esecuzione di un atto legislativo** che ritiene appropriate:»

[Em. 127]

2) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 2 bis

1. La Commissione è assistita dal comitato antidumping istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (*). Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

2 bis. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda. [Em. 128]

(*) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.»

12. **REGOLAMENTO (CE) N. 673/2005 DEL CONSIGLIO, DEL 25 APRILE 2005, CHE ISTITUISCE DAZI DOGANALI SUPPLEMENTARI SULLE IMPORTAZIONI DI DETERMINATI PRODOTTI ORIGINARI DEGLI STATI UNITI D'AMERICA** ⁽¹⁾

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 673/2005, il potere di abrogarlo è attribuito al Consiglio. Questo potere deve essere soppresso e per l'abrogazione di tale regolamento si deve applicare l'articolo 207 del trattato.

Pertanto il regolamento (CE) n. 673/2005 è così modificato:

l'articolo 7 è soppresso.

⁽¹⁾ GU L 110 del 30.4.2005, pag. 1.

Mercoledì 14 marzo 2012

12 BIS. REGOLAMENTO (CE) N. 1236/2005 DEL CONSIGLIO, DEL 27 GIUGNO 2005, RELATIVO AL COMMERCIO DI DETERMINATE MERCI CHE POTREBBERO ESSERE UTILIZZATE PER LA PENA DI MORTE, PER LA TORTURA O PER ALTRI TRATTAMENTI O PENE CRUDELI, INUMANI O DEGRADANTI ⁽¹⁾ [Em. 129]

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 1236/2005, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato al fine di modificare gli allegati del regolamento in questione.

Pertanto il regolamento (CE) n. 1236/2005 è così modificato:

[Em. 130]

1) *il considerando 25 è sostituito dal seguente:*

«(25) *Al fine di adottare le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo alle modifiche degli allegati II, III, IV e V del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.*»

[Em. 131]

2) *all'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*

«2. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 bis per modificare gli allegati II, III, IV e V.*»

[Em. 132]

3) *l'articolo 15 è soppresso.* [Em. 133]

4) *è inserito l'articolo seguente:*

«Articolo 15 bis

Esercizio della delega

1. *Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.*

2. *Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 15 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ... ^(*). La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.*

3. *La delega di potere di cui all'articolo 15 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.*

⁽¹⁾ GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1.

Mercoledì 14 marzo 2012

4. *Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.*

5. *L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 15 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.*

(*) *Data di entrata in vigore del presente regolamento.»*

[Em. 324]

5) *l'articolo 16 è soppresso.* [Em. 135]

13. **REGOLAMENTO (CE) N. 1616/2006 DEL CONSIGLIO, DEL 23 OTTOBRE 2006, RELATIVO AD ALCUNE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI ALBANIA, DALL'ALTRA, E DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO INTERINALE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA REPUBBLICA DI ALBANIA ⁽¹⁾**

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 1616/2006, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. 182/2011.

Pertanto il regolamento (CE) n. 1616/2006 è così modificato:

-1) *il considerando 7 è soppresso;* [Em. 136]

-1 bis) *il considerando 8 è sostituito dal seguente:*

«(8) *Al fine di garantire condizioni uniformi per l'adozione di norme dettagliate relative all'attuazione di varie disposizioni dell'ASA, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (*).*

(*) *GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.»*

[Em. 137]

-1 ter) *è aggiunto il considerando seguente:*

«(8 bis) *È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure immediate in caso di circostanze eccezionali e critiche e per la sospensione temporanea di determinati trattamenti preferenziali, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili.»*

[Em. 138]

⁽¹⁾ GU L 300 del 31.10.2006, pag. 1.

Mercoledì 14 marzo 2012

-1 quater) è aggiunto il considerando seguente:

«(8 ter) Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi a circostanze eccezionali e critiche sollevate ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 4, dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 39, paragrafo 4, dell'ASA, imperativi motivi di urgenza, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.»

[Em. 139]

-1 quinquies) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Concessioni relative al pesce e ai prodotti della pesca

Le norme dettagliate per l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 28, paragrafo 1, dell'ASA, riguardanti i contingenti tariffari per il pesce e i prodotti della pesca, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, del presente regolamento.»

[Em. 140]

-1 sexies) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Adeguamenti tecnici

Le modifiche e gli adeguamenti tecnici delle disposizioni adottate a norma del presente regolamento e resi necessari dalle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della TARIC o derivanti dalla conclusione di nuovi accordi, accordi modificati, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra l'Unione e la Repubblica di Albania e che non comportano cambiamenti sostanziali, vengono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, del presente regolamento.»

[Em. 141]

-1 septies) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Clausola di salvaguardia generale

Laddove l'Unione dovesse adottare una misura in base alle disposizioni di cui all'articolo 25 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 38 dell'ASA, quest'ultima viene adottata in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, del presente regolamento, salvo diversamente indicato all'articolo 25 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 38 dell'ASA.»

[Em. 142]

-1 octies) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Clausola di penuria

Laddove l'Unione dovesse adottare una misura in base alle disposizioni di cui all'articolo 26 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 39 dell'ASA, quest'ultima viene adottata in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, del presente regolamento.»

[Em. 143]

1) all'articolo 7, il terzo, il quarto e il quinto comma sono sostituiti dal seguente:

«La Commissione adotta tali misure secondo la procedura **consultiva** di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2 **all'articolo 8 bis, paragrafo 1 ter**. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 8 bis, paragrafo 2 **dell'articolo 8 bis, paragrafo 2 bis**.»

[Em. 144]

Mercoledì 14 marzo 2012

- 2) all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Commissione adotta tali misure secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 8 bis, paragrafo 3.»;

- 3) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 8 bis

Procedura di comitato

-1. *Ai fini degli articoli 2, 4 e 11 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (*). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. [Em. 145]*

1. *Ai fini degli articoli ~~7 e 8~~ articoli 5, 7 e 8 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato ~~per le misure di salvaguardia~~ istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del ~~dal~~ regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (**). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. ~~{.../2011}~~ 182/2011. [Em. 146]*

1 bis. *Ai fini dell'articolo 6 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento (CE) n. 1061/2009 del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni (***) . Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. [Em. 147]*

1 ter. *Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. [Em. 148]*

2. *Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.*

2 bis. *Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso. [Em. 149]*

3. *Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.*

3 bis. *Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda. [Em. 150]*

(*) *GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.*

(**) *GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1.*

(***) *GU L 291 del 7.11.2009, pag. 1.»*

Mercoledì 14 marzo 2012

3 bis) *all'articolo 11, il terzo comma è sostituito dal seguente:*

«La Commissione può decidere, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1 bis, del presente regolamento, di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti a norma dell'articolo 30, paragrafo 4, dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 43, paragrafo 4, dell'ASA.»

[Em. 151]

3 ter) *l'articolo 12 è soppresso.* [Em. 152]

14. **REGOLAMENTO (CE) N. 1528/2007 DEL CONSIGLIO, DEL 20 DICEMBRE 2007, RECANTE APPLICAZIONE DEI REGIMI PER PRODOTTI ORIGINARI DI ALCUNI STATI APPARTENENTI AL GRUPPO DEGLI STATI DELL'AFRICA, DEI CARAIBI E DEL PACIFICO (ACP) PREVISTI IN ACCORDI CHE ISTITUISCONO, O PORTANO A ISTITUIRE, ACCORDI DI PARTENARIATO ECONOMICO ⁽¹⁾**

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 1528/2007, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per adottare le misure necessarie per la sua esecuzione regolamento a norma del regolamento (UE) n. 182/2011.

Pertanto il regolamento (CE) n. 1528/2007 è così modificato:

-1) *il considerando 17 è sostituito dal seguente:*

«(17) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ().»*

() GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.»*

[Em. 153]

1) *l'articolo 2 è così modificato:*

a) *il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Mediante atti delegati a norma degli articoli 24 bis, 24 ter e 24 quater, la Commissione modifica l'allegato I per aggiungere le regioni o gli Stati del gruppo ACP che hanno concluso negoziati relativi a un accordo tra l'Unione e la regione o lo Stato in questione, che risponde almeno ai requisiti di cui all'articolo XXIV del GATT 1994.»

b) *al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:*

«3. Tali regioni o Stati restano inclusi nell'elenco dell'allegato I, a meno che la Commissione non adotti un atto delegato a norma degli articoli 24 bis, 24 ter e 24 quater che modifichi tale allegato per ritirarne una regione o uno Stato, in particolare.»

[Em. 155]

⁽¹⁾ GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

Mercoledì 14 marzo 2012

1 bis) all'articolo 5, paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«3. Se la Commissione ritiene, sulla base di informazioni fornite da uno Stato membro o di propria iniziativa, che sussistano le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il pertinente trattamento può essere sospeso in base alla procedura consultiva di cui all'articolo 21, paragrafo 1 quinquies, purché la Commissione abbia:»

[Em. 156]

1 ter) all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il periodo di sospensione di cui al presente articolo è limitato alla durata necessaria per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione. È di durata non superiore a sei mesi e può essere rinnovato. Al termine del periodo la Commissione decide di porre termine alla sospensione o di prorogarla, applicando la procedura consultiva di cui all'articolo 21, paragrafo 1 quinquies.»

[Em. 325]

1 quater) all'articolo 5, paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La decisione di sospendere il pertinente trattamento è adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 21, paragrafo 1 quinquies.»

[Em. 158]

1 quinquies) all'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le modalità dettagliate di applicazione dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono determinate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.»

[Em. 159]

1 sexies) all'articolo 7, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le modalità dettagliate di distribuzione per regione e di applicazione dei contingenti tariffari di cui al presente articolo sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.»

[Em. 160]

1 septies) all'articolo 9, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Commissione adotta le modalità dettagliate della distribuzione delle quantità di cui al paragrafo 1 e per la gestione del sistema di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 del presente articolo, nonché le decisioni di sospensione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.»

[Em. 161]

1 octies) all'articolo 10, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La Commissione adotta le modalità dettagliate di gestione di questo sistema e le decisioni di sospensione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.»

[Em. 162]

Mercoledì 14 marzo 2012

- 2) l'articolo 14 è così modificato:
- a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- «3. Se risultano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Il procedimento è aperto entro un mese dal ricevimento dell'informazione trasmessa da uno Stato membro.»
- b) al paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente:
- «4. Se la Commissione ritiene che sussistano le circostanze di cui all'articolo 12, notifica immediatamente alla regione o agli Stati elencati nell'allegato I interessati la sua intenzione di aprire un'inchiesta.»
- 3) l'articolo 16 è così modificato:
- a) al paragrafo 1, la seconda e la terza frase sono sostituite dalle seguenti:
- «Le misure provvisorie sono adottate secondo la procedura **consultiva** di cui ~~all'articolo 21, paragrafo 2~~ **all'articolo 21, paragrafo 1 quinquies**. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 3.»
- [Em. 163]
- b) al paragrafo 2, la seconda frase è soppressa;
- c) il paragrafo 4 è soppresso;
- 4) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
- «*Articolo 17*
- Chiusura dell'inchiesta e del procedimento senza adozione di misure
- Se le misure di salvaguardia bilaterali sono ritenute inutili, l'inchiesta e il procedimento sono chiusi secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.»
- 5) l'articolo 18 è così modificato:
- a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Se le consultazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non permettono di raggiungere una soluzione soddisfacente per entrambe le parti entro i trenta giorni seguenti la notifica alla regione o allo Stato interessati, la decisione di adottare misure di salvaguardia bilaterali definitive è presa dalla Commissione, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2, entro i venti giorni lavorativi seguenti il termine del periodo di consultazione.»
- b) i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;
- 6) all'articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. La decisione di istituire la sorveglianza è presa dalla Commissione secondo la procedura di cui ~~all'articolo 21, paragrafo 2~~ **all'articolo 21, paragrafo 1 quinquies**.»

[Em. 164]

Mercoledì 14 marzo 2012

7) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

Procedura di comitato

1. Ai fini ~~del presente capitolo~~ **degli articoli 5, 16, 17, 18 e 20** del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (*). Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. ~~{.../2011}~~ **182/2011**. [Em. 165]

1 bis. *Ai fini dell'articolo 4, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dal regolamento (CEE) n. 2913/92. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.* [Em. 166]

1 ter. *Ai fini dell'articolo 6, la Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso (**). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.* [Em. 167]

1 quater. *Ai fini degli articoli 7 e 9, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dal regolamento (CE) n. 318/2006. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.* [Em. 168]

1 quinquies. *Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.* [Em. 169]

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. ~~xxx/2011~~ **182/2011** in combinato disposto con ~~l'articolo 5~~ **l'articolo 4** dello stesso. [Em. 170]

4. Per i prodotti compresi nel codice NC 1701, il comitato di cui al paragrafo 1 del presente articolo è assistito dal comitato istituito dall'articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (***).

4 bis. *Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda.* [Em. 171]

(*) GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1.

(**) **GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.**

(***) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.»;

7 bis) **l'articolo 24 è soppresso;** [Em. 172]

8) ~~sono inseriti i seguenti articoli 24 bis, 24 ter e 24 quater:~~

~~«Articolo 24 bis~~

~~Esercizio della delega~~

~~1. I poteri di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, sono conferiti alla Commissione a tempo indeterminato.~~

Mercoledì 14 marzo 2012

~~2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.~~

~~3. I poteri di adottare atti delegati sono conferiti alla Commissione alle condizioni stabilite dagli articoli 24 ter e 24 quater.~~

~~Articolo 24 ter~~

~~Revoca della delega~~

~~1. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.~~

~~2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega provvede a informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima dell'adozione della decisione definitiva, indicando quali poteri delegati potrebbero essere revocati e gli eventuali motivi della revoca.~~

~~3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima e prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.~~

~~Articolo 24 quater~~

~~Obiezioni agli atti delegati~~

~~1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni nei confronti dell'atto delegato entro un termine di due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine viene prorogato di un mese.~~

~~2. Se, allo scadere di tale periodo, né il Parlamento europeo né il Consiglio ha mosso obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data in esso indicata.~~

~~L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima dello scadere di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.~~

~~3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio solleva obiezioni, l'atto delegato non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni motiva l'opposizione all'atto delegato.»~~

[Em. 173]

8 bis) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 24 quinquies

Riservatezza

1. Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.

2. Le informazioni di carattere riservato o le informazioni fornite in via riservata ai sensi del presente regolamento non possono essere divulgate senza lo specifico consenso della parte che le ha fornite.

Mercoledì 14 marzo 2012

3. Ogni richiesta di trattamento riservato deve addurre le debite motivazioni. Tuttavia, qualora colui che fornisce l'informazione non voglia né renderla pubblica né autorizzarne la divulgazione in termini generali o in forma di riassunto e qualora la richiesta di trattamento riservato risulti non giustificata, si può non tener conto dell'informazione in questione.

4. Un'informazione è comunque considerata riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze fortemente sfavorevoli per colui che l'ha fornita o che ne è la fonte.

5. I paragrafi da 1 a 4 non precludono alle autorità dell'Unione di fare riferimento a informazioni generali e, in particolare, ai motivi su cui si basano le decisioni adottate in forza del presente regolamento. Queste autorità, tuttavia, devono tener conto del legittimo interesse delle persone fisiche e giuridiche a che i loro segreti d'affari non siano divulgati.»

[Em. 174]

8 ter) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 24 sexies

Relazione

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione del presente regolamento. La relazione riporta informazioni sulle attività della Commissione, dei comitati di cui al presente regolamento e di tutti gli altri organi responsabili dell'attuazione del regolamento e dell'adempimento degli obblighi da esso derivanti, compresi quelli concernenti gli ostacoli al commercio.

2. La relazione presenta inoltre una sintesi delle statistiche e dell'andamento degli scambi commerciali con i paesi ACP.

3. Essa contiene informazioni sull'attuazione del presente regolamento.

4. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare qualsiasi questione connessa all'applicazione del presente regolamento.

5. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo.»

[Em. 175]

15. REGOLAMENTO (CE) N. 140/2008 DEL CONSIGLIO, DEL 19 NOVEMBRE 2007, RELATIVO A DETERMINATE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI MONTENEGRO, DALL'ALTRA, E DELL'ACCORDO INTERINALE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI MONTENEGRO, DALL'ALTRA ⁽¹⁾

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 140/2008, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. 182/2011.

⁽¹⁾ GU L 43 del 19.2.2008, pag. 1.

Mercoledì 14 marzo 2012

Pertanto il regolamento (CE) n. 140/2008 è così modificato:

-1) *il considerando 7 è soppresso; [Em. 176]*

-1 bis) *il considerando 8 è sostituito dal seguente:*

«(8) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'adozione di norme dettagliate relative all'attuazione di varie disposizioni dell'ASA, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate dalla Commissione secondo il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (*).

(*) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.»

[Em. 177]

-1 ter) *è aggiunto il considerando seguente:*

«(8 bis) È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure di vigilanza e provvisorie e per la sospensione provvisoria del trattamento preferenziale, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili.»

[Em. 178]

-1 quater) *è aggiunto il considerando seguente:*

«(8 ter) Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi a circostanze eccezionali e critiche sollevate ai sensi 26, paragrafo 5, lettera b), e dell'articolo 27, paragrafo 4, dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 41, paragrafo 5, lettera b), e dell'articolo 42, paragrafo 4, dell'ASA, imperativi motivi di urgenza, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.»

[Em. 179]

-1 quinquies) *l'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

«Articolo 2

Concessioni relative al pesce e ai prodotti della pesca

Le norme dettagliate per l'applicazione dell'articolo 14 dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 29 dell'ASA, riguardanti i contingenti tariffari per il pesce e i prodotti della pesca, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, del presente regolamento.»

[Em. 180]

Mercoledì 14 marzo 2012

-1 *sexies*) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Adeguamenti tecnici

Le modifiche e gli adeguamenti tecnici delle disposizioni adottate a norma del presente regolamento, resi necessari dalle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della TARIC o derivanti dalla conclusione di nuovi accordi, accordi modificati, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra l'Unione e la Repubblica di Montenegro e che non comportano cambiamenti sostanziali, vengono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2 del presente regolamento.»

[Em. 181]

-1 *septies*) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Clausola di salvaguardia generale

Laddove l'Unione dovesse adottare una misura in base alle disposizioni di cui all'articolo 26 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 41 dell'ASA, quest'ultima è adottata in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, del presente regolamento, salvo diversamente indicato all'articolo 26 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 41 dell'ASA.»

[Em. 182]

-1 *octies*) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Clausola di penuria

Laddove l'Unione dovesse adottare una misura in base alle disposizioni di cui all'articolo 27 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 42 dell'ASA, quest'ultima è adottata in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, del presente regolamento.»

[Em. 183]

1) all'articolo 7, il terzo, il quarto e il quinto comma sono sostituiti dal seguente:

«La Commissione adotta tali misure secondo la procedura **consultiva** di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2 ~~all'articolo 8 bis, paragrafo 1 bis~~. In casi di urgenza si applicano le disposizioni ~~dell'articolo 8 bis, paragrafo 2 dell'articolo 8 bis, paragrafo 2 bis~~.»;

[Em. 184]

2) all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Commissione adotta tali misure secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 8 bis, paragrafo 3.»;

Mercoledì 14 marzo 2012

3) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 8 bis

Procedura di comitato

-1. *Ai fini degli articoli 2, 4 e 11 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (*). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. [Em. 185]*

-1 bis. *Ai fini dell'articolo 6, la Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento (CE) n. 1061/2009, del 19 ottobre 2009, relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni (**). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. [Em. 186]*

1. *Ai fini degli articoli ~~7 e 8~~ articoli 5, 7 e 8, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (***). Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. ~~182/2011~~ 182/2011. [Em. 187]*

1 bis. *Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. [Em. 188]*

2. *Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.*

2 bis. *Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso. [Em. 189]*

3. *Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.*

3 bis. *Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda.*

(*) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(**) GU L 291 del 7.11.2009, pag. 1.

(***) GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1.»

[Em. 190]

3 bis) *all'articolo 11, il terzo comma è sostituito dal seguente:*

«La Commissione può decidere, in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1 bis, del presente regolamento, di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti a norma dell'articolo 31, paragrafo 4, dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 46, paragrafo 4, dell'ASA.»

[Em. 191]

Mercoledì 14 marzo 2012

3 ter) *l'articolo 12 è soppresso.* [Em. 192]

16. **REGOLAMENTO (CE) N. 55/2008 DEL CONSIGLIO, DEL 21 GENNAIO 2008, RECANTE PREFERENZE COMMERCIALI AUTONOME PER LA REPUBBLICA MOLDOVA NONCHÉ MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 980/2005 E DELLA DECISIONE 2005/924/CE DELLA COMMISSIONE** ⁽¹⁾

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 55/2008, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. 182/2011.

Pertanto il regolamento (CE) n. 55/2008 è così modificato:

-1) *il considerando 11 è soppresso;* [Em. 193]

-1 bis) *il considerando 12 è soppresso;* [Em. 194]

-1 ter) *il considerando 13 è sostituito dal seguente:*

«(13) *Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (*).*

(*) *GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.»*

[Em. 195]

-1 quater) *è inserito il considerando seguente:*

«(13 bis) *È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure di vigilanza e provvisorie e per la sospensione provvisoria del trattamento preferenziale, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili.»*

[Em. 196]

-1 quinquies) *all'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:*

«3. *Ferme restando le altre disposizioni del presente regolamento, in particolare l'articolo 10, qualora le importazioni di prodotti agricoli provochino serie perturbazioni dei mercati dell'Unione e dei loro meccanismi di regolazione, la Commissione può adottare i provvedimenti appropriati mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2.»*

[Em. 197]

⁽¹⁾ *GU L 20 del 24.1.2008, pag. 1.*

Mercoledì 14 marzo 2012

-1 *sexies*) *l'articolo 4 è sostituito dal seguente:*

«**Articolo 4**

Applicazione dei contingenti tariffari per i prodotti lattiero-caseari

Le norme dettagliate per l'applicazione dei contingenti tariffari per i prodotti delle voci da 0401 a 0406 vengono stabilite dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2.»

[Em. 198]

-1 *septies*) *all'articolo 7, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:*

«*La Commissione adotta, con la procedura d'esame di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2, le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento diverse da quelle di cui all'articolo 4, in particolare:*»

[Em. 199]

-1 *octies*) *l'articolo 8 è soppresso; [Em. 200]*

1) l'articolo 10 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1. Qualora la Commissione ritenga che sussistano sufficienti prove di frodi, irregolarità o sistematica negligenza da parte della Moldova nel rispettare o garantire il rispetto delle norme relative all'origine dei prodotti e delle procedure connesse, nonché nel fornire la collaborazione amministrativa di cui all'articolo 2, paragrafo 1, oppure sussistano prove sufficienti del mancato rispetto di qualsiasi altra condizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, tale istituzione ha la facoltà di adottare, secondo la procedura **consultiva** di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2 ~~all'articolo 11 bis, paragrafo 1 ter~~, provvedimenti di sospensione totale o parziale dei regimi preferenziali di cui al presente regolamento per un periodo non superiore a sei mesi, a condizione di:»

[Em. 201]

b) il paragrafo 2 è soppresso;

b bis) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. *Al termine del periodo di sospensione, la Commissione può decidere di porre fine alla misura di sospensione provvisoria oppure di prorogare la misura di sospensione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 1 ter.*»

[Em. 326]

2) all'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Qualora un prodotto originario della Moldova sia importato a condizioni tali da danneggiare o da minacciare di danneggiare gravemente un produttore di prodotti simili o direttamente concorrenti dell'Unione, per detto prodotto i normali dazi della tariffa doganale comune possono essere ripristinati in qualsiasi momento dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2.»;

Mercoledì 14 marzo 2012

2 bis. all'articolo 11, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'inchiesta è completata entro sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 2 del presente articolo. La Commissione, in circostanze eccezionali, può prorogare tale periodo secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 1 ter.»

[Em. 327]

2 ter) all'articolo 11, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. La Commissione adotta una decisione entro tre mesi, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2. La decisione entra in vigore entro un mese dalla pubblicazione.»

[Em. 204]

2 quater) all'articolo 11, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. Qualora circostanze eccezionali che richiedono un'azione immediata rendano impossibile l'inchiesta, la Commissione può applicare le misure preventive strettamente necessarie, secondo la procedura di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2 bis.»

[Em. 205]

3) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 11 bis

Procedura di comitato

1. Ai fini dell'articolo ~~11~~ dell'articolo 3, paragrafo 3, e degli articoli 11 e 12 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (*). Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. ~~182/2011~~ 182/2011. [Em. 206]

1 bis. Ai fini dell'articolo 4 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (**). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. [Em. 207]

1 ter. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. [Em. 208]

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

2 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso. [Em. 209]

Mercoledì 14 marzo 2012

2 ter. *Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda.* [Em. 210]

(*) GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1.
(**) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.»

3 bis) *all'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*

«2. *Qualora la Moldova non ottemperi alle norme di origine o non fornisca la cooperazione amministrativa di cui all'articolo 2, per i summenzionati capitoli 17, 18, 19 e 21, ovvero qualora le importazioni di prodotti contemplati da tali capitoli che beneficiano di regimi preferenziali concessi ai sensi del presente regolamento superino in maniera considerevole i normali livelli di esportazione della Moldova, si adottano misure appropriate in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2.»*

[Em. 211]

17. **REGOLAMENTO (CE) N. 594/2008 DEL CONSIGLIO, DEL 16 GIUGNO 2008, RELATIVO AD ALCUNE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA BOSNIA-ERZEGOVINA, DALL'ALTRA, E DELL'ACCORDO INTERINALE SUGLI SCAMBI E SULLE QUESTIONI COMMERCIALI TRA LA COMUNITÀ EUROPEA, DA UNA PARTE, E LA BOSNIA-ERZEGOVINA, DALL'ALTRA ⁽¹⁾**

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 594/2008, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. 182/2011.

Pertanto il regolamento (CE) n. 594/2008 è così modificato:

-1) *il considerando 7 è soppresso;* [Em. 212]

-1 bis) *il considerando 8 è sostituito dal seguente:*

«(8) *Al fine di garantire condizioni uniformi per l'adozione di norme dettagliate relative all'attuazione di varie disposizioni dell'ASA, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate dalla Commissione secondo il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (*).*

(*) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.»

[Em. 213]

-1 ter) *è aggiunto il considerando seguente:*

«(8 bis) *È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure di vigilanza e provvisorie e per la sospensione provvisoria del trattamento preferenziale, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili.»*

[Em. 214]

⁽¹⁾ GU L 169 del 30.6.2008, pag. 1.

Mercoledì 14 marzo 2012

-1 quater) è aggiunto il considerando seguente:

«(8 ter) Occorre che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora lo richiedano ragioni imperative di urgenza, in casi debitamente giustificati relativi a circostanze eccezionali e critiche sollevate ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, lettera b), e dell'articolo 25, paragrafo 4, dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 39, paragrafo 5, lettera b), e dell'articolo 40, paragrafo 4, dell'ASA.»

[Em. 215]

-1 quinquies) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Concessioni relative al pesce e ai prodotti della pesca

Le norme dettagliate per l'applicazione dell'articolo 13 dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 28 dell'ASA, riguardanti i contingenti tariffari per il pesce e i prodotti della pesca, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, del presente regolamento.»

[Em. 216]

-1 sexies) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Adeguamenti tecnici

Le modifiche e gli adeguamenti tecnici delle disposizioni adottate a norma del presente regolamento resi necessari dalle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della TARIC o derivanti dalla conclusione di nuovi accordi, accordi modificati, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra l'Unione e la Bosnia-Erzegovina e che non comportano cambiamenti sostanziali, sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2 del presente regolamento.»

[Em. 217]

-1 septies) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Clausola di salvaguardia generale

Laddove l'Unione dovesse adottare una misura di cui all'articolo 24 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 39 dell'ASA, quest'ultima è adottata secondo la procedura d'esame stabilita all'articolo 8 bis, paragrafo 2, del presente regolamento, salvo diversamente indicato all'articolo 24 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 39 dell'ASA.»

[Em. 218]

-1 octies) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Clausola di penuria

Laddove l'Unione dovesse adottare una misura di cui all'articolo 25 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 40 dell'ASA, quest'ultima è adottata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, del presente regolamento.»

[Em. 219]

Mercoledì 14 marzo 2012

- 1) all'articolo 7, il terzo, il quarto e il quinto comma sono sostituiti dal seguente:

«La Commissione adotta tali misure secondo la procedura **consultiva** di cui all'articolo 8 bis, ~~paragrafo 2~~ **all'articolo 8 bis, paragrafo 1 bis**. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 8 bis, ~~paragrafo 3~~ **di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2 bis.**»

[Em. 220]

- 2) all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Commissione adotta tali misure secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 8 bis, paragrafo 3.»;

- 3) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 8 bis

Procedura di comitato

-1. Ai fini degli articoli 2, 4 e 11 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (*). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. [Em. 221]

-1 bis. Ai fini dell'articolo 6, la Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento (CE) n. 1061/2009 del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni (). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. [Em. 222]**

1. Ai fini degli ~~articoli 7 e 8~~ **articoli 5, 7 e 8** del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (***). Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. ~~182/2011~~ **182/2011. [Em. 223]**

1 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. [Em. 224]

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

2 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso. [Em. 225]

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.

3 bis. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda. [Em. 226]

(*) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(**) GU L 291 del 7.11.2009, pag. 1.

(***) GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1.»

- 3 bis) all'articolo 11, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione può decidere, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1 bis, del presente regolamento, di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti conformemente all'articolo 29, paragrafo 4, dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 44, paragrafo 4, dell'ASA.»

[Em. 227]

Mercoledì 14 marzo 2012

3 ter) *l'articolo 12 è soppresso.* [Em. 228]

18. REGOLAMENTO (CE) N. 732/2008 DEL CONSIGLIO, DEL 22 LUGLIO 2008, RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DI UN SISTEMA DI PREFERENZE TARIFFARIE GENERALIZZATE PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2009 E CHE MODIFICA I REGOLAMENTI (CE) N. 552/97 E (CE) N. 1933/2006 E I REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE (CE) N. 1100/2006 E (CE) N. 964/2007 ⁽¹⁾

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 732/2008, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di **adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato al fine di modificarne l'allegato I.** Inoltre, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. ~~xxxx/2011~~ 182/2011. [Em. 229]

Pertanto il regolamento (CE) n. 732/2008 è così modificato:

-1) *è inserito il considerando seguente:*

«(24 bis) Al fine di adottare le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti in conformità all'articolo 290 del trattato per concedere al paese richiedente il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo e modificare di conseguenza l'allegato I del presente regolamento, adottare norme dettagliate per l'applicazione delle disposizioni riguardanti la riduzione dei dazi della tariffa doganale comune sui prodotti della voce tariffaria 1701, la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune sui prodotti delle voci tariffarie da 1006 a 1701, la richiesta di licenze di importazione per le importazioni di prodotti della voce tariffaria 1701, la rimozione di un paese dal regime modificando l'allegato I e stabilire un periodo transitorio, sospendere il regime preferenziale di cui al presente regolamento, che revoca temporaneamente i regimi preferenziali nei confronti di tutti o di taluni prodotti originari di un paese beneficiario, e adottare le modifiche di cui all'allegato I del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.»

[Em. 230]

-1 bis) *il considerando 25 è sostituito dal seguente:*

«(25) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'adozione di misure provvisorie e definitive, per l'istituzione di misure di vigilanza preventiva e per la chiusura di un'inchiesta senza adozione di misure, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (*).

(*) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.»

[Em. 231]

-1 ter) *è aggiunto il considerando seguente:*

«(25 bis) È opportuno che la procedura consultiva, congiuntamente con atti di esecuzione immediatamente applicabili, siano utilizzati per l'avvio e l'estensione di un'indagine, l'adozione della decisione di controllare e valutare la situazione nel paese beneficiario interessato per un periodo di sei mesi, se si ritiene che la revoca temporanea delle preferenze sia giustificata, e per l'adozione di misure provvisorie, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili.»

[Em. 232]

⁽¹⁾ GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.

Mercoledì 14 marzo 2012

-1 quater) l'articolo 10 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis per decidere, dopo aver esaminato la domanda, se concedere al paese richiedente il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo e modificare di conseguenza l'allegato I.

Qualora, in caso in cui un ritardo causi un danno che sarebbe difficile riparare e pertanto imperativi e motivi imperativi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 27 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.»;

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Commissione gestisce tutti i contatti con il paese richiedente per quanto concerne la domanda secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 27, paragrafo 5.»

[Em. 233]

-1 quinquies) l'articolo 11 è così modificato:

a) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 27 bis, al fine di stabilire norme dettagliate per l'applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo.

Nel caso in cui un ritardo causi un danno che sarebbe difficile riparare e pertanto imperativi motivi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 27 ter si applica agli atti delegati adottati a norma del presente paragrafo.»;

b) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8. I paesi che le Nazioni Unite escludono dall'elenco dei paesi meno sviluppati vengono esclusi dall'elenco dei beneficiari del regime. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis al fine di escludere un paese dal regime modificando l'allegato I e di fissare un periodo transitorio di almeno tre anni.»

[Em. 234]

1) l'articolo 16 è così modificato:

a) al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«3. ~~La~~ ~~Alla~~ Commissione ~~può~~ è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis per sospendere, secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 6, i regimi preferenziali previsti dal presente regolamento per tutti o alcuni prodotti originari di un determinato paese beneficiario qualora ritenga che esistano elementi di prova sufficienti a giustificare una revoca temporanea per i motivi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, purché abbia anteriormente:»

[Em. 235]

b) il paragrafo 4 è soppresso;

2) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

1. Se la Commissione o uno Stato membro riceve informazioni tali da giustificare una revoca temporanea e se la Commissione o uno Stato membro ritiene che vi siano motivi sufficienti per avviare un'inchiesta, ne informa il comitato di cui all'articolo 27.

Mercoledì 14 marzo 2012

2. La Commissione può decidere, entro un mese e secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 27, paragrafo 5, di avviare un'inchiesta.»;

2 bis) *all'articolo 18, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:*

«6. *L'inchiesta è completata entro un anno. La Commissione può prorogare tale periodo secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 27, paragrafo 5.*»

[Em. 236]

3) l'articolo 19 è così modificato:

-a) *il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*

«1. *La Commissione presenta al comitato di cui all'articolo 27, paragrafo 1, nonché al Parlamento europeo, una relazione sui risultati dell'inchiesta.*»

[Em. 237]

-a bis) *il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*

«2. *Se ritiene che i risultati non giustifichino una revoca temporanea, la Commissione decide di chiudere l'inchiesta secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 27, paragrafo 5. In tal caso la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea annunciando la chiusura dell'inchiesta e presentando le proprie conclusioni principali.*»

[Em. 238]

a) ~~il paragrafo 3, la seconda frase è sostituita dalla~~ *è sostituito dal seguente:*

«3. *Se ritiene che i risultati giustifichino la revoca temporanea per i motivi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), la Commissione decide, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 27, paragrafo 5, di controllare e valutare la situazione nel paese beneficiario interessato per un periodo di sei mesi. La Commissione comunica al paese beneficiario interessato detta decisione e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, annunciando la sua intenzione di revocare temporaneamente i regimi preferenziali applicabili nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario, a meno che, prima della fine del suddetto periodo, il paese beneficiario interessato non si sia impegnato ad adottare le misure necessarie per conformarsi, entro un termine ragionevole, alle convenzioni di cui all'allegato III, parte A.*»

[Em. 239]

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. ~~Ove ritenga che sia necessaria una~~ *La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 27 bis al fine di decidere in merito alla* revoca temporanea, ~~la Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 6.~~ Nei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione delibera al termine del periodo di cui a detto paragrafo.»

[Em. 240]

c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. ~~L'eventuale decisione~~ *adozione, da parte* della Commissione ~~di prevedere una,~~ *di un atto delegato per la* revoca temporanea entra in vigore sei mesi dopo la data dell'adozione, a meno che *l'atto delegato non sia revocato o che* la Commissione non stabilisca nel frattempo ~~che di ritirarlo poiché~~ i motivi che ~~la~~ *lo* giustificano non sussistono più.»

[Em. 241]

Mercoledì 14 marzo 2012

4) l'articolo 20 è così modificato:

a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'inchiesta è completata entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 2 del presente articolo. La Commissione, in circostanze eccezionali, può prorogare tale periodo secondo la procedura **consultiva** di cui all'articolo 27, paragrafo 5.»

[Em. 328]

b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. La Commissione adotta una decisione entro un mese, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 6. La decisione entra in vigore entro un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.»;

c) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. Qualora circostanze eccezionali che richiedono un'azione immediata rendano impossibile l'inchiesta, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 7, può applicare tutte le misure ~~preventive~~ **provvisorie** strettamente necessarie.

Quando l'intervento immediato della Commissione è richiesto da uno Stato membro e ove sussistano le condizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta una decisione entro i cinque giorni lavorativi seguenti il ricevimento della richiesta.

Le misure provvisorie non si applicano per più di duecento giorni.

Se le misure di salvaguardia provvisorie sono abrogate perché risulta dall'inchiesta che non sussistono le condizioni di cui al presente articolo, i dazi riscossi in applicazione di dette misure sono rimborsati d'ufficio.»

[Em. 243]

5) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

Quando le importazioni di prodotti inclusi nell'allegato I del trattato causano o minacciano di causare gravi perturbazioni nei mercati dell'Unione, in particolare in una o più delle regioni periferiche, o nei meccanismi regolatori di tali mercati, la Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, sospendere i regimi preferenziali nei confronti dei prodotti in questione secondo la procedura **consultiva** di cui all'articolo 27, paragrafo 6, ~~previa consultazione del comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore interessato~~ **all'articolo 27, paragrafo 5.**»

[Em. 329]

6) all'articolo 22, il paragrafo 2 è ~~soppresso~~ **sostituito dal seguente:**

«2. ***Le misure di vigilanza preventiva sono adottate dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 27, paragrafo 5.***»

[Em. 244]

6 bis) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 22 bis

1. Se dai fatti appurati emerge che le condizioni di cui all'articolo 20 non sono soddisfatte, la Commissione adotta una decisione che chiude l'inchiesta procedendo in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 6.

Mercoledì 14 marzo 2012

2. *La Commissione, tenendo debitamente conto della protezione delle informazioni di carattere riservato ai sensi dell'articolo 27 quater, presenta al Parlamento europeo una relazione contenente i risultati dell'inchiesta e le conclusioni motivate su tutte le questioni rilevanti di fatto e di diritto. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo.»*

[Em. 245]

6 ter) *all'articolo 25, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:*

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis per quanto riguarda l'adozione delle modifiche degli allegati rese necessarie.»

[Em. 246]

7) ~~all'articolo 27 sono aggiunti i seguenti paragrafi 6 e 7~~ *l'articolo 27 è sostituito dal seguente:*

«Articolo 27

1. *La Commissione è assistita da un comitato delle preferenze generalizzate. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.*

5. *Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.*

6. *Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. ~~xxx/2011~~ 182/2011.*

7. *Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. ~~xxx/2011~~ 182/2011 in combinato disposto con l'articolo ~~5~~ **l'articolo 4** dello stesso.*

7 bis. *Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda.»*

[Em. 247]

7 bis. *è inserito l'articolo seguente:*

«Articolo 27 bis

1. *Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.*

2. *Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafi 7 e 8, all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafi 4 e 5, nonché all'articolo 25 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ... (*). La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.*

3. *La delega di potere di cui all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafi 7 e 8, all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafi 4 e 5, nonché all'articolo 25, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.*

4. *Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.*

Mercoledì 14 marzo 2012

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'articolo 11, paragrafi 7 e 8, dell'articolo 16, paragrafo 3, dell'articolo 19, paragrafi 4 e 5, nonché dell'articolo 25, entra in vigore soltanto se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo e il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(⁴) Data di entrata in vigore del presente regolamento.»

[Em. 330]

7 ter) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 27 ter

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.»

[Em. 249]

7 quater) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 27 quater

1. Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.

2. Le informazioni di carattere riservato o le informazioni fornite in via riservata ai sensi del presente regolamento non possono essere divulgate senza lo specifico consenso della parte che le ha fornite.

3. Ogni richiesta di trattamento riservato deve addurre le debite motivazioni. Tuttavia, qualora colui che fornisce l'informazione non voglia né renderla pubblica né autorizzarne la divulgazione in termini generali o in forma di riassunto e qualora la richiesta di trattamento riservato risulti non giustificata, si può non tener conto dell'informazione in questione.

4. Un'informazione è comunque considerata riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze fortemente sfavorevoli per colui che l'ha fornita o che ne è la fonte.

5. I paragrafi da 1 a 4 non precludono alle autorità dell'Unione di fare riferimento a informazioni generali e, in particolare, ai motivi su cui si basano le decisioni adottate in forza del presente regolamento. Queste autorità, tuttavia, devono tener conto del legittimo interesse delle persone fisiche e giuridiche a che i loro segreti d'affari non siano divulgati.»

[Em. 250]

7 quinquies) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 27 quinquies

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione del presente regolamento. La relazione copre tutti i regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, contiene informazioni sulle attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione del regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti, compresi quelli concernenti gli ostacoli al commercio, e presenta una sintesi delle statistiche e dell'evoluzione del commercio con i paesi e i territori beneficiari.

Mercoledì 14 marzo 2012

2. Il comitato delle preferenze generalizzate e il Parlamento europeo esaminano, sulla base della relazione, gli effetti del sistema. Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare le questioni connesse con l'applicazione dell'accordo.

3. La Commissione rende pubblica la relazione al massimo sei mesi dopo averla presentata al comitato delle preferenze generalizzate e al Parlamento europeo.»

[Em. 251]

19. **REGOLAMENTO (CE) N. 597/2009 DEL CONSIGLIO, DELL'11 GIUGNO 2009, RELATIVO ALLA DIFESA CONTRO LE IMPORTAZIONI OGGETTO DI SOVVENZIONI PROVENIENTI DA PAESI NON MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA ⁽¹⁾**

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 597/2009, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. 182/2011.

Pertanto il regolamento (CE) n. 597/2009 è così modificato:

-1) **il considerando 16 è sostituito dal seguente:**

«(16) È necessario prevedere che i procedimenti si concludano – con o senza l'istituzione di misure definitive – normalmente entro undici mesi e comunque non oltre dodici mesi a decorrere dall'inizio dell'inchiesta. Soltanto se gli Stati membri segnalano alla Commissione di prevedere un'accesa controversia nel processo decisionale con la necessità di presentare un progetto di atto di esecuzione all'istanza di appello ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (*), è opportuno che la Commissione possa decidere di prorogare il termine per un periodo comunque non superiore a tredici mesi. [Em. 252]

(*) *GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.*»

-1 bis) **il considerando 26 è soppresso; [Em. 253]**

-1 ter) **è inserito il considerando seguente:**

«(26 bis) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'adozione di misure provvisorie e definitive, e per la chiusura di un'inchiesta senza adozione di misure, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate dalla Commissione conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.»

[Em. 254]

-1 quater) **è inserito il considerando seguente:**

«(26 ter) È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure provvisorie e per la chiusura di un'inchiesta, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'istituzione di misure definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili.»

[Em. 255]

⁽¹⁾ *GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.*

Mercoledì 14 marzo 2012

-1 quinquies) all'articolo 10, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La denuncia può essere presentata presso la Commissione o presso uno Stato membro che la fa pervenire alla Commissione. La Commissione invia agli Stati membri copia di ogni denuncia ricevuta. La denuncia si considera presentata il primo giorno lavorativo successivo alla consegna alla Commissione per posta raccomandata oppure al rilascio di una ricevuta da parte della Commissione. Prima di aprire un procedimento la Commissione informa gli Stati membri e dà loro l'opportunità di comunicare le loro osservazioni.»

[Em. 256]

1) all'articolo 10, il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

«11. Se risulta che gli elementi di prova sono sufficienti a tal fine, la Commissione inizia i procedimenti entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data di presentazione della denuncia e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se gli elementi di prova presentati sono insufficienti, il denunziante ne è informato entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data alla quale la denuncia è stata presentata alla Commissione.»

2) all'articolo 11, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

*«9. Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 10, paragrafo 11, l'inchiesta viene conclusa, ove possibile, entro ~~un anno~~ **undici mesi**. In ogni caso, tali inchieste si concludono entro ~~tre~~ **dodici mesi** dall'inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma dell'articolo 13 per gli impegni o dell'articolo 15 per i provvedimenti definitivi. ~~In casi eccezionali, tenuto conto della complessità dell'inchiesta, la Commissione può decidere, entro otto mesi dall'apertura dell'inchiesta, di prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore a diciotto mesi.»~~*

[Em. 257]

2 bis) all'articolo 11 è inserito il paragrafo seguente:

«9 bis. Entro trentadue settimane dall'apertura dell'inchiesta, la Commissione consulta gli Stati membri sulla base delle risultanze della stessa. Nell'ambito di tale consultazione, gli Stati membri segnalano alla Commissione se prevedono un'accesa controversia nel processo decisionale ai sensi degli articoli 14 e 15 del presente regolamento per l'azione definitiva potenzialmente in grado di attivare la procedura di appello di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 182/2011. In tal caso la Commissione può decidere, entro otto mesi dall'apertura dell'inchiesta, di prorogare il termine di cui al paragrafo 9 del presente articolo, per un periodo comunque non superiore a tredici mesi. La Commissione rende pubblica tale decisione.»

[Em. 258]

3) l'articolo 12 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

*«I dazi provvisori vengono imposti non prima di sessanta giorni dalla data di inizio del procedimento e non oltre ~~nove mesi~~ **otto mesi** a decorrere dalla data di inizio del procedimento. ~~In casi eccezionali, tenuto conto della complessità dell'inchiesta,~~ **Qualora gli Stati membri segnalino alla Commissione, a norma dell'articolo 11, paragrafo 9 bis, che prevedono un'accesa controversia nel processo decisionale ai sensi degli articoli 14 e 15 del presente regolamento per l'azione definitiva potenzialmente in grado di attivare la procedura di appello di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 182/2011,** la Commissione può decidere, entro otto mesi dall'apertura dell'inchiesta, di prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore a ~~dodici mesi~~ **nove mesi.**»*

[Em. 259]

Mercoledì 14 marzo 2012

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La Commissione istituisce le misure provvisorie secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 3.»;

c) il paragrafo 5 è soppresso.

4) l'articolo 13 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Qualora sia stata accertata in via provvisoria l'esistenza di una sovvenzione e di un pregiudizio, la Commissione può accettare offerte di impegni volontari soddisfacenti in base alle quali:

a) il paese d'origine e/o d'esportazione accetta di eliminare o di limitare la sovvenzione o di adottare altre misure relative ai suoi effetti; o

b) l'esportatore si obbliga a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni nella zona in questione finché tali esportazioni beneficiano di sovvenzioni compensabili, in modo che la Commissione concluda che l'effetto pregiudizievole delle sovvenzioni è eliminato.

In tal caso e per tutto il periodo in cui hanno effetto tali impegni, i dazi provvisori istituiti dalla Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, e i dazi definitivi istituiti a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, non si applicano alle relative importazioni del prodotto interessato fabbricato dalle società indicate nella decisione della Commissione con la quale si accettano gli impegni e nelle successive modificazioni di tale decisione.

Gli aumenti dei prezzi in conformità di tali impegni non devono essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare l'importo delle sovvenzioni compensabili e sono inferiori a tale importo quando anche un aumento meno elevato sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione.»;

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. In caso di accettazione degli impegni, l'inchiesta è chiusa. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura *d'esame* di cui all'articolo 25, paragrafo 2. **Il presidente può ottenere il parere del comitato con la procedura scritta di cui all'articolo 15, paragrafo 5.**»

[Em. 260]

c) al paragrafo 9, il primo comma è sostituito dal seguente:

«9. In caso di violazione o di revoca di un impegno a opera di una delle parti che lo hanno assunto, o in caso di revoca dell'accettazione dell'impegno da parte della Commissione, l'accettazione dell'impegno è revocata con decisione o, a seconda dei casi, con regolamento della Commissione e si applica il dazio provvisorio istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 12 o il dazio definitivo istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, a condizione che l'esportatore interessato o il paese di origine e/o di esportazione, salvo nei casi di revoca dell'impegno da parte dell'esportatore o del paese in questione, abbia avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni.»;

d) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10. A norma dell'articolo 12, può essere imposto un dazio provvisorio sulla base delle migliori informazioni disponibili qualora vi sia motivo di ritenere che l'impegno sia stato violato oppure in caso di revoca o di violazione dell'impegno, qualora l'inchiesta nella quale esso è stato assunto non sia ancora conclusa.»;

Mercoledì 14 marzo 2012

- 5) all'articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Qualora non si ritengano necessarie misure di difesa, l'inchiesta o i procedimenti sono chiusi. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura di cui ~~all'articolo 25, paragrafo 2~~ **all'articolo 25, paragrafo 1 bis. Il presidente può ottenere il parere del comitato con la procedura scritta di cui all'articolo 25, paragrafo 4 ter.**»
- [Em. 261]
- 6) all'articolo 15, il paragrafo 1 è così modificato:
- a) il primo comma è sostituito dal seguente:
- «1. Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l'esistenza di sovvenzioni compensabili e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi dell'Unione esigono un intervento a norma dell'articolo 31, la Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 2, istituisce un dazio compensativo definitivo. Se sono in vigore dazi provvisori, la Commissione avvia tale procedura almeno un mese prima della loro scadenza.»
- b) il secondo e il terzo comma sono soppressi.
- 7) all'articolo 16, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
- «2. Se è stato imposto un dazio provvisorio e se viene accertata a titolo definitivo l'esistenza di sovvenzioni compensabili e del pregiudizio, la Commissione, indipendentemente dall'imposizione di un dazio compensativo definitivo, decide in quale misura debba essere definitivamente riscosso il dazio provvisorio.»
- 8) all'articolo 20, il secondo comma è sostituito dal seguente:
- «La Commissione avvia tale riesame dopo aver dato ai produttori dell'Unione l'opportunità di comunicare le loro osservazioni.»
- 9) all'articolo 21, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:
- «4. La Commissione decide se e in quale misura la domanda debba essere accolta, oppure decide in qualsiasi momento di avviare un riesame intermedio e si avvale delle risultanze di tale riesame, svolto in conformità delle disposizioni pertinenti, per stabilire se e in quale misura la restituzione sia giustificata.»
- 10) l'articolo 22 è così modificato:
- a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
- «I riesami effettuati a norma degli articoli 18 e 19 si svolgono rapidamente e si concludono di norma entro ~~dieci~~ **undici** mesi dalla data di inizio. Ad ogni modo, i riesami a norma degli articoli 18 e 19 sono conclusi entro ~~quindici~~ **quattordici** mesi dalla loro apertura. ~~In casi eccezionali, tenuto conto della complessità dell'inchiesta~~ **Entro trentadue settimane dall'apertura dell'inchiesta ai sensi dell'articolo 11 la Commissione consulta gli Stati membri sulla base delle conclusioni dell'inchiesta. In questa consultazione, gli Stati membri indicano alla Commissione se prevedono una profonda controversia nel processo decisionale ai sensi degli articoli 14 e 15 per l'azione definitiva che potrebbe attivare la procedura d'appello di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 182/2011. In tal caso, la Commissione può decidere, entro ~~nove mesi~~ **otto mesi** dall'apertura dell'inchiesta, di prorogare ~~tal~~ **il termine per un periodo comunque non superiore a ~~diciotto~~ **quindici** mesi. La Commissione rende pubblica tale decisione.**»**

[Em. 262]

Mercoledì 14 marzo 2012

b) al paragrafo 1, il quinto comma è soppresso;

c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Commissione avvia i riesami a norma degli articoli 18, 19 e 20. **Prima di aprire un procedimento la Commissione informa gli Stati membri e dà loro l'opportunità di comunicare le loro osservazioni.**»

[Em. 263]

11) l'articolo 23 è così modificato:

a) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le inchieste sono avviate a norma del presente articolo su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro o di una parte interessata in base ad elementi di prova sufficienti relativi ai fattori enunciati nei paragrafi 1, 2 e 3. L'inchiesta è aperta con regolamento della Commissione in cui si può stabilire inoltre che le autorità doganali devono sottoporre le importazioni a registrazione a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, oppure chiedere la costituzione di garanzie.»

b) al paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Se l'estensione delle misure è giustificata dai fatti definitivamente accertati, la relativa decisione è presa dalla Commissione che delibera secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 2.»

c) al paragrafo 6, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Dette esenzioni sono concesse con decisione della Commissione e sono valide per il periodo e alle condizioni fissati nella decisione.»

12) l'articolo 24 è così modificato:

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nell'interesse dell'Unione, le misure istituite a norma del presente regolamento possono essere sospese per un periodo di nove mesi, con decisione della Commissione. La sospensione può essere prorogata per un periodo ulteriore non superiore ad un anno dalla Commissione, che delibera secondo la procedura **consultiva** di cui ~~all'articolo 25, paragrafo 2~~ **all'articolo 25, paragrafo 1 bis**. [Em. 264]

Le misure possono essere sospese unicamente qualora si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione, e a condizione che l'industria dell'Unione abbia avuto la possibilità di presentare osservazioni e che queste siano state prese in considerazione. Le misure possono divenire nuovamente efficaci in qualsiasi momento se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi.»

b) al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione può chiedere alle autorità doganali di prendere opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure con effetto a decorrere dalla data della registrazione.»

13) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Articolo 25

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice antisovvenzioni. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Mercoledì 14 marzo 2012

1 bis. *Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. Il comitato consultivo esprime il proprio parere entro un mese dalla data di consultazione. Possono essere proposte modifiche al più tardi tre giorni prima della riunione del comitato.* [Em. 265]

2. *Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. ~~182/2011~~ 182/2011. Il comitato d'esame esprime il proprio parere entro un mese dalla data di consultazione. Possono essere proposte modifiche al più tardi tre giorni prima della riunione del comitato.* [Em. 266]

3. *Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. ~~182/2011~~ 182/2011 in combinato disposto con ~~l'articolo 5~~ l'articolo 4 dello stesso.* [Em. 267]

4. *A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 182/2011, laddove si faccia ricorso alla procedura scritta, essa è conclusa senza esito quando, entro il termine fissato dal presidente, decida in tal senso il presidente o lo richieda una maggioranza dei membri del comitato quale definita nell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 182/2011.*

4 bis. *Qualora un progetto di atto di esecuzione sia presentato al comitato di appello a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 182/2011, detto comitato esprime il suo parere entro un mese dalla data della presentazione. Possono essere proposte modifiche al più tardi tre giorni prima della riunione del comitato.* [Em. 268]

4 ter. *Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda.»*

[Em. 269]

14) all'articolo 29, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Commissione e gli Stati membri, nonché i loro agenti, sono tenuti a non rivelare, salvo esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite, le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento per le quali è stato chiesto il trattamento riservato. Le informazioni scambiate tra la Commissione e gli Stati membri oppure i documenti interni preparati dalle autorità dell'Unione o dagli Stati membri non sono rivelati, salvo diversa disposizione del presente regolamento.»

15) l'articolo 30 è così modificato:

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le informazioni finali sono comunicate per iscritto. La trasmissione tiene debitamente conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate, avviene il più rapidamente possibile e di norma almeno un mese prima dell'avvio delle procedure di cui agli articoli 14 e 15. Eventuali fatti e considerazioni che la Commissione non può comunicare al momento della risposta sono resi noti successivamente il più rapidamente possibile.

La comunicazione delle informazioni non pregiudica alcuna decisione della Commissione, ma, qualora tale decisione si basi su fatti o considerazioni diversi, questi sono comunicati il più rapidamente possibile.»

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le osservazioni presentate dopo le informazioni finali sono prese in considerazione unicamente se pervenute entro il termine fissato dalla Commissione per ciascun caso in funzione dell'urgenza della questione e comunque non inferiore a dieci giorni. Può essere fissato un termine più breve ogniqualvolta siano già state presentate le informazioni finali.»

Mercoledì 14 marzo 2012

16) l'articolo 31 è così modificato:

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le parti che hanno agito a norma del paragrafo 2 possono comunicare osservazioni sull'applicazione di eventuali dazi provvisori. Tali osservazioni, per poter essere prese in considerazione, devono pervenire entro quindici giorni a decorrere dall'applicazione di tali misure e, integralmente oppure in forma di riassunto, sono comunicate alle altre parti, le quali possono esprimersi in merito.»;

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Commissione esamina le informazioni regolarmente presentate e decide in che misura esse sono rappresentative; i risultati di tale esame e un parere sul merito sono comunicati al comitato.»;

c) al paragrafo 6, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Tali informazioni vengono fornite per quanto possibile e senza pregiudizio di qualsiasi decisione successiva della Commissione.»;

16 bis) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 33 bis

Relazione

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione del presente regolamento. La relazione contiene informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive, l'istituzione di misure di vigilanza preventiva, la chiusura delle inchieste senza adozione di misure, i riesami e le visite di verifica, nonché le attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione del regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti.

2. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare le questioni connesse con l'attuazione del regolamento.

3. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo.»

[Em. 270]

20. REGOLAMENTO (CE) N. 260/2009 DEL CONSIGLIO, DEL 26 FEBBRAIO 2009, RELATIVO AL REGIME COMUNE APPLICABILE ALLE IMPORTAZIONI ⁽¹⁾

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 260/2009, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. 182/2011.

Pertanto il regolamento (CE) n. 260/2009 è così modificato:

-1) il considerando 11 è sostituito dal seguente:

«(11) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia provvisorie e definitive, e per l'istituzione di misure di vigilanza preventiva, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (*).

(*) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.»

[Em. 271]

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1.

Mercoledì 14 marzo 2012

-1 bis) è inserito il considerando seguente:

«(11 bis) È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure di vigilanza e provvisorie, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'istituzione di misure di salvaguardia definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili.»

[Em. 272]

- 1) l'articolo 3 è soppresso;
- 2) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1. La Commissione è assistita da un comitato per le misure di salvaguardia. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

1 bis. *Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.*

[Em. 273]

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. ~~xxx/2011~~ **182/2011** in combinato disposto con ~~articolo 5~~ **l'articolo 4** dello stesso. [Em. 274]

3 bis. *Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda.* [Em. 275]

4. A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 182/2011, laddove si faccia ricorso alla procedura scritta, essa è conclusa senza esito quando, entro il termine fissato dal presidente, decida in tal senso il presidente o lo richieda una maggioranza dei membri del comitato quale definita nell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 182/2011.»;

- 3) l'articolo 6 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Qualora la Commissione ritenga che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta, essa avvia un'inchiesta entro un mese dalla data alla quale ha ricevuto le informazioni dallo Stato membro e ne pubblica l'avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.»;

- b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie e, se lo considera opportuno, procede alla verifica di tali informazioni presso importatori, commercianti, agenti, produttori, associazioni e organizzazioni commerciali.»;

- c) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. Ove la Commissione ritenga che non esistano elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta, informa gli Stati membri della sua decisione entro un mese dalla data alla quale le sono pervenute le loro informazioni.»;

Mercoledì 14 marzo 2012

- 4) all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Ove, entro nove mesi dall'avvio dell'inchiesta, la Commissione ritenga che non sia necessaria alcuna misura di vigilanza o di salvaguardia dell'Unione, l'inchiesta viene chiusa entro un mese.»;
- 5) all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Né la Commissione, né gli Stati membri, né i loro funzionari divulgano, salvo espressa autorizzazione della parte che le ha fornite, le informazioni riservate che hanno ricevuto a norma del presente regolamento o quelle fornite in via riservata.»;
- 6) all'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. La decisione di imporre la vigilanza è adottata dalla Commissione **mediante atti di esecuzione** secondo la procedura **consultiva** di cui ~~all'articolo 16, paragrafo 6~~ **all'articolo 4, paragrafo 1 bis.**»

[Em. 276]

- 7) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
- «*Articolo 13*
- Qualora le importazioni di un prodotto non siano assoggettate a vigilanza preventiva dell'Unione, la Commissione può disporre, conformemente all'articolo 18, una vigilanza limitata alle importazioni destinate a una o più regioni dell'Unione.»;
- 8) all'articolo 16, i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dal seguente:
- «6. Qualora l'intervento della Commissione sia stato richiesto da uno Stato membro, la Commissione, che delibera secondo la procedura di cui ~~all'articolo 4, paragrafo 2~~ **all'articolo 4, paragrafo 3**, si pronuncia entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto la richiesta. ~~In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3.~~»

[Em. 277]

- 9) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
- «*Articolo 17*
- Quando gli interessi dell'Unione lo richiedano, la Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 4, paragrafo 2 e a norma del capitolo III, può adottare le misure appropriate per impedire che un prodotto sia importato nell'Unione in quantitativi talmente accresciuti e/o a condizioni tali da danneggiare o rischiare di danneggiare gravemente i produttori di prodotti simili o direttamente concorrenti dell'Unione.
- Si applica l'articolo 16, paragrafi da 2 a 5.»;

- 10) all'articolo 21, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Se la Commissione ritiene necessaria l'abrogazione o la modifica delle misure di vigilanza o di salvaguardia di cui agli articoli 11, 13, 16, 17 e 18, essa revoca o abroga le misure deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 4, paragrafo 2.»;

- 11) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:
- «*Articolo 23*
- Quando gli interessi dell'Unione lo richiedono, la Commissione, deliberando secondo la procedura **d'esame** di cui all'articolo 4, paragrafo 2, può adottare le misure appropriate **di esecuzione degli atti legislativi che non comportino cambiamenti sostanziali**, per consentire l'esercizio dei diritti o l'adempimento degli obblighi dell'Unione o di tutti i suoi Stati membri sul piano internazionale, in particolare in materia di commercio dei prodotti di base.»

[Em. 278]

Mercoledì 14 marzo 2012

11 bis) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 23 bis

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione del presente regolamento. La relazione contiene informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive, delle misure di vigilanza preventiva, delle misure di vigilanza e di salvaguardia regionale, sulla chiusura delle inchieste senza adozione di misure e sulle attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione del regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti.

2. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare le questioni connesse con l'attuazione del regolamento.

3. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo.»

[Em. 279]

21. REGOLAMENTO (CE) N. 625/2009 DEL CONSIGLIO, DEL 7 LUGLIO 2009, RELATIVO AL REGIME COMUNE APPLICABILE ALLE IMPORTAZIONI DA ALCUNI PAESI TERZI ⁽¹⁾

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 625/2009, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. 182/2011.

Pertanto il regolamento (CE) n. 625/2009 è così modificato:

-1) il considerando 10 è sostituito dal seguente:

«(10) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia provvisorie e definitive, e per l'istituzione di misure di vigilanza preventiva, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (*).

(*) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.»

[Em. 280]

-1 bis) è inserito il considerando seguente:

«(10 bis) È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure di vigilanza e provvisorie, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'istituzione di misure di salvaguardia definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili.»

[Em. 281]

1) l'articolo 3 è soppresso.

2) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1. La Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (*). Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

(1) GU L 185 del 17.7.2009, pag. 1.

Mercoledì 14 marzo 2012

1 bis. *Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. [Em. 282]*

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. ~~xxx/2011~~ **182/2011** in combinato disposto con ~~l'articolo 5~~ **l'articolo 4** dello stesso. [Em. 283]

3 bis. *Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda. [Em. 284]*

4. A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 182/2011, laddove si faccia ricorso alla procedura scritta, essa è conclusa senza esito quando, entro il termine fissato dal presidente, decida in tal senso il presidente o lo richieda una maggioranza dei membri del comitato quale definita nell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 182/2011.

(*) GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1.»;

3) l'articolo 5 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«La Commissione, qualora ritenga che esistano elementi di prova sufficienti per giustificare un'inchiesta, apre un'inchiesta entro un mese dalla data alla quale ha ricevuto le informazioni dallo Stato membro e ne pubblica l'avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.»;

b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie e, se lo considera opportuno, procede alla verifica di tali informazioni presso importatori, commercianti, agenti, produttori, associazioni e organizzazioni commerciali.»;

c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Ove la Commissione ritenga che non esistano elementi di prova sufficienti per giustificare un'inchiesta, informa gli Stati membri della sua decisione entro un mese dalla data alla quale le sono pervenute le loro informazioni.»;

4) all'articolo 6, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Ove, entro nove mesi dall'avvio dell'inchiesta, la Commissione ritenga che non sia necessaria alcuna misura di vigilanza o di salvaguardia dell'Unione, l'inchiesta viene chiusa.»;

5) all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Commissione, gli Stati membri e i loro agenti non divulgano, salvo autorizzazione espressa della parte che le ha fornite, le informazioni riservate che hanno ricevuto a norma del presente regolamento o quelle fornite in via riservata.»;

5 bis) *all'articolo 9 è inserito il paragrafo seguente:*

«1 bis. *Le decisioni di cui al paragrafo 1 sono adottate dalla Commissione mediante atti delegati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 4, paragrafo 1 bis.»*

[Em. 285]

Mercoledì 14 marzo 2012

5 ter) all'articolo 11, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«— subordinare il rilascio del documento a determinate condizioni e, in via eccezionale, all'inserimento di una clausola di revoca.»

[Em. 286]

6) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Qualora le importazioni di un prodotto non siano assoggettate a vigilanza preventiva dell'Unione, la Commissione può disporre, **mediante atti di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 4, paragrafo 1 bis, e**, conformemente all'articolo 17, una vigilanza limitata alle importazioni in una o più regioni dell'Unione.»

[Em. 287]

7) l'articolo 15 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«Le misure adottate vengono comunicate senza indugio agli Stati membri e sono di applicazione immediata.»

b) i paragrafi 4, 5 e 6 sono sostituiti dal seguente:

«4. Qualora l'intervento della Commissione sia stato richiesto da uno Stato membro, la Commissione, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 4, ~~paragrafo 2~~ **all'articolo 4, paragrafo 3**, si pronuncia entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data alla quale ha ricevuto la richiesta. ~~In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3.~~»

[Em. 288]

8) all'articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione, deliberando secondo la procedura **d'esame** di cui all'articolo 4, paragrafo 2, può adottare misure **di salvaguardia** appropriate, in particolare nella ~~situazione prevista~~ **situazione di cui** all'articolo 15, paragrafo 1.»

[Em. 289]

8 bis) all'articolo 18, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1. Durante il periodo d'applicazione di qualsiasi misura di vigilanza o di salvaguardia istituita conformemente ai capi IV e V, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, si procede a consultazioni in seno al comitato di cui all'articolo 4, paragrafo 1. Le consultazioni hanno lo scopo di:»

[Em. 290]

9) all'articolo 18, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Commissione, se ritiene necessaria l'abrogazione o la modifica di una misura di vigilanza o di salvaguardia adottata a norma dei capi IV e V, abroga o revoca le misure in questione.»

Mercoledì 14 marzo 2012

9 bis) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 19 bis

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione del presente regolamento. La relazione contiene informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive, delle misure di vigilanza preventiva, delle misure di vigilanza e di salvaguardia regionale, e sulle attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione del regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti.

2. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare le questioni connesse con l'attuazione del regolamento.

3. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo.»

[Em. 291]

22. **REGOLAMENTO (CE) N. 1061/2009 DEL CONSIGLIO, DEL 19 OTTOBRE 2009, RELATIVO ALL'INSTAURAZIONE DI UN REGIME COMUNE APPLICABILE ALLE ESPORTAZIONI ⁽¹⁾**

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 1061/2009, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. 182/2011.

Pertanto il regolamento (CE) n. 1061/2009 è così modificato:

-1) è inserito il considerando seguente:

«(11 bis) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia al fine di prevenire una situazione critica dovuta a una penuria di prodotti essenziali o di porvi rimedio, e al fine di subordinare l'esportazione di un prodotto alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (*).

(*) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.»

[Em. 292]

- 1) l'articolo 3 è soppresso;
- 2) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1. La Commissione è assistita da un comitato del regime comune applicabile alle esportazioni. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.

3 bis. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda.»

[Em. 293]

⁽¹⁾ GU L 291 del 7.11.2009, pag. 1.

Mercoledì 14 marzo 2012

3) l'articolo 6 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di prevenire una situazione critica dovuta a una penuria di prodotti essenziali o al fine di porvi rimedio e quando gli interessi dell'Unione richiedono un'azione immediata, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa e tenendo conto della natura dei prodotti e delle altre particolarità delle transazioni in causa, può subordinare l'esportazione di un prodotto alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione da concedere secondo le modalità e nei limiti che essa definisce secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 4, paragrafo 2. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3.»

a bis) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. *Le misure adottate vengono comunicate al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri; esse sono di immediata applicazione.*»

[Em. 294]

b) al paragrafo 4, la seconda frase è soppressa;

c) i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dal seguente:

«5. In caso di applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione, entro dodici giorni lavorativi a decorrere dall'entrata in vigore della misura da essa adottata, decide l'eventuale adozione delle misure appropriate a norma dell'articolo 7. La misura si intende abrogata se, entro sei settimane dalla sua entrata in vigore, non saranno state adottate misure.»

4) all'articolo 7, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Quando lo esigano gli interessi dell'Unione, la Commissione, che delibera secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 4, paragrafo 2, adotta le misure appropriate.»

5) all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando la Commissione ritiene necessaria l'abrogazione o la modifica delle misure di cui agli articoli 6 o 7, essa delibera secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 4, paragrafo 2.»

5 bis) all'articolo 9, il primo comma è sostituito dal seguente:

«*Per i prodotti di cui all'allegato I fino all'adozione, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, delle misure idonee derivanti dagli impegni internazionali assunti dall'Unione o da tutti gli Stati membri, questi sono autorizzati ad applicare, fatte salve le regole adottate in materia dall'Unione, i meccanismi di crisi relativi ad un obbligo di ripartizione nei confronti dei paesi terzi, conformemente agli impegni internazionali da essi assunti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.*»

[Em. 295]

5 ter) è inserito l'articolo seguente:

«**Articolo 9 bis**

1. *La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione del presente regolamento. La relazione contiene informazioni sull'applicazione delle misure di salvaguardia e le attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione del regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti.*

Mercoledì 14 marzo 2012

2. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare le questioni connesse con l'attuazione del regolamento.

3. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo.»

[Em. 296]

~~23. REGOLAMENTO (CE) N. 1215/2009 DEL CONSIGLIO, DEL 30 NOVEMBRE 2009, RECANTE MISURE COMMERCIALI ECCEZIONALI APPLICABILI AI PAESI E TERRITORI CHE PARTECIPANO O SONO LEGATI AL PROCESSO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA (*)~~

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 1215/2009, alla Commissione deve essere attribuito il potere di adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] del [xx/yy/2011] del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (**).

Pertanto il regolamento (CE) n. 1215/2009 è così modificato:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) al paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;

b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. In caso di mancata osservanza delle condizioni di cui al paragrafo 1 o 2, i vantaggi concessi al paese dal presente regolamento possono essere integralmente o in parte sospesi, secondo la procedura di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2.»

2) è inserito il seguente articolo 8 bis:

«Articolo 8 bis

Comitato

1. Ai fini degli articoli 2 e 10, la Commissione è assistita dal comitato di attuazione per i Balcani occidentali. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. [.../2011].

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [5] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011].»

3) l'articolo 10 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) comunicato le proprie intenzioni al comitato di attuazione per i Balcani occidentali.»

2) è aggiunto il seguente secondo comma:

«Le misure di cui al primo comma sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2.»

(*) GU L 328 del 15.12.2009, pag. 1.

(**) GU L ...

Mercoledì 14 marzo 2012

- b) il paragrafo 2 è soppresso;
- e) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

~~«Al termine del periodo di sospensione, la Commissione può decidere di porre fine alla misura di sospensione provvisoria oppure di prorogare la misura di sospensione a norma del paragrafo 1.»~~

[Em. 297]

24. REGOLAMENTO (CE) N. 1225/2009 DEL CONSIGLIO, DEL 30 NOVEMBRE 2009, RELATIVO ALLA DIFESA CONTRO LE IMPORTAZIONI OGGETTO DI DUMPING DA PARTE DI PAESI NON MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA ⁽¹⁾

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 1225/2009, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. 182/2011.

Pertanto il regolamento (CE) n. 1225/2009 è così modificato:

-1) il considerando 15 è sostituito dal seguente:

«(15) È necessario prevedere la chiusura dei procedimenti con o senza l'istituzione di misure definitive, normalmente entro dodici mesi e comunque non oltre quattordici mesi a decorrere dall'inizio dell'inchiesta. Solo se gli Stati membri indicano alla Commissione di prevedere una profonda controversia nel processo decisionale con la necessità di presentare un progetto di atto di esecuzione all'organo di appello ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (), la Commissione dovrebbe poter decidere di prorogare il termine per un periodo comunque non superiore a quindici mesi. Le inchieste o i procedimenti devono essere chiusi quando il margine di dumping è irrilevante oppure il pregiudizio è trascurabile; è opportuno definire questi termini. Qualora debbano essere istituite misure, è necessario stabilire le modalità di chiusura dell'inchiesta e precisare che le misure devono essere inferiori al margine di dumping qualora tale importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio, nonché specificare il metodo di calcolo del livello delle misure in un caso di ricorso a tecniche di campionamento.»*

() GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.»*

[Em. 298]

-1 bis) il considerando 27 è soppresso; [Em. 299]

-1 ter) il considerando 28 è sostituito dal seguente:

«(28) La messa in atto del presente regolamento richiede condizioni uniformi per l'adozione di dazi provvisori e definitivi, e per la chiusura di un'inchiesta senza adozione di misure. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011.»

[Em. 300]

-1 quater) è inserito il considerando seguente:

«(28 bis) È opportuno che la procedura consultiva sia utilizzata per prorogare le misure di sospensione, chiudere le inchieste e adottare misure provvisorie, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione delle misure definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili.»

[Em. 301]

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

Mercoledì 14 marzo 2012

- 1) all'articolo 2, paragrafo 7, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione stabilisce se il produttore soddisfa i criteri summenzionati entro ~~sei mesi~~ **una durata standard di tre mesi** dall'avvio dell'inchiesta e dopo aver dato all'industria dell'Unione la possibilità di presentare osservazioni **per almeno un mese**. ~~La decisione presa è mantenuta per tutta la durata dell'inchiesta.»~~

[Em. 302]

- 1 bis) all'articolo 5, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«~~La denuncia può essere introdotta presso la Commissione o presso uno Stato membro che la fa pervenire alla Commissione. La Commissione invia agli Stati membri copia di ogni denuncia ricevuta. La denuncia si considera presentata il primo giorno lavorativo successivo alla consegna alla Commissione per posta raccomandata oppure al rilascio di una ricevuta da parte della Commissione. Prima di aprire un procedimento la Commissione informa gli Stati membri e dà loro l'opportunità di comunicare le loro osservazioni.~~»

[Em. 303]

- 2) all'articolo 5, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9. Se risulta che gli elementi di prova sono sufficienti a tal fine, la Commissione inizia il procedimento entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data di presentazione della denuncia e pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Se gli elementi di prova presentati sono insufficienti, il denunziante ne è informato entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data alla quale la denuncia è stata presentata alla Commissione.»

- 3) all'articolo 6, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9. Per un procedimento avviato a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, l'inchiesta viene conclusa, ove possibile, entro un anno. In ogni caso, tali inchieste si concludono entro ~~quindici~~ **quattordici** mesi dall'inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma dell'articolo 8 per gli impegni o dell'articolo 9 per le misure definitive. ~~In casi eccezionali, tenuto conto della complessità dell'inchiesta, la Commissione può decidere, entro nove mesi dall'apertura dell'inchiesta, di prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore a diciotto mesi.~~»

[Em. 304]

- 3 bis) all'articolo 6 è inserito il paragrafo seguente:

«9 bis. Entro trentadue settimane dall'apertura dell'inchiesta la Commissione consulta gli Stati membri sulla base delle conclusioni dell'inchiesta. In questa consultazione, gli Stati membri indicano alla Commissione se prevedono una profonda controversia nel processo decisionale ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento per l'azione definitiva che potrebbe attivare la procedura d'appello di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 182/2011. In tal caso la Commissione può decidere, entro otto mesi dall'apertura dell'inchiesta, di prorogare il termine dell'articolo 6, paragrafo 9 del presente regolamento, per un periodo comunque non superiore a quindici mesi. La Commissione rende pubblica tale decisione.»

[Em. 305]

Mercoledì 14 marzo 2012

4) l'articolo 7 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Possono essere imposti dazi provvisori qualora sia stato avviato un procedimento a norma dell'articolo 5, sia stato pubblicato un avviso di apertura, le parti interessate abbiano avuto un'adeguata possibilità di presentare informazioni e osservazioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 10, sia stata accertata a titolo provvisorio l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e qualora l'interesse dell'Unione richieda un intervento per evitare tale pregiudizio. I dazi provvisori vengono imposti non prima di sessanta giorni dalla data di inizio del procedimento e non oltre ~~nove mesi~~ **otto mesi** a decorrere dalla data di inizio del procedimento. ~~In casi eccezionali, tenuto conto della complessità dell'inchiesta~~ **Qualora gli Stati membri indichino alla Commissione, a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, che prevedono una profonda controversia nel processo decisionale ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento per l'azione definitiva che potrebbe attivare la procedura d'appello di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione può decidere, entro otto mesi dall'apertura dell'inchiesta, di prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore a ~~dodici mesi~~ nove mesi.**»

[Em. 306]

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La Commissione istituisce le misure provvisorie secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 3.»;

c) il paragrafo 6 è soppresso;

5) l'articolo 8 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Qualora sia stata accertata in via provvisoria l'esistenza di un dumping e di un pregiudizio, la Commissione può accettare l'offerta di un esportatore di impegnarsi volontariamente e in modo soddisfacente a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni a prezzi di dumping, sempreché la Commissione ritenga che il pregiudizio causato dal dumping sia in tal modo eliminato. In tal caso e per tutto il periodo in cui hanno effetto tali impegni, i dazi provvisori istituiti dalla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, o, se del caso, i dazi definitivi istituiti a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, non si applicano alle relative importazioni del prodotto interessato fabbricato dalle società indicate nella decisione della Commissione con la quale si accettano gli impegni e nelle successive modificazioni di tale decisione. Gli aumenti dei prezzi in conformità a tali impegni non devono essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare il margine di dumping e dovrebbero essere inferiori al margine di dumping qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione.»;

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. In caso di accettazione degli impegni, l'inchiesta è chiusa. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura *d'esame* di cui all'articolo 15, paragrafo 2. **Il presidente può ottenere il parere del comitato con la procedura scritta di cui all'articolo 15, paragrafo 4.**»

[Em. 307]

c) al paragrafo 9, il primo comma è sostituito dal seguente:

«9. In caso di violazione o di revoca di un impegno ad opera di una delle parti che lo hanno assunto, o in caso di revoca dell'accettazione dell'impegno da parte della Commissione, l'accettazione dell'impegno è revocata con decisione o, a seconda dei casi, con regolamento della Commissione e si applica automaticamente il dazio provvisorio istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 7 o il dazio definitivo istituito a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, a condizione che l'esportatore interessato, salvo nei casi in cui abbia revocato lui stesso l'impegno, abbia avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni.»

Mercoledì 14 marzo 2012

d) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10. A norma dell'articolo 7, può essere imposto un dazio provvisorio sulla base delle migliori informazioni disponibili quando vi sia motivo di ritenere che l'impegno sia stato violato oppure in caso di revoca o di violazione di un impegno qualora l'inchiesta nella quale è stato assunto l'impegno non sia ancora conclusa.»;

6) l'articolo 9 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora non si ritengano necessarie misure di difesa, l'inchiesta o il procedimento sono chiusi. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura **consultiva** di cui all'articolo 15, paragrafo 2 **all'articolo 15, paragrafo 1 bis. Il presidente può ottenere il parere del comitato con la procedura scritta di cui all'articolo 15, paragrafo 4.**»

[Em. 308]

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l'esistenza di dumping e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi dell'Unione esigono un intervento a norma dell'articolo 21, la Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2, istituisce un dazio antidumping definitivo. Se sono stati istituiti dazi provvisori, la Commissione avvia tale procedura al più tardi un mese prima della loro scadenza. L'importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato e dovrebbe essere inferiore a tale margine, qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione.»;

7) all'articolo 10, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«2. Se è stato imposto un dazio provvisorio e se viene accertata a titolo definitivo l'esistenza di dumping e di pregiudizio, la Commissione, indipendentemente dall'imposizione di un dazio antidumping definitivo, decide in quale misura debba essere definitivamente riscosso il dazio provvisorio.»;

8) l'articolo 11 è così modificato:

a) al paragrafo 4, terzo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Il riesame relativo ai nuovi esportatori viene avviato e svolto rapidamente dopo aver dato ai produttori dell'Unione la possibilità di comunicare osservazioni.»;

b) al paragrafo 5, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente:

«Le disposizioni del presente regolamento relative alle procedure e allo svolgimento delle inchieste, escluse quelle relative ai termini, si applicano a tutti i riesami effettuati a norma dei paragrafi 2, 3 e 4. I riesami effettuati a norma dei paragrafi 2 e 3 si svolgono rapidamente e si concludono di norma entro dodici mesi dalla data di inizio. Ad ogni modo, i riesami a norma dei paragrafi 2 e 3 sono conclusi entro **quindici quattordici** mesi dalla loro apertura. ~~In casi eccezionali, tenuto conto della complessità dell'inchiesta, Entro~~ **trentadue settimane dall'apertura dell'inchiesta ai sensi dell'articolo 6 la Commissione consulta gli Stati membri sulla base delle conclusioni dell'inchiesta. In questa consultazione, gli Stati membri indicano alla Commissione se prevedono una profonda controversia nel processo decisionale ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento per l'azione definitiva che potrebbe attivare la procedura d'appello di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 182/2011. In tal caso** la Commissione può decidere, entro ~~nove~~ **otto mesi** dall'apertura dell'inchiesta, di prorogare ~~tale~~ **il termine** per un periodo comunque non superiore a ~~diciotto~~ **quindici** mesi. **La Commissione rende pubblica tale decisione.** I riesami effettuati a norma del paragrafo 4 si concludono in ogni caso entro nove mesi dalla data di inizio. Se un riesame a norma del paragrafo 2 è avviato mentre è in corso un riesame a norma del paragrafo 3 nell'ambito dello stesso procedimento, il riesame a norma del paragrafo 3 si conclude alla scadenza prevista per il riesame a norma del paragrafo 2.»

[Em. 309]

Mercoledì 14 marzo 2012

c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

6. «La Commissione avvia i riesami a norma del presente articolo. **Prima di aprire un procedimento, la Commissione ne informa gli Stati membri e dà loro l'opportunità di comunicare le proprie osservazioni.** Secondo l'esito del riesame, le misure sono abrogate o vengono lasciate in vigore a norma del paragrafo 2 oppure abrogate, lasciate in vigore o modificate a norma dei paragrafi 3 e 4. Qualora le misure siano soppresse nei confronti di singoli esportatori, ma non del paese nel suo complesso, tali esportatori rimangono soggetti al procedimento e di conseguenza possono essere automaticamente soggetti ad una nuova inchiesta in un successivo riesame svolto nei confronti del paese in oggetto a norma del presente articolo.»

[Em. 310]

d) al paragrafo 8, quarto comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«La Commissione decide se e in quale misura la domanda debba essere accolta, oppure decide in qualsiasi momento di avviare un riesame intermedio e le risultanze di tale riesame, svolto conformemente alle disposizioni pertinenti, sono utilizzate per stabilire se e in quale misura la restituzione sia giustificata.»

9) l'articolo 12 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Se l'industria dell'Unione o un'altra parte interessata presenta, normalmente entro due anni dall'entrata in vigore delle misure, informazioni sufficienti per dimostrare che, dopo il periodo dell'inchiesta originale e prima o dopo l'istituzione delle misure, i prezzi all'esportazione sono diminuiti o che non vi sono state variazioni o vi sono state variazioni irrilevanti dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita del prodotto importato nell'Unione, l'inchiesta può essere riaperta per esaminare se la misura abbia inciso sui prezzi suddetti.»

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Qualora dalla nuova inchiesta risulti che il margine di dumping è aumentato, la Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2, può modificare le misure in vigore in funzione delle nuove risultanze sui prezzi all'esportazione. L'importo del dazio antidumping istituito a norma del presente articolo non può essere superiore al doppio del dazio inizialmente istituito.»

c) al paragrafo 4, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente:

«Le disposizioni pertinenti degli articoli 5 e 6 si applicano alle nuove inchieste eseguite a norma del presente articolo, fermo restando che tali nuove inchieste si svolgono rapidamente e si concludono di norma entro ~~nove mesi~~ **sei mesi** dalla data di apertura. Queste nuove inchieste si concludono in ogni caso entro ~~un anno~~ **dieci mesi** dalla loro apertura.»

[Em. 311]

10) l'articolo 13 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le inchieste sono avviate a norma del presente articolo su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro o di una parte interessata in base ad elementi di prova sufficienti relativi ai fattori enunciati nel paragrafo 1. L'apertura delle inchieste è decisa con regolamento della Commissione che può stabilire inoltre che le autorità doganali devono sottoporre le importazioni a registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, oppure chiedere la costituzione di garanzie. Le inchieste sono svolte dalla Commissione, eventualmente assistita dalle autorità doganali, e sono concluse entro nove mesi. Se l'estensione delle misure è giustificata dai fatti definitivamente accertati, la relativa decisione è presa dalla Commissione che delibera secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2. L'estensione entra in vigore alla data in cui è stata imposta la registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, oppure a quella in cui è stata chiesta la costituzione di garanzie. Alle inchieste aperte a norma del presente articolo si applicano le disposizioni del presente regolamento relative alle procedure in materia di apertura e di svolgimento delle inchieste.»

Mercoledì 14 marzo 2012

b) al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Dette esenzioni sono concesse con decisione della Commissione e sono valide per il periodo e alle condizioni fissati nella decisione.»;

11) l'articolo 14 è così modificato:

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nell'interesse dell'Unione, le misure istituite a norma del presente regolamento possono essere sospese per un periodo di nove mesi, con decisione della Commissione. La sospensione può essere prorogata per un periodo ulteriore non superiore ad un anno dalla Commissione, che delibera secondo la procedura **consultiva** di cui ~~all'articolo 15, paragrafo 2~~ **all'articolo 15, paragrafo 1 bis**. Le misure possono essere sospese unicamente qualora si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione, e a condizione che l'industria dell'Unione abbia avuto la possibilità di presentare osservazioni e che queste siano state prese in considerazione. Le misure possono divenire nuovamente efficaci in qualsiasi momento se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi.»

[Em. 312]

b) al paragrafo 5, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«5. La Commissione può chiedere alle autorità doganali di prendere opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione.»;

12) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato antidumping. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

1 bis. *Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. Il comitato consultivo esprime il proprio parere entro un mese dalla data di consultazione. Possono essere proposte modifiche al più tardi tre giorni prima della riunione del comitato.* [Em. 313]

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. ~~xxx/2011~~ **182/2011**. **Il comitato d'esame esprime il proprio parere entro un mese dalla data di consultazione. Possono essere proposte modifiche al più tardi tre giorni prima della riunione del comitato.** [Em. 314]

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. ~~xxx/2011~~ **182/2011** in combinato disposto con ~~l'articolo 5~~ **l'articolo 4** dello stesso. [Em. 315]

4. A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 182/2011, laddove si faccia ricorso alla procedura scritta, essa è conclusa senza esito quando, entro il termine fissato dal presidente, decida in tal senso il presidente o lo richieda una maggioranza dei membri del comitato quale definita nell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 182/2011.

4 bis. *Qualora un progetto di atto di esecuzione sia presentato al comitato di appello a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 182/2011, detto comitato esprime il suo parere entro un mese dalla data della presentazione. Possono essere proposte modifiche al più tardi tre giorni prima della riunione del comitato.* [Em. 316]

4 ter. *Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda.»*

[Em. 317]

Mercoledì 14 marzo 2012

13) all'articolo 19, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Commissione e gli Stati membri, nonché i loro agenti, sono tenuti a non divulgare, salvo esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite, le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento per le quali è stato chiesto il trattamento riservato. Le informazioni scambiate tra la Commissione e gli Stati membri oppure i documenti interni preparati dalle autorità dell'Unione o dagli Stati membri non sono divulgati, salvo diversa disposizione del presente regolamento.»;

14) l'articolo 20 è così modificato:

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le informazioni finali sono comunicate per iscritto. La trasmissione tiene debitamente conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate, avviene il più rapidamente possibile e di norma entro un mese prima dell'avvio delle procedure di cui all'articolo 9. Eventuali fatti e considerazioni che la Commissione non può comunicare al momento della risposta sono resi noti successivamente il più rapidamente possibile. La divulgazione delle informazioni non pregiudica qualsiasi eventuale decisione della Commissione, ma, qualora tale decisione si basi su fatti o considerazioni diversi, questi sono comunicati il più rapidamente possibile.»;

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le osservazioni presentate dopo le informazioni finali sono prese in considerazione unicamente se sono ricevute entro un termine fissato dalla Commissione, per ciascun caso, in funzione dell'urgenza della questione e comunque non inferiore a dieci giorni. Può essere fissato un termine più breve ogniqualvolta siano già state presentate le informazioni finali.»;

15) l'articolo 21 è così modificato:

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le parti che hanno agito a norma del paragrafo 2 possono comunicare osservazioni sull'applicazione di eventuali dazi provvisori. Tali osservazioni, per poter essere prese in considerazione, devono pervenire entro quindici giorni a decorrere dall'applicazione di tali misure e, integralmente oppure in forma di riassunto, sono comunicate alle altre parti, le quali possono esprimersi in merito.»;

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Commissione esamina le informazioni regolarmente presentate e decide in che misura esse sono rappresentative; i risultati di tale esame e un parere sul merito sono comunicati al comitato.»;

c) al paragrafo 6, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Tali informazioni vengono fornite per quanto possibile e senza pregiudizio di qualsiasi decisione successiva della Commissione.»;

15 bis) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 22 bis

Relazione

1. La Commissione, tenendo debitamente conto della protezione delle informazioni di carattere riservato ai sensi dell'articolo 19, presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione del regolamento. La relazione riporta informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive, la chiusura di inchieste senza provvedimenti, le nuove inchieste, i riesami e le visite di verifica, nonché sulle attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione del presente regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti.

Mercoledì 14 marzo 2012

2. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare le questioni connesse con l'attuazione del presente regolamento.

3. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo.»

[Em. 318]

Accordo internazionale sul cacao del 2010 ***

P7_TA(2012)0081

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 marzo 2012 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo internazionale sul cacao del 2010 (09771/2011 – C7-0206/2011 – 2010/0343(NLE))

(2013/C 251 E/32)

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (09771/2011),
 - visto il progetto di accordo internazionale sul cacao del 2010 (08134/2011),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafi 3 e 4, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0206/2011),
 - visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0024/2012),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
-

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
2013/C 251 E/18	6° Forum mondiale sull'acqua Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2012 sul sesto Forum mondiale dell'acqua che si svolgerà a Marsiglia dal 12 al 17 marzo 2012 (2012/2552(RSP))	102
2013/C 251 E/19	Tratta di esseri umani nel Sinai, in particolare il caso di Solomon W. Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2012 sulla tratta di esseri umani nel Sinai, segnatamente il caso di Solomon W. (2012/2569(RSP))	106
2013/C 251 E/20	Palestina: incursione delle forze israeliane contro emittenti televisive in Palestina Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2012 sulla Palestina: raid delle forze israeliane su emittenti televisive palestinesi (2012/2570(RSP))	109
2013/C 251 E/21	Violazioni dei diritti umani in Bahrein Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2012 sulle violazioni dei diritti umani nel Bahrein (2012/2571(RSP))	111
2013/C 251 E/22	Sviluppo delle capacità scientifiche in Africa: promuovere i partenariati UE per la radioastronomia Dichiarazione del Parlamento europeo del 15 marzo 2012 sullo Sviluppo di capacità scientifiche in Africa: promuovere i partenariati UE-Africa per la radioastronomia	115
2013/C 251 E/23	Introduzione di un limite massimo di 8 ore per il trasporto nell'Unione europea di animali destinati alla macellazione Dichiarazione del Parlamento europeo del 15 marzo 2012 sull'introduzione di un limite massimo di 8 ore per il trasporto nell'Unione europea di animali destinati alla macellazione	116
2013/C 251 E/24	Introduzione del programma "Scacchi a scuola" nei sistemi d'istruzione dell'Unione europea Dichiarazione del Parlamento europeo del 15 marzo 2012 sull'introduzione del programma "Scacchi a scuola" nei sistemi d'istruzione dell'Unione europea.....	116

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Martedì 13 marzo 2012

2013/C 251 E/25	Richiesta di revoca dell'immunità di Krisztina Morvai Decisione del Parlamento europeo del 13 marzo 2012 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Krisztina Morvai (2010/2285(IMM))	118
-----------------	--	-----



Mercoledì 14 marzo 2012

2013/C 251 E/26	Mandato della commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro Decisione del Parlamento europeo del 14 marzo 2012 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro	120
-----------------	---	-----

III *Atti preparatori*

PARLAMENTO EUROPEO

Martedì 13 marzo 2012

2013/C 251 E/27	Accordo UE/Islanda e Norvegia sull'applicazione di talune disposizioni della convenzione riguardante l'assistenza giudiziaria in materia penale *** Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2012 sul progetto di decisione del Consiglio riguardante la conclusione dell'accordo fra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'applicazione di talune disposizioni della convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea e del relativo protocollo del 2001 (05306/2010 – C7-0030/2010 – 2009/0189(NLE))	122
-----------------	--	-----

2013/C 251 E/28	Successione e certificato successorio europeo***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (COM(2009)0154 – C7-0236/2009 – 2009/0157(COD))	123
-----------------	--	-----

P7_TC1-COD(2009)0157

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo	123
--	-----

Mercoledì 14 marzo 2012

2013/C 251 E/29	Fondo europeo per la pesca ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 marzo 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca riguardo ad alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o che rischiano di trovarsi in gravi difficoltà in materia di stabilità finanziaria (COM(2011)0484 – C7-0219/2011 – 2011/0212(COD))	124
-----------------	---	-----

P7_TC1-COD(2011)0212

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 marzo 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà in materia di stabilità finanziaria	124
---	-----



2013/C 251 E/30	Contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 marzo 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità (COM(2011)0384 – C7-0170/2011 – 2011/0169(COD)).....	125
	P7_TC1-COD(2011)0169 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 marzo 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità	125
2013/C 251 E/31	Politica commerciale comune ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 marzo 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure (COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD))	126
	P7_TC1-COD(2011)0039 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 marzo 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure.....	126
	ALLEGATO	131
2013/C 251 E/32	Accordo internazionale sul cacao del 2010 *** Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 marzo 2012 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo internazionale sul cacao del 2010 (09771/2011 – C7-0206/2011 – 2010/0343(NLE))	212



Significato dei simboli utilizzati

*	procedura di consultazione
**I	procedura di cooperazione, prima lettura
**II	procedura di cooperazione, seconda lettura
***	parere conforme
***I	procedura di codecisione, prima lettura
***II	procedura di codecisione, seconda lettura
***III	procedura di codecisione, terza lettura

(La procedura di applicazione é fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono indicate dal simbolo ¶.

Correzioni e adeguamenti tecnici dei servizi: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo semplice e le soppressioni sono indicate dal simbolo ¶.

EUR-Lex (<http://new.eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT